

**Tribunale di Milano**

**Sezione II° Civile**

**CONCORDATO PREVENTIVO n. 47/2020**

***EVIVA spa in Liquidazione***

***RELAZIONE del***

***COLLEGIO dei COMMISSARI GIUDIZIALI***

***ai sensi dell'art. 172 L.F.***

**Giudice Delegato: Presidente Dott.ssa Alida PALUCHOWSKI**

**Collegio dei Commissari Giudiziali:**

**dott. avv. Carlo PAGLIUGHI**

**dott. Claudio BOLLEA**

**avv. Luigi Carlo RAVARINI**

## INDICE

<b>1. LA SOCIETA' .....</b>	<b>6</b>
1.1. Eviva Spa in liquidazione .....	6
1.2. Il capitale sociale .....	7
1.3. L'organo gestorio .....	10
1.4. L'organo di controllo.....	13
<b>2. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (30 giugno 2020) e successivi accadimenti .....	16
2.2. Deposito della I° proposta e del piano (26 marzo 2021).....	24
2.3. Richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del Tribunale.....	27
2.4. Deposito della modifica/integrazione al piano e alla proposta di concordato preventivo (11 maggio 2021) .....	28
2.5. Decreto di ammissione (24-28 giugno 2021) .....	32
2.6. Adempimenti e prime formalità di cui al decreto di apertura della procedura..	34
2.7. Offerte di assunzione.....	38
2.8. Deposito della nuova proposta (26 novembre 2021).....	46
<b>3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA CRISI.....</b>	<b>63</b>
3.1. Cause della crisi descritte nella proposta di concordato e nella relazione di attestazione .....	63
3.1.1. <i>Le difficoltà finanziarie di Eviva nel periodo dal 2014 al 2016.....</i>	<i>63</i>
3.1.2. <i>Il cambio di denominazione e le sanzioni OFAC .....</i>	<i>66</i>
3.1.3. <i>La liquidazione volontaria e le ipotesi di ristrutturazione aziendale .....</i>	<i>69</i>
3.1.4. <i>Le ulteriori analisi svolte dall'attestatore nella relazione del 11 maggio 2021</i>	<i>70</i>
3.2. Il giudizio sull'andamento aziendale desumibile dalle relazioni accompagnatorie al bilancio .....	72
3.2.1. <i>Le relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci di esercizio .....</i>	<i>72</i>
3.2.2. <i>Le relazioni della Società di Revisione ai bilanci di esercizio .....</i>	<i>87</i>
3.3. Analisi dei Commissari Giudiziali sulla evoluzione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di Eviva .....	92
3.3.1. <i>Premessa.....</i>	<i>92</i>
3.3.2. <i>Lo Stato Patrimoniale.....</i>	<i>92</i>
3.3.3. <i>Evoluzione dei valori del Conto Economico nel periodo dal 2014 al 2018 (il periodo di continuità aziendale).....</i>	<i>104</i>
3.4. Conclusioni.....	111
3.4.1. <i>La crisi economico-finanziaria di Eviva.....</i>	<i>111</i>
3.4.2. <i>La consistenza patrimoniale di Eviva.....</i>	<i>118</i>
3.4.3. <i>Conclusioni.....</i>	<i>121</i>
<b>4. LA PROPOSTA CONCORDATARIA .....</b>	<b>124</b>
4.1. I profili strutturali della proposta e dell'offerta di assunzione .....	124
4.2. Le conclusioni della relazione ex art. 161 3° co. l. fall. ....	137
<b>5. ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI: L'ATTIVO</b>	<b>142</b>
5.1. Le attività oggetto di assunzione .....	143

5.1.1. Cassa e disponibilità liquide.....	145
A. Conti correnti.....	146
B. Conti correnti vincolati.....	152
C. Depositi a garanzia banche.....	170
D. Depositi a garanzia terzi.....	171
5.1.2. Crediti commerciali.....	173
5.1.3. Altri crediti e attività a breve termine.....	193
5.1.4. Immobilizzazioni materiali.....	199
5.1.5. Immobilizzazioni finanziarie.....	201
A. Geogastock Spa.....	204
B. Ecowatt Srl.....	221
C. EnPlus Srl.....	228
D. Vento Energia Srl.....	242
E. Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico.....	247
5.2. Upsides.....	248

## **6. ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI: IL PASSIVO**

.....	<b>249</b>
6.1. Le passività del Concordato.....	251
6.2. I debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c. ....	253
6.2.1. Debiti verso dipendenti.....	253
6.2.2. Debiti verso professionisti.....	255
6.2.3. Debiti verso agenti.....	257
6.2.4. Debiti verso artigiani.....	258
6.3. I debiti, previdenziali, erariali e doganali.....	259
6.3.1. L'accordo raggiunto e autorizzato con Agenzia delle Entrate.....	259
6.3.2. I debiti previdenziali.....	261
6.3.3. I debiti erariali.....	262
6.3.4. I debiti per accise.....	263
6.4. Altri debiti privilegiati.....	264
6.5. I debiti chirografari.....	265
6.5.1. Debiti finanziari – Classe 1.....	266
6.5.2. Debiti verso fornitori – Classe 1.....	267
6.5.3. Altri debiti e passività a breve – Classe 1.....	269
6.5.4. Fondi per rischi chirografari.....	270
6.5.5. Debito verso il fornitore Green Network Spa – Classe 2.....	280
6.5.6. Debito verso il fornitore E-distribuzione Spa – Classe 2.....	281
6.5.7. Debito verso Sardinia Bio Energy – Classe 2.....	281
6.5.8. Debiti finanziari verso SMK Sphere LLC (già Rosbank) – Classe 3.....	282
6.5.9. I debiti finanziari verso ING Bank N.V. – Classe 3.....	284
6.6. I debiti postergati.....	285
6.7. Le spese in prededuzione: le spese di funzionamento e le spese di giustizia ex art. 163 L.F. ....	287
6.8. Il passivo concordatario aggiornato.....	294

## **7. CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI SULLE PROSPETTIVE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NEL CONCORDATO.....295**

---

<b>8. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL'IPOTESI DI FALLIMENTO RISPETTO ALLA PROPOSTA CONCORDATARIA .....</b>	<b>298</b>
8.1. Premessa.....	298
8.2. Attivo nell'ipotesi fallimentare .....	299
8.2.1. Attivo contabile.....	299
8.2.2. Azioni revocatorie azionabili in sede fallimentare .....	324
8.2.3. Azioni risarcitorie azionabili in sede fallimentare .....	329
8.2.4. Azioni recuperatorie azionabili in sede fallimentare .....	340
8.3. Passivo nell'ipotesi fallimentare .....	340
8.3.1. Costi da sostenere in prededuzione .....	341
8.3.2. Debiti privilegiati.....	349
8.3.3. Debiti chirografari.....	350
8.3.4. Debiti postergati.....	355
8.4. Considerazioni finali .....	355
<b>9. ADUNANZA ED OPERAZIONI DI VOTO.....</b>	<b>358</b>
9.1. Adunanza.....	358
9.2. Creditori ammessi al voto.....	358
9.3. Voto dei creditori e classi.....	361
<b>10. CONCLUSIONI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI.</b>	<b>363</b>

## **PREMESSA**

**Considerata la complessità e l'articolazione degli accertamenti svolti nella presente Relazione, si ritiene utile rappresentare al lettore l'indice delle tematiche affrontate:**

- **il primo capitolo è dedicato ai dati storici della Società ed alla evoluzione degli assetti societari e di governance;**
- **il secondo capitolo concerne la sintesi del percorso concordatario svoltosi a partire dal deposito del ricorso ex art. 161 6 co.l. fall.;**
- **il terzo capitolo riguarda l'analisi delle cause della crisi svolta dai Commissari Giudiziali;**
- **il quarto capitolo è dedicato alla analisi della proposta concordataria;**
- **i capitoli in esame sono rispettivamente dedicati all'accertamento dell'attivo e del passivo concordatario;**
- **le conclusioni dei Commissari Giudiziali in ordine alle prospettive di soddisfacimento dei creditori sono riepilogate nel capitolo 7;**
- **nel capitolo 8 sono illustrati gli elementi informativi funzionali alla comparazione tra la proposta concordataria e l'alternativa fallimentare, nella prospettiva di valutazione comparata dei profili di convenienza dell'una o dell'altra procedura;**
- **il capitolo 9 descrive i criteri adottati nella formazione dell'elenco creditori allegato alla presente Relazione;**
- **le sintesi conclusive dei Commissari Giudiziali sono riportate nel capitolo 10.**

## **1. LA SOCIETA'**

Il presente paragrafo tratta nell'ordine, come contributo informativo da sottoporre ai creditori, i seguenti aspetti:

- a) le origini di Eviva e l'attività svolta dalla Società;
- b) l'evoluzione nel tempo del capitale sociale;
- c) la composizione nel tempo dell'organo gestorio;
- d) la composizione nel tempo dell'organo di controllo.

Gli scriventi hanno utilizzato le informazioni contenute nella domanda di ammissione alla procedura e nella documentazione contabile e societaria.

### **1.1. Eviva Spa in liquidazione**

Eviva Spa in liquidazione (nel seguito "Eviva" o la "Società"), risulta costituita in data 09 novembre 1995 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al REA n. MI-1930561.

La sede legale risulta stabilita in Milano, piazza della Repubblica n. 30.

Per quanto risulta dalla documentazione fornita dalla Società ed allegata anche al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'oggetto sociale consiste nell'attività di distribuzione e commercio di energia e gas naturale.

In data 19 novembre 2018 l'Assemblea dei Soci di Eviva ha disposto la messa in liquidazione della Società con nomina del dott. Nicola Cinelli (C.F. CNLNCL66A09A944Y), del sig. Igor Jurevich Molibog (C.F. MLBGJR76L05Z135Y), del sig. Giacomo Ciacci (C.F. CCCGCM71C18I726Q) e – successivamente - della sig.ra Victoria Modina (C.F. MDNVTR84E67Z135H) alla carica di Liquidatori sociali.

Con particolare riferimento alla sig.ra Modena, si segnala che dalla visura camerale si evince quanto segue: *“con decreto n. RI 142 e n. RG 9345 il giudice del registro delle imprese ha disposto la cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., dell’iscrizione effettuata in data 10 giugno 2020, relativa alla nomina della sig.ra Victoria Modena, quale liquidatore della società Eviva S.p.a., avvenuta con verbale di assemblea ordinaria del 27 febbraio 2020 (PRA/203305/2020). Il giudice dispone che la iscrizione relativa alla nomina della liquidatrice Victoria Modena il 16.10.2020 sia integrata specificando nel campo relativo ai poteri che l’assemblea straordinaria del 16 ottobre del 2020 della Eviva Spa in liquidazione ha ratificato e confermato, per quanto occorrer possa, ogni atto compiuto da Victoria Modena come membro del comitato dei liquidatori della società dal 27 febbraio 2020 fino alla data del 16 ottobre 2020”*.

Il sig. Ciacci e la sig.ra Victoria Modena hanno cessato la propria carica di membri del Comitato dei liquidatori rispettivamente nelle date del 13 maggio 2020 e 3 dicembre 2020.

In data 30 giugno 2020 Eviva, in persona dei Liquidatori sociali, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 161 sesto comma l. fall., chiedendo il termine di 120 giorni per il deposito del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione di legge prevista dall’art. 161 secondo e terzo comma l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologa di uno o più accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall..

## **1.2. Il capitale sociale**

Per quanto attiene alla composizione del capitale sociale, sulla base delle informazioni riportate nella visura camerale e delle informazioni fornite dalla società, alla data di deposito della proposta di ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato

preventivo, il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta a 17 milioni di Euro ed è suddiviso in n. 1.700.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, e risulta detenuto da:

- Es Solutions Sarl (società di diritto lussemburghese): quota composta da n. 884.000 azioni, pari a nominali Euro 8.840.000,00;

- Lero Energy Holding Srl in liquidazione (C.F. 05158130285): quota composta da n. 816.000 azioni, pari a nominali Euro 8.160.000,00.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'evoluzione del capitale sociale negli ultimi dieci anni.

Proprietà

Data	Capitale sociale	Soci
Dal 29.12.2011	65.000.000,00 €	Avelar Energy ltd - Zurigo, Claridenstrasse CH 8002-22 - 100% - € 65.000.000,00 - (data dell'atto 20.12.2011)
Dal 15.02.2016	514.680,00 €	Avelar Energy ltd - Zurigo, Claridenstrasse CH 8002-22 - 100,00% - € 514.680,00 - (data dell'atto 01.02.2016)
Dal 15.02.2016	1.485.800,00 €	Avelar Energy ltd - Zurigo, Claridenstrasse CH 8002-22 - 100,00% - € 1.485.800,00 - (data dell'atto 03.02.2016)
Dal 15.02.2016	1.485.800,00 €	Avelar Energy ltd - Zurigo, Claridenstrasse CH 8002-22 - 34,64% - € 514.680,00 - (data dell'atto 04.02.2016) ES Solutions sarl - Lussemburgo, 68 avenue de la Liberté - 65,36% - € 971.120,00 - (data dell'atto 04.02.2016)
Dal 25.11.2016	17.000.000,00 €	Avelar Energy ltd - Zurigo, Claridenstrasse CH 8002-22 - 34,64% - € 5.888.800,00 - (data dell'atto 04.11.2016) ES Solutions sarl - Lussemburgo, 68 avenue de la Liberté - 65,36% - € 11.111.200,00 - (data dell'atto 04.11.2016)
Dal 08.06.2018	17.000.000,00 €	ES Solutions sarl - rue du Puits Romain 33, Bertrange, Lussemburgo - 50,00% - € 8.499.999,00 - (data dell'atto 28.05.2018) Lero Srl - C.F. 03390550261 - Padova, galleria degli Scrovegni, 7 - 48,00% - € 8.160.000,00 - (data dell'atto 28.05.2018) Hans Christian Dall Nygard - C.F. NYGHSC68T02Z125G - Norvegia, Nesoddtangen, Ovre Utsiktsvei 26 - 2,00% - € 340.001,00 - (data dell'atto 28.05.2018)
Dal 14.11.2019	17.000.000,00 €	ES Solutions sarl - rue du Puits Romain 33, Bertrange, Lussemburgo - 52,00% - € 8.840.000,00 - (data dell'atto 17.09.2019) Lero Energy Holding srl - C.F. 05158130285 - Padova, galleria degli Scrovegni, 7 - 48,00% - € 8.160.000,00 - (data dell'atto 17.09.2019)

Per quanto riguarda in particolare l'evoluzione dell'assetto proprietario negli anni dal 2014 al 2020, si osserva che:

- al 1° gennaio 2014, Eviva risulta controllata da Avelar Energy Ltd., società riconducibile al Gruppo Renova (il capitale sociale era costituito da n. 6.500.000 azioni del valore unitario di Euro 10);



---


- la perdita d'esercizio del 2015 *“(...) imponeva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. (...)”* e, di conseguenza, Eviva provvede a reintegrare il capitale nel 2016 mediante un *“(...) aumento a pagamento fino ad Euro 1.485.800, oltre ad un sovrapprezzo di euro 18.464.270 (...)”*. L'aumento in parola è interamente sottoscritto da ES Solutions S.a.r.l., società anch'essa riconducibile al Gruppo Renova; pertanto, al 4 febbraio 2016, Eviva è partecipata al 65% da ES Solutions e per il restante 35% da Avelar Energy;

- il 4 novembre 2016, l'Assemblea dei Soci delibera un aumento di capitale a titolo gratuito (fino a Euro 17 milioni). Il capitale sociale è aumentato da Euro 1.485.800 a Euro 17 milioni con assegnazione di n. 1.014.008 azioni a ES Solutions e n. 537.412 azioni ad Avelar Energy; le percentuali di partecipazione non si modificavano;

- il 28 maggio 2018 sono modificati sia *“(...) i certificati azionari rappresentanti il capitale della Società, con emissione di azioni di categoria B e C (...)”*, sia la compagine sociale; in particolare, *“(...) la società Lero S.r.l. acquistava da Avelar Energy n. 1 certificato azionario rappresentante n. 588.880 azioni e da ES Solutions n. 1 certificato azionario rappresentante n. 227.120 azioni, in entrambi i casi di categoria B (...)*. Inoltre, nella medesima data, il signor Hans Christian Nygard acquistava da ES Solutions n. 1 certificato azionario rappresentante n. 34.001 azioni di categoria C (...)”. Pertanto, al 28 maggio 2018, Eviva è partecipata al 50% da ES Solutions, al 48% da Lero S.r.l. e al 2% dal Sig. Hans Christian Dall Nygard;

- infine, nel corso del 2019, il Sig. Hans Christian Dall Nygard cede la propria quota del 2% a ES Solutions, la quale arriva a detenere così il 52% del capitale di Eviva; il restante 48% risulta invece di proprietà di Lero Energy Holding. Nel periodo successivo non si rilevano ulteriori variazioni della compagine sociale.

A conclusione, si riporta di seguito la rappresentazione grafica della compagine societaria di Eviva al 30 giugno 2020.



Da ultimo si segnala che la Società ha trasmesso agli scriventi la scrittura privata del 21 maggio 2021 (Repertorio n. 193441; Raccolta n. 37030; Notaio dott. Ernesto Fornaro iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari), con la quale Lero Energy Holding Srl in liquidazione ha ceduto le proprie azioni a favore di Es Solutions Sarl al prezzo complessivo di Euro 1,00. Si segnala, tuttavia, che dalla visura camerale estratta da ultimo in data 22 novembre 2021 non risulta iscritta presso il Registro Imprese la scrittura in esame, pertanto, il capitale sociale risulta tuttora detenuto da Es Solutions Sarl Azioni nella misura del 52% e Lero Energy Holding Srl in liquidazione nella misura del 48%.

### 1.3. L'organo gestorio

Per quanto attiene all'organo gestorio, sulla base delle informazioni riportate nella visura camerale e delle informazioni fornite dalla società, in data 19 novembre 2018

l'Assemblea dei Soci di Eviva ha disposto la messa in liquidazione della Società con nomina del dott. Nicola Cinelli (C.F. CNLNCL66A09A944Y), del sig. Igor Jurevich Molibog (C.F. MLBGJR76L05Z135Y), del sig. Giacomo Ciacci (C.F. CCCGCM71C18I726Q) e – successivamente - della sig.ra Victoria Modena (C.F. MDNVTR84E67Z135H) alla carica di Liquidatori sociali.

Si richiama quanto sopra esposto con riferimento alla nomina della sig.ra Modena e si segnala che il sig. Ciacci e la sig.ra Victoria Modena hanno cessato la propria carica di membri del Comitato dei liquidatori rispettivamente nelle date del 13 maggio 2020 e 3 dicembre 2020.

Alla data di deposito della proposta di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il Comitato dei liquidatori risulta così composto:

- Igor Jurevich Molibog (C.F. MLBGJR76L05Z135Y; Verona, Lungadige Campagnola, 5);
- Nicola Cinelli (C.F. CNLNCL66A09A944Y; San Donato Milanese (MI), via Mattei, 53);
- Victoria Modena (C.F. MDNVTR84E67Z135H; Mosca, Novoyasenevsky pr-t, 5, block 1, apt. 93).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'evoluzione dell'organo gestorio negli ultimi dieci anni.

Organo Amministrativo							
Atto nomina del	Iscrizione nomina del	Ruolo	Dati anagrafici		Atto cessazione del	Iscrizione cessazione del	Note
29/06/2009	27/07/2009	Presidente CdA	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	05/09/2013	07/10/2013	Data di cessazione carica come Presidente CdA
29/06/2009	27/07/2009	Consigliere e Vice Presidente CdA	Marco Giorgi	GRGMRC73D19H5011	03/10/2013	09/12/2013	
29/06/2009	27/07/2009	Consigliere	Alexandro Floris	FLRLND68P16Z103K	24/04/2012	03/05/2012	
29/04/2011	27/05/2011	Presidente CdA	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	05/09/2013	07/10/2013	Data di cessazione carica come Presidente CdA
29/04/2011	27/05/2011	Consigliere	Marco Giorgi	GRGMRC73D19H5011	03/10/2013	09/12/2013	
29/04/2011	27/05/2011	Consigliere	Alexandro Floris	FLRLND68P16Z103K	24/04/2012	03/05/2012	
29/04/2011	27/05/2011	Presidente CdA	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	05/09/2013	07/10/2013	Data di cessazione carica come Presidente CdA
29/04/2011	27/05/2011	Consigliere	Marco Giorgi	GRGMRC73D19H5011	03/10/2013	09/12/2013	
24/04/2012	04/09/2012	Consigliere	Andrey Seleznev	SLZNR7Y6T12Z154R	03/10/2013	09/12/2013	Sostituisce Alexandro Floris
29/04/2011	27/05/2011	Presidente CdA	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	05/09/2013	07/10/2013	Data di cessazione carica come Presidente CdA
29/04/2011	27/05/2011	Consigliere	Marco Giorgi	GRGMRC73D19H5011	03/10/2013	09/12/2013	
24/04/2012	04/09/2012	Consigliere	Andrey Seleznev	SLZNR7Y6T12Z154R	03/10/2013	09/12/2013	
22/08/2012	04/09/2012	Consigliere	Marco Musetti	MSTMRC69H13F257X	05/09/2013	07/10/2013	Data di cessazione carica come Consigliere
05/09/2013	07/10/2013	Presidente CdA	Marco Musetti	MSTMRC69H13F257X	01/12/2014	12/01/2015	Data di cessazione carica come Presidente CdA
05/09/2013	07/10/2013	Consigliere	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	28/07/2014	02/08/2014	Data di cessazione carica come Consigliere
29/04/2011	27/05/2011	Consigliere	Marco Giorgi	GRGMRC73D19H5011	03/10/2013	09/12/2013	
24/04/2012	04/09/2012	Consigliere	Andrey Seleznev	SLZNR7Y6T12Z154R	03/10/2013	09/12/2013	
03/10/2013	09/12/2013	Presidente CdA	Marco Musetti	MSTMRC69H13F257X	01/12/2014	12/01/2015	Data di cessazione carica come Presidente CdA
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	Igor Akhmerov	KHMGR165M03Z154D	28/07/2014	02/08/2014	Data di cessazione carica come Consigliere
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	Irina Matveeva	MTVRN173S64Z154W	30/06/2015	27/08/2015	
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	David Alexandre Metzger	MTZDDL69P03Z133U	01/12/2014	12/01/2015	
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	Igor Chermikin	CHRGR172S01Z156O	01/12/2014	27/08/2015	Data di cessazione carica come Consigliere
03/10/2013	09/12/2013	Presidente CdA	Marco Musetti	MSTMRC69H13F257X	01/12/2014	12/01/2015	Data di cessazione carica come Presidente CdA
28/07/2014	02/08/2014	Consigliere	Ernesto Ferlenghi	FRLRST68C18H501U	01/12/2014	12/01/2015	Sostituisce Igor Akhmerov
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	Irina Matveeva	MTVRN173S64Z154W	30/06/2015	27/08/2015	
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	David Alexandre Metzger	MTZDDL69P03Z133U	01/12/2014	12/01/2015	
03/10/2013	09/12/2013	Consigliere	Igor Chermikin	CHRGR172S01Z156O	01/12/2014	27/08/2015	Data di cessazione carica come Consigliere
01/12/2014	12/01/2015	Presidente CdA	Igor Chermikin	CHRGR172S01Z156O	30/06/2015	27/08/2015	Data di cessazione carica come Presidente CdA
01/12/2014	12/01/2015	Consigliere	Irina Matveeva	MTVRN173S64Z154W	30/06/2015	27/08/2015	
01/12/2014	12/01/2015	Consigliere	Caudio Fava	FVACLD48H27G337A	08/02/2018	22/02/2018	
01/12/2014	12/01/2015	Consigliere	David Martin Kalberer	KLBDDM67D21Z133X	15/01/2016	08/02/2016	
01/12/2014	12/01/2015	Consigliere	Maxim Mayorets	MYRXXM78T23Z135G	30/06/2015	16/05/2016	Data di cessazione carica come Consigliere
30/06/2015	27/08/2015	Presidente CdA	Maxim Mayorets	MYRXXM78T23Z135G	31/03/2016	16/05/2016	Data di cessazione carica come Presidente CdA
30/06/2015	27/08/2015	Consigliere	Vladimir Kokorin	KKRVDM78A12Z154B	31/03/2016	16/05/2016	
30/06/2015	27/08/2015	Consigliere	Caudio Fava	FVACLD48H27G337A	08/02/2018	22/02/2018	
30/06/2015	27/08/2015	Consigliere	David Martin Kalberer	KLBDDM67D21Z133X	15/01/2016	08/02/2016	
30/06/2015	27/08/2015	Consigliere	Dmitry Churin	CHRDR79T07Z154U	31/03/2016	16/05/2016	
31/03/2016	16/05/2016	Presidente CdA	Iakov Tesis	TSSKV174T03Z154X	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Caudio Fava	FVACLD48H27G337A	08/02/2018	22/02/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Oleg Khuazhev	KHZLGO78D25Z154C	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Evgenii Villevald	VLLVGN71P17Z154W	28/05/2018	19/06/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Iosif Bakaleynik	BKLSFI51T02Z154V	13/04/2018	26/04/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Giacomo Ciacci	CCCGCM71C18I726Q	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Presidente CdA	Iakov Tesis	TSSKV174T03Z154X	12/11/2018	19/11/2018	
14/02/2018	08/03/2018	Consigliere	Stefano Colombo Giovanni Maria	CLMSFN67S27Z133K	12/11/2018	19/11/2018	Sostituisce Claudio Fava
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Oleg Khuazhev	KHZLGO78D25Z154C	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Evgenii Villevald	VLLVGN71P17Z154W	28/05/2018	19/06/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Iosif Bakaleynik	BKLSFI51T02Z154V	13/04/2018	26/04/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Giacomo Ciacci	CCCGCM71C18I726Q	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Presidente CdA	Iakov Tesis	TSSKV174T03Z154X	12/11/2018	19/11/2018	
12/03/2018	13/04/2018	Consigliere	Stefano Colombo Giovanni Maria	CLMSFN67S27Z133K	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Oleg Khuazhev	KHZLGO78D25Z154C	12/11/2018	19/11/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Evgenii Villevald	VLLVGN71P17Z154W	28/05/2018	19/06/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Iosif Bakaleynik	BKLSFI51T02Z154V	13/04/2018	26/04/2018	
31/03/2016	16/05/2016	Consigliere	Giacomo Ciacci	CCCGCM71C18I726Q	12/11/2018	19/11/2018	
12/03/2018	13/04/2018	Consigliere	Igor Jurevich Molibog	MLBGJR76L05Z135Y	28/05/2018	19/06/2018	Successivamente ha variato il Codice Fiscale
28/05/2018	19/06/2018	Presidente CdA	Iakov Tesis	TSSKV174T03Z154X	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Stefano Colombo Giovanni Maria	CLMSFN67S27Z133K	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Oleg Khuazhev	KHZLGO78D25Z154C	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Giacomo Ciacci	CCCGCM71C18I726Q	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Leonid Bogorad	BGRLND79R21Z154T	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Roberto Napolitano	NPLRR17E12Z205K	12/11/2018	19/11/2018	
28/05/2018	19/06/2018	Consigliere	Hans Christian Dall Nygard	NYGHSC68T02Z125G	12/11/2018	19/11/2018	

Comitato dei liquidatori							
Atto nomina del	Iscrizione nomina del	Ruolo	Dati anagrafici		Atto cessazione del	Iscrizione cessazione del	Note
12/11/2018	19/11/2018	Liquidatore	Igor Jurevich Molibog	MLBGJR76L05Z135Y			Tuttora in carica
12/11/2018	19/11/2018	Liquidatore	Nicola Cinelli	CNLNCL66A09A944Y			Tuttora in carica
12/11/2018	19/11/2018	Liquidatore	Giacomo Ciacci	CCCGCM71C18I726Q	13/05/2020	07/07/2020	
16/10/2020	22/10/2020	Liquidatore	Igor Jurevich Molibog	MLBGJR76L05Z135Y			Tuttora in carica
16/10/2020	22/10/2020	Liquidatore	Nicola Cinelli	CNLNCL66A09A944Y			Tuttora in carica
16/10/2020	22/10/2020	Liquidatore	Victoria Modena	MDNVTR84E67Z135H	03/12/2020	10/12/2020	

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che al 30 giugno 2020 il dott. Martin Herold (C.F. HRLMTN68A06Z112R) riveste la carica di procuratore giusta nomina del 20 luglio 2018 (iscrizione del 4 settembre 2018).

Di seguito si riporta il riepilogo dei procuratori nominati dalla Società negli ultimi dieci anni:

Procuratori						
Atto nomina del	Iscrizione nomina del	Ruolo	Dati anagrafici		Atto cessazione del	Iscrizione cessazione del
27/05/2013	10/07/2013	Procuratore	Sig. Bagnasco Carlo Maria - C.F. BGNC LM79H30D969M		14/02/2018	08/03/2018
29/05/2015	19/06/2015	Procuratore	Sig. Cavalotti Cristian - C.F. CVLCS T74L06C816K		10/12/2019	28/01/2020
29/05/2015	19/06/2015	Procuratore	Sig. Fanone Enzo - C.F. FN NNZE80R19A486L		19/02/2016	09/03/2016
29/05/2015	19/06/2015	Procuratore	Sig. Piasini Matteo - C.F. PSNM T174B08I829U		22/03/2017	11/04/2017
29/05/2015	19/06/2015	Procuratore	Sig. Guzzi Fabio - C.F. GZZFBA77T19C523W		10/12/2019	28/01/2020
29/05/2015	19/06/2015	Procuratore	Sig. Pirozzi Gino - C.F. PRZGNI65R08H501O		22/03/2017	10/04/2017
22/03/2017	10/04/2017	Procuratore	Sig. Pirozzi Gino - C.F. PRZGNI65R08H501O		11/09/2018	24/10/2018
20/07/2018	04/09/2018	Procuratore	Sig. Herold Martin - C.F. HRLMTN68A06Z112R			-

#### 1.4. L'organo di controllo

Per quanto attiene all'organo di controllo, alla data di deposito della proposta di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il Collegio sindacale risulta così composto:

- Presidente Collegio Sindacale: dott. Alfredo Fossati (C.F. FSSLRD58M02F704K; Milano, via privata Maria Teresa 11);
- Sindaco: dott. Alberto Miglietta (C.F. MGLLRT60L07F205V; Milano, via Giovanni Boccaccio 14);

- Sindaco: dott. Filippo Momi (C.F. MMOFPP79H23F205J; Milano, via Vittor Pisani 16);

- Sindaco supplente: dott.ssa Alessia Rado (C.F. RDALSS84S46I480D; Milano, via Vittor Pisani 16);

- Sindaco supplente: dott. Paolo Ruggiero (C.F. RGGPLA73B05A783J; Milano, via Dante 16).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'evoluzione dell'organo di controllo negli ultimi dieci anni.

Organo di controllo							
Atto nomina del	Iscrizione nomina del	Ruolo	Dati anagrafici		Atto cessazione del	Iscrizione cessazione del	Note
28/04/2008	30/05/2008	Presidente Collegio Sindacale	Fabio Sottini	STTFBA69E11B157D	09/04/2014	09/05/2014	
28/04/2008	30/05/2008	Sindaco	Mauro Bonomi	BNMMRA63P20B157U	09/04/2014	09/05/2014	
28/04/2008	30/05/2008	Sindaco	Alfredo Fossati	FSSLRD58M02F704K	09/04/2014	09/05/2014	Data di cessazione carica come Sindaco
28/04/2008	30/05/2008	Sindaco supplente	Albarosa Zaniboni	ZNBLRS72E53D150S	09/04/2014	09/05/2014	
28/04/2008	30/05/2008	Sindaco supplente	Marco Filippini	FLPMRC70A28B157H	09/04/2014	09/05/2014	
29/04/2011	27/05/2011	Presidente Collegio Sindacale	Fabio Sottini	STTFBA69E11B157D	09/04/2014	09/05/2014	
29/04/2011	27/05/2011	Sindaco	Mauro Bonomi	BNMMRA63P20B157U	09/04/2014	09/05/2014	
29/04/2011	27/05/2011	Sindaco	Alfredo Fossati	FSSLRD58M02F704K	09/04/2014	09/05/2014	Data di cessazione carica come Sindaco
29/04/2011	27/05/2011	Sindaco supplente	Albarosa Zaniboni	ZNBLRS72E53D150S	09/04/2014	09/05/2014	
29/04/2011	27/05/2011	Sindaco supplente	Marco Filippini	FLPMRC70A28B157H	09/04/2014	09/05/2014	
09/04/2014	09/05/2014	Presidente Collegio Sindacale	Alfredo Fossati	FSSLRD58M02F704K			Tuttora in carica
09/04/2014	09/05/2014	Sindaco	Alberto Miglietta	MGLLRT60L07F205V			Tuttora in carica
09/04/2014	09/05/2014	Sindaco	Filippo Momi	MMOFPP79H23F205J			Tuttora in carica
09/04/2014	09/05/2014	Sindaco supplente	Alessia Rado	RDALSS84S46I480D			Tuttora in carica
09/04/2014	09/05/2014	Sindaco supplente	Fulvio Sogni	SGNFLV74R16F205G	26/03/2021	14/04/2021	
05/05/2017	19/06/2017	Presidente Collegio Sindacale	Alfredo Fossati	FSSLRD58M02F704K			Tuttora in carica
05/05/2017	19/06/2017	Sindaco	Alberto Miglietta	MGLLRT60L07F205V			Tuttora in carica
05/05/2017	19/06/2017	Sindaco	Filippo Momi	MMOFPP79H23F205J			Tuttora in carica
05/05/2017	19/06/2017	Sindaco supplente	Alessia Rado	RDALSS84S46I480D			Tuttora in carica
05/05/2017	19/06/2017	Sindaco supplente	Fulvio Sogni	SGNFLV74R16F205G	26/03/2021	14/04/2021	
26/03/2021	14/04/2021	Presidente Collegio Sindacale	Alfredo Fossati	FSSLRD58M02F704K			Tuttora in carica
26/03/2021	14/04/2021	Sindaco	Alberto Miglietta	MGLLRT60L07F205V			Tuttora in carica
26/03/2021	14/04/2021	Sindaco	Filippo Momi	MMOFPP79H23F205J			Tuttora in carica
26/03/2021	14/04/2021	Sindaco supplente	Alessia Rado	RDALSS84S46I480D			Tuttora in carica
26/03/2021	14/04/2021	Sindaco supplente	Paolo Ruggiero	RGGPLA73B05A783J			Tuttora in carica

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che alla data di deposito della proposta di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la Società EY Spa (C.F. 00434000584, Roma, via Lombardia 31) risulta incaricata per la revisione.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle società di revisione incaricate da Eviva negli ultimi dieci anni.

<u>Società di revisione</u>					
Atto nomina del	Iscrizione nomina del	Ruolo	Dati anagrafici		Note
28/04/2008	30/05/2008	Società di revisione	Reconta Ernst & Young Spa	00434000584	
29/04/2011	27/05/2011	Società di revisione	Reconta Ernst & Young Spa	00434000584	
09/04/2014	09/05/2014	Società di revisione	Reconta Ernst & Young Spa	00434000584	
05/05/2017	19/06/2017	Società di revisione	Reconta Ernst & Young Spa	00434000584	Successivamente ha variato ragione sociale
26/03/2021	14/04/2021	Società di revisione	EY Spa	00434000584	Tuttora in carica

## **2. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

### **2.1. Deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (30 giugno 2020) e successivi accadimenti**

In data 30 giugno 2020 Eviva, in persona dei Liquidatori sociali, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 161 sesto comma l. fall., chiedendo il termine di 120 giorni per il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione di legge prevista dall'art. 161 secondo e terzo comma l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologa di uno o più accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall..

Con decreto del 2 luglio 2020, notificato in data 6 luglio 2020, il Tribunale di Milano ha:

- concesso alla società ricorrente termine fino al 28 ottobre 2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161 secondo e terzo comma l. fall., o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- nominato un Commissario Giudiziale nella persona del dott. avv. Carlo Pagliughi;

- disposto il deposito da parte di Eviva - entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto - del fondo spese di giustizia di euro 48.000,00 mediante versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Nazionale del Lavoro presso il Tribunale di Milano, effettuato in data 15 luglio 2020;

- disposto entro il termine del 30 luglio 2020 e successivamente ogni 30 giorni il deposito in cancelleria di una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa e una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta



definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale. La Società ha provveduto al deposito delle situazioni finanziarie e relative relazioni informative ed esplicative fino al deposito della proposta definitiva e del piano.

In data 20 ottobre 2020 Eviva ha chiesto di prorogare di 60 giorni il termine fissato al 28 ottobre 2020 sostanzialmente sulla base delle seguenti ragioni:

1. gli ipotizzati creditori "aderenti" principali non avevano ancora dato indicazioni alla Società in merito alla loro volontà di procedere alla ristrutturazione del debito e si erano riservati di valutare, tra l'altro, gli aspetti riguardanti la risoluzione delle vertenze in essere con l'Agenzia delle Entrate anche in raffronto all'alternativa concordataria che Eviva aveva rappresentato in via preliminare;
2. due creditori "aderenti" principali, Rosbank e ING, contro garantiti da una società del gruppo Renova riconducibile all'ex beneficiario economico ultimo ed ex socio indiretto di Eviva, avevano espresso la necessità di ricevere da parte del garante un'espressa conferma dei diritti di garanzia, regolati dal diritto inglese, anche in caso di adesione del garantito all'accordo di ristrutturazione dei debiti;
3. la Società si era data come termine ultimo quello proprio del 28 ottobre 2020 per finalizzare gli accordi di ristrutturazione del debito ovvero, in assenza di adesione da parte dei creditori principali, per optare per l'alternativa del concordato preventivo pieno;
4. l'alternativa concordataria sarebbe stata alla portata di Eviva entro il termine dell'eventuale proroga concessa dal Tribunale nella misura massima, posto che:
  - a) gli interventi di liquidazione sarebbero stati i medesimi sia in caso di richiesta di omologa degli accordi di ristrutturazione che di presentazione di domanda di

concordato preventivo pieno; *b)* era previsto nella bozza dell'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate che lo stesso avrebbe prodotto effetti anche nel caso di omologa di concordato preventivo; *c)* l'art. 184 l. fall. avrebbe consentito di superare le criticità sollevate dai creditori garantiti.

Con provvedimento del 29 ottobre 2020 il Tribunale di Milano ha concesso alla società ricorrente la proroga del termine fino al 27 dicembre 2020 e la Società ha abbandonato definitivamente l'ipotesi di un accordo di ristrutturazione dei debiti in luogo di una proposta definitiva di concordato preventivo liquidatorio.

Successivamente, in data 12 dicembre 2020 Eviva ha chiesto di prorogare sino a 90 giorni il termine del 27 dicembre 2020 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e dell'ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella l. 5 giugno 2020, n. 40, sostanzialmente sulla base delle seguenti ragioni:

- 1.** la situazione emergenziale dovuta alla pandemia COVID stava penalizzando e rallentando tutti gli adempimenti prodromici al deposito del piano definitivo;
- 2.** l'Agenzia delle Entrate stava tardando nel fornire alla Società risposte in merito alla proposta di definizione del contenzioso tributario che avrebbe a sua volta consentito di ridurre la pretesa a vantaggio dei creditori chirografari in termini di certezza del fabbisogno concordatario e di percentuale di soddisfazione offerta;
- 3.** la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere in ogni caso autorizzato dal Tribunale, ex art. 161 settimo comma L.F. prima di essere recepita nell'ambito del piano e della proposta di concordato;

4. la concessione della proroga non avrebbe comportato in ogni caso un significativo pregiudizio per la massa dei creditori concordatari in termini di prospettive di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Con provvedimento del 17 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha concesso alla società ricorrente termine fino al 27 marzo 2021 per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e dell'ulteriore documentazione prevista dall'art. 161, commi secondo e terzo, l.fall.

Nel corso della fase interinale la Società ha depositato numerose istanze autorizzate dal Tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall..

Tra di esse si ricordano le istanze volte a definire le partite di debito e credito verso fornitori e clienti qui di seguito riepilogate sinteticamente:

DATA ISTANZA	DATA PROVVEDIMENTO	CONTROPARTE	PETITUM CREDITO	PETITUM DANNO/ALTRE PRETESE	IMPORTO CREDITO OGGETTO DI TRANSAZIONE	IMPORTO DANNO/ALTRE PRETESE OGGETTO DI TRANSAZIONE	CONDIZIONE SOSPENSIVA OMOLOGA
11.08.2020	03.09.2020	Sidgas.com S.r.l. + Sidgas S.p.a.	1.289.301	-	778.000	-	NO
09.02.2021	25.02.2021	Sic58 Squadra Corse S.r.l.		91.500		91.500	NO
09.02.2021	25.02.2021	Aemme Linea Distribuzione S.r.l.		40.579		40.579	NO
09.02.2021	23.02.2021	Rossetto Trade S.p.a.	819.685	1.116.000	819.685	1.116.000	SI
09.02.2021	23.02.2021	La Grande Mela soc. coop. a r.l.	60.785	124.000	60.785	124.000	SI
16.02.2021	14.05.2021	Wind 3 S.p.a	8.081.868	9.055.000	8.081.868	4.946.000	SI
16.02.2021	14.05.2021	Schatdecor S.r.l.	97.850	70.489	97.850	70.489	SI
05.03.2021	18.03.2021	Consorzio Energia Oggi	-	681.000	-	428.000	SI
04.03.2021	18.03.2021	Consorzio Acquisiti Energia & Multiutility	-	1.763.227	-	1.763.227	SI
04.03.2021	11.03.2021	Pluriservi Nordest s.c.a.r.l.	4.293.347	2.098.608	1.622.374	-	SI
04.03.2021	11.03.2021	Caffaro Industrie S.p.a.	799.621	852.634	536.367	589.380	SI
04.03.2021	11.03.2021	SPIN S.p.a.	430.764	698.558	214.050	481.844	SI
04.03.2021	11.03.2021	Halo Industry s.p.a.	1.223.733	2.027.600	643.733	1.447.600	SI
15.03.2021	23.03.2021	TRANS AUSTRIA GASLEITUNG GMBH	687.306	7.130.430	1.945.548	7.921.530	SI
18.03.2021	23.03.2021	Aveleos SA - Fenice Services AG	2.959.884	3.214.579	150.000	-	SI
05.07.2021	15.07.2021	RETE RINNOVABILI SRL	49.523	-	37.209	-	NO
05.07.2021	15.07.2021	RTR II SRL	40.964	-	31.431	-	NO
05.07.2021	15.07.2021	RT RAINBOW SRL	21.322	-	16.360	-	NO
14.09.2021	16.09.2021	EUROPAM SRL	1.154.340	-	809.661	-	NO

Si ricorda, inoltre, l'istanza del 8.3.2021 volta a stipulare atti di conciliazione giudiziale, istanze di autotutela e atti di adesione con l'Agenzia delle Entrate, nonché ad effettuare il pagamento delle somme dovute nell'ambito della procedura di accertamento con adesione, che verrà analiticamente esposta nel capito relativo all'analisi del passivo concordatario, al quale pertanto si rimanda.

Si anticipa che con parere del 15.3.2021 il Commissario Giudiziale ha evidenziato al Tribunale le seguenti osservazioni conclusive:

- *l'obiettivo dichiarato nel Ricorso è quello di raggiungere la fattibilità e la stabilità del piano e della proposta attraverso la conclusione di atti ritenuti "convenienti" per il ceto creditorio a prescindere dall'esito della procedura (concordato o fallimento);*

- *per quanto riguarda la convenienza degli atti in esame, è bene rimarcare che essi sono destinati a produrre effetti irreversibili nel caso di eventuale successivo fallimento (ciò in quanto l'efficacia degli accordi non risulta condizionata alla ammissione e alla definitività del decreto di omologa del concordato);*

- *in questa prospettiva, le motivazioni addotte dalla Società a sostegno della convenienza nel concludere gli atti in esame (a prescindere dall'esito della procedura) riflettono il percorso decisionale di un operatore razionale che, sulla base degli assunti prospettati nei pareri che supportano il Ricorso (tra i quali l'alea dei giudizi e i tempi di conclusione del contenzioso), decide di proteggersi dal rischio della soccombenza nel contenzioso tributario, accettando di corrispondere subito un premio (incondizionato) alla Agenzia delle Entrate;*

- *ciò detto, si tratta di approccio razionale destinato a produrre un beneficio a favore dei creditori chirografari che permane, in linea generale, anche nell'ipotesi di successivo fallimento. Alcuni creditori potrebbero però non condividere gli assunti societari (ad esempio per taluni creditori chirografari potrebbe essere indifferente la durata del fallimento o del contenzioso, in quanto il credito potrebbe essere ceduto oppure il curatore potrebbe accedere nel corso del fallimento ad analoghi strumenti deflattivi del contenzioso);*

- in definitiva, l'impostazione dell'operazione è sicuramente efficace dal punto di vista della Società e del suo interlocutore, e probabilmente anche nei confronti della maggioranza dei creditori. Va per completezza ricordato che, dopo la conclusione degli atti in esame, la loro convenienza non potrà più essere sindacata dal ceto creditorio (sia pure attraverso i meccanismi delle maggioranze) in sede di espressione del voto sulla proposta concordataria”.

Con provvedimento del 18.3.2021 il Tribunale ha autorizzato la Società:

**“a) a sottoscrivere gli atti di conciliazione giudiziale in relazione ai seguenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate:**

**1.1.** TMB063V00416/2018, relativo a IVA inerente l’anno 2013 (accertamento Green Network);

**1.2.** TMBIR4T00006/2018, relativo alle Sanzioni per l’anno 2012 (accertamento Green Network);

**1.3.** TMBIR3V00032/2019, relativo alle Sanzioni per l’anno 2013 (accertamento Green Network);

**1.4.** TMB063V01080/2018, relativo a IVA inerente l’anno 2013 (accertamento Laghi);

**1.5.** TMB063V00701/2019, relativo a IVA inerente l’anno 2014 (accertamento Laghi);

**1.6.** TMB0E3V01127/2018, relativo a IRES inerente l’anno 2013 (accertamento Laghi);

**1.7.** TMB0C3V01131/2018, relativo a IRAP inerente l’anno 2013 (accertamento Laghi);

**1.8.** TMB0E3V00702/2019, relativo a IRES inerente l’anno 2014 (accertamento Laghi);

**1.9.** TMB0C3V00703/2019, relativo a IRAP inerente l’anno 2014 (accertamento Laghi);

**b) a sottoscrivere le istanze di annullamento in autotutela in relazione ai seguenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate:**

**2.1.** TMB066N00104/2016, relativo a IVA inerente l'anno 2010 (accertamento Green Network); **2.2.** TMB066N00139/2016, relativo a IVA inerente l'anno 2011 (accertamento Green Network);

**2.3.** TMB064T00867/2017, relativo a IVA inerente l'anno 2012 (accertamento Green Network);

**2.4.** TMBIR4T00010/2017, relativo alle Sanzioni per l'anno 2010 (accertamento Green Network);

**2.5.** TMB0E6N00103/2016, relativo a IRES inerente l'anno 2010 (accertamento Green Network);

**2.6.** TMB0C6N00105/2016, relativo a IRAP inerente l'anno 2010 (accertamento Green Network);

**2.7.** TMB0E4T00874/2017, relativo a IRES inerente l'anno 2012 (accertamento Green Network);

**2.8.** TMBIR3V00012/2020, relativo alle Sanzioni per l'anno 2013 (accertamento Laghi);

**2.9.** TMBIR3V00024/2020, relativo alle Sanzioni per l'anno 2014 (accertamento Laghi);

**2.10.** TMBCO3Q00083/2020, relativo alle Sanzioni per l'anno 2015 (accertamento Laghi);

e, conseguentemente, a rinunciare ai ricorsi che hanno dato origine al contenzioso pendente, facendo così cessare ciascuno dei giudizi attualmente pendenti avanti la Corte di Cassazione;

**c) a sottoscrivere gli atti di adesione in relazione ai seguenti atti:**

**3.1.** TMB063V00002-2020, relativo a IVA inerente l'anno 2015 (accertamento Laghi);

**3.2.** TMB0E3V00003-2020, relativo a IRES inerente l'anno 2015 (accertamento Laghi);

**3.3.** TMB0C3V00004-2020, relativo a IRAP inerente l'anno 2015 (accertamento Laghi).

*Considerata la necessità di procedere al pagamento della prima rata anteriormente.*

*d) ...[procedere al] **pagamento della prima rata** in relazione agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai quali è stata avviata la procedura di accertamento con adesione relativi all’**accertamento Laghi**” per l’importo complessivo di Euro 16.987,51.*

*In data 23.3.2021 la Società ha sottoscritto tutti gli atti, sopra citati, necessari alla definizione dell’intero contenzioso tributario. Si richiama quanto indicato dalla Società nella proposta del 26.11.2021 “Sulla base dell’accordo raggiunto e degli atti sottoscritti, la Società ha, quindi, definito un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di complessivi Euro 55.170.842,33, di cui Euro 49.790.950,13 aventi natura privilegiata ed Euro 5.379.892,20 aventi natura chirografaria.*

*A seguito della precisazione di credito ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, che ha precisato maggiori interessi per Euro 1.527.666,76, nel piano è stato prudenzialmente considerato il maggior debito di Euro 56.698.509,09, di cui Euro 50.577.677,98 aventi natura privilegiata ed Euro 6.120.831,11 aventi natura chirografaria.*

*Si precisa, infine, che tale importo ha subito delle variazioni a seguito:*

*- della compensazione ai sensi degli articoli 56 e 169 L.F. effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate per un totale di Euro 3.499.457,38, come già esposto nel paragrafo “crediti tributari”;*

*- del pagamento, autorizzato da codesto ill.mo Tribunale ai sensi dell’art. 168 L.F., della prima rata di Euro 16.987,51 per il perfezionamento degli atti oggetto di accertamento con adesione;*

*e che pertanto il debito residuo derivante dal contenzioso tributario ed oggetto di definizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ammonta ad Euro 53.180.684,88, di*

cui Euro 47.263.450,72 aventi natura privilegiata ed Euro 5.917.234,15 aventi natura chirografaria” (cfr. Proposta 26 novembre 2021 pagg. 47-48).

Come premesso, si rimanda al capitolo relativo all’analisi del passivo concordatario per una analisi ed esposizione puntuali degli atti posti in essere dalla Società in esecuzione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate.

## **2.2. Deposito della I° proposta e del piano (26 marzo 2021)**

### **Il deposito della I° proposta concordataria**

In data 26 marzo 2021 Eviva ha provveduto al deposito della domanda “piena” di concordato basata su un piano di natura liquidatoria che prevedeva la soddisfazione del passivo concordatario mediante l’utilizzo delle liquidità disponibili e mediante:

- attività di recupero crediti commerciali in parte nei confronti di debitori verso i quali sono state promosse azioni esecutive e/o con i quali sono stati concordati piani di rientro rateizzati;
- attività di recupero crediti accise nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e di altri crediti;
- attività di recupero della liquidità presente sui c/c delle banche d’investimento Goldman Sachs e JP Morgan, congelata a causa dell’inserimento della controllante di Eviva nella lista SDN a seguito delle sanzioni OFAC;
- cessione delle partecipazioni detenute nelle società Geogastock, EnPlus, Ecowatt e Vento Energia;
- liquidazione delle immobilizzazioni materiali (ex uffici, box auto e arredi) che sono state oggetto di perizia.



Nel dettaglio, il piano così come proposto dalla Società aveva scadenza il 31 dicembre 2024 e, a fronte di un fabbisogno concordatario di euro 163.479.218,00, formulava la seguente proposta ai creditori:

- pagamento integrale delle spese e dei crediti prededucibili pari ad euro 23.973.181,00 secondo le differenti tempistiche contrattuali;

- pagamento integrale dei crediti privilegiati pari ad euro 55.591.799,00 entro 12 mesi dall'omologazione della proposta;

- pagamento nella percentuale del 22,6181%, arrotondata per eccesso al 22,62%, dei crediti chirografari ammontanti ad euro 371.004.802,00, corrispondente ad euro 83.914.237,00, di cui il 50% entro il 31 dicembre 2022 e il restante 50% entro il 31 dicembre 2023.

#### **Le osservazioni del Commissario Giudiziale**

In data 12 aprile 2021 il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni in ordine alla proposta concordataria e al piano, che possono essere così sintetizzate:

- osservazioni in ordine alle caratteristiche della base dati: posto che la data di riferimento della procedura concordataria era il 30 giugno 2020, essendo all'epoca trascorsi 9 mesi dal deposito del Ricorso ex art. 161 6° co. 1. fall., il Commissario Giudiziale ha segnalato l'opportunità che la Società e l'attestatore presentassero un aggiornamento delle proprie previsioni e controlli riferendoli anche ad una data più vicina al deposito della domanda definitiva; in secondo luogo, ha segnalato una serie di discrepanze fra i valori di attivo e passivo indicati all'interno della proposta e della attestazione;

- osservazioni in ordine all'elenco dei creditori: il Commissario Giudiziale ha segnalato la necessità che la Società integrasse l'elenco dei creditori fornendo una serie di dettagli e riconciliazioni, anche al fine di distinguere i debiti dai fondi, i creditori certi da quelli contestati;

- osservazioni in ordine alla configurazione della proposta a classe unica: il Commissario Giudiziale ha segnalato la presenza di alcune categorie di creditori portatori di interessi non omogenei rispetto agli altri creditori e quindi l'opportunità che le modalità di trattamento dei creditori beneficiari dei pagamenti/assegnatari delle somme e di altri eventuali creditori non noti ma corrispondenti alla medesima fattispecie (in quanto potenzialmente destinatari di azione revocatoria) fossero differenziate rispetto agli altri creditori;

- osservazioni in ordine alla fattibilità del piano: il Commissario Giudiziale ha segnalato la necessità di prevedere una maggiore esplicitazione degli elementi che attribuissero certezza di realizzo alle diverse fonti dell'attivo (come, ad esempio, la cessione in blocco dei crediti e la disponibilità di offerte irrevocabili d'acquisto per quanto attiene alle partecipazioni), secondo la tempistica ipotizzata dalla Società;

- osservazioni in ordine all'attestazione: il Commissario Giudiziale ha osservato che le incertezze sopra riepilogate in merito alla fattibilità non trovano soluzione nell'ambito delle analisi condotte nella relazione attestativa;

- osservazioni in ordine alla descrizione delle cause della crisi: il Commissario Giudiziale ha segnalato che nella proposta la ricorrente ha svolto alcuni approfondimenti sulle vicende che hanno caratterizzato la crisi, senza però esporre le conclusioni in ordine alla esistenza/insussistenza degli elementi che possano fondare/escludere pretese risarcitorie nei confronti di eventuali responsabili e non ha trattato i profili di convenienza

in ordine all'esperibilità di azioni revocatorie ex art. 67 l.fall. in caso di dichiarazione di fallimento.

### **2.3. Richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del Tribunale**

Con decreto del 22 aprile 2021 il Tribunale di Milano ha assegnato alla Società termine sino al 11 maggio 2021 per fornire chiarimenti e integrazioni e al Commissario Giudiziale termine sino al 17 maggio 2021 per l'esame di chiarimenti e integrazioni forniti, nonché fissato udienza per il 19 maggio 2021 dinanzi al Giudice relatore.

Per quanto attiene ai chiarimenti, il Tribunale di Milano ha chiesto di:

a. riconciliare e omogeneizzare all'interno della proposta e della relazione attestativa i valori di attivo e passivo, l'importo della prededuzione e la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari;

b. chiarire *“se il diritto di estrazione del gas di cui la partecipata Geogastock dovrebbe poter avere concessione, sussista attualmente e si configuri, quindi presente una delle condizioni poste dall'acquirente interessato all'acquisto della partecipazione”*;

c. distinguere i creditori contestati da quelli non contestati con distinzione tra debiti e fondi rischi e indicazione del relativo trattamento ai fini del voto;

d. individuare la suddivisione del fondo rischi per ripetizione delle accise indebite;

e. considerare *“la ormai molto risalente data di riferimento della contabilità e della situazione patrimoniale posta a base del concordato, oltre i nove mesi che va aggiornata”*.

Per quanto attiene alle integrazioni, invece, il Tribunale di Milano ha:

f. osservato *“che la impostazione c.d monoclasse non sembra adeguata in riferimento alla situazione di concreto atteggiarsi degli interessi dei creditori”*

precisando che *“le due banche che hanno reso impossibile il 182 bis, Rosbank e ING, sono ambedue garantite da una società del gruppo Renova, quindi si trovano in una situazione di vantaggio rispetto agli altri creditori che non consiglia di porli in un’unica categoria di voto”* e, segnalando che *“i creditori che nel fallimento potrebbero essere oggetto di azione revocatoria per le somme assegnate in epoca già di grande difficoltà della debitrice, hanno un incentivo al voto nel concordato che gli altri creditori non hanno e dovrebbero, per la differenza dell’interesse di cui sono portatori, essere classati in autonoma classe”*, ha inviato la ricorrente a identificarli compiutamente;

g. invitato l’attestatore a *“stressare il performare del piano in assenza di qualsiasi upsides, giacchè ognuno è eventuale e nessuno è sicuro, alla luce della stessa indicazione contenuta nella proposta, sussistendo per ognuno degli aspetti di incertezza”*;

h. invitato l’attestatore a prevedere *“un capitolo sulla convenienza della procedura rispetto al fallimento, che tenga conto delle eventuali maggiori possibilità di introito connesse ad azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e società di revisione, al fine di fornire ai creditori in sede di formazione del loro convincimento, ai fini del voto, elementi utili e attestati”*.

#### **2.4. Deposito della modifica/integrazione al piano e alla proposta di concordato preventivo (11 maggio 2021)**

##### **Il deposito della modifica/integrazione al piano e alla proposta di concordato preventivo**

In data 11 maggio 2021 Eviva ha depositato la modifica/integrazione al piano e alla proposta di concordato preventivo, unitamente all’integrazione della relazione attestativa.

Seguendo l'ordine indicato dal Tribunale, con riferimento ai chiarimenti, Eviva ha:

a. omogeneizzato i valori di attivo e passivo, prededuzione e percentuale offerta ai creditori chirografari precisando che i disallineamenti sono “*riferibili a meri errori materiali*” (cfr. Modifica/Integrazione 11 maggio 2021 pag. 3);

b. chiarito che la partecipata Geogastock non dispone ancora della concessione di estrazione del gas e precisato che ai fini del piano non è stato considerato l'importo indicato nell'offerta di Adoria Partners Srl, sospensivamente condizionata all'ottenimento della predetta concessione, avendo attribuito alla partecipazione il valore corrispondente all'Enterprise Value stimato dal perito prof. Carlo Scarpa nell'ipotesi di vendita forzata;

c. precisato che tutte le somme comprese nei fondi chirografari si riferiscono ai crediti contestati, in contenzioso o stimati in assenza di un importo certo e quantificabile ed in quanto tali non ammessi ai fini del voto e che, viceversa, tutte le somme comprese nelle passività si riferiscono ai crediti non contestati ed in quanto tali ammessi ai fini del voto;

d. nominativamente dettagliato il fondo rischi accise precisando che lo stesso si è ridotto per effetto delle prescrizioni maturate al 1° maggio 2021;

e. allegato la situazione patrimoniale al 30 aprile 2021 posta a confronto con quella al 30 giugno 2020 utilizzata come base dati del piano al fine di evidenziare le modifiche nel frattempo intervenute.

Con riferimento invece alle integrazioni richieste dal Tribunale:

f. Eviva ha modificato la proposta prevedendo la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi: altri creditori chirografari, creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fallimentare e creditori chirografari garantiti;

g. l'attestatore ha effettuato lo stress test applicando scenari peggiorativi ai crediti commerciali, ai crediti tributari e alla partecipazione in Geogastock;

h. l'attestatore ha predisposto un apposito documento integrativo nel quale ha analizzato lo scenario fallimentare alternativo rispetto alla proposta concordataria.

In sintesi, il piano così come modificato dalla Società prevedeva:

- pagamento integrale delle spese prededucibili e dei relativi crediti pari ad euro 23.973.181,00;

- pagamento integrale dei crediti privilegiati pari ad euro 55.591.799,00;

- pagamento della percentuale del 22,8843%, arrotondata per difetto a 22,88%, in favore della classe 1 dei crediti chirografari denominata "altri creditori chirografari" pari ad euro 169.961.623,00, corrispondente ad euro 38.894.576,82;

- pagamento della percentuale del 22,50% in favore della classe 2 dei crediti chirografari denominata "creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fall." pari ad euro 147.279.503,00, corrispondente ad euro 33.137.888,29;

- pagamento della percentuale del 22,10% in favore della classe 3 dei crediti chirografari denominata "creditori chirografari garantiti" pari ad euro 53.763.676,00, corrispondente ad euro 11.881.772,29.

### **Le osservazioni del Commissario Giudiziale**

In data 17 maggio 2021 il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni in ordine alla modifica/integrazione al piano e alla proposta di concordato preventivo con le quali in particolare:

- con riferimento al fondo accise, ha confermato il proprio *“dubbio sulla contestualità, nell’orizzonte di piano, tra l’uscita finanziaria (in relazione alle somme spettanti ai clienti finali che avessero esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito) e la corrispondente entrata finanziaria (connessa al rimborso delle medesime somme da parte della Amministrazione finanziaria a favore di Eviva)”* precisando che *“in ogni caso, qualora non si verificassero sopravvenienze di cassa, è presumibile che Eviva dovrà attendere il rimborso (che dovrà necessariamente avvenire entro l’orizzonte di piano) prima di dare seguito al pagamento a favore del cliente finale”*;

- con riferimento all’aggiornamento della base dati, ha precisato che le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021 prodotte dalla Società riportano valori di attività e passività che tengono conto delle rettifiche concordatarie e che per tale ragione differiscono dalle situazioni patrimoniali contabili prodotte con le Relazioni informative mensili e non possono essere poste a confronto con le medesime;

- a fronte delle modeste rettifiche di sensitivity introdotte dall’attestatore, ha richiamato l’opinione espressa nel parere del 12 aprile 2021 secondo la quale sarebbe preferibile che il vincolo posto dall’art. 160 co. 1. fall. fosse salvaguardato attribuendo *“certezza di realizzo alle diverse fonti dell’attivo (come, ad esempio, la cessione in blocco dei crediti e la disponibilità di offerte irrevocabili d’acquisto per quanto attiene alle partecipazioni), secondo la tempistica ipotizzata dalla Società. Un allungamento della tempistica del piano senza le necessarie garanzie produrrebbe, al contrario, soltanto un incremento esponenziale del livello di incertezza”*;

- con riferimento alle azioni revocatorie fallimentari, considerato che i pagamenti revocandi sono stati effettuati in forza di un’ordinanza di assegnazione somme a seguito

dell'esercizio, da parte dell'accipiens, di azioni monitorie prima e di pignoramento presso terzi (banche) poi, ha ritenuto molto probabile il loro esito positivo, considerando pertanto eccessivamente prudentiale la stima di recupero operata dall'attestatore il quale ha invece ritenuto incerto l'effettivo recupero delle somme revocande;

- con riferimento alle azioni risarcitorie, considerata la complessità delle dinamiche gestionali che hanno prodotto la crisi societaria, ha segnalato l'esigenza di svolgere una adeguata e più approfondita istruttoria corredata da una stima delle prospettive di recupero.

#### **Verbale di assunzione integrazioni e chiarimenti**

In sede di udienza del 19 maggio 2021, il Giudice Relatore da un lato ha ritenuto superate le criticità evidenziate nel proprio decreto del 22 aprile 2021 e dall'altro lato, letti l'informativa della Società e il parere del Commissario Giudiziale, ha assegnato alla società termine sino al 28 maggio 2021 per il deposito di ulteriori chiarimenti in ordine al pagamento di circa 427 mila euro dallo stesso evidenziato.

#### **2.5. Decreto di ammissione (24-28 giugno 2021)**

A seguito di ulteriore udienza del 19.5.2021 e di chiarimenti del 28.5.2021, con provvedimento del 24-28 giugno 2021, il Tribunale di Milano ha:

- dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da Eviva;
- ordinato la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice Delegato in data 9 novembre 2021 alle ore 10.30, successivamente rinviata al 22 febbraio 2022 alle ore 11.30;
- delegato alla procedura la dott.ssa Alida Paluchowski;



- nominato Commissari Giudiziali il dott. avv. Carlo Pagliughi, l'avv. Luigi Carlo Ravarini e la dott.ssa Daniela Bergantino; quest'ultima successivamente sostituita dal dott. Claudio Bollea;

- disposto il deposito da parte di Eviva - entro il termine di quindici giorni dall'emissione del decreto - del fondo spese di giustizia di euro 80.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro presso il Tribunale di Milano, eseguito in data 7 luglio 2021.

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale ha evidenziato quanto segue: *“Visti i risultati dello stress test eseguito dall'attestatore si reputa che una certa elasticità, molto modesta, possa essere ritenuta esistente nella proposta, come da elaborato depositato in cui si sono peggiorate le condizioni economiche o temporali dei realizzi.*

*Non così soddisfacente ad avviso del Tribunale è la elaborazione integrativa che avrebbe dovuto colmare la lacuna relativa alla convenienza di questa procedura, che in sé è una riproduzione meccanica di una procedura liquidatoria, che non ha alcun elemento attivo migliorativo rispetto alla prospettiva fallimentare, neppure le sedicenti proposte irrevocabili di acquisto che non sono garantite e nemmeno prive di condizioni allo stato non soddisfacibili. Per quanto riguarda poi i tempi di esecuzione non vi è dubbio che quelli della procedura non siano garantiti in alcun modo, cosicchè le differenze a sfavore del fallimento nel recupero dei crediti o nella liquidazione degli assets sono del tutto apodittiche o meglio si basano su di una mera speranza di adempimento tempestivo. Quanto all'assenza di estremi per la introduzione dell'azione di responsabilità, a tacer d'altro, basta esaminare il ritardo nella presentazione della presente procedura da parte dei coliquidatori che, dopo avere deliberato il ricorso*

*urgente al concordato con riserva e poi auspicabilmente all'accordo di ristrutturazione, nel novembre 2018 in seguito all'input dell'assemblea, hanno poi inspiegabilmente atteso oltre un anno per confermare la delibera precedente del tutto chiara e operativa, nel febbraio 2020 e poi hanno ulteriormente atteso sino a giugno 2020 per depositare il 161 sesto comma l.f. producendo sicuramente un aggravio della posizione passiva .*

*Non sussistono rinunce subordinate alla omologa, né offerte di acquisto ad essa connesse seriamente valutabili in quanto incondizionate, cosicché il giudizio è sostanzialmente paritetico tra le due procedure, poiché la differenza di meno di un punto evidenziata è del tutto soggettiva e non oggettivamente dimostrabile. Va ritenuto perciò che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare”.*

## **2.6. Adempimenti e prime formalità di cui al decreto di apertura della procedura**

Il decreto di ammissione è stato pubblicato nelle forme e nei termini previsti dall'art. 166 l. fall. sul sito internet del Tribunale di Milano.

In data 7 luglio 2021 Eviva ha provveduto al deposito del fondo spese di giustizia di euro 80.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro presso il Tribunale di Milano.

In data 9 luglio 2021 il Collegio dei Commissari Giudiziali ha depositato istanza chiedendo al Giudice Delegato:

i) di differire la data dell'adunanza dei creditori alla fine del mese di febbraio 2022 o alla data ritenuta più opportuna;

ii) autorizzare il Collegio dei Commissari Giudiziali ad effettuare l'avviso ex art. 171 l.fall. nei confronti dei creditori con importi inferiori ad euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 126 L.F., mediante pubblicazione per tre uscite settimanali consecutive su il quotidiano *IlSole24Ore* e su altra testata a tiratura nazionale, con indicazione della possibilità di visionare la documentazione prevista dal decreto di apertura, mediante collegamento ad apposita data room.

E tanto per i seguenti motivi:

- tenuto conto l'elevato numero dei creditori di Eviva (alcune decine di migliaia), l'invio dell'avviso ai creditori ex art. 171 l.fall. a mezzo pec o lettera raccomandata, oltre a presentarsi problematico con riguardo al recupero e gestione delle anagrafiche, avrebbe determinato costi elevati a carico della procedura (stimabili in non meno di euro 300.000,00 in considerazione del numero delle raccomandate da inviare ai clienti persone fisiche);

- la pubblicazione dell'avviso su almeno due quotidiani a tiratura nazionale (uno dei quali individuato ne *IlSole24Ore*) per tre uscite settimanali consecutive, con l'indicazione di un link per collegarsi ad una data room contenente la documentazione prevista nel decreto di apertura, avrebbe potuto ragionevolmente completarsi non prima della fine del mese di agosto 2021 e, conseguentemente, sarebbero stati estremamente ridotti i tempi per ottenere le precisazioni di credito necessarie per le verifiche da parte del Collegio dei Commissari Giudiziali in vista della redazione della relazione ex art. 172 l.fall. da depositarsi entro e non oltre il 24 settembre 2021;

- sempre avendo avuto riguardo all'elevato numero dei creditori di Eviva (oltre 50.000), si ipotizzava che per dette verifiche fossero necessari non meno di tre mesi.

Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 15 luglio 2021 il Giudice Delegato ha disposto il differimento dell'adunanza dei creditori al 22 febbraio 2022 alle ore 11.30 e autorizzato l'esecuzione degli avvisi in conformità del richiesto.

Gli scriventi hanno provveduto ai sensi dell'art. 171 l.fall. a dare notizia dell'intervenuta ammissione di Eviva alla procedura di concordato preventivo e della fissazione dell'adunanza al 22 febbraio 2022 alle ore 11.30 mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, inviate nelle date del 21 e 22 luglio 2021 ai soggetti con crediti di importo superiore ad euro 10.000,00; nonché mediante pubblicazione su il quotidiano *IlSole24Ore* e *Corriere della Sera* nelle date del 29 luglio, 5 agosto e 12 agosto 2021 ai soggetti con crediti di importo inferiore ad euro 10.000,00, in entrambi i casi con indicazione della possibilità di visionare la documentazione prevista dal decreto di apertura tramite collegamento ad apposita data room al sito internet [www.cpeviva.it](http://www.cpeviva.it).

Con la menzionata comunicazione venivano altresì trasmessi, a ciascun creditore, due moduli:

- un modulo prestampato da utilizzarsi per l'eventuale conferimento di procura, ai sensi dell'art. 174, 2° comma, l.fall., a mandatario speciale per l'intervento all'adunanza dei Creditori;

- un fac simile da utilizzare per la precisazione di credito.

In data 14 settembre 2021 il Collegio dei Commissari Giudiziali ha effettuato le annotazioni sui libri sociali ai sensi dell'art. 170 l.fall.

In data 13 dicembre 2021, all'esito della radicale modifica depositata dalla Società alla proposta e piano concordatari, il Collegio dei Commissari Giudiziali ha depositato

istanza chiedendo al Giudice Delegato di differire nuovamente la data dell'adunanza dei creditori, dando atto, fra l'altro, di quanto segue:

- *“in data 7 dicembre 2021 lo scrivente collegio ha depositato le proprie osservazioni preliminari alla nuova proposta concordataria evidenziando **alcune criticità che necessitano di essere poste alla valutazione della Società e dell'attestatore per eventuali azioni correttive;***

- *la nuova proposta concordataria ha modificato in maniera sostanziale i dati relativi al passivo concordatario rispetto alla proposta originaria, con particolare riguardo alla composizione dei fondi e alla loro collocazione, nonché con riferimento alle verifiche che il Collegio dei Commissari Giudiziali è ora chiamato a svolgere nel modificato scenario e che, in parte, rende superate le operazioni in punto sino ad ora svolte (si consideri, in particolare, la valutazione dei “fondi rischi” che, in un'ottica meramente liquidatoria, deve essere improntata alla loro massima stima, mentre nell'ipotesi di offerta di assunzione come quella oggi presentata determina l'esigenza di un'analisi più approfondita in merito alla loro corretta quantificazione, tenendo altresì conto che l'assuntore, in caso di loro “sopravalutazione”, potrebbe beneficiare di una non marginale diminuzione del proprio impegno finanziario);*

- *in virtù di ciò, gli scriventi hanno già avanzato diverse richieste di chiarimenti ad oggi non riscontrate;*

- *ne consegue che, stante il deposito della nuova proposta di concordato fallimentare a circa un mese dalla scadenza dell'attuale termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.f. (8 gennaio 2022), il tempo presumibilmente necessario affinché la Società e l'attestatore diano riscontro alle predette richieste di chiarimenti, non appare*

*compatibile con la correlate esigenze dello scrivente Collegio di verifica e valutazione in vista della redazione della predetta relazione;*

*- inoltre, lo slittamento dell'adunanza dei creditori darebbe agio ai creditori interessati di presentare eventuali proposte concorrenti di concordato preventivo, ipotesi che non pare irrealistica tenendo conto di precedenti interessamenti da parte di altri operatori finanziari”.*

Con provvedimento del 16.12.2021, notificato in data 21.12.2021, il Giudice Delegato “*vista la richiesta di differimento dell'adunanza del concordato avanzata dai commissari in relazione al breve lasso di tempo intercorso da quando è stata modificata in modo rilevante nella forma la domanda di concordato, passato dalla forma liquidatoria a quella per assunzione, constatata la vicinanza del termine di deposito della relazione 172 l.f.*” ha disposto il differimento dell'adunanza dei creditori al 22.3.2022 alle ore 12.00.

Il provvedimento di differimento dell'adunanza è stato comunicato ai creditori (per importi superiori a € 10.000,00) muniti di indirizzo pec e caricato sul sito internet [www.cpeviva.it](http://www.cpeviva.it).

## **2.7. Offerte di assunzione**

Si ricorda che il Commissario Giudiziale nelle proprie osservazioni in ordine alla proposta concordataria e alla successiva modifica/integrazione, rispettivamente del 12 aprile e 17 maggio 2021, ha segnalato l'esigenza di maggiore “*certezza di realizzo alle diverse fonti dell'attivo (come, ad esempio, la cessione in blocco dei crediti e la disponibilità di offerte irrevocabili d'acquisto per quanto attiene alle partecipazioni)*”.

In sede di udienza del 19 maggio 2021 l'Advisor Legale “*in ordine alla effettivamente modesta capacità di flessibilità della proposta*” ha riferito quanto segue

“vi sono interessanti per una assunzione che riguarderebbe l'intera procedura attraverso un possibile partner industriale ed un partner finanziario specializzato nel settore degli investimenti in imprese dissestate, è già stata aperta una data room per consentire lo studio della procedura e sembra prossimo il deposito di una domanda di assunzione del concordato che potrebbe essere modificato, con un aspetto di maggiore garanzia per le poste aleatorie”.

In tal senso, al fine di superare le criticità sollevate dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale, Eviva ha cercato di dare certezza monetaria ai valori dell'attivo concordatario posti alla base del piano e in particolare ha creato una *data room* virtuale alla quale potessero accedere, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza, eventuali operatori interessati all'acquisto di singoli o tutti gli *assets* che compongono l'attivo.

Si ripercorrono di seguito gli accadimenti che hanno interessato Eviva da un lato e i soggetti Europa Investimenti Spa (di seguito anche solo “Europa”), Adoria Partners Srl (di seguito anche solo “Adoria”), Davidson Kempner European Partners, LLP (di seguito anche solo “DKEP”) e Apeiron Management Spa (di seguito anche solo “Apeiron”) dall'altro.

Come risulta dalla informativa richiesta dai Commissari e depositata dalla Società in data 2 settembre 2021, nel mese di aprile 2021 Eviva ha concesso alle società interessate Europa e Adoria l'accesso ad una *data room* virtuale, appositamente creata, della durata di 30 giorni decorrenti dal 15 aprile 2021, pertanto fino al 15 maggio 2021, assegnando loro termine sino al 20 maggio 2021 per la proposizione di eventuali offerte di assunzione.

Nei termini indicati nessuna offerta è pervenuta.

Europa Investimenti spa, comunicava poi il venir meno del proprio interesse all'operazione, mentre Adoria, sollecitata da Eviva, confermava il proprio (generico) interesse ad un intervento come assuntore riservandosi l'invio di una successiva richiesta di esclusiva.

Nelle more, in data 21 giugno 2021 Eviva ha sottoscritto un accordo di riservatezza con la società DKEP e, non essendo pervenuta analoga comunicazione da parte di Adoria, in data 9 luglio 2021 Eviva ha informato DKEP e Adoria della delibera del Collegio dei liquidatori di concedere un diritto di esclusiva di trenta giorni finalizzato alla eventuale presentazione di proposte di assunzione del concordato preventivo, a condizione del previo ricevimento entro e non oltre il 15 luglio 2021:

- di un NBO contenente la percentuale offerta ad Eviva con la proposta di assunzione;
- di documentazione idonea a comprovare la sostenibilità finanziaria degli impegni assunti.

Nel frattempo, in data 13 luglio 2021 Eviva ha sottoscritto con la società SC Lowy Srl un accordo di riservatezza finalizzato ad una *due diligence* sugli attivi ed i passivi di Eviva.

In data 15 luglio 2021 Adoria ha informato Eviva della necessità di poter usufruire di un lasso di tempo ulteriore (ovvero sino al 23 luglio 2021) per l'invio di un NBO a fronte della necessità di un confronto con i rappresentanti di DKEP, finalizzato ad un intervento congiunto.

Tuttavia, nella medesima data e così nel termine assegnato da Eviva, DKEP, ha inoltrato alla Società un'offerta non vincolate di assunzione condizionata al positivo completamento dell'attività di *due diligence*, con richiesta della concessione di un diritto



---

di esclusiva di trenta giorni per valutare l'ipotesi di intervento (e correlato impegno nei sette giorni successivi alla scadenza di detto termine a trasmettere una definitiva proposta o la rinuncia espressa ad ogni interesse), il tutto accompagnato da referenze bancarie riguardo al sostenibilità finanziaria degli eventuali futuri impegni.

L'accordo per la concessione del richiesto diritto di esclusiva è stato sottoscritto in data 21 luglio 2021 e quindi fino al 21 agosto 2021, condizionato al positivo completamento delle attività di due diligence e finalizzato a verificare la tematica delle sanzioni OFAC.

Contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo di esclusiva, Eviva ha comunicato ad Adoria l'impossibilità di concedere un ulteriore lasso di tempo per la formulazione di un NBO, avendo nel termine indicato ricevuto da parte di altra società un NBO in linea con quanto richiesto.

In data 29 luglio 2021 Eviva ha ricevuto da parte di SC Lowy comunicazione con la quale quest'ultima ha confermato il proprio interesse a proseguire nell'attività di *due diligence*, che Eviva ha riscontrato il successivo 31 luglio 2021 informandola della pendenza di un diritto di esclusiva concesso a DKEP e della conseguente impossibilità di accedere ad ulteriore documentazione sino al termine del predetto periodo di esclusiva, ovvero sino al 21 agosto 2021.

Il 3 agosto 2021 Eviva ha ricevuto da parte della società Apeiron una manifestazione di interesse a svolgere attività di *due diligence* sugli attivi ed i passivi di Eviva in funzione di una futura operazione di rilevamento degli stessi e in data 4 agosto 2021, anche in questo caso Eviva ha informato Apeiron della pendenza di un diritto di esclusiva concesso a DKEP e della conseguente impossibilità di accedere ad ulteriore documentazione sino al termine del predetto periodo di esclusiva, ovvero sino al 21

---

agosto 2021, preannunciando la successiva disponibilità a consentire l'accesso alla *data room* dietro presentazione di un'offerta, condizionata all'esito della *due diligence*, contenente la percentuale offerta ai creditori e accompagnata da adeguata lettera di referenza con riguardo alle risorse finanziarie necessarie all'operazione.

In data 20 agosto 2021, ovvero nel periodo di esclusiva concesso, DKEP ha comunicato l'avvenuta chiusura delle operazioni di *due diligence* e la verifica della questione relativa alle sanzioni OFAC e ha confermato l'intenzione di formulare proposta vincolante nei termini indicati nell'accordo di esclusiva (sette giorni successivi alla scadenza del termine di esclusiva, ovvero entro il 28 agosto 2021) tramite una costituenda società a responsabilità limitata interamente controllata da Burlington Loan Management DAC.

In data 23 agosto 2021 Apeiron ha confermato ad Eviva il proprio interesse a svolgere attività di *due diligence* terminato il periodo di esclusiva concesso a soggetto terzo.

In data 27 agosto 2021 DKEP ha trasmesso offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva valida sino al 6 settembre 2021. Apeiron ha inviato offerta di investimento non vincolante confermando il proprio interesse a formulare offerta irrevocabile entro i trenta giorni lavorativi successivi all'ottenimento dell'accesso agli atti della procedura senza però allegare alcuna referenza bancaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in data 31 agosto 2021 Eviva ha comunicato ad Apeiron di aver ricevuto un'offerta vincolante di assunzione degli attivi e passivi da parte di un terzo soggetto, in fase di vaglio da parte del Collegio dei liquidatori.

Facendo seguito alla predetta comunicazione, Apeiron in data 1° settembre 2021 ha chiesto ad Eviva di indicare “*una data congrua (tenuto conto della data dell'adunanza*

---

*dei creditori e conseguentemente del termine per la modifica della proposta concordataria) entro cui formulare l'Offerta Vincolante e di attendere l'eventuale formulazione della stessa ovvero la scadenza di tale termine prima di valutare le offerte ricevute e accettare altre offerte vincolanti. L'accettazione di un'offerta vincolante senza aver previamente consentito agli altri soggetti che hanno manifestato interesse ad intervenire sarebbe lesiva, infatti, del prevalente diritto dei creditori concordatari alla migliore soddisfazione possibile. A tal fine, chiediamo ai competenti organi della procedura concordataria di attivarsi, anche adottando i provvedimenti ritenuti opportuni, al fine di garantire l'effettività del principio competitivo anche nella presente fase della procedura".*

A seguito della citata comunicazione di Apeiron, i Commissari Giudiziali hanno chiesto alla Società *"di assumere in merito le vostre determinazioni e di notiziare delle stesse, con deposito di formale nota informativa nel fascicolo telematico (a noi cortesemente anticipata in copia), gli organi della procedura. Tanto anche per le nostre valutazioni in vista del riscontro alle richieste di un "intervento" dei CG come formulate da Apeiron"* ed Eviva in data 2 settembre 2021 ha depositato una nota informativa ed esplicativa riguardo alle offerte ricevute con la quale ha riepilogato gli accadimenti successivi al deposito del piano e della proposta concordataria.

Con provvedimento del 6 settembre 2021 il Giudice Delegato, rilevando *"...che la società concordataria ha formulato ed è stata ammessa al concordato con una proposta di tipo liquidatorio puro, caratterizzata da una forte liquidità già acquisita...cui si aggiunge il ricavato della liquidazione di alcuni assets, per lo più partecipazioni, contenziosi, alcuni piccoli immobili, il cui valore era incerto e di difficile collocazione temporale...che la medesima Eviva ha ricercato sin dal momento della sua ammissione*

---

*un soggetto che consentisse di dare certezza monetaria al realizzo dei beni residui, per facilitare la omologa e lo ha fatto ricercando tutte le modalità giuridiche possibili, finanziamenti, garanzie, alienazione di beni, assunzione della procedura ecc...che [Eviva] ha reso pubblica questa esigenza, creando una data room, cui hanno avuto accesso diversi soggetti, previa ogni volta sottoscrizione di accordi di riservatezza e che nell'interesse dei creditori si è sempre tentato di ottenere un impegno chiaro come presupposto della continuità delle trattative attraverso la richiesta di esplicitazione di un NBO...che la società ha deciso di concedere una esclusiva alla DKEP, colla quale trattava formalmente dal 21.06.2021 data di sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, comunicandolo anche al Tribunale, (che ha reso sempre edotto delle sue scelte) proprio perché la stessa ha espresso il proprio NBO...che la Apeiron è giunta a contatto con la realtà economica della Eviva e della possibilità di trattativa successivamente ad altre società il 3 di Agosto 2021 e ha formulato la propria richiesta di tutela della competitività dopo la intervenuta concessione della esclusiva, di cui correttamente è stata informata quando ha chiesto accesso agli atti”, ha osservato che **“è possibile presentare proposte concorrenti ed è possibile avere accesso in qualunque momento per legge ai documenti della concordataria al fine di valutare la possibilità di intraprendere una operazione interessante sotto il profilo economico”** e che **“il tempo di presentazione della offerta concorrente è ovviamente dilatato sino al termine di 30 giorni prima della adunanza e può modificarsi a sua volta sino a 15 giorni prima”**. Di conseguenza, il GD ha conclusivamente osservato che **“la società Apeiron, quindi, o il fondo comune per cui opera, mantengono un abbondante lasso di tempo prima che le preclusioni maturino e possono valutare la condotta da assumere”**.*

Alla luce di quanto sopra, sempre in data 6 settembre 2021, il Collegio dei liquidatori di Eviva ha accettato l'offerta di DKEP mediante comunicazione scritta, come da delibera del 1° settembre 2021.

Con riferimento al contenuto dell'offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva presentata da DKEP si forniscono le seguenti informazioni di sintesi (essendo stata successivamente integralmente sostituita dall'offerta definitiva di cui si dirà infra).

L'offerta era sospensivamente condizionata al deposito da parte di Eviva entro il 30 ottobre 2021 di un nuovo piano e una nuova proposta di concordato preventivo, e proponeva a fronte del trasferimento degli attivi all'assuntore il pagamento integrale degli oneri prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento nella misura media stimata pari al 21,5% dei creditori chirografari, ivi inclusi quelli privilegiati degradati a chirografo, suddivisi nelle medesime tre classi previste nel piano depositato dalla Società, con pagamento entro 90 giorni dall'omologazione definitiva del concordato.

Nell'offerta DKEP precisava che il nuovo piano partendo dalla situazione al 30 giugno 2020 (data di riferimento del piano originario), avrebbe dovuto tenere in considerazione la dinamica liquidatoria nel frattempo intervenuta, i pagamenti nel frattempo effettuati, i costi aggiuntivi derivanti dall'intervento dell'assuntore quali ad esempio l'imposta di registro e i costi di aggiornamento del piano, nonché il venir meno di alcune voci di costo quali ad esempio il compenso spettante al liquidatore giudiziale.

DKEP ha stimato un onere concordatario pari ad euro 150.550.000,00 ed un apporto massimo da parte dell'assuntore pari ad euro 46.500.000,00.

A garanzia degli impegni assunti DKEP si impegnava a consegnare ai Commissari Giudiziali entro il 15 dicembre 2021 garanzia bancaria a prima richiesta assoluta emessa

da parte di primario istituto bancario con licenza italiana per l'importo di euro 46.500.000,00 o a depositare tale somma in un conto corrente vincolato all'omologa definitiva.

In data 27 ottobre 2021, alla luce degli sviluppi nell'analisi del passivo e dell'attivo della procedura di concordato preventivo nonché della necessità di conciliare i vari saldi delle poste di piano, Eviva ha chiesto a DKEP, che ha accettato, di differire il termine per il deposito del nuovo piano dal 30 ottobre al 15 novembre 2021.

In data 16 novembre 2021, alla luce dei rilievi formulati dall'attestatore, richiedenti una revisione della situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2021 al fine di recepire le variazioni nel frattempo intervenute sul fronte del passivo oggetto della proposta concordataria, Eviva ha chiesto a DKEP di differire ulteriormente il termine per il deposito del nuovo piano dal 15 novembre al 25 novembre 2021.

## **2.8. Deposito della nuova proposta (26 novembre 2021)**

La nuova proposta e il nuovo piano sono stati depositati telematicamente il 26 novembre 2021 a causa di un problema riscontrato dall'assuntore nelle tempistiche del deposito presso il registro delle imprese del proprio nuovo statuto.

Alla modifica al piano e alla proposta concordataria depositata dalla Società in data 26 novembre 2021 è allegata sub doc. n. 4 l'offerta definitiva di assunzione formulata in pari data da Vercelli 46 Srl (di seguito anche solo "Vercelli" o "Assuntore" - la cui nuova denominazione è Bernini SPV Srl -, società integralmente detenuta da Burlington Loan Management DAC, a sua volta società a responsabilità limitata di diritto irlandese gestita da Davidson Kempner Capital Management LP, investitore di diritto statunitense specializzato nelle operazioni di cd. *distressed e merger arbitrage*).

Si rimanda al successivo capitolo 4 per una puntuale esposizione degli elementi essenziali della nuova proposta e del nuovo piano.

Per gli aspetti che interessano la trattazione di questa parte introduttiva della Relazione, si segnala che a fronte del trasferimento dell'attivo, il proponente assume l'onere del pagamento integrale degli oneri prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento nella misura media stimata pari al 21,5% dei creditori chirografari, ivi inclusi quelli privilegiati degradati a chirografo, suddivisi nelle medesime tre classi previste nel piano depositato dalla Società, con pagamento entro 120 giorni dall'omologazione definitiva del concordato.

L'assuntore ha stimato un onere concordatario pari ad euro 151.589.836,00 ed un apporto massimo da parte dell'assuntore pari ad euro 43.544.000,00, con impegno a consegnare ai Commissari Giudiziali entro il 15 dicembre 2021 garanzia bancaria a prima richiesta assoluta emessa da parte di primario istituto bancario.

#### **Le osservazioni dei Commissari Giudiziali in ordine alla modifica della proposta concordataria**

In data 6 dicembre 2021 i Commissari Giudiziali hanno depositato le proprie osservazioni in ordine alla modifica al piano e alla proposta concordataria, che possono essere così sintetizzate:

- osservazioni in ordine all'offerta definitiva di assunzione formulata da Vercelli 46 Srl: gli scriventi hanno segnalato che il termine dell'impegno dell'Assuntore, fissato al 30 novembre 2022, e la durata massima della garanzia bancaria di 36 mesi (di cui 30 mesi massimi dalla data di emissione della stessa e 6 mesi massimi dall'omologazione definitiva) ponevano una tempistica stringente per l'omologazione del concordato nell'ipotesi in cui il decreto di omologazione dovesse essere oggetto di gravame;

- osservazioni in ordine alla nuova proposta di concordato redatta in conformità all'offerta definitiva di assunzione: gli scriventi, richiamando una serie di problematiche relative alla effettiva disponibilità delle somme depositate su conti correnti vincolati, al mancato stanziamento tra le uscite di cassa della quota IVA eventualmente dovuta sulle spese in prededuzione, alla mancata fornitura del dettaglio nominativo di taluni fondi, alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per lo stanziamento dei fondi e/o per la svalutazione dei crediti, hanno evidenziato che l'apporto massimo dell'assuntore consentiva un soddisfacimento medio dei creditori chirografari nella misura massima media del 21,5% e che pertanto non risultava assunto alcun impegno in merito alla percentuale minima a favore dei creditori chirografari (trattandosi di concordato liquidatorio ancorché per assunzione);

- osservazioni in ordine alla relazione di attestazione aggiornata: gli scriventi hanno osservato che l'attestatore condizionava la fattibilità della nuova proposta concordataria alla produzione della garanzia senza tuttavia indicare un determinato termine e pertanto si esprimeva nel senso di una fattibilità meramente teorica del piano *“subordinata e condizionata alla presentazione di idonea garanzia a supporto dell'apporto di cui all'offerta di assunzione”*.

Gli scriventi hanno concluso le proprie osservazioni come segue *“Sulla scorta di tutto quanto precede, impregiudicata ogni valutazione da parte dei creditori in ordine alla convenienza e riservata comunque ogni ulteriore e più approfondita analisi in sede di deposito della relazione ai sensi dell'art. 172 l.f., ad avviso degli scriventi il nuovo piano e la proposta dovrebbero esplicitare la percentuale minima garantita ai creditori chirografari. Tale obiettivo presuppone la condivisione delle scelte estimative del passivo prededucibile e privilegiato da parte dell'assuntore (ivi compresi i fondi stanziati*



*attualmente collocati per la maggior parte al chirografo), tenuto conto anche del fatto che la nuova proposta non prevede la destinazione dei fondi o della prededuzione in esubero a favore dei creditori chirografari bensì la loro restituzione all'assuntore".*

Nelle more, in data 14 dicembre 2021 gli scriventi hanno ricevuto la garanzia bancaria n. S089992160838 a prima richiesta emessa in pari data da Intesa Sanpaolo nell'interesse dell'assuntore Bernini SPV Srl fino all'importo massimo di euro 43.544.000,00, priva del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., sospensivamente condizionata all'omologazione definitiva e avente validità sino ai sei mesi successivi all'omologazione definitiva e in ogni caso fino al 13 dicembre 2024.

Il collegio dei Commissari Giudiziali, ricevuta la garanzia, ha inviato la seguente comunicazione alla Società, all'attestatore e al legale dell'assuntore: *"abbiamo ricevuto la fideiussione rilasciata da Intesa Sanpaolo a garanzia degli obblighi assunti dall'assuntore con riguardo all'apporto finanziario.*

*La stessa, tuttavia, al di là di un evidente refuso a pag. 2, che impropriamente indica il CURATORE quale destinatario del versamento delle somme in caso di escussione, non pare adeguatamente rispondente alle esigenze di garanzia a sostegno dell'offerta, infatti:*

*- individua come Assuntore Bernini SPV srl (senza neppure specificarne sede legale e codice fiscale) e non l'offerente Vercelli 46 srl;*

*- non si estende all'ipotesi, prevista al punto 1 pag. 4 dell'offerta, di nomina da parte dell'assuntore di altro assuntore individuato in un fondo chiuso di investimento di diritto italiano (o più comparti di esso), od altro soggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1401 c.c.;*

- risulta sospensivamente condizionata all'avvenuta omologazione definitiva (punto 4), mentre invece a pag. 14 della offerta definitiva di assunzione si legge che "resta peraltro inteso che l'Assuntore si riserva – a suo insindacabile giudizio e una volta che sia intervenuta l'omologa – di dare esecuzione alla presente Offerta anche prima che intervenga l'omologa definitiva".

- Il testo della fidejussione, inoltre, non riporta la condizione risolutiva indicata a pag. 15 della Offerta definitiva e in punto si chiedono chiarimenti a riguardo.

Riteniamo, pertanto, che, come tale non possa essere considerata valida per ritenere avverata la condizione sospensiva evidenziata dall'Attestatore, al quale la presente viene trasmessa per opportuna conoscenza.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere in conformità, riservata ogni segnalazione al Giudice Delegato".

In riscontro a tale comunicazione il legale dell'Assuntore, con mail del 21.12.2021, ha comunicato la disponibilità della banca al rilascio di un *addendum* alla fideiussione contenente la correzione del refuso segnalato, la corretta indicazione dell'assuntore e la integrale modifica dell'art. 4, eliminando così ogni incertezza in ordine all'avveramento della clausola sospensiva, e la disponibilità dell'assuntore ad integrare la proposta con le seguenti precisazioni: "...1. L'efficacia dell'eventuale nomina di un fondo ai sensi dell'art. 1401 c.c. sarà sospensivamente condizionata alla consegna di una garanzia bancaria che preveda espressamente la copertura agli impegni del nuovo assuntore che dovesse essere nominato. 2. quanto alla condizione risolutiva indicata a pag. 15 dell'Offerta definitiva, la stessa deve intendersi rinunciata a seguito della consegna della garanzia bancaria e dell'intervenuta fissazione dell'adunanza al prossimo 22 marzo".

In data 23.12.2021 Intesa Sanpaolo ha anticipato a mezzo pec l'addendum della garanzia n. S089992160838 con la quale ha confermato che intende “*modificare e integrare, con effetto immediato, taluni termini e condizioni della Garanzia come segue:*

*(i) la Premessa (H) della Garanzia è da intendersi integralmente modificata e sostituita come segue:*

*“DKEP e Burlington hanno costituito una nuova società di diritto italiano, Bernini SPV S.r.l. (in precedenza Vercelli 46 S.r.l.), con sede in Milano (MI), Corso Vercelli 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA numero 11788990965, il cui capitale è interamente detenuto da Burlington, per svolgere il ruolo di assuntore nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Eviva (“Assuntore”), con facoltà del medesimo Assuntore di indicare un'apposita società veicolo cui trasferire esclusivamente i crediti fiscali di Eviva”;*

*ii) il preambolo della Garanzia, a pagina 2, è da intendersi integralmente modificato e sostituito come segue:*

*“La sottoscritta Banca si obbliga pertanto a prima e semplice richiesta congiunta da parte dei Commissari Giudiziali – da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 2 che segue – ogni altra eccezione rimossa, da chiunque opposta - a versare ai Commissari Giudiziali, entro 15 (quindici) giorni lavorativi bancari dal ricevimento della predetta lettera raccomandata, le somme che verranno dichiarate come impagate dall'Assuntore sino alla concorrenza di un importo massimo – comprensivo di capitale, interessi, spese e qualsiasi altro accessorio eventualmente dovuto – complessivamente pari ad Euro 43.544.000 (quarantatremilionicinquecentoquarantaquattromila/00)”;*

(iii) il paragrafo 4 della Garanzia è da intendersi integralmente modificato e sostituito come segue:

*L'efficacia della presente garanzia è sospensivamente condizionata, ai sensi degli articoli 1353 e seguenti c.c., all'avvenuta Omologazione Definitiva (di seguito "Condizione Sospensiva"), restando espressamente inteso che ove l'Assuntore – a proprio insindacabile giudizio e una volta intervenuta l'omologa – abbia deciso dare esecuzione alla propria offerta anche prima che sia intervenuta l'Omologazione Definitiva, la Condizione Sospensiva dovrà ritenersi soddisfatta".*

In data 31.12.2021 la Società ha trasmesso al collegio dei Commissari Giudiziali l'integrazione dell'offerta di assunzione del 30.12.2021 sottoscritta, per accettazione, dal dott. Molibog, con la quale l'assuntore ha proposto *"una modifica della propria Offerta Definitiva che prevede, fermi i contenuti dell'Offerta Definitiva qui non richiamati e integralmente confermati, quanto segue:*

*1. il punto 1 (L'Assuntore), pag. 4, dell'Offerta, laddove viene fatta salva per l'Assuntore la facoltà di nominare – entro dieci giorni anteriori all'udienza di omologa – un fondo chiuso di investimento di diritto italiano (o più comparti dello stesso), le cui quote siano integralmente sottoscritte da Burlington, DKCM o DKEP, quale soggetto subentrante (in tutto o in parte) nella qualità di assuntore del concordato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1401 c.c., viene integrato con la specificazione che l'efficacia dell'eventuale nomina di un fondo ai sensi della predetta norma sarà sospensivamente condizionata alla consegna di una garanzia bancaria che preveda espressamente la copertura degli impegni del nuovo assuntore ovvero del veicolo che dovesse essere nominato.*

2. La condizione risolutiva di cui al punto 5 (Garanzie Offerte), pag. 15, dell'Offerta, legata alla verifica dell'omologa della Proposta Modificata entro il termine del 30 novembre 2022 deve intendersi prorogata al 1 marzo 2023, impegnandosi l'Assuntore a valutare in buona fede eventuali ulteriori proroghe necessarie per coprire il periodo fino alla verifica dell'omologa.

3. Ad integrazione del medesimo punto 5 (Garanzie Offerte), qualora l'Omologa Definitiva non dovesse essersi verificata alla data del 30 settembre 2024, l'Assuntore si obbliga ad ottenere la proroga di un ulteriore anno della durata della Garanzia ovvero, in alternativa, lo stesso si obbliga (i) ad ottenere l'emissione di una garanzia bancaria della durata di un anno dalla data di scadenza della Garanzia avente i medesimi requisiti della Garanzia Bancaria e il medesimo importo garantito, al netto dell'eventuale porzione dell'Apporto Massimo già erogato dando esecuzione all'Offerta prima dell'intervento dell'Omologa Definitiva, ai sensi del punto 4 (Esecuzione della Proposta Modificata), p. 14, o (iii) a depositare presso il Conto della Procedura un importo pari a quello della Garanzia Bancaria, al netto dell'eventuale porzione dell'Apporto Massimo già erogato per aver scelto di dare esecuzione all'Offerta prima dell'intervento dell'Omologa Definitiva, ai sensi del punto 4 (Esecuzione della Proposta Modificata), p. 14.

4. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 (Intervento dell'Assuntore), pag. 7, dell'Offerta in merito all'obbligo in capo ad Eviva di richiedere a rimborso e di trasferire all'Assuntore tutti i crediti fiscali IVA, IRES ed IRAP maturati alla data di Omologa Definitiva e che dovessero maturare successivamente nella fase di esecuzione della Proposta Modificata omologata, si precisa che detto obbligo si intenderà limitato

---

*ai crediti fiscali risultanti al netto delle compensazioni legittimamente operate da Eviva nel rispetto dell'attuale ordinamento tributario."*

In data 11.1.2022 l'assuntore ha comunicato agli scriventi di aver individuato quale trustee il professionista avv. Dario Radice.

Si rimanda al capitolo relativo al passivo concordatario per l'esame della proposta di incarico del 26.11.2021.

Alla luce di quanto sopra, in data 18 gennaio 2022 l'attestatore ha integrato la propria relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., attestando, *"la Fattibilità del Piano concordatario con assunzione integrale degli attivi"*.

In data 19 gennaio 2022, la Società, su sollecitazione degli scriventi, ha depositato una nota informativa in ordine alle osservazioni svolte sulla domanda e sul piano concordatario così come modificati in data 26 novembre 2021, dando atto del deposito della documentazione sopra descritto.

Quanto ai rilievi dei Commissari Giudiziali, ha inteso così replicare: *"Con riguardo, invece, alla nuova proposta di concordato preventivo, i Commissari Giudiziali, dopo aver preso atto che l'impegno economico assunto nell'offerta di assunzione non potrà essere superiore all'onere concordatario massimo, evidenziano l'assenza di alcun impegno in merito alla percentuale minima a favore dei creditori chirografari con la conseguenza che "tale percentuale potrebbe ridursi anche in virtù di sottostime del passivo prededucibile e privilegiati" (cfr. pag. 4 osservazioni dei Commissari Giudiziali).*

*Sul punto si osserva quanto segue.*

*In primis si precisa come attraverso l'offerta di assunzione Bernini SPV S.r.l. abbia assunto un impegno economico per un ammontare non superiore all'onere concordatario massimo con la conseguenza che, laddove l'onere concordatario dovesse*

*superare l'importo dell'onere concordatario massimo, l'assuntore sarà obbligato esclusivamente fino al medesimo onere concordatario massimo con consequenziale riduzione della percentuale proposta.*

*Non si condividono, tuttavia, le perplessità sollevate dai Commissari Giudiziali, dal momento che è piena facoltà dell'assuntore modulare discrezionalmente la propria offerta prevedendo un impegno economico massimo, senza che ciò possa mettere in discussione la fattibilità del piano e della proposta, considerato in ogni caso che, nel caso di specie, la proposta, così come modificata ed integrata, è stata ritenuta maggiormente conveniente rispetto al piano ed alla proposta originari e, comunque, per come strutturata, idonea a soddisfare i creditori chirografari nelle misure indicate (tutte superiori al 20%).*

*Oltre a ciò, è doveroso segnalare che nella predisposizione del piano le poste debitorie sono state correttamente quantificate ed i fondi sono stati stimati utilizzando criteri estremamente prudenziali, il tutto con modalità pienamente aderenti alla migliore prassi professionale in materia e come meglio esplicitato nel piano e nella proposta in atti, confermato dall'attestatore del piano nelle proprie relazioni e riconosciuto anche dall'assuntore nella propria offerta di assunzione.*

*Tale circostanza è corroborata dal fatto che numerosi creditori hanno precisato il loro credito in misura inferiore rispetto a quanto appostato a piano. In particolare, molti creditori agenti hanno richiesti minori indennità da cessazione del rapporto rispetto al rischio massimo calcolato ai sensi dell'art. 1751 c.c. e previsto a piano tra i fondi, e molti creditori hanno richiesto minori interessi rispetto a quelli stanziati nel piano.*

*Pertanto, si ritiene che la nuova struttura dell'offerta e del piano come conseguentemente integrato, in particolare la certezza di realizzo dei valori di attivo garantiti ai creditori mediante l'intervento dell'assuntore, soddisfino appieno l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile richiesta dal comma 2, lett. e) dell'art. 161 L.F. e, così facendo, siano atte ad assicurare ai creditori, a termini di legge, una percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario almeno pari al 20%.*

*In ogni caso, pur ritenendo che Eviva abbia già indicato nel piano e nella proposta così come modificati in data 26 novembre 2021 l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore ai sensi della lettera e) dell'art. 161 L.F., nella presente sede ribadisce - ad ulteriore conferma della concreta fattibilità del piano in atti, l'obbligo ad assicurare ai creditori, tenuto conto della corretta quantificazione delle poste passive e dell'appostazione di fondi stimati prudenzialmente a fronte di un attivo certo - il pagamento:*

- A. integrale delle spese di giustizia, dei crediti e delle spese prededucibili;*
- B. integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti privilegiati;*
- C. nella percentuale del 21,76%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari inseriti nella Classe 1;*
- D. nella percentuale del 21,39%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari inseriti nella Classe 2;*
- E. nella percentuale del 21,01 %, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari inseriti nella Classe 3.*



*Per completezza e ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, si consideri che l'offerta di assunzione prevede espressamente che, una volta eseguito il piano di riparto, la Liquidità Residua sarà trasferita a favore del Trust Eviva soltanto allo scadere del sessantesimo mese successivo all'omologazione definitiva della procedura di concordato preventivo, peraltro al netto della liquidità ritenuta necessaria per far fronte ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento della qualità di creditore e/o l'entità di crediti inclusi, ai sensi dell'art. 184 comma primo L.F., nel perimetro di efficacia della proposta di concordato.*

*Andando oltre, i Commissari Giudiziali con la propria nota del 6 dicembre 2021 mettono altresì in dubbio l'effettiva disponibilità della somma di Euro 108.045.915,00 (disponibilità libere rettificate) dal momento che la stessa ricomprenderebbe disponibilità liquide per Euro 103.024.136 costituite, tra le altre, dai conti correnti vincolati a seguito delle procedure di pignoramento subite da Eviva per l'importo di Euro 4.569.324.*

*I dubbi in parola nascerebbero – a detta dei Commissari Giudiziali – dal fatto che il vincolo da parte delle banche terze pignorate sia stato disposto in virtù di ordinanze di assegnazione somme e procedure esecutive antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo con la conseguenza che – richiamando una recente massima della Corte di Cassazione – “l'eventuale pagamento da parte del debitor debitoris, anche successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo sarebbe legittimo non operando nella fattispecie l'inefficacia di cui all'art. 44 L.F.” (cfr. pag. 5 osservazioni commissari giudiziali).*

*Sul punto, la Società ritiene doveroso precisare che Eviva antecedentemente il deposito della domanda di concordato con riserva abbia subito un solo provvedimento*

di assegnazione somme, ovvero la nota ordinanza del 5 gennaio 2020 emessa nelle procedure esecutive riunite presso terzi nn. 4335/2019 e 5656/2019 RGE pendenti avanti al Tribunale di Milano, dott.ssa Idamaria Chieffo e le relative somme sono già state pagate. Nell'ambito dell'ordinanza in parola sono state, infatti, effettuati pagamenti per complessivi Euro 7.255.993,382 così suddivisi:

<b>Creditori assegnatari</b>	<b>Pagamenti ricevuti</b>
E-Distribuzione	5.335.040,41
Sardinia	68.259,69
ING Bank	1.596.239,75
Green Network	256.453,53
<b>Totale</b>	<b>7.255.993,38</b>

Nella proposta di concordato, pag. 50, i pagamenti ricevuti dai creditori pignoranti venivano indicati in Euro 7.237.886,26, mentre vengono ora precisati in Euro 7.255.993,38, considerandosi anche il pagamento di Euro 18.107,12 da parte di Nexi, accertato solo successivamente.

Ne consegue come nessuna ulteriore ordinanza di assegnazione somme prima del 30 giugno 2020 sia stata emessa in seno alle restanti procedure esecutive, allo stato sospese per effetto dell'accesso alla procedura di concordato preventivo e che, pertanto, nel piano non sono state correttamente considerate come disponibilità liquide esclusivamente le somme relative all'unico provvedimento di assegnazione antecedentemente il deposito della domanda di concordato con riserva, le quali sono state compensate con il debito nei confronti del creditore assegnatario.

Anche in questo caso si ritiene di aver superato le criticità evidenziate dai Commissari Giudiziali.

Un'altra criticità evidenziata dai Commissari Giudiziali con la propria nota del 6 dicembre 2021 riguarda la circostanza che il piano (i) considerando gli importi in

*prededuzione non comprensivi dell'importo dell'IVA (qualora dovuta) e (ii) prevedendo che tutti i crediti fiscali maturati alla data dell'omologa definitiva e successivamente vengano trasferiti all'assuntore, non terrebbe conto delle uscite finanziarie relative al pagamento dell'IVA relativa agli importi in prededuzione.*

*Ad avviso dei Commissari Giudiziali, infatti, "La nuova proposta concordataria prevede poi che i crediti fiscali, tra cui l'IVA maturata alla data dell'omologa definitiva, nonché gli ulteriori crediti maturati nel corso dell'esecuzione della proposta siano richiesti a rimborso da Eviva nei termini di legge e successivamente trasferiti all'assuntore. Tuttavia, le uscite di cassa relative alla prededuzione non appaiono comprensive della relativa IVA (qualora dovuta). Si tratta quindi di un esborso aggiuntivo di cui il piano dovrebbe tenere conto." (cfr. pag. 5 osservazioni commissari giudiziali).*

*Sul punto si evidenzia che, con l'integrazione all'offerta di assunzione trasmessa in data 31 dicembre 2021, l'assuntore ha precisato che l'obbligo in capo da Eviva di richiedere a rimborso e di trasferire all'assuntore tutti i crediti fiscali IVA, IRES ed IRAP maturati alla data di omologa definitiva e che dovessero maturare successivamente nella fase di esecuzione della proposta modificata omologata, si intende "limitato ai crediti fiscali risultanti al netto delle compensazioni legittimamente operate da Eviva nel rispetto dell'attuale ordinamento tributario".*

*Nella predisposizione del piano, l'IVA relativa agli importi in prededuzione, principalmente relativa a debiti verso professionisti, non era stata esposta tra le voci del passivo in quanto l'IVA che verrà pagata a tali creditori costituirà un credito di imposta di pari importo a favore della Società, da utilizzare, in primis, per il pagamento in*

---

*compensazione dei debiti erariali che matureranno in prededuzione e, per la quota residua, da richiedere a rimborso e trasferire all'assuntore.*

*L'integrazione all'offerta di assunzione conferma la circostanza che il credito di imposta maturato e maturando possa essere utilizzato in compensazione dalla Società, facendo venir meno il potenziale deficit finanziario evidenziato dai Commissari Giudiziali.*

*A tal proposito si precisa che:*

- nel piano è previsto il pagamento di tutti i creditori entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, che si ipotizza possa avvenire entro la fine dell'anno 2022;*
- il saldo del compenso spettante ai Commissari Giudiziali potrà avvenire solamente successivamente al riparto di tutti i creditori ed al deposito del rendiconto finale di gestione, quindi presumibilmente solo nell'anno 2023;*
- parte dei costi previsti nel fondo oneri di liquidazione verranno sostenuti oltre l'arco di piano, ovvero negli anni 2023 e 2024;*
- i debiti per ritenute d'acconto IRPEF che matureranno a seguito del pagamento dei professionisti e dei dipendenti verranno pagate in compensazione con il credito IVA maturato e maturando e che, pertanto, non si genererà alcun deficit finanziario nell'arco di piano.*

*Anche in questo caso, con la precisazione contenuta all'interno dell'integrazione all'offerta di assunzione e con le motivazioni sopra illustrate, si ritiene di aver superato le criticità evidenziate dai Commissari Giudiziali.*

*Con riguardo invece alle richieste di dettaglio nominativo e dei criteri adottati per lo stanziamento di alcuni fondi, nella presente sede ci si richiama alle comunicazioni*

---

*trasmesse dalla Società ai Commissari Giudiziali in data 11 e 12 gennaio 2022 con le quali Eviva ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti richiesti.*

*Da ultimo, i Commissari Giudiziali rilevano come la dichiarazione di postergazione del credito rilasciata da Renova e prodotta in data 22 marzo 2021 sub doc. n. 5, faccia espresso riferimento all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e non anche all'omologa della domanda di concordato preventivo.*

*Da qui la richiesta di chiarimenti in ordine alla predetta omissione. Sul punto, si evidenzia quanto segue.*

*Come noto era inizialmente intenzione di Eviva richiedere al Tribunale di Milano l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F. con conseguente necessità di allegare allo stesso espressa accettazione da parte della società Renova Holding Ltd di subordinare la soddisfazione del proprio credito rispetto a quella degli altri creditori della Società.*

*Nonostante la decisione di accedere ad una procedura di concordato preventivo, nell'ambito della quale il credito vantato da Renova Holding Ltd sarebbe stato postergato ex lege<sup>4</sup> in quanto controllante di Eviva stessa, la Società ha comunque deciso di allegare. Si precisa che alla data del 30.06.2021 era già maturato un credito IVA di Euro 1.639.829.*

*E ciò considerando che (i) al momento del pagamento da parte di Renova Holding Ltd dei creditori di Eviva garantiti da tale socio, la Società si trovava già in uno stato caratterizzato da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e che, (ii) sulla base dell'ormai consolidato orientamento l'impegno in parola al fine di dissipare ogni perplessità in ordine alla postergazione del suddetto credito.*

*A ciò si aggiunge il fatto che al fine di suffragare ulteriormente l'esistenza nel caso di specie di una postergazione legale, la Società aveva incaricato l'avv. Stefano Lombrassa dello Studio Grimaldi al fine di redigere un parere pro veritate riguardo alla questione in parola che ha confermato la predetta postergazione e che si allega alla presente nota (doc. n. 2).*

*Peraltro, si evidenzia che anche l'attestatore, relativamente alla postergazione del credito vantato da Renova, non ha espresso alcun rilievo, ove dall'analisi dei libri sociali e contabili, pure risulta che al momento in cui tale credito è sorto, così come previsto dall'art. 2467 del c.c., Eviva si trovava già in uno stato caratterizzato da un eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio netto e con una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.*

Sul punto e su ogni considerazione da parte degli scriventi Commissari, ci si riporta a quanto verrà riferito nel prosieguo della presente relazione.

### **3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA CRISI**

#### **3.1. Cause della crisi descritte nella proposta di concordato e nella relazione di attestazione**

Nel Piano e proposta di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. L.F. del 26 marzo 2021 la società descrive le cause della crisi. In particolare, risultano di interesse i seguenti paragrafi:

- paragrafo 1.2 – *L'anno 2014 e le prime difficoltà finanziarie di Eviva;*
- paragrafo 1.3 – *Il cambio di denominazione in Eviva e le sanzioni OFAC;*
- paragrafo 1.4 – *La liquidazione volontaria e la ristrutturazione aziendale;*
- paragrafo 1.5 – *La posizione con l'Agenzia delle Entrate.*

Ulteriori informazioni sono contenute nella relazione di attestazione al paragrafo 2.1.2 – *Cause della crisi.*

Nei paragrafi successivi è fornita una breve sintesi dei contenuti dei due documenti sopra citati.

##### **3.1.1. Le difficoltà finanziarie di Eviva nel periodo dal 2014 al 2016**

A pagina 11 della domanda di concordato si legge che nel corso “(...) dell'anno 2014 si manifestava una fase di difficoltà di Eviva, legata a talune vicende giudiziarie che avevano viste coinvolte società appartenenti al gruppo Renova, riconducibile all'imprenditore russo Viktor Vekselberg, e proprietario, tra le altre, di Avelar Energy Ltd (...)”.

In particolare, la fase di difficoltà derivava dal “(...) fallimento nel corso del 2013 di Aion, società facente parte del gruppo Renova/Avelar (...)” il quale “(...) aveva sortito effetti reputazionali negativi su tutto il settore energetico in generale, con conseguente

*riduzione della fiducia da parte del ceto bancario nei confronti del mercato in cui operava Eviva (...)*” (pagina 11).

Dal fallimento di cui sopra scaturivano “(...) *alcune vicende giudiziarie avviate dalla Procura di Milano a carico di manager del gruppo Aion-Avelar (signor Marco Giorgi e Igor Akhmerov – in precedenza amministratori di Eviva) (...)*” che “(...) *comportavano il sequestro di conti correnti della Società ed un irrigidimento generale del sistema bancario nei confronti di tutte le società del gruppo (...)*” (pagine 11 e 12).

Irrigidimento bancario da cui “(...) *conseguita una tensione finanziaria per Eviva che rendeva impossibile il rispetto del piano di rientro più volte rinegoziato con Enel Distribuzione per l'ingente debito di fornitura sino ad allora maturato (...)*” (pagina 12); tale situazione di difficoltà finanziaria era oggetto della riunione de Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015.

In questo periodo (marzo-giugno 2015) nonostante “(...) *un risultato operativo positivo (...)*” la Società era “(...) *strettamente dipendente sotto il profilo finanziario dagli istituti di credito (...)*” ed era pertanto “(...) *oltremodo necessario avviare un programma di dismissione degli assets aziendali ed una razionalizzazione del gruppo, nonché un processo di ristrutturazione del debito (...)*” (pagina 13).

Il 27 luglio 2015 era deliberata, al fine di razionalizzare il Gruppo, la fusione per incorporazione di Tecnoenergia S.r.l.

A fine 2015 il Consiglio di Amministrazione affrontava più volte il tema delle tensioni con Enel Distribuzione a fronte del mancato rimborso del debito (circa Euro 110 milioni); tensioni che sfociavano in una “(...) *lettera di diffida inviata da Enel Distribuzione, con minaccia di sospensione delle forniture (...)*” che riportava in



discussione “(...) la necessità di un intervento da parte del socio a supporto della Società, quantificato in circa 10 milioni di liquidità e 35 milioni di garanzie (...)” (pagina 15).

Il 1° dicembre 2015 “(...) la Società dava incarico allo Studio La Croce di effettuare un esame della situazione finanziaria (...)” all’esito del quale “(...) veniva dato atto della validità e della redditività del core business della Società (con la necessità, tuttavia di sostenerlo tramite le necessarie garanzie), nonché dell’opportunità di una riorganizzazione delle attività non core business e di alcune azioni tra le quali la svalutazione di alcune attività della Società, la riduzione del capitale sociale a fronte della predetta operazione di svalutazione ed il conseguente aumento di capitale (...)” (pagina 15).

Il 1° febbraio 2016 era deliberata la riduzione del capitale (da Euro 65.000 mila a Euro 515 mila) e il contestuale aumento a pagamento sino a Euro 1.486 mila oltre a un sovrapprezzo di Euro 18.464 mila. Il successivo 4 novembre 2016 era deliberato un ulteriore aumento di capitale (gratuito) da Euro 1.486 mila a Euro 17.000 mila mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

In sintesi, con il fallimento nel 2013 di Aion e l’avvio di alcune vicende giudiziarie, si sarebbero determinate in capo ad Eviva difficoltà finanziarie determinate da tensioni con gli istituti di credito. Pur in presenza di risultati operativi positivi si sarebbe manifestata l’esigenza di:

- rinegoziare il debito;
- ricapitalizzare la società;
- svalutare alcuni degli *assets*;
- razionalizzare il Gruppo (anche mediante la fusione per incorporazione di

Tecnoenergia).

Tutto ciò aggravato dai rapporti con Enel Distribuzione con la quale era stato rinegoziato il debito ma non erano stati rispettati i piani di rientro.

### **3.1.2. Il cambio di denominazione e le sanzioni OFAC**

L'inizio del 2017 "(...) vedeva il management ed il Consiglio di Amministrazione proseguire nell'azione di ricerca di istituti di credito disposti a supportare l'attività di Eviva nonostante la presenza di Avelar Energy Ltd. nella compagine sociale della Società (...)" a fronte "(...) dei ripetuti rifiuti da parte del sistema bancario italiano (...)" (pagina 18). Nel frattempo, il 31 gennaio 2017, la Società aveva assunto la denominazione Eviva.

In considerazione di ciò, "(...) la Società si attivava per reperire finanziamenti e linee di credito da banche straniere, quali ING per l'emissione di garanzie finalizzate alla messa in sicurezza della prosecuzione dell'attività fino ad Euro 35.000.000 e Rosbank fino alla concorrenza di Euro 65.000.000 (...) concesse ad Eviva anche a fronte dell'intervento di Renova che, a sua volta, controgarantiva il credito (...)" (pagina 18).

Nonostante la Società avesse ottenuto un parziale accesso ai finanziamenti necessari a sostenere la propria operatività, l'esercizio 2017 chiudeva con una perdita d'esercizio di Euro 20,3 milioni, legata alla "(...) riduzione generalizzata dei prezzi determinata dalla crisi nucleare in Francia (...)" e all'"(...) impossibilità per Eviva di rilasciare le garanzie necessarie al supporto dell'attività (...)" (pagina 18).

Tale situazione portava "(...) il Consiglio di Amministrazione [ad] entra[re] in conflitto con il management, criticandone fortemente l'operato ed evidenziando come, a fronte degli asseriti errori di gestione commessi dal management stesso, non solo vi fosse il rischio della revoca delle garanzie con conseguente dubbio in ordine alla continuità di Eviva, ma anche in ordine al possibile danno causato al Gruppo Renova in qualità di garante (...)" (pagine 18 e 19).

Ad aggravare la situazione contribuiva “(...) la circostanza che in data 6 aprile 2018, lo U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control OFAC inseriva la persona fisica beneficiaria economica ultima dei soci di Eviva nella lista dei Specially Designated Nationals, in forza degli Executive Orders nn. 13661, 13662 e 13582, ai sensi del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (le “Sanzioni OFAC”) (...)” (pagina19).

Dalla lettura del paragrafo “2.1.2 Cause della crisi” della “Relazione di attestazione ex art.161, co.3” si comprendono le implicazioni che tali sanzioni hanno avuto sull’attività di Eviva ovvero i “(...) citati provvedimenti prevedono (a) il congelamento di tutti i beni appartenenti agli SDN soggetti alla giurisdizione statunitense, (b) il divieto alle persone fisiche ed agli enti americani di intrattenere rapporti con gli SDN e con i soggetti controllati da questi e (c) il possibile sanzionamento dei soggetti non americani nel caso in cui facilitino intenzionalmente l’esecuzione di operazioni vietate da parte degli SDN (...)” (relazione di attestazione – pagina 17).

La conclusione della relazione di attestazione è che i “(...) provvedimenti emessi dall’Ofac contro il sig. Viktor Vekselberg hanno comportato gravi conseguenze indirette su Eviva e, in ultimo, hanno determinato il venire meno della prospettiva della continuità aziendale (...)” (pagina 17).

In conseguenza delle sanzioni, il 28 maggio 2018, “(...) venivano modificati i certificati azionari rappresentanti il capitale della Società, con l’emissione di azioni di categoria B e C così che la compagine sociale di Eviva si modificava nuovamente: la società Lero S.r.l. acquistava da Avelar Energy n. 1 certificato azionario rappresentante n. 588.880 azioni e da ES Solutions n. 1 certificato azionario rappresentante n. 227.120

azioni, in entrambi i casi di categoria B e del valore nominale unitario di Euro 10,00 (...)” (pagina 20).

Nonostante tale operazione e nonostante “(...) il 20 luglio 2018, Lero S.r.l. (...) [avesse] anche erogato in favore di Eviva un finanziamento soci dell’importo di 1,5 miliardi di rubli (circa Euro 20 milioni) (...)”, “(...) un insieme di Controparti commerciali e finanziarie della Società (...) hanno interrotto o comunque sospeso i rapporti in essere (...)” (relazione di attestazione – pagina 18).

Le azioni poste in essere da Eviva “(...) hanno tuttavia consentito solo parzialmente e temporaneamente di superare la situazione di stallo che si è venuta a determinare (...)”, “(...) recupera[ndo] in gran parte la normalità dei rapporti commerciali ed i rapporti con talune controparti finanziarie, ma con esclusione delle più rilevanti sotto il profilo dell’operatività sui mercati internazionali delle commodities [che] hanno comunque mantenuto l’indisponibilità a ripristinare i rapporti esistenti in precedenza, precisamente opponendo ragioni di compliance sempre connesse alle vicende sanzionatorie derivanti da Ofac (...)” (relazione di attestazione – pagina 18).

A ciò si aggiungeva che “(...) [l]’atteggiamento di chiusura dei principali Istituti di credito internazionali è risultato particolarmente significativo in senso negativo in quanto la Società con tali Istituti intratteneva la parte sostanziale degli affidamenti (in specie di garanzia) per operare sui mercati nazionale e internazionali. Le linee di credito erano supportate da controgaranzie rilasciate da società del Gruppo, a propria volta rientranti nel perimetro delle sanzioni; ragione per la quale il nuovo socio Gazprom aveva proposto di sostituirsi nelle citate controgaranzie tramite una propria partecipata. Anche questa soluzione è stata però declinata dagli Istituti interessati in quanto il veicolo societario che avrebbe dovuto rilasciare le controgaranzie, pur pienamente capiente

sotto il profilo patrimoniale, non è stato giudicato sufficientemente consistente dal lato dei flussi di cassa (...)” per cui “(...) A fine settembre 2018 gli Istituti hanno quindi definitivamente negato ogni supporto ulteriore (...)” (relazione di attestazione – pagina 18).

Ciò ingenerava “(...) problemi crescenti (...) nella gestione dei pagamenti in favore delle Controparti commerciali, sempre a causa dell’atteggiamento assunto dagli intermediari finanziari coinvolti nei vari trasferimenti di fondi in connessione alle vicende Ofac (...)”, fino a che “(...) [i]n un simile quadro è venuto progressivamente a mancare ogni supporto necessario all’operatività, incluse anche le normali facilitazioni finanziarie composte dalle linee di credito autoliquidanti che, comunemente, ogni impresa utilizza a beneficio del finanziamento del proprio capitale circolante (...)” (relazione di attestazione – pagina 18).

### **3.1.3. La liquidazione volontaria e le ipotesi di ristrutturazione aziendale**

In ragione delle vicende sopra descritte si generava un “(...) drastico peggioramento dei rapporti con il sistema bancario e con i fornitori (...)” a seguito del quale il Management era obbligato “(...) a valutare e, conseguentemente, avviare un’operazione di ristrutturazione aziendale (...)” (pagina 22); in particolare erano prese in considerazione le seguenti ipotesi:

- da un lato, “(...) Eviva incaricava dei professionisti al fine di valutare la miglior soluzione in grado di tutelare il proprio patrimonio e gli interessi dei creditori attraverso un accordo di ristrutturazione del debito, piuttosto che una domanda di concordato preventivo ovvero, come già precedentemente ipotizzato, un piano attestato ai sensi dell’art. 67 L.F. (...)”;

• dall'altro, "(...) la Società valutava, altresì, di affittare l'azienda o un suo ramo a soggetti terzi (...)" ; ipotesi che si rivelava impercorribile in quanto "(...) i potenziali interessati ritenevano di non proseguire nelle trattative per il timore di subire gli effetti indiretti delle sanzioni OFAC (...)" (pagine 22 e 23).

Infine, "(...) in data 12 novembre 2018, venuta meno ogni possibilità di preservare la continuità aziendale (...), l'assemblea dei soci deliberava lo scioglimento della Società ex art. 2447 c.c. e la sua messa in liquidazione (...)" (pagina 23).

Nel periodo successivo "(...) all'apertura della liquidazione Eviva cessava progressivamente la propria attività aziendale sino ad addivenire in data 14 dicembre 2018 alla cessazione definitiva dell'attività di fornitura di energia elettrica e il successivo 28 febbraio 2019 alla cessazione definitiva dell'attività di fornitura di gas naturale (...)" (pagina 24).

#### **3.1.4. Le ulteriori analisi svolte dall'attestatore nella relazione del 11 maggio 2021**

Con provvedimento del 22 aprile 2021, il Tribunale ha segnalato che nella attestazione "*non risulta un capitolo sulla convenienza della procedura rispetto al fallimento, che tenga conto delle eventuali maggiori possibilità di introito connesse ad azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e società di revisione, al fine di fornire ai creditori in sede di formazione del loro convincimento, elementi utili e attestati*".

L'attestatore ha quindi predisposto in data 11 maggio 2021 un apposito documento integrativo nel quale ha analizzato lo scenario fallimentare alternativo rispetto alla proposta concordataria.

Per quanto concerne le “azioni risarcitorie – azioni di responsabilità esperibile” (pagine 32/39) si possono sintetizzare i seguenti passaggi.

In via di premessa, l’attestatore segnala che *“la valutazione dell’attivo realizzabile nello scenario alternativo fallimentare ... deve esaminare altresì la sussistenza di condotte tali da comportare ed evidenziare una responsabilità degli amministratori e/o dell’organo di controllo o revisore legale al fine di poter quantificare le azioni risarcitorie eventualmente proponibili nel caso di fallimento nonché fornire indicazioni circa le prospettive di recupero”* (ivi, pag. 32).

Le analisi dell’attestatore si sono concentrate, tra l’altro, sulla ricerca di *“elementi di indizio circa l’insorgenza dello stato di crisi in data anteriore alla messa in liquidazione, in relazione ai 5 esercizi precedenti”* e sulla *“indagine “circa i pagamenti significativi intervenuti negli anni 2018 e 2019 in favore di creditori sociali (nello specifico fornitori, diversi, istituti di credito, parti correlate, soci) al fine di individuare profili di responsabilità”* (ivi, pag. 33).

In questo quadro, l’attestatore esclude responsabilità in capo al collegio sindacale ed alla società di revisione poiché *“nelle relazioni di giudizio al bilancio, hanno sempre dato ampia Disclosure circa la valutazione in merito alla presenza del presupposto della “continuità aziendale”* (ivi, pag. 36).

Inoltre, sul fondamento della *“analisi dei bilanci e relative riclassifiche”* alla quale dedica due pagine, l’attestatore passa in rassegna la genesi delle *“perdite realizzate complessive (2016-2019)”*, concludendo che *“considerato l’operato della società lo scrivente non rileva responsabilità attribuibili agli Organi sociali”* (ivi, pag. 39).

Di talché l’attestatore non fornisce indicazioni su eventuali prospettive di recupero.

### 3.2. Il giudizio sull'andamento aziendale desumibile dalle relazioni accompagnatorie al bilancio

#### 3.2.1. Le relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci di esercizio

Di seguito viene proposta la sintesi del contenuto delle relazioni del Collegio Sindacale sui bilanci di esercizio per gli anni dal 2014 al 2017 e sui bilanci di liquidazione degli anni 2018 e 2019.

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2014 (datata 29/06/2015)	<i>"(...) visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato, il Collegio Sindacale ritiene, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dalla società di revisione, <b>si esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014</b> nonché alla proposta degli Amministratori contenuta nella Relazione sulla Gestione in merito alla destinazione del 5% dell'utile d'esercizio a riserva legale e del residuo alla riserva straordinaria (...)"</i>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"(...) nella riunione del 22 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 settembre 2015 che evidenziava una <b>perdita in corso di formazione a tale data di € 73.509.626, la quale integrava la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile</b> essendo il residuo patrimonio netto emergente da tale situazione patrimoniale pari a € 514.680. All'assemblea convocata in data 1 febbraio 2016 per l'esame di tale situazione patrimoniale, il Collegio Sindacale ha sottoposto all'attenzione dei Soci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2446, comma 1, c.c., le proprie osservazioni di accompagnamento alla relazione dell'Organo Amministrativo e di analisi delle motivazioni che hanno determinato tale perdita (con particolare riferimento alla svalutazione del valore di bilancio di alcune partecipate e di crediti). In tale assemblea straordinaria la perdita al 30 settembre 2015 è stata interamente ripianata con l'utilizzo di riserve e con la riduzione del capitale sociale da € 65.000.000 a € 514,680 ed è stato <b>deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento fino a € 1.485.800 con contestuale costituzione di una riserva sovrapprezzo fino a € 18.454.270, aumento in seguito sottoscritto dal nuovo socio di controllo ES Solution S.a.r.l. (...)"</b></i>



<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"Le perdite risultanti dalle situazioni patrimoniali alla stessa data del 30 settembre 2015 delle principali controllate Energetic Source Luce &amp; Gas S.p.A. (€ 10,314.609) e Geogastock S.p.A. (€ 11,324.498), anch' esse pressoché interamente riferibili a svalutazioni di asset aziendali, hanno condotto le società controllate nell'ambito dell'art. 2447 c.c., situazione successivamente oggetto di integrale risanamento da parte del socio unico Energetic Source S.p.A. mediante la rinuncia a crediti finanziari vantati verso le due controllate rispettivamente per € 7.000.000 in data 13 aprile 2016 quando a Energetic Source Luce &amp; Gas S.p.A. e per € 12.000.000 in data 21 aprile 2016 quanto a Geogastock S.p.A.. (...)"</i>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"La perdita di 76,5 milioni di euro emergente dal bilancio al 31 dicembre 2015 sottoposto alla Vostra approvazione, ancorché formalmente porti ad un patrimonio netto negativo di 2,7 milioni di euro, risulta già essere stata coperta quanto a 73,5 milioni di euro in sede di applicazione dei provvedimenti ex art. 2446 c.c. adottati nell'assemblea del 1 febbraio 2016 ed inoltre il patrimonio netto risulta già incrementato per 19,4 milioni di euro a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dalla stessa assemblea."</i>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"(...) per le considerazioni sulla continuità aziendale, oggetto di un richiamo di informativa nelle relazioni della società di revisione indipendente, rimandiamo a quanto riportato dagli Amministratori nell'apposito paragrafo delle Note Esplicative ed in particolare all'impegno dell'azionista a continuare a sostenere le attività del Gruppo in quanto il Piano approvato dal Consiglio d'Amministrazione include gli effetti (i) del supporto finanziario erogato dall'azionista per circa 30 milioni di euro nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 mediante garanzie rilasciate a istituti finanziari esteri, (ii) del già citato aumento di capitale di 19,4 milioni di euro deliberato in data 1 febbraio 2016 e sottoscritto dal nuovo socio controllante ES Solutions S.à.r.l. e (iii) dell'ulteriore supporto finanziario che l'azionista si è impegnato a garantire per un importo massimo di ulteriori 35 milioni di euro in coerenza con le assunzioni riflesse nel Piano."</i>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<p><i>"(...) visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato, il Collegio Sindacale ritiene, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dalla società di revisione, di esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla destinazione del risultato negativo d'esercizio 2015 di € 76.750.993, peraltro già coperto quanto a € 7.509.626 in sede di assemblea straordinaria del 1 febbraio 2016 per € 9.024.306 mediante utilizzo di riserve e per € 64.485.320 mediante riduzione del capitale sociale."</i></p>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<p><i>"Vi ricordiamo, inoltre, che la perdita del precedente esercizio di € 76.751 migliaia, che aveva determinato un patrimonio netto negativo di € 2.722 migliaia, era già stata parzialmente coperta dall'assemblea del 1 febbraio 2016 la quale aveva interamente ripianato la perdita al 30 settembre 2015 di € 73.509 migliaia con l'utilizzo di riserve e con la riduzione del capitale sociale da € 65.000 migliaia a € 514 migliaia e contestuale aumento di capitale sociale a pagamento fino a € 1.485 migliaia sottoscritto dal nuovo socio di controllo ES Solution S.à.r.l. con costituzione di una riserva sovrapprezzo fino a € 18.454 migliaia. In sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 l'assemblea del 25 luglio 2016 aveva quindi disposto la copertura della perdita residua mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo per € 3.241 migliaia. Nella successiva assemblea straordinaria del 4 novembre 2016 il capitale sociale di € 1.485 migliaia era quindi stato aumentato in forma gratuita fino a € 17.000 migliaia mediante imputazione della riserva sovrapprezzo per € 15.514 migliaia."</i></p>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<p><i>"(...) per quanto riguarda Geogastock S.p.A., la perdita di € 11.884 migliaia emergente dal bilancio al 31 dicembre 2015 e che aveva portato in negativo il relativo patrimonio netto a tale data era stata integralmente coperta con la rinuncia da parte della Società ad un credito di € 12.000 migliaia vantato verso tale società. Anche il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 ha chiuso con una perdita d'esercizio di € 1.466 migliaia che ha portato il patrimonio netto della controllata in segno negativo, situazione prontamente sanata dal socio unico Eviva S.p.A. mediante rinuncia al residuo credito vantato verso la controllata per € 1.349 migliaia (...)"</i></p>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<i>"(...) per quanto riguarda Energetic Source Luce &amp; Gas S.p.A., la perdita di € 8.066 migliaia emergente dal precedente bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, che aveva determinato un patrimonio netto negativo a tale data, era stata prontamente coperta tramite la rinuncia ad un credito verso la stessa società di € 7.000 migliaia che il socio unico aveva previamente acquisito da ES Solution S.a.r.l. e dall'utilizzo di riserve per la parte residua. Con assemblee straordinarie tenutesi rispettivamente in data 25 novembre 2016 e 30 novembre 2016 Energetic Source Luce &amp; Gas S.p.A. ha deliberato la propria fusione per incorporazione nella propria controllante totalitaria Energetic Source S.p.A. (ora EVIVA S.p.A.) e l'atto di fusione tra tali società è stato sottoscritto in data 28 marzo 2017 con effetti giuridici decorrenti dal 1° aprile 2017 ed effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2017."</i>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<i>"(...) per le considerazioni sulla continuità aziendale, oggetto di un richiamo di informativa nelle relazioni della società di revisione indipendente, rimandiamo a quanto riportato dagli Amministratori nell'apposito paragrafo delle Note Esplicative nel quale essi confermano che <b>la Società ed il Gruppo hanno consuntivato risultati superiori alle aspettative previste nel Piano approvato al 21 luglio 2016, grazie ad una serie di azioni messe in atto per il miglioramento della marginalità e per la stabilizzazione del cash flow della Società e del Gruppo, azioni realizzate grazie anche al raggiungimento di accordi sulle forniture e al rinnovato supporto ricevuto dall'azionista di controllo.</b> In tale contesto, gli amministratori hanno redatto le relazioni finanziarie sulla base del presupposto della continuità aziendale. (...)"</i>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<i>"(...) visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato, il Collegio Sindacale ritiene, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dalla società di revisione, di <b>esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016</b> nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla destinazione del risultato positivo d'esercizio."</i>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>"In relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate ("Gruppo Eviva"), si deve ricordare che in data 29 marzo 2017 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Energetic Source Luce &amp; Gas S.p.A. in Eviva S.p.A. con effetti giuridici decorrenti dal 1° aprile 2017 ed effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2017."</i>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"L'esercizio 2017 è stato caratterizzato da un <b>risultato operativo fortemente negativo della Società e del Gruppo Eviva per circa 43 milioni di euro</b> (nel 2016 era stato positivo per circa 7 e 13 milioni rispettivamente) a seguito di <b>alcune situazioni straordinarie di mercato realizzatesi nell'esercizio</b>. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito forti oscillazioni a seguito dell'annuncio di piani di manutenzioni straordinarie delle centrali nucleari francesi (e della conseguente temporanea chiusura di alcune di esse) avvenuto sia verso la fine del 2016/ inizio 2017 sia nell'autunno 2017. Inoltre, durante l'estate 2017, in conseguenza delle condizioni climatiche in Italia, la produzione idroelettrica italiana è stata oggetto di una notevole riduzione rispetto al passato, con un conseguente aumento dei prezzi dell'energia in Italia."</i></p>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"Anche a causa della <b>limitatezza delle garanzie bancarie disponibili e della Liquidità aziendale, la Società non aveva potuto procedere preventivamente a sufficienti coperture delle proprie posizioni e ciò ha portato ad un conseguente aumento dei costi delle materie prime</b> ed al descritto effetto negativo sui margini aziendali del 2017.</i></p> <p><i>Dal 2018 la Società ha rivisto in modo più restrittivo la propria esposizione al rischio di mercato ed ha adottato delle specifiche misure organizzative e delle procedure di gestione dei rischi di business al fine di contenere l'esposizione del risultato operativo alla variabilità dei prezzi delle commodities."</i></p>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"La perdita netta dell'esercizio 2017 (circa 20 milioni euro) <b>beneficia poi dell'effetto positivo (non ricorrente) del ripristino di valore della partecipata Geogastock di circa 13,7 milioni di euro</b> a seguito del venir meno degli effetti che ne avevano richiesto la svalutazione in esercizi precedenti e di quello <b>altrettanto positivo delle imposte differite attive per circa 9 milioni euro</b>. Sulla base delle prime previsioni di perdita 2017 che già evidenziavano una situazione di deficit patrimoniale, il Consiglio d'Amministrazione della Società ha convocato per il 12 aprile 2018 un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno i provvedimenti ex art. 2447 del codice civile i quali sono stati posti in essere attraverso la <b>rinuncia operata dagli azionisti a crediti vantati verso la Società per circa euro 26,4 milioni.</b>"</i></p>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>Nel corso del 2017 è stato inoltre avviato un <b>contenzioso nei confronti di un distributore nei confronti del quale la Società ha oltre alea partite correnti, un debito di euro 48 milioni</b>. Tale contenzioso è stato avviato al fine di vedere riconosciuta la non debenza di una parte rilevante di tale debito in forza dell'interpretazione di alcune pronunce del Consiglio di Stato. La controparte si è costituita in giudizio ed ha inoltre ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al suo debito scaduto contro la quale la Società si è opposta (l'udienza è fissata ad ottobre 2018)."</i>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>"Tra gli eventi successivi alla data di bilancio menzionati nell'apposita sezione della note esplicative al bilancio di esercizio e consolidato si rileva che <b>in data 6 aprile 2018 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha incluso il titolare effettivo di Eviva S.p.A. e del gruppo Renova che la controllava nella lista gestita dall'Office of Foreign Asset Control (OFAC)</b> tra i soggetti sottoposti a sanzioni commerciali ("Sanzioni OFAC"). A seguito delle operazioni societarie avvenute in data 28 maggio 2018 il gruppo Renova ha ridotto la sua partecipazione in Eviva S.p.A. al 50% meno un'azione, cedendo il 48% delle azioni di Eviva alla società Lero S.r.l. riconducibile al gruppo russo Gazprom ed il 2% più un'azione ad un terzo investitore norvegese. In conseguenza della nuova struttura societaria, che non vede più la Società sottoposta al controllo del Gruppo Renova, la Società ritiene di non essere più oggetto della normativa sopra descritta ed ha ottenuto di poter riprendere le transazioni con la maggior parte degli operatori commerciali e finanziari che avevano sospeso alcune transazioni con il gruppo Eviva."</i>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>"(...) Gli Amministratori hanno <b>redatto ed approvato il Budget 2018 ed il Piano 2019/2021 sulla base di una situazione di equilibrio patrimoniale con risultati netti positivi crescenti a partire dal 2019 mentre per il 2018 è previsto ancora un risultato operativo negativo</b> a causa degli oneri sostenuti nel secondo trimestre 2018 come conseguenza del regime delle Sanzioni OFAC citato in precedenza, pur a fronte di risultati invece positivi del business prima dell' entrata in vigore di tale regime sanzionatorio.</i>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"In particolare, pur in presenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi rilevanti in merito all'adozione del presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori, considerando anche <b>il recente ingresso nella compagine sociale di un azionista di rilievo, hanno ritenuto di basare il proprio giudizio in merito sulla base di alcune assunzioni e di alcune azioni da essi intraprese</b>, tra cui: (...) <b>l'ottenimento di un supporto finanziario fino a 20 milioni di euro</b> dagli azionisti al fine di far fronte anche nel breve termine ad esigenze generate dalla fluttuazione dei prezzi delle commodities e delle coperture effettuate. A tal proposito i soci ES Solutlons s.a.r.l. e Lero S.r.l. hanno confermato con lettera del 28 giugno 2018 che la decisione di erogare un finanziamento soci a favore della Società è stata approvata dalle entità appropriate dei gruppi Gazprom e Renova e si stanno finalizzando le modalità tecniche, finanziarie e legali per procedere alla messa a disposizione di tale linea di credito presumibilmente entro la metà di luglio 2018; (...) <b>la dismissione della partecipazione societaria in Geogastock S.p.A.</b>, non ritenuta strategica per il business aziendale. Tale processo è in fase di inizio con l'imminente nomina di un advisor finanziario, pur con le incertezze legate al quadro regolatorio ancora oggetto di un contenzioso pendente avanti al Consiglio di Stato, la Società ritiene che tale procedura di cessione possa essere portata a completamento entro tempi ed a valori coerenti con quanto stimato nel Budget 2018 ed in ogni caso in modo compatibile con le esigenze finanziarie della Società; (...)"</i></p>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"(...) <b>il pagamento del debito verso il distributore con il quale è in essere il contenzioso</b> prima descritto, secondo tempi e modalità compatibili con la situazione finanziaria aziendale. Gli amministratori ritengono, in ciò supportati, da un parere legale, che le richieste di riduzione del debito formulate in sede giudiziale dalla Società siano fondate e comunque che la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto dal distributore non sia probabile. Inoltre sono ripresi colloqui con il distributore finalizzati a trovare una composizione stragiudiziale del contenzioso; (...) <b>il mantenimento di un livello di garanzie bancarie adeguato ai volumi di business previsti</b>; (...) <b>il mantenimento dell'attuale rating creditizio</b>, condizione che consente di non fornire garanzie aggiuntive alle società di distribuzione di energia per gli oneri di trasporto. Gli amministratori hanno ritenuto ragionevole che la società di rating, pur in presenza del risultato fortemente negativo del 2017, valorizzi il fatto che i dati del 2018, fermo restando gli effetti negativi legati al problema delle Sanzioni OFAC che sono peraltro ritenuti ormai terminati dalla Società, e quelli del business plan 2019/2021 stanno confermando l'inversione di tendenza dei risultati operativi e quindi supportino il mantenimento dell'attuale rating creditizio."</i></p>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<p><i>"visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato, ivi incluso le loro conclusioni in merito al presupposto della continuità aziendale in precedenza esposte, tenuto conto delle informazioni ricevute dalla società di revisione, il Collegio Sindacale ritiene di esprimere parere favorevole all'approvazione del</i></p> <p><b><i>bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla destinazione del risultato negativo d'esercizio"</i></b></p>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<p><i>"(...) Tra i fatti di maggior rilievo dell'esercizio (...) si rileva che in data 6 aprile 2018 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha incluso il titolare effettivo di Eviva S.p.A. e del gruppo Renova che la controllava (sig. Viktor Vekselberg) nella lista gestita dall'Office of Foreign Asset Control ("OFAC"). Sin da subito, un insieme di controparti commerciali e finanziarie della Società hanno interrotto o comunque sospeso i rapporti in essere con la Società."</i></p>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<p><i>"A seguito delle operazioni societarie avvenute in data 28 maggio 2018 il gruppo Renova ha, peraltro, ridotto la sua partecipazione in Eviva S.p.A. al 50% meno un'azione, cedendo il 48% delle azioni di Eviva alla società Lero S.r.l. riconducibile al gruppo russo Gazprom ed il 2% più un'azione ad un terzo investitore norvegese, ritenendo che in tal modo la Società potesse essere al di fuori della citata normativa sanzionatoria. In data 20 luglio 2018, Lero S.r.l. (poi rinominata in Lero Energy Holding S.r.l.) ha anche erogato in favore della Società un finanziamento soci dell'importo di 1,5 miliardi di rubli (circa Euro 20 milioni)."</i></p>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<p><i>"Tuttavia, pur avendo recuperato in gran parte la normalità dei rapporti commerciali ed i rapporti con talune controparti finanziarie, <b>le principali controparti sui mercati internazionali delle commodities hanno comunque mantenuto l'indisponibilità a ripristinare i rapporti esistenti in precedenza e lo stesso hanno fatto le principali banche internazionali</b>, con le quali la Società intratteneva la parte sostanziale degli affidamenti in garanzia necessari per la sua operatività sui mercati. Sono inoltre mersi <b>crescenti problemi anche nella gestione dei pagamenti in favore delle controparti commerciali</b>, sempre a causa dell'indisponibilità degli intermediari finanziari coinvolti a dar seguito ad ogni forma di trasferimento di fondi riguardante la Società in relazione ai potenziali rischi connessi alle Sanzioni OFAC."</i></p>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"In questo quadro è venuto a mancare ogni supporto necessario all'operatività, incluse anche le normali linee di credito autoliquidanti, con gravi conseguenze per la Società e con il progressivo venir meno della prospettiva della continuità aziendale. In questo scenario la Società ha avviato un processo di ristrutturazione finanziaria volto alla tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte, sollecitando anche i principali players di mercato per verificare la possibilità di garantire la continuità dell'azienda attraverso delle operazioni straordinarie di supporto e/o di cessione di attività e giungendo ad uno stadio di trattativa avanzata con almeno una di tali controparti."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Peraltro, anche in considerazione delle complessità di tali potenziali operazioni straordinarie in relazione allo stato di crisi aziendale e dell'indisponibilità dei Soci, espressa da ultimo formalmente nell'assemblea del 30 ottobre 2018, a fornire il supporto finanziario necessario per le esigenze operative di una gestione in continuità, il Consiglio di amministrazione della Società ha preso atto dell'assenza di condizioni per la continuazione dell'attività ed ha convocato l'assemblea straordinaria per l'assunzione delle deliberazioni ai sensi dall'art. 2447 e 2484 del codice civile."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"La Società è stata quindi posta in stato di liquidazione volontaria con la delibera dei Soci del 12 novembre 2018 e con essa è stato inoltre istituito il Comitato dei Liquidatori, il quale si è insediato con efficacia a partire dal 19 novembre 2018 a seguito dell'iscrizione della propria nomina presso il Registro delle Imprese di Milano."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"La disciplina dei settori dell'energia elettrica e del gas, volta a garantire la continuità dei flussi energetici agli utenti finali ed evitare sbilanciamenti sulla rete, ha imposto rigidità e particolari modalità nel calendario della cessazione operativa dei contratti in essere. (...) Per quanto riguarda il settore elettrico, il contratto di trasporto con e-Distribuzione S.p.A., che copriva circa l'80% della clientela, è stato risolto in data 21 novembre 2018 ed i contratti di dispacciamento in prelievo ed in immissione con Terna S.p.A. sono stati risolti in data 26 novembre 2018, per mancata prestazione di garanzie da parte della Società. (...) Per quanto riguarda il settore del gas, per ragioni tecniche è risultato necessario lo scioglimento preventivo dei rapporti di trasporto e distribuzione prima di poter cessare la fornitura ai propri clienti. (...) Al fine di rispettare le tutele per i consumatori previste dalla normativa di settore ed a seguito delle valutazioni compiute con le strutture tecniche della Società, i Liquidatori hanno predisposto un programma per la cessazione delle attività in entrambi i comparti operativi al più tardi entro la fine del mese di dicembre 2018, per il segmento energia, e febbraio 2019 per il segmento gas"</i>



<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<p><i>"Sotto il profilo organizzativo, in data 21 novembre 2018 sono state inviate ai lavoratori le comunicazioni per l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ed in data 5 febbraio 2019 è stato sottoscritto un accordo sindacale in sede pubblica riguardante 71 lavoratori sui 132 dipendenti in essere ad inizio liquidazione; altri lavoratori hanno sciolto volontariamente il rapporto di lavoro ed è stato previsto il mantenimento di una trentina circa di dipendenti fino alla data del 30 settembre 2019 a supporto delle attività liquidatorie. Con riguardo all'azione liquidatoria, essa si è in primo luogo concentrata sulla ricognizione dell'ingente pacchetto esistente di crediti commerciali e sulle modalità più opportune per il loro recupero nonché sulla valorizzazione e dismissione delle partecipazioni detenute dalla Società, in particolare quella totalitaria in Geogastock S.p.A: e quella di minoranza in En Plus S.r.l., che rappresentano l'altra principale componente patrimoniale della liquidazione. Il Comitato dei Liquidatori, sin dall'avvio della liquidazione, ha <b>intrapreso trattative con i principali creditori volte alla conclusione e successiva omologa di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare</b> per definire in bonis il processo di liquidazione, pur con le difficoltà connesse ad alcune iniziative giudiziarie intraprese da parte di alcuni di essi per il recupero dei propri crediti."</i></p>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<p><i>"Il Comitato dei Liquidatori ha aggiornato ed illustrato ai principali creditori i risultati preliminari dell'attività di ricognizione di attività e passività e dei relativi rischi ed ha quindi predisposto le linee guida della liquidazione ed una proposta di struttura dell'accordo di ristrutturazione, che sono stati presentati ai principali creditori in data 24 maggio 2019. Tali linee guida prevedono il completamento della liquidazione in un arco temporale di cinque anni, entro il 31 dicembre 2023, attraverso l'insieme dei passaggi principali (...) che dipendono in buona parte dall'esito dei contenziosi di natura civilistica e tributaria di cui è parte la Società (...)"</i></p>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"(...) visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato, pur in presenza di significative incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo nei termini indicati ed alla quantificazione delle passività stimate per oneri di liquidazione e contenziosi vari, tenuto conto delle informazioni ricevute dalla società di revisione e delle relative relazioni di revisione, il Collegio Sindacale ritiene di <b>esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2018</b> che si chiude con un risultato di Euro 0 migliaia, pari all'effetto netto del risultato negativo di competenza (periodo 19.11.2018-31.12.2018) di Euro 9,759 migliaia e dell'utilizzo del fondo oneri di liquidazione, anch'esso per la parte di competenza, di pari importo."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Il 15 febbraio 2019 Eviva ha concluso la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991 con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dinanzi a Polis Lombardia in rappresentanza della Regione Lombardia, attraverso una concordata risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con 71 dipendenti, oltre a dimissioni volontarie di numerosi altri collaboratori. La cessazione dei rapporti di lavoro è stata distribuita nel corso del 2019 al fine di assicurare alla Società la disponibilità degli organici necessari alla conduzione della liquidazione."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"In data <b>28 febbraio 2019 è cessata ogni attività di vendita di gas agli utenti finali</b> di Eviva. Tali vendite erano, peraltro, proseguite solo per un numero limitato di circa 2.000 utenti retail a causa delle difficoltà tecniche emerse nelle procedure di switching ad altro operatore del settore."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"(...) in data 11 settembre 2019 la società di diritto svizzero Renovatio Investment Holding S.A., controllata al 100% da un imprenditore di cittadinanza tedesca, ha rilevato il 100% delle quote della società controllante indiretta di Eviva S.p.A. A seguito del subentro di un nuovo titolare effettivo della partecipazione nella Società, non vi è più la presenza di entità o persone soggette a sanzioni da parte della normativa USA OFAC, la quale era stata la causa iniziale del dissesto della Società."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"In merito al portafoglio Clienti (formato ad inizio liquidazione da oltre 91.000 posizioni attive di cui circa 21.500 riguardanti controparti Business e circa 70.500 controparti Retail), è continuata la gestione differenziata del recupero delle partite ancora insolute, attraverso il supporto di società specializzate nel recupero dei crediti e/o di legali esterni. La svalutazione del portafoglio Clienti ha visto nell'esercizio 2019 una riduzione del fondo specifico di Euro 23,4 milioni per effetto dell'andamento migliorativo degli incassi rispetto alle previsioni."</i>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"In merito alle partecipazioni detenute, è proseguito il processo di dismissione della controllata al 100% Geogastock S.p.a., titolare di una concessione nel territorio dei comuni di Ferrandina e Salandra in provincia di Matera e di un progetto per la realizzazione di un importante sito di stoccaggio gas. Tuttavia, le mutate condizioni di remunerazione del servizio di stoccaggio gas previste dalle delibere ARERA hanno reso tale progetto non più attuabile per vari motivi e quindi Geogastock intende ora presentare domanda di ultimazione dell'esercizio di stoccaggio con contestuale richiesta di estrazione del gas residuo presente in giacimento."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Con due potenziali investitori i contatti sono proseguiti per tutto il 2020 ed in data <b>25 gennaio 2021 uno di essi ha formulato un'offerta non vincolante per l'acquisto della partecipazione in Geogastock</b>, offerta condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale all'estrazione del gas, al completamento della due diligence (soprattutto in relazione alla quantità di gas presente nel sottosuolo) e alla definizione dei termini dell'accordo di acquisto. Peraltro, anche a seguito di aggiornamenti delle precedenti perizie in relazione alla nuova destinazione prevista per il sito, si è proceduto alla svalutazione integrale della partecipazione iscritta in precedenza per euro 13,7 milioni ed alla svalutazione del credito finanziario verso la partecipata per un importo di euro 11,2 milioni. (...) In relazione alla partecipazione del 33 % in <b>En.Plus S.r.l.</b>, già a novembre 2018 la controllante di En Plus (Alpiq Italia) aveva <b>esercitato l'opzione di acquisto prevista dai patti parasociali per un corrispettivo di euro 0,5 milioni</b>. Ritenendo non sussistente il presupposto per l'esecuzione di tale diritto di opzione (cioè l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di Eviva), la Società ha rifiutato di dar seguito al trasferimento della partecipazione in En Plus ed a ciò è seguito nel 2020 l'instaurazione di un contenzioso giudiziario da parte di Eviva che riguarda anche l'Impugnazione del bilancio 2019 di En Plus e l'azione di responsabilità nei confronti del socio Alpiq Italia in relazione ad un anticipato rimborso di finanziamenti bancari che non sarebbe avvenuto nell'interesse della società stessa, nonché di un'azione tesa al recupero del credito relativo alla mancata corresponsione dei dividendi dell'esercizio 2017. Peraltro, il valore di iscrizione della partecipazione è stato mantenuto prudenzialmente pari al valore minimo di euro 0,5 milioni."</i>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Sul lato delle passività, esse sono iscritte nel bilancio al <b>31.12.2019 per euro 499,3 milioni</b>. La miglior definizione degli eventi negativi da prevedere nell'ambito della procedura ha portato ad un <b>incremento netto dei fondi rischi per euro 94,2 milioni</b> nel bilancio al 31.12.2019, principalmente a seguito di: (...) <b>definizione transattiva dei contenziosi in corso con l'Agenzia delle Entrate con un esborso complessivo di euro 55,1 milioni</b> (a fronte della stima iniziale di euro 20,0 milioni) a seguito di vari atti e provvedimenti sottoscritti in data 23 marzo 2021; (...) <b>definizione dei danni richiesti da Clienti per la cessazione delle forniture nell'Importo complessivo di euro 16,9 milioni</b> (con un incremento di euro 11,9 milioni); (...) accantonamento di ulteriori fondi a fronte di potenziali oneri di causa e del riconoscimento di interessi sui pagamenti dilazionati ai creditori privilegiati in sede concordataria per complessivi euro 4,7 milioni; (...) <b>accantonamento di fondi per euro 38,4 milioni relativi al rischio massimo stimato a fronte di potenziali richieste di rimborso di addizionali provinciali sulle accise 2010 e 2011</b> che sono state, secondo la Corte di Cassazione illegittimamente addebitate a Clienti."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Si segnala infine che nel corso dell'esercizio alcune controparti commerciali hanno azionato la rivalsa sulle garanzie stipulate a copertura degli impegni contrattuali per soddisfare il loro credito nei confronti della Società, con conseguente incremento della posizione finanziaria passiva verso istituti di credito ed assicurazioni per complessivi euro 28,1 milioni."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2019 evidenzia un <b>deficit patrimoniale di euro 302,8 milioni</b>. Oltre al risultato negativo del secondo esercizio di liquidazione al 31.12.2019 pari a euro 80,7 milioni, si segnalano rettifiche delle riserve per un importo complessivo di euro 48,3 milioni relative a (i) il saldo derivante dall'appostazione di un Fondo rischi per euro 38,4 milioni relative al potenziale onere derivante dalla richiesta di rimborso delle addizionali provinciali sulle accise come sopra indicate, parzialmente compensate da un credito in formazione per accise pari a euro 8,6 milioni calcolato in misura pari alla percentuale concordataria e (ii) il saldo netto derivante dall'Iscrizione nei debiti verso fornitori dell'IVA relativa al fornitore Enel Distribuzione connessa ad una nota di variazione IVA al netto del credito in formazione derivante da tale esborso calcolato in misura pari alla percentuale concordataria."</i>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Con riguardo all'azione liquidatoria il Comitato dei Liquidatori aveva sin da subito intrapreso trattative con i principali creditori volte alla conclusione e successiva omologa di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare per definire in bonis il processo di liquidazione. Successivamente, <b>onde preservare la Società dalle azioni giudiziali intraprese da alcuni creditori minori</b>, i Liquidatori, con domanda pubblicata presso il registro delle imprese in data 1° luglio 2020, hanno richiesto al Tribunale di Milano <b>l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo prenotativo di cui al sesto comma dell'art. 161 della Legge Fallimentare.</b>"</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"La definizione di tale accordo di ristrutturazione si è poi rivelata non realizzabile sia per gli impedimenti tecnici incontrati per la risoluzione dell'importante contenzioso tributario sia per la posizione assunta dai due principali Istituti di credito, in particolare in relazione alla loro richiesta di rinnovare le obbligazioni di garanzia assunte nei loro confronti dal precedente socio Renova (...) A causa di tali difficoltà, ad ottobre 2020 la Società si è determinata a non proseguire nell'ipotesi di concludere gli accordi di ristrutturazione con i principali creditori ed a seguire invece la strada di un concordato preventivo liquidatorio."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"(...) visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dai Liquidatori nella redazione del Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato, pur in presenza di significative incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo nei termini indicati ed alla quantificazione delle passività stimate per oneri di liquidazione e contenziosi vari, tenuto conto delle informazioni ricevute dalla società di revisione e delle relative relazioni di revisione, il Collegio Sindacale ritiene di <b>esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2019</b> che si chiude con un risultato netto negativo di euro 80.739 migliaia, dopo aver utilizzato il fondo oneri liquidazione per euro 10.462 migliaia"</i>

Con riferimento alla sintesi sopra indicata è possibile osservare quanto segue:

- l'unica relazione in cui i Sindaci non formulavano osservazioni risulta essere quella relativa al bilancio al 31 dicembre 2014;
- a partire dal 2015 i Sindaci formulavano considerazioni in merito alla continuità aziendale;

- per quanto attiene al bilancio al 31 dicembre 2015 i Sindaci indicavano che la continuità aziendale emergeva:

- dal supporto finanziario dell'azionista (pari a circa Euro 30 milioni) mediante garanzie rilasciate a Istituti di Credito;
- da un aumento di capitale di Euro 19,4 milioni sottoscritto da ES Solutions S.a.r.l.;
- dall'impegno dell'azionista a garantire un supporto finanziario per ulteriori Euro 35 milioni;

- con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2016 i Sindaci indicavano che la continuità aziendale emergeva:

- dai migliori risultati consuntivati rispetto alle aspettative di Piano;
- dal rinnovato supporto ricevuto dall'azionista;
- la continuità aziendale al 31 dicembre 2017 sarebbe emersa:
  - dall'ottenimento di un supporto finanziario da parte degli azionisti sino a un massimo di Euro 20 milioni;
  - dal processo di dismissione della partecipazione in Geogastock;
  - dalla fondatezza delle richieste di riduzione del debito nei confronti di E-Distribuzione;
  - dal mantenimento di un livello di garanzie adeguato ai volumi del business;
  - dal mantenimento del rating creditizio che avrebbe dovuto comportare di non dover fornire garanzie aggiuntive (posto che il problema relativo alle sanzioni OFAC era stato giudicato come superato);

- per quanto attiene ai bilanci di liquidazione (31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019) i Sindaci descrivevano i provvedimenti adottati dal Comitato dei Liquidatori sino alla presentazione della domanda di concordato.

### 3.2.2. Le relazioni della Società di Revisione ai bilanci di esercizio

Al 1° gennaio 2014, l'incarico di Revisione Legale dei Conti risultava affidato a Reconta Ernst & Young (il conferimento dell'incarico era stato deliberato il 30 settembre 2011).

L'incarico è stato confermato alla data di approvazione del Bilancio 2016 (ovvero il 5 maggio 2017), fino all'assemblea che approverà il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31.12.2019.

Nel successivo prospetto sono riassunti i contenuti delle relazioni della Società di Revisione ai bilanci di esercizio per gli anni dal 2014 al 2017 e per i bilanci di liquidazione degli anni 2018 e 2019.

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2014 (datata 29/06/2015)	<i>"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Energetic Source S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di Energetic Source S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data."</i>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Energetic Source S.p.A. al 31 dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea"</i>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2015 (datata 25/07/2016)	<i>"Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Considerazioni sulla continuità aziendale" del bilancio, che descrive le considerazioni degli amministratori in merito: (i) alle ragioni della rilevante perdita dell'esercizio che ha determinato per la Società il configurarsi della fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile, e (ii) al mantenimento del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, tenuto conto del supporto economico-finanziario confermato dall'azionista di riferimento. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto."</i>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<i>"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della EVIVA S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea"</i>
31 dicembre 2016 (datata 27/04/2017)	<i>"Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Considerazioni sulla continuità aziendale" del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, che descrive le considerazioni degli amministratori in merito al mantenimento del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, tenuto conto del supporto finanziario confermato dall'azionista di riferimento. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto."</i>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>"A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea."</i>
31 dicembre 2017 (datata 29/06/2018)	<i>"Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Considerazioni sulla continuità aziendale" (la "Nota") contenuta tra le note esplicative del bilancio d'esercizio, in cui si indica che la società ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di Euro 20,7 milioni, che ha determinato al 31 dicembre 2017 il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 2447 Codice civile. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella stessa, indicano l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come una entità in funzionamento. Nella Nota vengono inoltre evidenziate le considerazioni in base alle quali gli amministratori hanno predisposto il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto."</i>



<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Criteri di redazione", contenuta nelle note al bilancio, che indica che, per effetto dello stato di liquidazione, è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si basano i principi di redazione dello stesso ed evidenzia l'esistenza di obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione o sopravvenienze anche connesse ai contenziosi in essere. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Richiamiamo inoltre l'attenzione sulla nota "Premessa", che descrive, tra l'altro, le valutazioni dei liquidatori in merito alla possibilità di poter concludere "in bonis" la procedura di liquidazione. In particolare, il bilancio intermedio di liquidazione evidenzia un deficit patrimoniale complessivo pari ad Euro 165.186 migliaia, che rappresenta l'effetto sia delle perdite di periodo registrate dalla Società sino a tutto il 18 novembre 2018, sia degli stanziamenti stimati dal Comitato dei Liquidatori in sede di prima applicazione dei principi contabili di liquidazione. Tale deficit patrimoniale ha determinato l'ingresso della Società in una situazione di crisi; infatti, pur disponendo di risorse liquide sufficienti ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla gestione liquidatoria quotidiana, la Società non dispone di attivi sufficienti a soddisfare i creditori. Nel corso del periodo di liquidazione, inoltre, la Società ha progressivamente interrotto l'attività aziendale e non vi sono più i presupposti per la sua ripresa."</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Il Comitato dei Liquidatori, sin dall'avvio della liquidazione ha definito le linee guida della liquidazione nel rigoroso rispetto delle regole della par condicio creditorum ed ha intrapreso trattative con i principali creditori volte alla conclusione e successiva omologa di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare al fine di definire l'indebitamento sociale e concludere in bonis il processo di liquidazione avviato".</i>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Le valutazioni del Comitato dei Liquidatori in merito al bilancio intermedio di liquidazione della Eviva S.p.A. al 31 dicembre 2018 sono state effettuate considerando la possibilità di portare a termine il procedimento liquidatorio pur considerando che le trattative con i creditori non sono allo stato attuale formalizzate. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto."</i>

<b><u>Bilancio di riferimento</u></b>	<b><u>Contenuti</u></b>
31 dicembre 2018 (datata 15/10/2019)	<i>"Richiamiamo infine l'attenzione ai paragrafi "Fondi per rischi ed oneri", "Altre informazioni" e "Contenzioso e Passività Potenziali" contenuti tra le note esplicative del bilancio intermedio di liquidazione, in cui si indicano le modalità di determinazione e quantificazione delle stime connesse alle passività, riflesse nella voce "Fondi per rischi ed oneri" al 31 dicembre 2018. Tali note descrivono inoltre le complessità e le significative incertezze sottostanti a talune stime adottate dal comitato dei liquidatori nella predisposizione del bilancio intermedio al 31 dicembre 2018 anche alla luce di quanto sopra esposto in merito alle trattative avviate con i creditori sociali. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto."</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea"</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Criteri di redazione", contenuta nelle note al bilancio, che indica che, per effetto dello stato di liquidazione, è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si basano i principi di redazione dello stesso ed evidenzia l'esistenza di obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione o sopravvenienze anche connesse ai contenziosi in essere. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto."</i>

<u>Bilancio di riferimento</u>	<u>Contenuti</u>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Richiamiamo, inoltre, l'attenzione sulla nota "Premessa" e sul paragrafo "Prospettive della liquidazione" della Relazione dei Liquidatori, che descrivono, tra l'altro, le considerazioni dei liquidatori in merito alla procedura di liquidazione e le conseguenti valutazioni ed azioni poste in essere che hanno condotto alla presentazione di una proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 legge fallimentare. Al momento della predisposizione del bilancio le attività dei liquidatori, congiuntamente ai consulenti legali e finanziari della Società, nonché all'attestatore del piano concordatario, sono prossime alla finalizzazione per la successiva presentazione, entro il termine ultimo concesso dal Tribunale, della proposta definitiva di concordato preventivo comprendente il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 legge fallimentare. Tali attività includono la stima, caratterizzata da un significativo grado di incertezza, delle passività a cui la Società sarà chiamata o potrebbe essere chiamata a far fronte. I liquidatori evidenziano che successivamente al deposito dei documenti della proposta definitiva di concordato, il Tribunale avvierà la propria indipendente attività di verifica in merito al rispetto dei requisiti previsti per l'eventuale accoglimento dell'istanza e che l'esito della procedura dipenderà dal voto favorevole dei Creditori e dal positivo esito del giudizio di omologazione previsto a termini di legge; tali valutazioni, non sono sotto il controllo dei liquidatori e sono soggette a molteplici e significative incertezze con possibili effetti sul bilancio intermedio di liquidazione. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto"</i>
31 dicembre 2019 (datata 26 marzo 2021)	<i>"Richiamiamo infine l'attenzione ai paragrafi "Fondi per rischi ed oneri", "Altre informazioni" e "Contenzioso e Passività Potenziali" contenuti tra le note esplicative del bilancio intermedio di liquidazione, in cui si indicano le modalità di determinazione e quantificazione delle stime connesse alle passività riflesse nella voce "Fondi per rischi ed oneri" al 31 dicembre 2019. Tali note descrivono inoltre le complessità e le significative incertezze sottostanti a talune stime adottate dal Comitato dei Liquidatori nella predisposizione del secondo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto."</i>

Come i Sindaci anche i revisori, nelle proprie relazioni ai bilanci di esercizio, richiama l'attenzione, a partire dal 2015, sulla continuità aziendale di Eviva. I presupposti che hanno consentito ai revisori di ritenere presente il presupposto della continuità aziendale sono gli stessi evidenziati dai Sindaci.

### **3.3. Analisi dei Commissari Giudiziali sulla evoluzione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di Eviva**

#### **3.3.1. Premessa**

Nel presente capitolo è proposta una analisi basata sui dati, informazioni acquisite ed elaborazioni effettuate dai CC.GG. e conservate in atti.

L'analisi si concentra sui seguenti periodi:

- il periodo 2014-2017 nel quale i bilanci sono stati redatti secondo criteri di continuità;
- il periodo 2018-30.6.2020 nel quale i bilanci precedenti al deposito del ricorso ex art. 161 l. fall. sono stati redatti secondo criteri di liquidazione e accolgono le conseguenti rettifiche per svalutazioni e accantonamenti.

Per quanto concerne il conto economico, si precisa che l'analisi di dettaglio riguarderà il periodo 2014-2018 in quanto l'attività caratteristica è sostanzialmente cessata al termine dell'esercizio 2018.

Nel paragrafo 4.3 saranno formulate le considerazioni conclusive dei CC.GG.

#### **3.3.2. Lo Stato Patrimoniale**

##### **3.3.2.1. Evoluzione dei valori di stato patrimoniale nel periodo dal 2014 al 2017 (il periodo di continuità aziendale)**

Di seguito si riporta lo Stato Patrimoniale Attivo di Eviva nel periodo dal 2014 al 2017.

**Lo Stato Patrimoniale attivo di Eviva per il periodo dal 2014 al 2017**

<i>Importi in Euro/000</i>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
B.I.5. Avviamento/Differenza di consolidamento	460	460	460	460
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	280	307	330	386
<b>B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>740</b>	<b>767</b>	<b>790</b>	<b>846</b>
B.II.1. Terreni e fabbricati	2.696	1.205	1.213	1.070
B.II.2. Impianti	42	51	45	103
B.II.3. Attrez. industriali	-	-	25	-
B.II.4. Altri beni	303	328	169	135
<b>B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI</b>	<b>3.041</b>	<b>1.584</b>	<b>1.452</b>	<b>1.308</b>
B.III.1. TOT Partecipazioni	50.022	1.699	7.154	15.154
B.III.2. TOT CREDITI Imm. Fin.	115	4.182	4.182	34
B.III.3. Altri titoli	-	-	-	-
<b>B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE</b>	<b>50.137</b>	<b>5.881</b>	<b>11.336</b>	<b>15.188</b>
<b><u>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</u></b>	<b><u>53.918</u></b>	<b><u>8.232</u></b>	<b><u>13.578</u></b>	<b><u>17.342</u></b>
C.I.4. Prodotti finiti	19.935	24.598	11.657	13.721
Attività non correnti destinate alla vendita	-	-	-	-
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>19.935</b>	<b>24.598</b>	<b>11.657</b>	<b>13.721</b>
C.II.1. Cred. vs Clienti	257.699	231.772	190.791	203.828
C.II.2. Cred. vs Controllate	17.320	10.000	10.196	13.385
C.II.5.bis. Cred. tributari	31.490	16.256	8.404	3.352
C.II.5.ter. Cred. per imposte anticipate	18.500	16.781	16.005	29.264
C.II.5.quater. Cred. verso altri	18.296	11.032	16.346	6.392
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>343.305</b>	<b>285.841</b>	<b>241.742</b>	<b>256.221</b>
C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi	10.835	11.360	11.587	26.938
<b>C.III. TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>10.835</b>	<b>11.360</b>	<b>11.587</b>	<b>26.938</b>
<b>C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE</b>	<b>49.156</b>	<b>78.753</b>	<b>51.272</b>	<b>37.578</b>
<b><u>C. ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>	<b><u>423.231</u></b>	<b><u>400.552</u></b>	<b><u>316.258</u></b>	<b><u>334.458</u></b>
<b><u>D. RATEI E RISCOINTI ATT.</u></b>	<b><u>1.526</u></b>	<b><u>2.029</u></b>	<b><u>2.866</u></b>	<b><u>2.832</u></b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>

Fonte: Bilanci di esercizio

\* \* \*

Nel seguente prospetto si riporta lo Stato Patrimoniale passivo della Società per il periodo dal 2014 al 2017.

### Lo Stato Patrimoniale passivo di Eviva per il periodo dal 2014 al 2017

<i>Importi in Euro/000</i>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
A.I. Capitale sociale	65.000	65.000	17.000	17.000
A.IV. Riserva legale	1.780	1.780	-	-
A.VI. Altre riserve	2.880	7.249	2.288	2.083
A.VII. Riserva op. copertura flussi fin. attesi	-	-	-	5.975
A.IX. Utile/perdita di esercizio	523	(76.751)	25	(20.652)
<b>A. TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>70.183</b>	<b>(2.722)</b>	<b>19.313</b>	<b>4.406</b>
B.1. Fondo di Quiescenza	-	-	-	-
B.2. Fondo Imposte anche differite	1.942	2.293	2.417	3.874
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	19.324	14.410	11.369	16.938
B.4. Altri Fondi	270	4.147	617	906
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI</b>	<b>21.536</b>	<b>20.850</b>	<b>14.403</b>	<b>21.718</b>
<b>C. TFR</b>	<b>454</b>	<b>458</b>	<b>795</b>	<b>1.230</b>
D.3. Soci per Finanziamenti	-	-	-	26.372
D.4. Banche	43.061	26.183	17.000	41.004
D.5. Altri finanziatori	14.446	20.906	-	-
D.6. Acconti	3.952	3.161	1.873	-
D.7. Fornitori	299.708	314.100	268.874	250.726
D.10. Imprese Collegate	16.000	19.364	7.127	-
D.12. Debiti Tributarî	58	1.439	191	1.998
D.14. Altri Debiti	9.277	4.623	3.126	7.178
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>386.502</b>	<b>389.776</b>	<b>298.191</b>	<b>327.278</b>
<b>E. RATEI E RISCOINTI PASS.</b>	<b>-</b>	<b>2.451</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>

Fonte: Bilanci di esercizio

I dati suesposti possono essere riclassificati nei seguenti aggregati di sintesi.

**Attivo e passivo nel periodo fra il 2014 e il 2017**

<i>Importi in Euro/000</i>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Attivo immobilizzato	53.918	8.232	13.578	17.342
Attivo circolante	423.231	400.552	316.258	334.458
Ratei e risconti attivi	1.526	2.029	2.866	2.832
<b>Totale attivo</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>
Patrimonio Netto	70.183	(2.722)	19.313	4.406
Fondi e TFR	21.990	21.308	15.198	22.948
Debiti	386.502	389.776	298.191	327.278
Ratei e risconti passivi	-	2.451	-	-
<b>Totale Passivo</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>
<i>Incidenza attivo immobilizzato/totale attivo</i>	11,26%	2,00%	4,08%	4,89%
<i>Incidenza attivo circolante/totale attivo</i>	88,42%	97,50%	95,06%	94,31%
<i>Incidenza Patrimonio Netto/Totale passivo</i>	14,66%	-0,66%	5,80%	1,24%
<i>Incidenza Fondi e TFR/Totale passivo</i>	4,59%	5,19%	4,57%	6,47%
<i>Incidenza Debiti/Totale passivo</i>	80,74%	94,88%	89,63%	92,29%

*Fonte: Bilanci di esercizio*

Si osserva una netta prevalenza dell'attivo circolante rispetto a quello immobilizzato. Escludendo il primo esercizio, in cui l'attivo immobilizzato si attesta su un valore di Euro 53.918 mila (svalutato nell'anno immediatamente successivo), negli anni successivi tale aggregato rappresenta circa il 2-4% del totale attivo.

L'attivo circolante si attesta, di converso, su valori quasi sempre superiori al 95%. In tal senso è possibile osservare una prevalenza delle componenti maggiormente liquide (principalmente, crediti verso clienti e disponibilità liquide) rispetto a quelle immobilizzate.

Dal punto di vista del passivo è possibile osservare una netta prevalenza dell'indebitamento (90-94% in ciascun esercizio con l'eccezione del 2014). Il

---

Patrimonio Netto presenta un'incidenza contenuta (5,8% nel 2016 e 1,2% nel 2017) e manifesta da un lato la progressiva erosione della dotazione patrimoniale e dall'altro condizioni di sottocapitalizzazione della Società.

### **3.3.2.2. Evoluzione dei valori di stato patrimoniale nel periodo dal 2018 al 30 giugno 2020 (il periodo della liquidazione)**

Nel seguente prospetto si riporta lo stato patrimoniale attivo di Eviva dalla data di riferimento della Liquidazione (19 novembre 2018) sino al 30 giugno 2020, data del deposito del ricorso *ex artt.* 160 e 161, 6° comma L.F.

Per agevolare il confronto si riportano anche i dati al 31 dicembre 2017 evidenziando, nelle ultime colonne, le seguenti variazioni:

- 31 dicembre 2017 – 19 novembre 2018: ovvero la variazione fra l'ultimo bilancio approvato e la situazione iniziale di liquidazione;
- 19 novembre 2018 – 30 giugno 2020: ovvero la variazione registrata nel periodo di liquidazione;
- 31 dicembre 2017 – 30 giugno 2020: ovvero la variazione complessiva.



**Stato Patrimoniale attivo per il periodo dal 2017 al 30 giugno 2020**

Importi in Euro/000

	<u>2017</u>	<u>19/11/2018</u> <u>(Liquidaz.)</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>30/06/2020</u>	<u>Variazione</u>	<u>Variazione</u>	<u>Variazione</u>
						<u>31/12/2017</u> <u>19/11/2018</u>	<u>19/11/2018</u> <u>30/06/2020</u>	<u>complessiva</u>
B.I.5. Avviamento/Differenza di consolidamento	460	-	-	-	-	(460)	-	(460)
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	386	-	-	-	-	(386)	-	(386)
<b>B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(846)</b>	<b>-</b>	<b>(846)</b>
B.II.1. Terreni e fabbricati	1.070	1.000	941	143	165	(70)	(835)	(905)
B.II.2. Impianti	103	-	-	-	-	(103)	-	(103)
B.II.4. Altri beni	135	-	-	-	-	(135)	-	(135)
<b>B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI</b>	<b>1.308</b>	<b>1.000</b>	<b>941</b>	<b>143</b>	<b>165</b>	<b>(308)</b>	<b>(835)</b>	<b>(1.143)</b>
B.III.1. TOT Partecipazioni	15.154	15.148	15.148	1.315	1.315	(6)	(13.833)	(13.839)
B.III.2. TOT CREDITI Imm. Fin.	34	15.403	14.462	5.200	5.200	15.369	(10.203)	5.166
B.III.3. Altri titoli	-	-	1.500	1.634	1.628	-	1.628	1.628
<b>B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE</b>	<b>15.188</b>	<b>30.551</b>	<b>31.110</b>	<b>8.149</b>	<b>8.143</b>	<b>15.363</b>	<b>(22.408)</b>	<b>(7.045)</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.342</b>	<b>31.551</b>	<b>32.051</b>	<b>8.292</b>	<b>8.307</b>	<b>14.209</b>	<b>(23.244)</b>	<b>(9.035)</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>13.721</b>	<b>17.669</b>	<b>5.883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.948</b>	<b>(17.669)</b>	<b>(13.721)</b>
C.II.1. Cred. vs Clienti	203.828	178.918	145.622	41.808	25.258	(24.910)	(153.660)	(178.570)
C.II.2. Cred. vs Controllate	13.385	-	-	-	-	(13.385)	-	(13.385)
C.II.5.bis. Cred. tributari	3.352	1.014	1.091	27.111	28.698	(2.338)	27.684	25.346
C.II.5.ter. Cred. per imposte anticipate	29.264	-	-	-	-	(29.264)	-	(29.264)
C.II.5.quater. Cred. verso altri	6.392	14.065	11.032	12.905	1.186	7.673	(12.879)	(5.206)
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>256.221</b>	<b>193.997</b>	<b>157.745</b>	<b>81.824</b>	<b>55.143</b>	<b>(62.224)</b>	<b>(138.854)</b>	<b>(201.078)</b>
C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi	26.938	-	-	-	-	(26.938)	-	(26.938)
<b>C.III. TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>26.938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26.938)</b>	<b>-</b>	<b>(26.938)</b>
<b>C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE</b>	<b>37.578</b>	<b>40.227</b>	<b>52.595</b>	<b>106.382</b>	<b>100.029</b>	<b>2.649</b>	<b>59.802</b>	<b>62.451</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>334.458</b>	<b>251.893</b>	<b>216.223</b>	<b>188.206</b>	<b>155.172</b>	<b>(82.565)</b>	<b>(96.721)</b>	<b>(179.286)</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.832)</b>	<b>-</b>	<b>(2.832)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>354.632</b>	<b>283.444</b>	<b>248.274</b>	<b>196.498</b>	<b>163.479</b>	<b>(71.188)</b>	<b>(119.965)</b>	<b>(191.153)</b>

Fonte: Piano di concordato e bilanci di esercizio

**Stato Patrimoniale passivo per il periodo dal 2017 al 30 giugno 2020**

<i>Importi in Euro/000</i>	<u>2017</u>	<u>19/11/2018</u> <u>(Liquidaz.)</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>30/06/2020</u>
<b>A. TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.406</b>	<b>(157.856)</b>	<b>(165.186)</b>	<b>(302.844)</b>	<b>(298.156)</b>
B.2. Fondo Imposte anche differite	3.874	-	-	-	-
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	16.938	-	-	-	-
B.4. Altri Fondi	906	94.364	84.605	178.782	172.807
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI</b>	<b>21.718</b>	<b>94.364</b>	<b>84.605</b>	<b>178.782</b>	<b>172.807</b>
<b>C. TFR</b>	<b>1.230</b>	<b>1.063</b>	<b>948</b>	<b>325</b>	<b>-</b>
D.3. Soci per Finanziamenti	26.372	20.021	20.021	24.198	11.065
D.4. Banche	41.004	17.330	35.017	58.872	55.837
D.7. Fornitori	250.726	332.819	239.316	232.021	213.977
D.12. Debiti Tributari	1.998	-	-	-	-
D.14. Altri Debiti	7.178	19.512	33.553	5.144	7.949
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>327.278</b>	<b>389.682</b>	<b>327.907</b>	<b>320.235</b>	<b>288.828</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>354.632</b>	<b>327.253</b>	<b>248.274</b>	<b>196.498</b>	<b>163.479</b>

*Fonte: Piano di concordato e bilanci di esercizio*

\* \* \*

Nel complesso, l'evoluzione della situazione patrimoniale di Eviva nel periodo dal 2017 al 30 giugno 2020 è caratterizzata dalla messa in Liquidazione della Società e dalle operazioni a questa conseguenti; in particolare:

- dal lato dell'attivo si osserva una progressiva riduzione (da Euro 354,6 milioni al 31 dicembre 2017, ante liquidazione, sino ad Euro 163,5 milioni al 30 giugno 2020, ovvero Euro -191,2 milioni), derivante da svalutazioni, dalla cessione di *asset* e dal progressivo incasso dei crediti (cui corrispondeva un incremento delle disponibilità liquide di Euro 62,5 milioni);
- i fondi del passivo evidenziano un aumento consistente a seguito allo stanziamento di fondi per oneri di liquidazione e fondi rischi (per circa Euro 172 milioni);

• i debiti evidenziano una lieve riduzione da Euro 327,3 milioni al 31 dicembre 2017 a Euro 288,8 milioni al 30 giugno 2020 Euro -38,5 milioni), principalmente derivante dalle rinunce da parte dei soci ai finanziamenti concessi e alla progressiva riduzione dell'indebitamento di fornitura.

### 3.3.2.3. Evoluzione dei valori del Patrimonio Netto

Nella seguente tabella è riportata l'evoluzione del Patrimonio Netto di Eviva nel periodo dal 2013 al 30 giugno 2020, fornendo un dettaglio delle variazioni dello stesso.

<b>Patrimonio Netto di Eviva per il periodo dal 2013 al 30 giugno 2020</b>								
<i>Importi in Euro/000</i>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>30/06/2020</u>
A.I. Capitale sociale	65.000	65.000	65.000	17.000	17.000	17.000	17.000	<i>n.d.</i>
A.IV. Riserva legale	1.780	1.780	1.780	-	-	-	-	<i>n.d.</i>
A.VI. Altre riserve	9.871	2.880	7.249	2.288	2.083	(182.186)	(239.105)	<i>n.d.</i>
A.VII. Riserva copertura dei flussi fin. attesi	-	-	-	-	5.975	-	-	<i>n.d.</i>
A.IX. Utile/perdita di esercizio	(638)	524	(76.751)	25	(20.652)	-	(80.739)	<i>n.d.</i>
<b>A. TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>76.013</b>	<b>70.183</b>	<b>(2.722)</b>	<b>19.313</b>	<b>4.406</b>	<b>(165.186)</b>	<b>(302.844)</b>	<b>(298.156)</b>
Utile/perdita di esercizio		524	(76.751)	25	(20.652)	(54.466)	(80.739)	<i>n.d.</i>
Variazione riserva di Cash Flow Hedge		(6.283)	3.787	2.560	5.579	(5.919)	-	<i>n.d.</i>
Variazione riserva Attuariale		(70)	58	(21)	50	63	-	<i>n.d.</i>
Aucap - Rinuncia a Crediti (a C.S.)		-	-	17.000	-	-	-	<i>n.d.</i>
Aucap - Rinuncia a Crediti (a Riserva)		-	-	2.435	-	-	-	<i>n.d.</i>
Aucap - Rinuncia a Crediti per Cop. Perdite		-	-	-	-	26.372	-	<i>n.d.</i>
Fusione Luce e Gas S.p.A.		-	-	-	117	-	-	<i>n.d.</i>
Appostazione F.do Oneri di Liquidazione		-	-	-	-	(135.606)	(8.648)	<i>n.d.</i>
Appostazione F.do Rischi Accise		-	-	-	-	-	(38.410)	<i>n.d.</i>
Appostazione F.do IVA Enel Distribuzione		-	-	-	-	-	(9.861)	<i>n.d.</i>
Altre Variazioni e Arrotondamenti		(1)	1	36	(1)	(36)	-	<i>n.d.</i>
<b>Totale Variazione P.N.</b>		<b>(5.830)</b>	<b>(72.905)</b>	<b>22.035</b>	<b>(14.907)</b>	<b>(169.592)</b>	<b>(137.658)</b>	<b>4.688</b>

*Fonte: Bilanci di esercizio, note integrative e piano di concordato*

Per quanto attiene all'evoluzione del Patrimonio Netto nel periodo antecedente la liquidazione (ovvero fra il 2014 e il 2017) si osserva quanto segue (informazioni tratte dai bilanci di esercizio e dal Piano di Concordato):

- 
- al 31 dicembre **2013**, il Patrimonio Netto di Eviva era pari ad Euro 76 milioni;
  - nel **2014**, lo stesso evidenziava una riduzione di Euro 5,8 milioni (da Euro 76 milioni ad Euro 70,2 milioni) derivante da variazioni negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati di *cash flow hedge* per Euro 6,3 milioni, parzialmente compensate dal modesto Utile d'Esercizio di Euro 524 mila;
  - nel **2015**, la Società consuntivava una Perdita d'Esercizio di Euro 76,8 milioni (parzialmente compensata da variazioni positive delle riserve di *cash flow hedge* per Euro 3,8 milioni) che portava il Patrimonio Netto in negativo per Euro 2,7 milioni, talché si “(...) concretizzano la fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (...)”;
  - nel **2016**, era realizzato un “(...) aumento di capitale, richiesto dal consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 2016, ed eseguito mediante conversione in patrimonio di un finanziamento soci per un importo pari ad Euro 19,5 milioni che ripristina un adeguato livello di capitalizzazione e consente di far fronte al deficit patrimoniale evidenziato dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 (...)”; tale operazione, unitamente ad una variazione positiva delle riserve di *cash flow hedge* per Euro 2,6 milioni, riportava il patrimonio netto in positivo per Euro 19,3 milioni (si precisa che Eviva chiudeva l'esercizio sostanzialmente in pareggio); in particolare tale aumento di capitale era effettuato in due momenti:
    - il 1° febbraio 2016 era deliberata la riduzione del capitale sociale da Euro 65 milioni a Euro 515 mila con contestuale incremento, a pagamento, dello stesso a Euro 1.486 mila (ovvero per Euro 971 mila)

- con un sovrapprezzo di Euro 18.464 mila (aumento di capitale sottoscritto da ES Solutions);
- il 4 novembre 2016 era deliberato un aumento di capitale da Euro 1.486 mila a Euro 17 milioni mediante conversione di parte della riserva sovrapprezzo azioni;
  - al 31 dicembre 2016 la Società chiudeva l'esercizio sostanzialmente in pareggio;
  - nel **2017**, Eviva consuntivava nuovamente una perdita di esercizio di Euro 20,6 milioni, la quale, se non fosse stato per la variazione positiva registrata dalle riserve di *cash flow hedge* (Euro 5,6 milioni), avrebbe determinato l'iscrizione di un patrimonio netto nuovamente negativo; lo stesso, seppur significativamente eroso, si attestava sul valore (positivo) di Euro 4,4 milioni; purtuttavia, “(...) tenuto conto della composizione delle riserve di patrimonio netto al 31 dicembre 2017, la società si trova[va nuovamente] nelle condizioni previste dall'art. 2447 del Codice Civile (...)”;
  - le perdite del 2017 erano coperte, nel primo trimestre 2018, mediante la conversione del credito per finanziamento soci di ES Solutions (si veda in proposito la variazione in aumento nel 2018 riportata nella successiva tabella).

\* \* \*

Nel periodo **dal 2017 al 2019**, il Patrimonio Netto della Società passava da un valore positivo di Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2017 a uno negativo di Euro 302,8 milioni al 31 dicembre 2019; per facilitare l'analisi dell'evoluzione in questo periodo, nella successiva tabella, si riportano le variazioni di patrimonio netto come scomposte nei bilanci di liquidazione.

**L'evoluzione del patrimonio netto di Eviva per il periodo dal 2017 al 2019***Importi in Euro/000*

	Capitale sociale	Riserva IFRS	Avanzo Fusione	Riserva copertura dei flussi fin. attesi	Altre riserve	Riserva Oneri di Liquidaz.	Utile/perdita di esercizio	Patrimonio Netto
<b>Valori al 31/12/2017</b>	<b>17.000</b>	<b>1.184</b>	<b>120</b>	<b>5.856</b>	<b>898</b>	<b>-</b>	<b>(20.652)</b>	<b>4.406</b>
Destinazione Perdita 2017	-	-	-	-	(20.652)	-	20.652	-
Rinuncia a Crediti (ESS)	-	-	-	-	26.372	-	-	26.372
Chiusura posizione in derivati	-	-	-	(5.856)	-	-	-	(5.856)
Altre Movimentazioni	-	41	-	-	(70)	-	-	(29)
Risultato d'Esercizio al 18/11/2018	-	-	-	-	-	-	(54.466)	(54.466)
<b>Valori al 18/11/2018</b>	<b>17.000</b>	<b>1.225</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>6.548</b>	<b>-</b>	<b>(54.466)</b>	<b>(29.573)</b>
Destinazione Perdita al 18/11/2018	-	-	-	-	(54.466)	-	54.466	-
Oneri di Liquidazione	-	-	-	-	-	(128.283)	-	(128.283)
<b>Valori al 19/11/2018 (Liquidaz.)</b>	<b>17.000</b>	<b>1.225</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>(47.918)</b>	<b>(128.283)</b>	<b>-</b>	<b>(157.856)</b>
Oneri di Liquidazione	-	-	-	-	-	(7.323)	-	(7.323)
Altre Movimentazioni	-	-	-	-	(7)	-	-	(7)
<b>Valori al 31/12/2018</b>	<b>17.000</b>	<b>1.225</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>(47.925)</b>	<b>(135.606)</b>	<b>-</b>	<b>(165.186)</b>
Oneri di Liquidazione	-	-	-	-	-	(8.648)	-	(8.648)
F.do Rischi Accise	-	-	-	-	(38.410)	-	-	(38.410)
F.do IVA Enel Distribuzione	-	-	-	-	(9.861)	-	-	(9.861)
Altre Movimentazioni	-	(77)	-	-	77	-	-	-
Risultato d'Esercizio al 31/12/2019	-	-	-	-	-	-	(80.739)	(80.739)
<b>Valori al 31/12/2019</b>	<b>17.000</b>	<b>1.148</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>(96.119)</b>	<b>(144.254)</b>	<b>(80.739)</b>	<b>(302.844)</b>

*Fonte: Bilanci di esercizio*

Nel dettaglio, la riduzione registrata dal patrimonio netto negli esercizi 2018 e 2019 pari ad euro 307 milioni è in larga parte dovuta alla iscrizione di fondi e svalutazioni e risulta composta dai seguenti movimenti:

**Scomposizione per tipologia di movimento**

<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2017</b>	<b>4.406</b>
EBITDA 2018 e 2019	(32.396)
Altri movimenti reddituali	(1.649)
Svalutazione crediti	(48.387)
Svalutazione imposte anticipate	(27.776)
Fondo rischi quiescenza e simili	(7.309)
Fondo conguagli SNAM	(1.420)
Fondo per rischi sanzionatori di causa	(85.148)
Fondo oneri di ristrutturazione	(2.330)
Fondo oneri di liquidazione	(33.739)
Fondo oneri risoluzione personale	(8.148)
Fondo rischi risarcimento danni a clienti	(16.932)
Fondo oneri partecipate al 100%	(952)
Fondo rischi successi liquidatori	(1.020)
Fondo ripetizione accise	(38.410)
Fondo creditori chirografari	(4.747)
Fondo interessi dilazionati privilegiati	(14)
Altri movimenti	3.127
<b>Totale movimenti</b>	<b>(307.250)</b>
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2019</b>	<b>(302.844)</b>

### 3.3.3. Evoluzione dei valori del Conto Economico nel periodo dal 2014 al 2018 (il periodo di continuità aziendale)

Giova in prima analisi osservare che l'attività di Eviva può essere suddivisa in quattro "rami" principali: (i) la vendita di energia elettrica, (ii) la vendita di gas, (iii) il *trading* di strumenti finanziari con tali materie prime come sottostante e, da ultimo, (iv) l'attività di *holding* di partecipazioni; tutte le analisi che seguono derivano da riclassificazioni che tengano conto di tale aspetto, nonché della presenza di eventuali elementi reddituali "non ricorrenti".

In particolare, nel prosieguo della trattazione, è proposta una riclassificazione basata sui seguenti criteri:

- il *Valore della Produzione* è stato scomposto per "linea di business" con esclusivo riferimento ai settori dell'Energia e del Gas;
- al Valore della Produzione sono stati sottratti i *Costi per Materie Prime e Consumo*, anch'essi suddivisi per "linea di business";
- la differenza tra le due voci di cui sopra rappresenta il **Margine Lordo Industriale** riferibile alle attività di Energia e Gas, rappresentativo della capacità della Società di ottenere margini positivi tra l'acquisto e la vendita di materie prime, senza considerare alcun ulteriore costo operativo;
- a tale *Margine Lordo Industriale* sono sottratti i *Costi di Vendita* (quantificati nelle note integrative ai bilanci come sotto-voce dei *Costi per Servizi*) e gli *Interessi di Mora Attivi e Passivi* computati su crediti e debiti commerciali al fine di ottenere un **Primo Margine** relativo ai settori Energia e Gas;




- 
- al *Primo Margine* si sottraggono i costi operativi monetari per ottenere l'**EBITDA (Recurring Gas ed Energia)**, che rappresenta un'approssimazione dei flussi di cassa generati dall'attività operativa relativi, si ribadisce, ai soli settori Gas ed Energia;
  - da tale aggregato si ottiene l'**EBIT (Recurring Gas ed Energia)** sottraendo gli ammortamenti di periodo (non sono considerati in questa sede i costi "non ricorrenti" al fine di evidenziare la dimensione del reddito operativo che Eviva è in grado di generare in maniera *sostenibile* nel tempo);
  - a seguire, includendo i margini derivanti dall'attività di *trading* di strumenti finanziari sulle materie prime, si ottiene un **EBIT (Recurring esclusa attività di Holding)** che rappresenta il reddito operativo che la Società è in grado di generare dai settori Gas, Energia e Trading ma che non considera costi e ricavi legati all'attività di *holding* di partecipazioni svolta da Eviva;
  - il **Risultato derivante dall'Attività di Holding** è invece rappresentato separatamente ed è formato dai dividendi percepiti dalle partecipate, dagli interessi attivi sui finanziamenti erogati e dalle svalutazioni/rivalutazioni del valore delle partecipazioni, dalle svalutazioni su crediti infragruppo, nonché dalle plusvalenze per la cessione di partecipazioni;
  - sommando tale risultato all'**EBIT (Recurring esclusa attività di Holding)**, si ottiene l'**EBIT Recurring**, coincidente con il *Risultato Operativo* di bilancio (fatte salve le componenti straordinarie non afferenti all'attività di *holding* quali sanzioni, rettifiche straordinarie di crediti commerciali e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali);

---

- il **Risultato Ante Imposte Recurring** è ottenuto sottraendo dalla voce di cui al punto precedente i *Costi di Finanziamento* bancari ed infragruppo (principalmente, interessi passivi);

- aggiungendo/sottraendo i residui *Elementi Straordinari* si giunge al *Risultato Ante Imposte* di bilancio e, al netto delle tasse, all'*Utile (Perdita) d'Esercizio*.

Nella successiva tabella è riportato il conto economico riclassificato per il periodo dal 2014 al 2018.



**Conto economico riclassificato di Eviva per il periodo dal 2014 al 2018**

Importi in Euro		2014	2015	2016	2017	2018
Attività legate alla vendita di Gas ed Energia	A.1. Ricavi di Vendita Energia	979.399	831.620	733.628	742.114	683.860
	A.1. Ricavi di Vendita Gas	359.917	334.043	334.106	384.263	365.800
	A.1. Ricavi di Vendita Servizi	197	203	164	245	256
	A.5. Altri Ricavi (Contratti Energia)	4.083	1.412	959	1.696	1.629
	<b>A. Tot. Val. della Produzione</b>	<b>1.343.596</b>	<b>1.167.278</b>	<b>1.068.857</b>	<b>1.128.318</b>	<b>1.051.545</b>
	B.6. Acquisti Energia	(968.754)	(824.505)	(689.941)	(731.342)	(630.688)
	B.6 Acquisti Gas	(347.424)	(316.300)	(339.711)	(402.973)	(393.215)
	B.6. Acquisti Altri Beni	-	(81)	(470)	(157)	(394)
	<b>B.6. Materie prime e consumo</b>	<b>(1.316.178)</b>	<b>(1.140.886)</b>	<b>(1.030.122)</b>	<b>(1.134.472)</b>	<b>(1.024.297)</b>
	<b>Margine Lordo Industriale (Recurring Gas ed Energia)</b>	<b>27.418</b>	<b>26.392</b>	<b>38.735</b>	<b>(6.154)</b>	<b>27.248</b>
B.7 Costi per Servizi - Costi di Vendita	(7.346)	(7.848)	(12.569)	(16.058)	(17.875)	
C.16. Altri Proventi Finanziari - Interessi Attivi di Mora	2.931	1.606	791	983	443	
C.17. Oneri Finanziari - Interessi Passivi di Mora	(2.439)	(5.647)	(6.858)	(1.085)	(2.564)	
<b>Primo Margine (Recurring Gas ed Energia)</b>	<b>20.564</b>	<b>14.503</b>	<b>20.099</b>	<b>(22.314)</b>	<b>7.252</b>	
B.7 Costi per Servizi - Altro	(7.350)	(5.001)	(6.221)	(10.880)	(12.024)	
B.8. Godimento beni di terzi	(274)	(286)	(348)	(1.114)	(936)	
B.9. Totale costi del personale	(3.208)	(4.981)	(5.913)	(7.561)	(8.487)	
B.14. Oneri diversi di gestione	(2.413)	(4.169)	(6.142)	(3.777)	(2.470)	
<b>EBITDA (Recurring Gas ed Energia)</b>	<b>7.319</b>	<b>66</b>	<b>1.475</b>	<b>(45.646)</b>	<b>(16.665)</b>	
B.10.a. Amm. Immob. Immat.	(255)	(355)	(292)	(403)	(393)	
B.10.b. Amm. Immob. Mat.	(212)	(134)	(122)	(237)	(131)	
<b>EBIT (Recurring Gas ed Energia)</b>	<b>6.852</b>	<b>(423)</b>	<b>1.061</b>	<b>(46.286)</b>	<b>(17.189)</b>	
Attività Trading	Ricavi Att. Trading	3.556	-	6.908	10.008	2.393
	Costi Att. Trading	(3.319)	-	(7.190)	(7.965)	(1.868)
	<b>Margini da Attività di Trading e Servizi</b>	<b>237</b>	<b>-</b>	<b>(282)</b>	<b>2.043</b>	<b>525</b>
<b>EBIT (Recurring esclusa attività di Holding)</b>	<b>7.089</b>	<b>(423)</b>	<b>779</b>	<b>(44.243)</b>	<b>(16.664)</b>	
Attività di Holding	C.15. Tot. proventi da partecip. (Dividendi)	5.548	3.829	207	2.905	3.135
	C.16. Altri Proventi (Interessi Attivi Finanziamenti)	749	866	558	439	474
	D.18. Rivalutazioni Partecipazioni	-	-	2.033	13.686	-
	D.19. Svalutazioni Partecipazioni	(653)	(47.875)	-	(297)	-
	B.10.d Svalutazione Crediti Fin. Partecipate	-	(12.000)	(1.350)	-	-
	E. Proventi Straordinari (Plusv. Cess. Partecip.)	349	-	-	-	-
	E. Oneri Straordinari (Cop. Perd. Energetic Source)	-	(3.578)	-	-	-
	<b>Risultato Attività di Holding</b>	<b>5.993</b>	<b>(58.758)</b>	<b>1.448</b>	<b>16.733</b>	<b>3.609</b>
	<b>EBIT (Recurring inclusa attività di Holding)</b>	<b>13.082</b>	<b>(59.181)</b>	<b>2.227</b>	<b>(27.510)</b>	<b>(13.055)</b>
	<b>Costi di Finanziamento</b>	<b>(4.860)</b>	<b>(3.267)</b>	<b>(993)</b>	<b>(2.275)</b>	<b>(1.868)</b>
<b>Risultato Ante Imposte Recurring</b>	<b>8.222</b>	<b>(62.448)</b>	<b>1.234</b>	<b>(29.785)</b>	<b>(14.923)</b>	
<b>Elementi Straordinari</b>	<b>(4.655)</b>	<b>(15.142)</b>	<b>(839)</b>	<b>(377)</b>	<b>(11.767)</b>	
<b>Risultato Ante Imposte</b>	<b>3.567</b>	<b>(77.590)</b>	<b>395</b>	<b>(30.162)</b>	<b>(26.690)</b>	
<b>20. Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate</b>	<b>(3.045)</b>	<b>837</b>	<b>(370)</b>	<b>9.509</b>	<b>(27.776)</b>	
<b>21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>522</b>	<b>(76.753)</b>	<b>25</b>	<b>(20.653)</b>	<b>(54.466)</b>	

Fonte: Bilanci di esercizio e note integrative

Dai dati tabellari sopra riportati si osserva come nel **2014** la Società realizzasse un **EBITDA** positivo per Euro 7,3 milioni (pari allo **0,5%** del valore della

**produzione**); peraltro, come indicato dalla Società nella domanda di concordato (pag. 11) già in tale esercizio “(...) si manifestava una fase di difficoltà di Eviva, legata a talune vicende giudiziarie che avevano viste coinvolte società appartenenti al gruppo Renova, riconducibile all'imprenditore russo Viktor Vekselberg, e proprietario, tra le altre, di Avelar Energy Ltd (...)”.

Nel **biennio 2015-2016**, la situazione peggiorava marcatamente, poiché in entrambi gli esercizi Eviva **consuntivava un EBITDA sostanzialmente nullo** (Euro 66 mila nel 2015 ed Euro 1,5 milioni nel 2016); le ragioni di tali risultati sono da ricercarsi nei seguenti elementi:

- il progressivo incremento dei costi monetari operativi (costi di vendita, costi per servizi, costo del personale ed oneri diversi di gestione);
- l'incremento degli interessi passivi di mora addebitati ad Eviva dai fornitori (da Euro 2,4 milioni nel 2014, a Euro 5,7 milioni nel 2015 ed Euro 6,9 milioni nel 2016).


**Dal 2017, si osserva un EBITDA negativo.**

Nel **2017**, il *Primo Margine* sulla vendita di gas ed energia assumeva, per la prima volta, un valore negativo per Euro 22,3 milioni in relazione “(...) all'incremento del costo di acquisto delle materie prime (...)”; a tale margine già negativo si aggiungevano costi operativi monetari per ulteriori Euro 23,3 milioni tanto da generare un *EBITDA* negativo per Euro 45,6 milioni.

Nel **2018**, il *Primo Margine* si attestava nuovamente su valori positivi (Euro 7,3 milioni) ma non sufficienti a coprire i costi operativi; l'*EBITDA*, di conseguenza, risultava negativo per Euro 16,7 milioni.

Al riguardo, appare utile segnalare come l'*EBITDA* rappresenti un'approssimazione dei flussi di cassa generati dall'attività operativa della Società; in tal senso, nel caso di Eviva, **la Società generava flussi di cassa estremamente contenuti nel 2014, sostanzialmente nulli negli anni 2015 e 2016 e negativi negli anni 2017 e 2018.**

Da un punto di vista grafico, la formazione dell'Utile (Perdita) d'Esercizio di nel periodo 2014-2018 può essere rappresentata come segue.



A livello complessivo si constata quanto segue:

- a partire dal 2015 la Società registra un calo consistente nel volume dei ricavi;
- dal punto di vista dei margini si osserva un *marginale lordo industriale* di circa il 2% in quasi tutto il periodo; la riduzione nel volume dei ricavi determina una riduzione nei margini conseguiti da Eviva (già esigui in precedenza) con la conseguenza che, a partire dal 2015, la Società non è in grado di coprire i costi generali e amministrativi e quelli finanziari. Come scritto in precedenza in questi esercizi si osservano flussi reddituali (EBITDA) negativi o addirittura nulli; prendendo a riferimento l'EBITDA meno i proventi e oneri finanziari si rilevano valori sempre negativi a partire dall'esercizio 2015 (si veda in proposito la successiva tabella);

**EBITDA meno oneri finanziari netti (al netto dei proventi finanziari)**

*Importi in Euro/000*

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
EBITDA	7.319	66	1.475	(45.646)	(16.665)
Proventi e Oneri finanziari	2.167	(2.613)	(6.577)	967	(380)
<b><u>EBITDA - Proventi e oneri finanziari</u></b>	<b><u>9.486</u></b>	<b><u>(2.547)</u></b>	<b><u>(5.102)</u></b>	<b><u>(44.679)</u></b>	<b><u>(17.045)</u></b>

- nello specifico dei singoli esercizi si osserva invece quanto segue:
  - la perdita del 2015 di Euro 76.751 mila risulta ampiamente influenzata dalle svalutazioni e dagli accantonamenti operati in questo esercizio;
  - l'utile del 2016 di Euro 25 mila risulta essere influenzato dal ripristino di valore della partecipazione in Energetic Source Luce e Gas (Euro 2.033 mila);

- la perdita del 2017 di Euro 20.652 mila risulta essere mitigata dal ripristino di valore della partecipazione in Geogastock (Euro 13.686 mila) e dell'iscrizione di crediti per imposte anticipate (Euro 9.509 mila).

### **3.4. Conclusioni**

#### **3.4.1. La crisi economico-finanziaria di Eviva**

Sul piano economico-finanziario, lo stato di crisi dell'impresa può essere ricondotto alla sua incapacità di generare, in via continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo.

Nel caso di Eviva, l'analisi condotta nei precedenti paragrafi conduce a ritenere che, quantomeno dall'esercizio 2015, la società non fosse in grado di generare flussi economici e finanziari tali da garantire il tempestivo e regolare servizio del debito.

Fino alla messa in liquidazione, la Società ha evitato che la crisi si traducesse in una vera e propria insolvenza, sostanzialmente mediante il "congelamento" di debiti scaduti nei confronti di alcuni fornitori, principalmente E-Distribuzione con la quale è stato siglato un piano di rientro nell'esercizio 2015.

In questo quadro, come enunciato anche nelle relazioni del collegio sindacale e del revisore, il mantenimento delle prospettive di continuità aziendale è stato ancorato alla prospettazione di risultati previsionali in continuo miglioramento, al sostegno finanziario da parte della compagine sociale, alla dismissione di asset e, in sede di formazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, alla prosecuzione del contenzioso *"nei confronti di un distributore, fondato ed adeguatamente supportato"*

---

da un parere legale, assumendo inoltre l'assenza di effetti finanziari negativi nel breve termine" (Relazione sulla gestione Bilancio 2017, pag. 9).

Al riguardo, si riporta quanto dichiarato nella relazione sulla gestione in esame: *"nel corso dell'esercizio 2017, inoltre, è stato avviato un contenzioso nei confronti di un distributore per il riconoscimento di un minor debito esigibile per forniture pregresse. Nei confronti di tale distributore la Società, oltre alle partite correnti, ha un debito di Euro 48 milioni maturato nei precedenti esercizi a fronte del quale era stato concordato un piano di rientro che da giugno 2017 non è più stato rispettato in forza dell'interpretazione di alcune pronunce del Consiglio di Stato che, per analogia, secondo la tesi della Società, comporterebbero il venir meno dell'onere di pagamento di una rilevante quota di tale debito. La controparte si è costituita in giudizio ed inoltre ha ottenuto un decreto ingiuntivo al quale la Società si è opposta. L'udienza per entrambi i giudizi è stata fissata per ottobre 2018. In questi giorni sono comunque in corso dei colloqui tra le parti finalizzati a trovare una composizione stragiudiziale del contenzioso"*.

In definitiva, la crisi di Eviva ha radici ben più lontane rispetto a quanto emerge dalla descrizione fornita dalla Società e dall'attestatore, ed in particolare le vicissitudini dell'ultimo periodo (le sanzioni OFAC) hanno inciso su una situazione già largamente compromessa a causa del precario equilibrio reddituale e finanziario.

Per quanto riguarda i "predetti pilastri" che hanno sorretto il convincimento del perdurare della continuità aziendale si osserva quanto segue:



a) in merito ai budget ed ai piani via via predisposti nel periodo in esame gli scriventi non sono in grado di formulare commenti, avendoli richiesti ma non acquisiti dalla Società;

b) le annunciate dismissioni di asset (in primis la partecipata Geogastock) non hanno trovato effettiva attuazione nel periodo di riferimento;

c) la compagine sociale ha sostenuto finanziariamente Eviva mediante gli interventi sul capitale necessari per fronteggiare le perdite emerse negli esercizi 2015 e 2017. Non si è trattato tuttavia di interventi di rafforzamento della dotazione patrimoniale della Società, posto che allo scopo pare si sia fatto piuttosto affidamento sulla natura “consolidata” del debito nei confronti di E-Distribuzione (prima in forza di un piano di rientro e poi – nell’esercizio 2017 – per effetto del sorgere di un contenzioso con il creditore).

In merito alla evoluzione ed agli esiti del contenzioso con E-Distribuzione si segnala quanto segue.

Su parere del legale incaricato, Avv. Salvatore Caiazzo, reso in data 24 ottobre 2017, nel mese di novembre 2017 Eviva conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma E-Distribuzione al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di oneri di sistema, sebbene non incassate dai clienti finali, nonché delle commissioni pagate in eccesso agli istituti bancari per il rilascio a favore di E-Distribuzione di garanzie anche a copertura degli stessi per un importo complessivamente pari a circa 27,2 milioni di euro.

Il legale incaricato riferiva dell’opportunità di esperire detta azione prima che E-Distribuzione notificasse il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo

provvedimento, atteso il mancato adempimento da parte di Eviva al piano di rientro concordato con la stessa in data 17 novembre 2015 avente ad oggetto i corrispettivi relativi al servizio di trasporto maturati alla data del 29 ottobre 2015 per complessivi euro 149.621.349,21 e successivamente modificato in data 5 aprile 2016 e in data 22 luglio 2016.

L'azione ordinaria avrebbe dovuto, di fatti, avere lo scopo di obbligare E-Distribuzione a depositare la richiesta di ingiunzione di pagamento immediato presso lo stesso Tribunale e nello stesso procedimento già avviato da Eviva.

Alla stregua delle richieste già avanzate da Eviva con la proposizione del giudizio ordinario, le possibilità di E-Distribuzione di ottenere tale provvedimento – a detta del legale incaricato – sarebbero state limitate ai soli importi non contestati poiché, per gli altri, il giudice avrebbe deciso con sentenza al termine del procedimento ordinario.

Con atto del 22 aprile 2018 E-Distribuzione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da Eviva e di essere autorizzata a chiamare in causa la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ed il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) al fine manlevarla in caso di condanna al pagamento.

La richiesta veniva accolta dal Tribunale di Roma, il quale rinviava così la prima udienza di comparizione parti al 4 ottobre 2018.

In data 12 settembre 2018 e in data 14 settembre 2018 CSEA e GSE si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti da E-Distribuzione.

Successivamente alla notifica dell'atto di citazione che introduceva il procedimento di cui si è appena detto, E-Distribuzione depositava ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere da Eviva il pagamento dell'importo di euro 48.021.349,21 a titolo di rate non corrisposte di cui ai predetti piani di rientro.

In data 4 gennaio 2018 il Tribunale di Roma ingiungeva ad Eviva il pagamento della predetta somma senza concedere la provvisoria esecuzione.

Avverso tale provvedimento, in data 14 febbraio 2018 Eviva proponeva opposizione a decreto ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione in relazione i) all'oggetto del suddetto giudizio ordinario nonché ii) all'ulteriore somma di euro 39.360.000,00 a titolo di perdita di chance derivante da mancate forniture per un totale di complessivi euro 66.600.000,00.

Stante il rapporto di connessione sussistente tra il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo e quello ordinario, Eviva chiedeva, altresì, la riunione dei due procedimenti.

Con atto del 16 maggio 2018 E-Distribuzione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione e l'autorizzazione a chiamare in causa CSEA e GSE per le ragioni innanzi esposte.

In data 11 settembre 2018 e 14 settembre 2018 si costituivano anche in questo giudizio queste ultime, insistendo per il rigetto delle domande di manleva formulate nei loro confronti da E-Distribuzione.

All'udienza del 4 ottobre 2018 il Giudice Istruttore disponeva la riunione dei due procedimenti e rinviava la causa all'udienza del 28 novembre 2018, in ragione

delle trattative in corso tra Eviva ed E-Distribuzione per la definizione bonaria della vertenza.

Stante il naufragare delle trattative intavolate tra le parti, all'udienza del 28 novembre 2018 il Giudice Istruttore si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione formulata da E-Distribuzione.

Con ordinanza del 5 dicembre 2018, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per un totale di euro 48.021.349,21, sussistendo le condizioni di cui all'art. 648 c.p.c. ed entrando nel merito delle domande svolte da Eviva nei confronti di E-Distribuzione ritenendone infondate, e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con decorrenza dal 30 aprile 2019, rinviando all'udienza del 13 novembre 2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

In data 25 ottobre 2019 Eviva depositava istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di verificare la conformità dell'assetto regolatorio attualmente in vigore con le direttive europee di liberalizzazione del settore energetico.

Dopo vari rinvii, con provvedimento del 21 giugno 2021 il Giudice Istruttore, ritenendo che la causa avesse natura documentale, respingeva le richieste di ammissione dei mezzi istruttori e rinviava all'udienza del 28 settembre 2022 per la precisazione delle conclusioni.

Va infine segnalato che in data 25 gennaio 2022 gli scriventi hanno rivolto alla struttura amministrativa la seguente richiesta:

*“Egregio dott. Herold,*

analizzando la scheda contabile “a partite aperte” di E-Distribuzione da voi trasmessaci emergerebbe la seguente ricostruzione:

Importi in Euro	2014	2015	2016	2017	19/11/2018	2018	2019	30/06/2020
<b>Saldo Iniziale Debiti vs. E-Distribuzione</b>	<b>2.460</b>	<b>2.804</b>	<b>58.023.971</b>	<b>58.024.021</b>	<b>58.008.166</b>	<b>87.509.245</b>	<b>112.507.372</b>	<b>134.009.980</b>
Fatture Passive	344	58.911.205	51	25	50.122.099	49.600.987	8.312.514	483.434
Rettifiche di Liquidazione (note var. IVA)	-	-	-	-	-	-	23.960.783	-
Note di Credito	-	(890.039)	-	(19)	(2.417.840)	(24.602.860)	(10.770.690)	-
Pagamenti	-	-	-	-	(18.203.179)	-	-	-
Assegnazione Somme Pignorate	-	-	-	-	-	-	-	(5.331.758)
Altre Movimentazioni	-	-	-	(15.861)	-	-	-	(728.474)
<b>Saldo Finale Debiti vs. E-Distribuzione</b>	<b>2.804</b>	<b>58.023.971</b>	<b>58.024.021</b>	<b>58.008.166</b>	<b>87.509.245</b>	<b>112.507.372</b>	<b>134.009.980</b>	<b>128.433.182</b>

In particolare, con riferimento all'anno 2018 ante messa in liquidazione di Eviva risulterebbero contabilizzate fatture passive per oltre € 50 milioni e pagamenti a favore del fornitore per € 18 milioni circa.

Avremmo urgente necessità di ricevere chiarimenti in merito e la relativa documentazione a supporto. In particolare, ci preme verificare se le fatture passive contabilizzate riguardano e in che misura nuove forniture effettuate nell'anno di riferimento o, invece, attengono ad altro. Del pari vorremo capire come e a cosa sono stati imputati i pagamenti”.

La risposta del 26 gennaio 2022 è stata del seguente tenore “in allegato Le mando intanto la documentazione a supporto dei pagamenti: allego gli estratti conti per i pagamenti fatti da Banco BPM, UBI Banca e Banca MPS. Per quanto riguarda BPER Banca, non ho a disposizione al momento gli estratti conti del 2018 per questo conto e vi allego le distinte di bonifico o relative stampe del homebanking ad eccezione del pagamento del 05.11.2018, dove non è disponibile la contabile al momento. Vi allego anche una copia di comunicazione di e-distribuzione con la richiesta di saldo di questo flusso di fatturazione, sulla quale si basavano i pagamenti fatti. Per quanto riguarda i file con gli € 50M di fatture, non avendo più prontamente a disposizione

*questa documentazione dopo lo smantellamento dell'infrastruttura informatica, ho chiesto alla società esterna di IT di verificare se e in che forma possono estrarre tutti i documenti. Vi faccio sapere, quando mi daranno riscontro, ma suppongo mi diano un flusso xml di dati che all'epoca venivano scaricati dal portale di e-distribuzione e importati direttamente in SAP. Mi sono ricordato però che il Dott. Bollea mi aveva scritto il 27 ottobre scorso di avere ricevuto con la precisazione del credito anche direttamente da e-distribuzione una chiavetta con tutte le fatture insolute già scaricate e che dovrebbe comprendere anche quelle del 2018. Forse è più agevole e rapido verificare se anche le fatture richieste siano incluse in quella chiavetta".*

Alla luce delle difficoltà manifestate da Eviva nel fornire le informazioni richieste, allo stato in base agli accertamenti che è stato possibile svolgere non si riesce a stabilire conclusivamente se il rapporto di fornitura sia proseguito nell'esercizio 2018 e a quale titolo siano stati imputati i pagamenti di euro 18.203.179,12 effettuati nell'esercizio 2018.

#### **3.4.2. La consistenza patrimoniale di Eviva**

Le riflessioni svolte nel precedente paragrafo vanno ora completate con alcune considerazioni sulla effettiva consistenza patrimoniale di Eviva nel periodo considerato, nell'ipotesi in cui le rilevanti svalutazioni iscritte nella fase liquidatoria (sintetizzate nel precedente paragrafo 3.2.3) siano in parte riflesse nei bilanci dei precedenti esercizi.

Si riporta, nella successiva tabella, lo Stato Patrimoniale sintetico di Eviva per il periodo dal 2014 al 2019.

## Importi in Euro

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Immobilizzazioni immateriali	740	767	790	846	-	-
Immobilizzazioni materiali	3.041	1.584	1.452	1.308	941	143
Immobilizzazioni finanziarie	50.137	5.881	11.336	15.188	31.110	8.149
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>53.918</b>	<b>8.232</b>	<b>13.578</b>	<b>17.342</b>	<b>32.051</b>	<b>8.292</b>
Rimanenze	19.935	24.598	11.657	13.721	5.883	-
Crediti verso clienti	257.699	231.772	190.791	203.828	145.622	41.808
Crediti verso controllate	17.320	10.000	10.196	13.385	-	-
Crediti tributari	31.490	16.256	8.404	3.352	1.091	27.111
Imposte anticipate	18.500	16.781	16.005	29.264	-	-
Altri crediti	18.296	11.032	16.346	6.392	11.032	12.905
Attività finanziarie	10.835	11.360	11.587	26.938	-	-
Disponibilità liquide	49.156	78.753	51.272	37.578	52.595	106.382
<b>Attivo circolante</b>	<b>423.231</b>	<b>400.552</b>	<b>316.258</b>	<b>334.458</b>	<b>216.223</b>	<b>188.206</b>
<b>Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>1.526</b>	<b>2.029</b>	<b>2.866</b>	<b>2.832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>	<b>248.274</b>	<b>196.498</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>70.183</b>	<b>(2.722)</b>	<b>19.313</b>	<b>4.406</b>	<b>(165.186)</b>	<b>(302.844)</b>
<b>TFR</b>	<b>454</b>	<b>458</b>	<b>795</b>	<b>1.230</b>	<b>948</b>	<b>325</b>
<b>Fondi Rischi</b>	<b>21.536</b>	<b>20.850</b>	<b>14.403</b>	<b>21.718</b>	<b>84.605</b>	<b>178.782</b>
Debiti verso soci	-	-	-	26.372	20.021	24.198
Debiti verso banche	43.061	26.183	17.000	41.004	35.017	58.872
Debiti verso altri finanziatori	14.446	20.906	-	-	-	-
Acconti	3.952	3.161	1.873	-	-	-
Debiti verso fornitori	299.708	314.100	268.874	250.726	239.316	232.021
Debiti verso imprese collegate	16.000	19.364	7.127	-	-	-
Debiti tributari	58	1.439	191	1.998	24.311	-
Altri debiti	9.277	4.623	3.126	7.178	9.242	5.144
<b>Totale debiti</b>	<b>386.502</b>	<b>389.776</b>	<b>298.191</b>	<b>327.278</b>	<b>327.907</b>	<b>320.235</b>
<b>Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>-</b>	<b>2.451</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>478.675</b>	<b>410.813</b>	<b>332.702</b>	<b>354.632</b>	<b>248.274</b>	<b>196.498</b>

Ad avviso dei CC.GG., la consistenza di alcune voci di bilancio potrebbe essere messa in discussione alla luce delle seguenti considerazioni.

- **Partecipazioni:** nel 2017 la Società provvedeva a rivalutare la partecipazione in Geogastock per un importo di Euro 13.752 mila; tale variazione risultava connessa all'interesse manifestato da alcuni operatori ed alle azioni poste in essere per l'ottenimento presso il consiglio di stato della tariffa addizionale sulla

capacità di picco. Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel 2019, rigettava il ricorso e la Società, di conseguenza, svalutava integralmente la partecipazione. In proposito, appare dubbio che sussistessero, nel 2017, le condizioni necessarie per operare una rivalutazione della partecipazione;

- **Crediti verso clienti**: nel periodo di liquidazione la Società stanziava un importo consistente a fondo svalutazione crediti (circa Euro 55,4 mila). Appare ragionevole supporre che la necessità di operare tali rettifiche di valore si sia manifestata in un periodo precedente alla messa in liquidazione della Società; in assenza, tuttavia, di informazioni di maggiore dettaglio non è possibile quantificare puntualmente le svalutazioni che avrebbero dovuto essere apportate nel periodo fra il 2014 e il 2017;

- **Fondi rischi**: in data 20 novembre 2015 la Società riceveva un processo verbale di constatazione nel quale erano contestate per gli anni 2010, 2012 e 2013 l'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riferite a cessioni ed acquisti di energia elettrica – ritenute mai avvenute – nei confronti di GREEN NETWORK S.p.A. Sul punto l'attestatore afferma che *“la società ha provveduto a iscrivere nel bilancio 2018, nel fondo oneri di liquidazione, il rischio fiscale per complessivi euro 20.000.000”* (Relazione attestatore sullo scenario alternativo fallimentare del 11 maggio 2021, pag. 39), si desume che un analogo fondo dovesse essere appostato fin dall'esercizio 2015, tenuto anche conto che in occasione della transazione autorizzata dal Tribunale in data 18 marzo 2021 l'importo riconosciuto alla Agenzia delle Entrate ammonta ad euro 40.070.695;



- **Crediti per imposte anticipate**: la società al 31 dicembre 2015 iscriveva crediti per imposte anticipate per un importo di Euro 16.781 mila; in presenza di un patrimonio netto contabile negativo di Euro 2,7 milioni oltre alla necessità di accantonare ulteriori fondi rischi come sopra indicato (si veda in proposito il punto precedente) si può dubitare che vi fossero i presupposti per iscrivere tale posta.

A ciò si aggiunga che nel 2017 la Società stanziava ulteriori crediti per imposte anticipate per un importo pari a Euro 13.259 mila, benché l'esercizio si fosse chiuso con una perdita operativa di oltre euro 45 milioni; anche in questo caso non si ravvisano le condizioni per l'iscrizione di tale posta attiva;

Per effetto delle ipotesi summenzionate si avrebbe la seguente evoluzione nella consistenza del patrimonio netto.

Voci	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Patrimonio netto contabile	70.183	(2.722)	19.313	4.406	(165.186)	(302.844)
Rivalutazione Geogastock	-	-	-	(13.752)	-	13.752
Crediti per imposte anticipate	-	(16.781)	776	(13.259)	29.264	-
Fondo rischi	-	(20.071)	-	-	-	20.071
Totale rettifiche	-	(36.852)	776	(27.011)	29.264	33.823
<b>Rettifiche cumulate</b>	<b>-</b>	<b>(36.852)</b>	<b>(36.076)</b>	<b>(63.087)</b>	<b>(33.823)</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio netto rettificato</b>	<b>70.183</b>	<b>(39.574)</b>	<b>(16.763)</b>	<b>(58.681)</b>	<b>(199.009)</b>	<b>(302.844)</b>

### 3.4.3. Conclusioni

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi conducono ad ipotizzare che i bilanci di Eviva a partire dall'esercizio 2015 siano stati redatti in base a discutibili presupposti e scelte redazionali.

Ciò sia sotto il profilo dell'assunzione che perdurasse la continuità aziendale nonostante l'incapacità dei margini reddituali operativi a consentire la copertura degli

oneri finanziari e l'incerta definizione dei rapporti con E-Distribuzione, sia in relazione al dubbio dei CC.GG. che le significative rettifiche introdotte nella fase liquidatoria, fossero in realtà almeno in parte di competenza dei precedenti esercizi (con la conseguenza che il patrimonio netto fosse negativo a partire dall'esercizio 2015).

Sotto l'ipotesi, quindi, che la liquidazione dovesse essere anticipata all'esercizio 2016 (ma assumendo che in tale esercizio l'attività sarebbe proseguita inerzialmente senza risultati differenziali rispetto alla alternativa liquidatoria), gli effetti derivanti dalla prosecuzione dell'attività sino alla effettiva messa in liquidazione (novembre 2018) potrebbero essere quantificati come segue:

<i>Importi in Euro/000</i>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
EBTDA Recurring Gas ed Energia	(45.646)	(16.665)		
Margini da attività di trading e servizi	2.043	525		
Proventi da partecipazioni	2.905	3.135		
Altri proventi	439	474		
<b>Totale (A)</b>	<b>(40.259)</b>	<b>(12.531)</b>		
Fondo oneri di liquidazione		(25.091)	(8.648)	<b>(33.739)</b>
<b>Fondo oneri di liquidazione annuale (5 anni)</b>				<b>(6.748)</b>
<b>Fondo oneri di liquidazione 2017 e 2018 (B)</b>	<b>6.748</b>	<b>6.748</b>		
<b><u>Totale (A+B)</u></b>	<b><u>(33.511)</u></b>	<b><u>(5.783)</u></b>		

L'effetto pregiudizievole calcolato sopra verrebbe pertanto misurato nella differenza tra la perdita operativa degli esercizi 2017 e 2018 (alla quale vanno sommati i risultati positivi derivanti dalla attività di trading e gestione delle partecipazioni) e l'ipotetico risultato della gestione liquidatoria nei medesimi esercizi (calcolato

rapportando pro-quota agli esercizi 2017 e 2018 i costi complessivi della fase liquidatoria).

L'interpretazione di questo risultato va svolta nella consapevolezza che, a fronte della carenza di adeguati elementi informativi contenuta nella trattazione della Società e dell'attestatore, le considerazioni dei CC.GG. non rappresentano certezze bensì ipotesi che si è ritenuto necessario prospettare ai creditori affinché dispongano di un quadro informativo trasparente e completo ai fini delle valutazioni di competenza. La traduzione di tali ipotesi in termini di prognosi di avvio di eventuali azioni di responsabilità è svolta nel successivo capitolo 8 al quale si rinvia.

#### **4. LA PROPOSTA CONCORDATARIA**

Il presente capitolo è dedicato alla sintesi del contenuto della proposta concordataria nell'ultima versione depositata il 26 novembre 2021 corredata dall'offerta definitiva di assunzione. Si precisa che la documentazione rilevante è consultabile per ogni esigenza di approfondimento sul sito internet creato appositamente dai Commissari Giudiziali [www.cpeviva.it](http://www.cpeviva.it).

##### **4.1. I profili strutturali della proposta e dell'offerta di assunzione**

Come si è detto in data 26 novembre 2021 Eviva ha depositato la nuova proposta di concordato liquidatorio fondata sull'offerta definitiva di assunzione degli attivi e passivi presentata da parte della Società Vercelli 46 Srl.

Si segnala fin da subito che ai fini della redazione della nuova proposta e del nuovo piano, Eviva ha preso come base dati la situazione di riferimento al 30 giugno 2020, così come già rettificata in ottica concordataria ai fini della precedente proposta, e l'ha aggiornata con riferimento al 30 giugno 2021 (data di riferimento dell'offerta di assunzione) per tenere conto di eventuali modifiche nei valori delle poste attive e passive dovute anche alla dinamica liquidatoria.

Su questo aspetto va precisato che il professionista incaricato esplicitamente attesta la *“veridicità della situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2020”* (Relazione ex art. 161 3° co. l. fall., pag. 228). Purtuttavia nella medesima relazione attestativa datata 25 novembre 2021 viene affermato altrettanto esplicitamente che le attività dirette al riscontro della veridicità dei dati aziendali hanno riguardato anche la

*“puntuale analisi degli scostamenti intervenuti dalla data del 30.06.2020 alla data del 30.6.2021” (Relazione ex art. 161 3° co. l. fall., pagg. 37 e 38). Ed ancora, il medesimo professionista rimarca che “sono stati analizzati tutti gli scostamenti nelle partite attive o passive tali da determinare significative variazioni della valorizzazione concordataria dei medesimi valori e tali scostamenti sono stati conseguentemente recepiti nella nuova versione di piano in rettifica ai valori contabili” (ivi, pag. 38).*

La questione assume rilievo in quanto la Società e l’Assuntore pongono a base delle rispettive determinazioni l’attivo ed il passivo concordatario aggiornati al 30 giugno 2021 ritenendoli confermati dall’attestatore in punto veridicità e fattibilità (cfr. Proposta 26 novembre 2021, pag. 59 e Offerta definitiva di assunzione, pag. 3).

Fatta questa premessa, la Proposta concordataria evidenzia che l’intervento dell’assuntore prevede *“l’acquisizione diretta di tutto l’attivo, ivi compresi tutti gli eventuali ulteriori attivi e le poste non citate nella proposta di assunzione che dovessero risultare esistenti alla data di definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo nonché quelle che dovessero sopravvenire successivamente a tale data e sino alla cessazione di Eviva, senza limitazione alcuna, alcuna in particolare per quegli attivi che, per loro natura, sono soggetti a variazioni di valore, sia in eccesso, sia in difetto” (cfr. pag. 60 Proposta 26 novembre 2021).*

In particolare, viene segnalato che l’offerta dell’Assuntore prevede quanto segue:

- i crediti fiscali IVA, IRES e IRAP maturati alla data di omologa definitiva nonché gli eventuali ulteriori crediti fiscali maturandi nel corso dell’esecuzione della

proposta omologata siano richiesti a rimborso da parte di Eviva e trasferiti all'Assuntore, che ne curerà direttamente il relativo incasso;

- i crediti residui per rimborso accise, qualora possibile, saranno trasferiti all'Assuntore affinché lo stesso possa beneficiare del relativo incasso, tuttavia *“qualora per esigenze tecniche tale trasferimento non fosse possibile, Eviva (i) provvederà all'incasso dei medesimi crediti canalizzandone i proventi su un conto corrente costituito ad hoc su cui l'Assuntore iscriverà pegno e (ii) concederà procura irrevocabile ad un professionista indicato dall'Assuntore per la gestione dei medesimi crediti per accise”* (cfr. pag. 61 Proposta 26 novembre 2021);

- i crediti commerciali vantati da Eviva verso procedure fallimentari e/o concordatarie aperte prima del 26 maggio 2021 resteranno in capo ad Eviva, fermo il diritto dell'Assuntore a beneficiarne integralmente per effetto dell'omologa definitiva. A tal fine Eviva dovrà concedere procura irrevocabile ad un professionista indicato dall'Assuntore per la gestione dei medesimi e al termine delle relative procedure liquidatorie dovrà emettere nota di variazione IVA, impegnandosi successivamente a richiedere a rimborso i relativi crediti IVA e a trasferirli all'Assuntore che ne curerà direttamente il relativo incasso.

A fronte del trasferimento dell'attivo (anche sopravvenuto) l'intervento dell'Assuntore (cd. apporto massimo) viene indicato nell'importo massimo di euro 43.543.921,67 – arrotondato per eccesso ad euro 43.544.000,00. Ad esso, ai fini del soddisfacimento complessivo dei creditori, viene sommato l'importo delle disponibilità liquide rettificate di Eviva esistente al 30 giugno 2021 pari ad euro 108.045.915,00 (rettificate a seguito dell'incasso dei crediti Wind e Europam

rispettivamente di Euro 3.135.868 ed Euro 809.661 e della compensazione del credito Wind con il relativo danno chirografario per Euro 1.076.250).

L'onere concordatario massimo ammonta pertanto ad euro 151.589.836,67 e risulta così costituito:

<b>Voce</b>	<b>Importo</b>
<b>Disponibilità al 30.6.2021</b>	<b>103.024.136</b>
<i>Conti correnti</i>	<i>96.961.358</i>
<i>Conti correnti vincolati</i>	<i>4.569.324</i>
<i>Depositi a garanzia banche</i>	<i>8.240</i>
<i>Depositi a garanzia terzi</i>	<i>1.485.214</i>
<b>Rettifiche</b>	<b>5.021.779</b>
<i>Incasso Wind nel mese di luglio 2021</i>	<i>3.135.868</i>
<i>Incasso Europam nel mese di ottobre 2021</i>	<i>809.661</i>
<i>Compensazione credito Wind con danno chirografario</i>	<i>1.076.250</i>
<b>Disponibilità RETTIFICATE al 30.6.2021</b>	<b>108.045.915</b>
<b>Apporto assuntore</b>	<b>43.543.922</b>
<b>Totale</b>	<b>151.589.837</b>

L'onere concordatario massimo fronteggia un passivo concordatario di euro 446.696.217,13 e pertanto la proposta – corredata dall'offerta di assunzione - manifesta l'impegno a consentire il seguente soddisfacimento dei creditori:

- 1) soddisfacimento dei creditori in prededuzione nella misura del 100,00%, alle scadenze contrattuali previste (e comunque entro 120 giorni dalla omologa definitiva per quanto concerne i crediti prededucibili residui alla data di omologa definitiva);
- 2) soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio generale nella misura del 100,00% entro 120 giorni di calendario dall'omologa definitiva;
- 3) soddisfacimento dei creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo) entro 120 giorni di calendario dall'omologa definitiva e precisamente:

- Classe 1: percentuale massima del 21,76%
  - Classe 2: percentuale massima del 21,39%
  - Classe 3: percentuale massima del 21,01%
- 4) nessun soddisfacimento per i creditori postergati.

Il tutto come da prospetto sotto indicato.

Onere Concordatario Massimo Eur 000	30.06.2021		
	Pre	RR%	Post
<b>Prededuzione</b>	<b>20.829</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.829</b>
Spese di procedura	762	100,00%	762
CCGG & LLGG	3.153	100,00%	3.153
Oneri di liquidazione / Debiti prededucibili	12.666	100,00%	12.666
Geogastock	697	100,00%	697
Imposta di registro assuntore	780	100,00%	780
<b>Costituzione / Manutenzione trust</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	<b>400</b>
Altro	2.372	100,00%	2.372
<b>Privilegio generale</b>	<b>52.966</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.966</b>
2751 bis n. 1	2.353	100,00%	2.353
2751 bis n. 2	526	100,00%	526
2751 bis n. 3	2.552	100,00%	2.552
2751 bis n. 5	30	100,00%	30
2778 n. 1	107	100,00%	107
2778 n. 18 & 19	47.282	100,00%	47.282
Altri	117	100,00%	117
<b>Chirografo</b>	<b>361.836</b>	<b>21,50%</b>	<b>77.795</b>
Classe 1 (inclusivo di F.do Rischi Aggiuntivo)	160.487	21,76%	34.922
Classe 2	147.552	21,39%	31.568
Classe 3	53.797	21,01%	11.305
<b>Postergati</b>	<b>11.065</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Onere Concordatario Massimo</b>	<b>446.696</b>		<b>151.590</b>

In merito al “pagamento dei debiti ad oggi non certi” la Società precisa che esso avverrà “ove la data di accertamento definitivo (anche per effetto di definizione



*transattiva) sia **anteriore** all'omologa definitiva, o alla scadenza del termine rilevante di cui alle precedenti lettere a), b) e c), contestualmente ai creditori della categoria (prededucibile, privilegiato o chirografario, n.d.r.) nella quale verrà determinata l'appartenenza del credito accertato e riconosciuto come dovuto, ove, invece, sia **successiva**, entro 30 giorni di calendario dalla data di accertamento definitivo” (cfr. Proposta 26 novembre 2021, pagg. 66-67).*

A tale scopo, la Proposta prevede l'istituzione di un trust destinato ad accogliere e gestire, nella fase successiva alla esecuzione e chiusura del concordato (come detto stabilita entro 120 giorni dalla definitività dell'omologa) la liquidità che residua all'esito del riparto in quanto eventualmente destinata al pagamento di debiti non ancora certi alla data del riparto.

Più precisamente, la Proposta descrive i seguenti passaggi rilevanti.

*“Entro 30 giorni dall'omologa definitiva, l'Assuntore trasferirà sul conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo di Eviva, l'importo pari all'Apporto Massimo. Entro il medesimo termine anche Eviva dovrà trasferire la propria Disponibilità Liquida Rettificata al 30 giugno 2021.*

*Nei successivi 60 giorni, e quindi entro 90 giorni dall'omologa definitiva, Eviva predisporrà il piano di riparto a favore dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari in esecuzione della proposta modificata. Il piano di riparto, una volta autorizzato dall'Assuntore, sarà comunicato ai Commissari Giudiziali, che – verificatane la conformità rispetto alle previsioni della proposta modificata – ne curerà l'esecuzione entro 120 giorni dall'omologa definitiva, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Assuntore unitamente a quelle di Eviva.*

Una volta eseguito il piano di riparto, i Commissari Giudiziali trasferiranno tutte le risorse residue (la “**Liquidità Residua**”) a favore del trust che sarà stato nel frattempo appositamente costituito dall’Assuntore (il “**Trust Eviva**”) e con tale trasferimento il concordato dovrà intendersi definitivamente eseguito e la procedura di concordato potrà chiudersi con decreto di archiviazione.

Il Trust Eviva, che avrà quale trustee un riconosciuto esperto di procedure concorsuali destinatario di incarichi quale commissario giudiziale o liquidatore giudiziale da parte del Tribunale di Milano, avrà lo scopo di utilizzare la Liquidità Residua, nello scrupoloso rispetto delle previsioni della Proposta Modificata, per il pagamento dei creditori di Eviva pretermessi ovvero definitivamente accertati come tali in epoca successiva all’esecuzione del riparto (i “**Creditori Sopravvenuti**”).

Resta inteso che il trustee provvederà a pagare i Creditori Sopravvenuti nella misura a loro spettante a seconda delle rispettive classi rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle richieste di pagamento.

Allo scadere del sessantesimo mese successivo all’omologa definitiva, il Trust Eviva trasferirà in favore dell’Assuntore l’eventuale Liquidità Residua, al netto di quella necessaria per far fronte ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto l’accertamento della qualità di creditore e/o l’entità di crediti inclusi, a norma dell’art. 184, co. 1, L.F., nel perimetro di efficacia della Proposta Modificata (i “**Giudizi Pendenti**”).

Si precisa che il Trust Eviva si scioglierà al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) l’esaurimento della Liquidità Residua per effetto dei pagamenti effettuati dal trustee, (ii) il decorso del sessantesimo mese successivo all’Omologa Definitiva in

*caso di inesistenza di Giudizi Pendenti a tale data ovvero (iii) la definitività del provvedimento con cui sarà deciso l'ultimo dei Giudizi Pendenti allo scadere del sessantesimo mese successivo all'Omologa Definitiva.*

*Tutta la liquidità eventualmente esistente alla data dello scioglimento del Trust Eviva sarà trasferita all'Assuntore" (cfr. Proposta 26 novembre 2021, pagg. 67-69).*

Scendendo ora nel dettaglio della offerta di assunzione vanno evidenziati i seguenti ulteriori aspetti qualificanti.

L'offerta di assunzione prevede espressamente che *"in nessun caso l'impegno dell'Assuntore potrà essere superiore all'Onere Concordatario Massimo, e, pertanto qualora, per qualsiasi motivo (emersione di passività non previste da Eviva, sottostima dei crediti prededucibili o privilegiati, insufficienza dei fondi rischi o altro), l'Onere Concordatario Massimo dell'Assuntore non fosse sufficiente a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari alle percentuali previste dalla proposta modificata (Classe 1: 21,76%; Classe 2: 21,39%; Classe 3: 21,01%), le percentuali di pagamento delle tre classi di creditori chirografari si ridurranno proporzionalmente, restando in ogni caso escluso un incremento dell'Onere Concordatario Massimo a carico dell'Assuntore.*

*Viceversa, qualora, per effetto di eventi o circostanze non rappresentati nella situazione rettificata al 30 giugno 2021 di Eviva ovvero verificatisi nel periodo successivo alla medesima data, l'onere concordatario a carico dell'Assuntore necessario a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari alle percentuali previste dalla proposta modificata dovesse essere inferiore rispetto all'Onere Concordatario Massimo, l'Assuntore sarà obbligato a farsi carico*

*esclusivamente di tale minore importo. Una volta adempiuti gli obblighi di pagamento previsti dal Nuovo Piano, eventuali importi residui saranno conseguentemente trasferiti all'Assuntore" (cfr. Proposta 26 novembre 2021, pag. 67).*

Fin d'ora appare opportuno ribadire le osservazioni formulate dal Collegio dei Commissari Giudiziali in ordine al contenuto dell'offerta di assunzione, in merito alla quale la Società ha fornito i chiarimenti di cui alla nota sopra descritta.

Qui nuovamente si evidenzia ai creditori l'aspetto che maggiormente caratterizza l'offerta e che è quello che prevede che l'assuntore sia onerato di un apporto finanziario fino all'importo massimo di euro 43.544.000,00 obbligandosi al pagamento del ceto chirografario in misura media non superiore al 21,5%, senza offrire espressa garanzia del pagamento del minimo di legge del 20%.

Non solo. L'offerta prevede che l'importo massimo garantito venga erogato fino all'effettivo raggiungimento della predetta percentuale o in alternativa fino al suo esaurimento.

Ciò evidentemente comporta che:

**1.** in caso di sopravvenienze passive (in particolare, gli oneri preveducibili) allo stato non rilevabili e/o non prevedibili, la percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario potrebbe ridursi anche al di sotto del minimo di legge del 20% previsto dall'art. 161 l. fall.;

**2.** in caso di riduzione del passivo per effetto della liberazione dei fondi stanziati (così in ipotesi di loro sopravvalutazione ancorché prudenziale), il ceto chirografario non vedrebbe proporzionalmente aumentata la percentuale di

soddisfacimento, ma di tale riduzione beneficerebbe unicamente l'assuntore per effetto del minor apporto finanziario che sarebbe chiamato a corrispondere.

Nelle osservazioni il Collegio dei Commissari aveva evidenziato, inoltre, delle criticità connesse alla validità della garanzia risolutivamente condizionata all'omologa da parte del Tribunale della proposta e del piano concordatario, così come modificati, entro il 30 novembre 2022, termine che poneva allo stesso una tempistica particolarmente stringente di definizione della procedura concordataria minore.

Tale ultimo aspetto critico deve ritenersi superato per effetto del deposito di un'integrazione e modifica all'offerta di assunzione datata 30 dicembre 2021 del seguente tenore: "*BERNINI SPV S.R.L. con sede in Milano (MI), Corso Vercelli 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 2625026, C.F. e P.I.V.A. 11788990965, in persona di Andrea Maralla, in qualità di amministratore unico (di seguito, l' "Assuntore")*".

#### *PREMESSO CHE*

1) *Assuntore, precedentemente denominata Vercelli 46 S.r.l., è una società detenuta al 100% da Burlington Loan Management DAC (di seguito, "Burlington"), società a responsabilità limitata di diritto irlandese gestita da Davidson Kempner Capital Management LP (di seguito, "DKCM"), investitore istituzionale di diritto statunitense.*

*DKCM ha, a sua volta, delegato Davidson Kempner European Partners, LLP, società a responsabilità limitata di diritto inglese (di seguito, "DKEP"), ad occuparsi della gestione dei propri investimenti in Europa.*

2) *Eviva S.p.A. in liquidazione (di seguito, “Eviva” o la “Società”), società attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e gas, con sede legale in Milano (MI), P. IVA 03338650173, è stata posta in liquidazione in data 30 novembre 2018.*

3) *In data 26 marzo 2020, Eviva ha depositato avanti il Tribunale di Milano un piano e una proposta di concordato preventivo liquidatorio (di seguito, rispettivamente, il “Piano” e la “Proposta”), che prevedeva un soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed una percentuale di ristoro al chirografario pari al 22,62% su un arco temporale di due anni.*

4) *In data 24 giugno 2021, il Tribunale di Milano ha emesso il decreto di apertura della procedura di concordato di Eviva, fissando l’adunanza dei creditori al 9 novembre 2021 (successivamente posticipata al 22 febbraio 2022). In tale decreto sono state tuttavia evidenziate alcune criticità dell’Integrazione del Piano e dell’Integrazione della Proposta.*

5) *DKEP dopo aver sottoscritto, unitamente al proprio advisor One33 Investment House, un accordo di riservatezza ed espletato nel mese di agosto l’attività di due diligence, ha formulato, in data 27 agosto 2021, una prima offerta di assunzione del concordato preventivo di Eviva.*

6) *In data 27 novembre 2021, l’Assuntore ha presentato l’offerta definitiva di assunzione ai sensi dell’art. 160 comma 1, lett. b) del concordato preventivo di EVIVA S.p.A. in liq.ne e c.p. (di seguito, “l’Offerta”) e, in data 14 dicembre 2021, ha consegnato al Collegio Commissariale una garanzia bancaria a*

---

*prima richiesta emessa da Intesa Sanpaolo per l'importo complessivo massimo di Euro 43.544.000,00 (di seguito, la "Garanzia").*

7) *A seguito delle indicazioni del Collegio Commissariale, in data 23 dicembre 2021 l'Assuntore, oltre ad aver fatto in modo che Intesa Sanpaolo integrasse, con addendum del 23 dicembre 2021, la Garanzia, intende modificare l'Offerta come segue.*

*Tutto ciò premesso – e le premesse formano parte integrante della presente – l'Assuntore propone una modifica della propria Offerta Definitiva che prevede, fermi i contenuti dell'Offerta Definitiva qui non richiamati e integralmente confermati, quanto segue:*

1. *il punto 1 (L'Assuntore), pag. 4, dell'Offerta, laddove viene fatta salva per l'Assuntore la facoltà di nominare – entro dieci giorni anteriori all'udienza di omologa – un fondo chiuso di investimento di diritto italiano (o più comparti dello stesso), le cui quote siano integralmente sottoscritte da Burlington, DKCM o DKEP, quale soggetto subentrante (in tutto o in parte) nella qualità di assuntore del concordato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1401 c.c., viene integrato con la specificazione che l'efficacia dell'eventuale nomina di un fondo ai sensi della predetta norma sarà sospensivamente condizionata alla consegna di una garanzia bancaria che preveda espressamente la copertura degli impegni del nuovo assuntore ovvero del veicolo che dovesse essere nominato.*

2. *La condizione risolutiva di cui al punto 5 (Garanzie Offerte), pag. 15, dell'Offerta, legata alla verifica dell'omologa della Proposta Modificata entro il termine del 30 novembre 2022 deve intendersi prorogata al 1° marzo 2023,*

*impegnandosi l'Assuntore a valutare in buona fede eventuali ulteriori proroghe necessarie per coprire il periodo fino alla verifica dell'omologa.*

3. *Ad integrazione del medesimo punto 5 (Garanzie Offerte), qualora l'Omologa Definitiva non dovesse essersi verificata alla data del 30 settembre 2024, l'Assuntore si obbliga ad ottenere la proroga di un ulteriore anno della durata della Garanzia ovvero, in alternativa, lo stesso si obbliga (i) ad ottenere l'emissione di una garanzia bancaria della durata di un anno dalla data di scadenza della Garanzia avente i medesimi requisiti della Garanzia Bancaria e il medesimo importo garantito, al netto dell'eventuale porzione dell'Apporto Massimo già erogato dando esecuzione all'Offerta prima dell'intervento dell'Omologa Definitiva, ai sensi del punto 4 (Esecuzione della Proposta Modificata), p. 14, o (iii) a depositare presso il Conto della Procedura un importo pari a quello della Garanzia Bancaria, al netto dell'eventuale porzione dell'Apporto Massimo già erogato per aver scelto di dare esecuzione all'Offerta prima dell'intervento dell'Omologa Definitiva, ai sensi del punto 4 (Esecuzione della Proposta Modificata), p. 14.*

4. *Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 (Intervento dell'Assuntore), pag. 7, dell'Offerta in merito all'obbligo in capo ad Eviva di richiedere a rimborso e di trasferire all'Assuntore tutti i crediti fiscali IVA, IRES ed IRAP maturati alla data di Omologa Definitiva e che dovessero maturare successivamente nella fase di esecuzione della Proposta Modificata omologata, si precisa che detto obbligo si intenderà limitato ai crediti fiscali risultanti al netto delle compensazioni legittimamente operate da Eviva nel rispetto dell'attuale ordinamento tributario”.*



Il nuovo termine fissato dall'assuntore al 1° marzo 2023 appare in linea con le presumibili tempistiche collegate all'omologa del concordato, in assenza di proposte concorrenti e/o dell'apertura di un giudizio di opposizione.

Nella nuova offerta di assunzione è previsto, peraltro, il generico impegno dell'Assuntore di valutare in buona fede la concessione di una nuova proroga che, come tale, non risulta vincolante.

#### **4.2. Le conclusioni della relazione ex art. 161 3° co. l. fall.**

Il presente paragrafo è dedicato alla sintesi del contenuto della relazione ex art. 161 terzo comma l. fall. nell'ultima versione depositata il 18 gennaio 2022.

Con riferimento alla veridicità dei dati alla base del piano, considerato che “1. I dati aziendali ai fini del presente piano sono espressi in un'ottica di liquidatoria, pertanto, la veridicità degli stessi deve essere valutata in funzione di detta prospettiva; 2. La veridicità dei dati aziendali è stata verificata con riferimento alla situazione contabile al 30.06.2020; 3. La completezza dei debiti esposti nella situazione di riferimento è stata verificata dallo scrivente mediante l'acquisizione della documentazione citata nella relazione di attestazione precedentemente rilasciata; 4. Le verifiche condotte dal sottoscritto hanno portato alla formulazione del giudizio di veridicità, come meglio rappresentato nella relazione di attestazione precedentemente rilasciata;” (cfr. Attestazione 18.1.2022, pag. 8) il professionista ha attestato “La veridicità della Situazione Patrimoniale alla data del 30 giugno 2020 ed i valori assunti alla base del Piano” (cfr. Attestazione 18.1.2022, pag. 9).

Per quanto attiene alla fattibilità del piano, considerato che “1. I dati alla base del piano riferiti al 30 giugno 2020, sono stati integrati con lo stanziamento dei debiti

---

*prededucibili maturati successivamente al 30 giugno 2020 e sino al 30 giugno 2021 e non pagati alla data del 30 giugno 2021, così come verificato dall'analisi di bridging eseguita sulle principali poste di circolante (fornitori, debiti diversi, debiti tributari e fondi), descritta nella relazione di attestazione rilasciata. Tale debito è stato iscritto nella posta fondi prededucibili ad integrazione dello stanziamento previsto dal 01.07.2021 al 31.12.2022; 2. I fondi sono stati aggiornati alla luce dei nuovi mandati, nuovi preventivi e della nuova struttura concordataria di concordato con assunzione integrale degli attivi, ferme restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di dato previsionale; 3. L'Apporto dell'assuntore determinato sulla base del fabbisogno al 30 giugno 2020 maggiorato dell'ulteriore debito maturato in prededucazione e non pagato al 30 giugno 2021 al netto delle disponibilità liquide esistenti al 30.06.2021, del corrispettivo dell'incasso del credito verso Wind e Europam intervenuto entro la data di rilascio della presente relazione e sempre al netto del corrispettivo del residuo credito che verrà incassato da Wind al netto della compensazione con il danno soddisfatto in misura concordataria risulta integralmente garantito. Nello specifico, tale apporto è integralmente garantito attraverso la produzione di idonea garanzia nr. S089992160838, successivamente integrata e modificata con l'Addendum del 23 dicembre 2021, originariamente rilasciata da Intesa SanPaolo Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Direzione Global Banking & Sovereign Institutions, in data 14 dicembre 2021, con la quale il detto istituto dichiara di costituirsi garante per un importo complessivo di euro 43.544.000 nell'interesse dell'Assuntore Bernini SPV S.r.l. (in precedenza Vercelli 46 S.r.l.), con sede in Milano (MI), Corso Vercelli 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale*

*e partita IVA numero 11788990965, a garanzia del puntuale e completo saldo dell'Apporto Massimo. La detta garanzia è stata consegnata nel suo documento originale al commissario Giudiziale avv.to Carlo Pagliughi in data 14 dicembre 2021 e l'Addendum è stato inoltrato alla Ricorrente in data 4 gennaio 2022. Tale garanzia risulta rilasciata con formale rinuncia al beneficio di preventiva escussione, nonché risulta sospensivamente condizionata all'omologazione, restando espressamente inteso che ove l'Assuntore – a proprio insindacabile giudizio e una volta intervenuta l'omologa – abbia deciso dare esecuzione alla propria offerta anche prima che sia intervenuta l'Omologazione Definitiva, la Condizione Sospensiva dovrà ritenersi soddisfatta, fermo restando che qualora l'omologazione non dovesse intervenire entro il 13 dicembre 2024 la garanzia rimarrà definitivamente priva di effetto; 4. Come meglio specificato da Eviva nella replica alle osservazioni del Collegio dei Commissari Giudiziali, il piano e la proposta integrato, alla luce della certezza di realizzo dei valori di attivo garantiti ai creditori mediante l'intervento dell'assuntore, soddisfano appieno l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile richiesta dal comma 2, lett. e) dell'art. 161 L.F. e, così facendo, sono atte ad assicurare ai creditori, a termini di legge, una percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario almeno pari al 20%; 5. L'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che Eviva si obbliga ad assicurare a ciascun creditore ai sensi della lettera e) dell'art. 161 L.F., ad ulteriore conferma della concreta fattibilità del piano, tenuto conto della corretta quantificazione delle poste passive e dell'appostazione di fondi stimati prudenzialmente, così come da analisi lungamente esposta dallo scrivente nella relazione di asseverazione rilasciata,*

a fronte di un attivo certo, si sostanzia nel pagamento: • integrale delle spese di giustizia, dei crediti e delle spese prededucibili; • integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti privilegiati; • nella percentuale del 21,76%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari inseriti nella Classe 1; • nella percentuale del 21,39%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari inseriti nella Classe 2; • nella percentuale del 21,01 %, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari inseriti nella Classe 3. 6. Per completezza e ad ulteriore conferma della fattibilità, l'offerta di assunzione prevede espressamente che, una volta eseguito il piano di riparto, la Liquidità Residua sarà trasferita a favore dell'assuntore soltanto allo scadere del sessantesimo mese successivo all'omologazione definitiva della procedura concordato preventivo, peraltro al netto della liquidità ritenuta necessaria per far fronte ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento della qualità di creditore e/o l'entità di crediti inclusi, ai sensi dell'art. 184 comma primo L.F., nel perimetro di efficacia della proposta di concordato. 7. Il piano è fondato su assunzioni della Società ad oggi metodologicamente condivisibili” (cfr. Attestazione 18.1.2022, pagg. 8-9) il professionista ha attestato “La Fattibilità del Piano concordatario con assunzione integrale degli attivi” (cfr. Attestazione 18.1.2022, pag. 10).

Si richiama in particolare la considerazione dell'attestatore in merito alla stima della prededuzione quando afferma che “l'unico elemento di rischio di esecuzione del piano nella misura proposta appare essere connesso al rischio legato al sostenimento di maggiori costi di funzionamento e liquidazione fino alla completa chiusura della

---

*società o l'emersione di passività ad oggi non note"* (cfr. Attestazione 25.11.2021 pag. 226) e che *"i dati prospettici, connessi alle stime dei costi in prededuzione, essendo basati su ipotesi di eventi futuri ed azioni della società, sono influenzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza"* (cfr. Attestazione 18.1.2022 pag. 7).

Si precisa, tuttavia, che trattasi di un rischio circoscritto avendo l'attestatore precisato che *"il fondo oneri di liquidazione sia stato nuovamente stimato dalla società e condiviso con l'assuntore"* (cfr. Attestazione 25.11.2021 pag. 227).

Inoltre, si ricorda che, su espressa richiesta del Tribunale del 22 aprile 2021, l'attestatore ha predisposto in data 11 maggio 2021 un apposito documento nel quale ha analizzato lo scenario fallimentare alternativo rispetto alla proposta concordataria.

Nell'ambito di tale confronto l'Attestatore ha ritenuto non sussistere profili differenziali a favore del fallimento derivanti dall'esercizio di azioni nei confronti dell'organo gestorio, di controllo e di revisione in carica nel periodo dal 2016 al 2020.

Infine, l'attestatore ha predisposto anche la relazione ex art. 160 2° co. 1. fall. relativa al trattamento previsto dalla proposta concordataria a favore dei creditori titolari di privilegi speciali, concludendo per il rispetto nei loro confronti della condizione prescritta dall'articolo citato.

## **5. ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI: L'ATTIVO**

Nell'ambito dei compiti del commissario giudiziale, particolare importanza riveste quello previsto dall'art. 172 l. fall. relativo alla redazione del cosiddetto inventario del patrimonio del debitore.

Nel contesto delineato, l'attività inventariale ha assunto come punto di partenza la situazione contabile al 30 giugno 2020 aggiornata al 30 giugno 2021, data immediatamente successiva all'apertura della procedura, nonché data di riferimento della proposta dell'assuntore, rettificata dalla Società ai fini concordatari.

Tenuto conto che l'attendibilità dei valori dell'attivo risulta confortato dall'offerta di assunzione che dichiaratamente poggia su una specifica attività di due diligence, sulla situazione contabile al 30 giugno 2020 aggiornata al 30 giugno 2021 gli scriventi hanno effettuato una serie di controlli relativi alla natura e alla composizione delle voci che rappresentano gli elementi attivi e passivi del patrimonio, analisi funzionale alla determinazione dei valori nell'ipotesi alternativa fallimentare.

Si segnala fin da subito che nello svolgimento del proprio incarico, gli scriventi hanno incontrato non poche difficoltà nell'ottenere riscontro dalla Società e dall'attestatore alle ripetute richieste, effettuate sin dalla data di ammissione di Eviva alla procedura di concordato. Di conseguenza, nella descrizione delle singole poste attive saranno esposti i limiti riscontrati dai Commissari Giudiziali nelle proprie analisi.

## 5.1. Le attività oggetto di assunzione

La nuova proposta di concordato liquidatorio è fondata sull'offerta definitiva di assunzione presentata in data 26 novembre 2021 da Vercelli 46 Srl, la cui nuova denominazione è Bernini SPV Srl, successivamente integrata il 30.12.2021.

L'intervento dell'Assuntore è limitato all'importo massimo di Euro 43.543.922 – arrotondato per eccesso ad Euro 43.544.000 - al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l'importo delle disponibilità liquide rettificate di Eviva esistente al 30 giugno 2021 pari ad Euro 108.045.915 (rettificate a seguito dell'incasso dei crediti Wind ed Europam rispettivamente di Euro 3.135.868 ed Euro 809.661 e della compensazione del credito Wind con il relativo danno chirografario per Euro 1.076.250), al netto di quanto sarà eventualmente compensato, rimborsato e/o corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di omologa definitiva. L'onere concordatario massimo ammonta pertanto a complessivi Euro 151.589.837 e risulta così costituito:

Voce	Importo
<b>Disponibilità al 30.6.2021</b>	<b>103.024.136</b>
<i>Conti correnti</i>	96.961.358
<i>Conti correnti vincolati</i>	4.569.324
<i>Depositi a garanzia banche</i>	8.240
<i>Depositi a garanzia terzi</i>	1.485.214
<b>Rettifiche</b>	<b>5.021.779</b>
<i>Incasso Wind nel mese di luglio 2021</i>	3.135.868
<i>Incasso Europam nel mese di ottobre 2021</i>	809.661
<i>Compensazione credito Wind con danno chirografario</i>	1.076.250
<b>Disponibilità RETTIFICATE al 30.6.2021</b>	<b>108.045.915</b>
<b>Apporto assuntore</b>	<b>43.543.922</b>
<b>Totale</b>	<b>151.589.837</b>

Di seguito si riporta uno schema di riepilogo dell'attivo nella nuova spalla di piano al 30 giugno 2020, aggiornata al 30 giugno 2021 e posta a confronto con l'offerta dell'Assuntore.

Voce Attivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	NUOVO Concordato con Assuntore
<b>Cassa e Disponibilità liquide</b>	<b>100.854.526</b>	<b>2.325.375</b>	<b>(155.764)</b>	<b>103.024.136</b>	<b>103.024.136</b>
<i>Conti correnti</i>	89.918.100	7.119.928	(76.670)	96.961.358	96.961.358
<i>Conti correnti vincolati</i>	2.920.953	1.648.371	-	4.569.324	4.569.324
<i>Depositi a garanzia banche</i>	8.240	(8.240)	8.240	8.240	8.240
<i>Depositi a garanzia terzi</i>	8.007.233	(6.434.685)	(87.334)	1.485.214	1.485.214
<b>Crediti commerciali</b>	<b>27.783.628</b>	<b>(3.149.201)</b>	<b>(280.758)</b>	<b>24.353.669</b>	<b>5.021.779</b>
<i>Crediti commerciali</i>	27.783.628	(3.149.201)	(280.758)	24.353.669	-
<i>Inasso Wind</i>	-	-	-	-	3.135.868
<i>Inasso Europam</i>	-	-	-	-	809.661
<i>Compensazione Wind</i>	-	-	-	-	1.076.250
<b>Altri crediti e attività a breve</b>	<b>22.078.582</b>	<b>(2.003.384)</b>	<b>(1.148.032)</b>	<b>18.927.165</b>	-
<i>Crediti vs l'Erario per IRES</i>	36	73.741	(73.740)	37	-
<i>Crediti vs l'Erario per IRAP</i>	-	-	-	-	-
<i>Crediti vs l'Erario per IVA in compensazione</i>	570.477	1.360.791	(291.439)	1.639.829	-
<i>Crediti FUTURI vs l'Erario per IVA (E-Distribuzione)</i>	5.125.212	-	-	5.125.212	-
<i>Crediti vs l'Erario per imposta UTF</i>	9.749.908	(2.344.712)	(877.566)	6.527.630	-
<i>Crediti vs l'Erario per rischio ripetizione acise</i>	5.503.206	-	-	5.503.206	-
<i>Crediti vs l'Erario diversi</i>	2.385	(1.015)	-	1.370	-
<i>Crediti vs Enti previdenziali</i>	7.070	(7.018)	(52)	0	-
<i>Crediti vs dipendenti Ratei e TFR</i>	-	-	94.765	94.765	-
<i>Crediti vs altri</i>	35.075	42	-	35.117	-
<i>Crediti vs Fornitori</i>	1.085.213	(1.085.213)	-	-	-
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>164.600</b>	-	-	<b>164.600</b>	-
<i>Beni mobili</i>	20.000	-	-	20.000	-
<i>Beni immobili</i>	144.600	-	-	144.600	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.142.786</b>	<b>(1.500.000)</b>	-	<b>6.642.786</b>	-
<i>Geogastock Spa - Partecipazione e Credito per finanziamenti</i>	3.700.000	-	-	3.700.000	-
<i>Ecowatt Srl</i>	784.000	-	-	784.000	-
<i>EnPlus Srl</i>	500.000	-	-	500.000	-
<i>VentoEnergia Srl</i>	31.046	-	-	31.046	-
<i>Prestito obbligatorio UBI</i>	1.500.000	(1.500.000)	-	-	-
<i>Credito IVA/rimborso</i>	1.627.740	-	-	1.627.740	-
<b>Apporto assuntore</b>	-	-	-	-	<b>43.543.922</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>159.024.122</b>	<b>(4.327.211)</b>	<b>(1.584.555)</b>	<b>153.112.356</b>	<b>151.589.837</b>

Come si evince dallo schema sopra riportato, l'attivo nella spalla di piano al 30 giugno 2021 ammonta ad Euro 153.112.356 mentre l'attivo indicato nell'offerta di assunzione come somma da destinare ai creditori ammonta ad Euro 151.589.837. Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all'attestatore di chiarire come l'assuntore ha allocato l'apporto di Euro 43.543.922 fra le voci dell'attivo concordatario diverse dalle disponibilità, ovvero crediti e immobilizzazioni, senza tuttavia ottenere riscontro.



Nel seguito vengono analizzate le singole poste attive oggetto di assunzione ricomprese nella spalla del nuovo piano al 30 giugno 2020, aggiornata al 30 giugno 2021, al fine di determinare i valori delle stesse nell'ipotesi alternativa fallimentare. L'esito delle analisi compiute dagli scriventi Commissari Giudiziali circa la stima di realizzo delle poste attive sarà effettuata nel capitolo relativo alla ipotesi alternativa fallimentare.

### 5.1.1. Cassa e disponibilità liquide

Voce Attivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Cassa e Disponibilità liquide</b>	<b>100.854.526</b>	<b>2.325.375</b>	<b>(155.764)</b>	<b>103.024.136</b>
<i>Conti correnti</i>	89.918.100	7.119.928	(76.670)	96.961.358
<i>Conti correnti vincolati</i>	2.920.953	1.648.371	-	4.569.324
<i>Depositi a garanzia banche</i>	8.240	(8.240)	8.240	8.240
<i>Depositi a garanzia terzi</i>	8.007.233	(6.434.685)	(87.334)	1.485.214

La voce cassa e disponibilità liquide risulta costituita dalle seguenti poste:

- A. conti correnti;
- B. conti correnti vincolati;
- C. depositi a garanzia banche;
- D. depositi a garanzia terzi.

**A. Conti correnti**

Conti Correnti	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Banca Popolare di Milano cc 83049	-	(61)	-	(61)
Banca Cariparma cc 453126293	880	(420)	-	460
Credito Bergamasco cc 7050	-	(401)	-	(401)
VTB Bank cc 207886011	85.967.225	(83.880.515)	-	2.086.710
Banco Posta cc 63590632	946.013	2.149	-	948.162
Banco Posta cc 63590632 - somme assegnate	(78.850)	17.566	-	(61.284)
Banco Posta cc 1014123531	12.232	(17.846)	-	(5.614)
Clarix Factor per saldo dare	1.611	(1.611)	-	-
Groupama factor per saldo dare	46.017	(46.017)	-	-
F.do svalutazione Groupama Factor per saldo	(46.017)	-	-	(46.017)
Cassa assegni	1.828.912	(1.828.912)	-	-
Cassa contanti Milano	480	(200)	-	280
UBI cc 5155 e 6536 - conto transitorio c/o terzi Deloitte	73.088	253.600	(747)	325.941
MPS cc 5406556 - conto transitorio c/o terzi Studio Fantozzi	242.820	274.542	-	517.362
Banca del Fucino cc 230121	-	32.224.342	-	32.224.342
BNL cc 8700 - deposito spese concordato	-	60.047.789	-	60.047.789
Crediti vs Axa per rimborso deposito cauzionale	923.690	75.923	(75.923)	923.690
<b>Totale Conti Correnti</b>	<b>89.918.101</b>	<b>7.119.928</b>	<b>(76.670)</b>	<b>96.961.359</b>

La voce conti correnti, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 89.918.101, nella nuova spalla di piano, presa come riferimento dall'assuntore per la propria offerta, ammonta ad Euro 96.961.359 ed è rappresentata dai saldi dei conti correnti intestati alla Società.

Le variazioni (incrementi e rettifiche in diminuzione) registrate nella voce in esame nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 si riferiscono principalmente a:

- incassi di crediti verso clienti e altri crediti a breve termine percepiti nel periodo al netto dei pagamenti eseguiti a favore dei fornitori della Società;
- pagamenti effettuati in forza dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 5.1.2020 dal Tribunale di Milano sez. III civile RG n. 4335/2019 (cfr. voci Banco Posta cc 63590632 e Banco Posta cc 1014123531), di cui si dirà nel seguito e già segnalati nel corso della procedura;

- incasso di assegni per circa 1,8 milioni di Euro sul conto intestato alla Società, acceso presso Banca del Fucino nel corso della procedura giusta autorizzazione del Giudice Delegato;

- trasferimento di fondi dal conto VTB al conto intestato alla procedura acceso presso BNL e al conto intestato alla Società acceso presso Banca del Fucino;

- compensazioni con le corrispondenti poste iscritte fra le passività (*cfr.* voce Crediti vs Axa per rimborso deposito cauzionale, di cui si dirà nel seguito).

Gli scriventi hanno verificato la sostanziale corrispondenza degli importi indicati dalla Società nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 con gli estratti di conto corrente al 30.6.2021 dalla stessa forniti e segnalano quanto emerso dalle proprie analisi:

- conto VTB: rispetto al saldo di Euro 2.106.526 risultante dall'estratto conto al 30.6.2021, nel piano viene indicato il minore importo di Euro 2.086.710. A seguito di confronto con l'attestatore del 17.1.2022, è emerso che la rettifica di Euro 19.816 appostata dagli Advisor si riferirebbe alle somme versate tramite modelli F24 in data 24.3.2021 da parte dello Studio Pirola per conto di Eviva a titolo di prima rata dovuta sul "contenzioso Laghi" per IVA e IRES dell'anno 2015 (e relativa sopravvenienza passiva rilevata). Gli scriventi segnalano, tuttavia, che l'importo risulta essere già stato restituito allo Studio Pirola in data 23.3.2021 mediante bonifico bancario con addebito sul conto VTB con la causale "*anticipazione per pagamento f24 per conto di eviva (adesione laghi)*". Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che Eviva ha già restituito allo Studio Pirola quanto dallo stesso anticipato, ad avviso degli scriventi non vi è

---

motivo per mantenere iscritta la citata rettifica in diminuzione del saldo attivo del conto VTB appostata dagli Advisor;

- Banco Posta cc 63590632 - somme assegnate: la somma di Euro 61.284 è stata rettificata e portata in compensazione con i debiti verso i creditori assegnatari iscritti nel passivo concordatario in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020, di cui si dirà nel seguito, in quanto somma assegnata ante deposito domanda di concordato preventivo e non ancora corrisposta a favore dei creditori (E-distribuzione per euro 59.084 e Sardinia Bio Energy per Euro 2.200);

- Banco Posta cc 1014123531: il saldo negativo di Euro -5.614 quadra con l'estratto conto al 30.6.2021 fornito dalla Società, la quale ha ritenuto di mantenerlo nelle poste attive con segno avere a parziale storno del maggior credito di Eviva nei confronti di Bancoposta;

- Claris Factor per saldo dare: il saldo positivo di Euro 1.611 disponibile sul conto liquidazione n. 531 quadra con l'estratto conto al 30.6.2021 fornito dalla Società, la quale, tuttavia, ha ritenuto di classificarlo nel passivo con segno dare a parziale storno dei maggiori debiti verso Claris Factor;

- Groupama factor per saldo dare e relativo fondo svalutazione: ai fini del precedente piano, non avendo rinvenuto la documentazione sottostante, la Società aveva iscritto un fondo svalutazione di Euro 46.017 a storno dell'intero saldo Groupama factor. A seguito di confronto con l'attestatore, è emerso che la Società ha riclassificato la voce Groupama tra le passività con segno dare, mantenendo tuttavia iscritto fra le attività il relativo fondo svalutazione. Alla luce di quanto esposto, ad

avviso degli scriventi il fondo svalutazione deve essere a sua volta riclassificato fra le passività, a “storno” del saldo a cui si riferisce;

- Crediti vs AXA per rimborso deposito cauzionale: ai fini del nuovo piano la Società ha iscritto un credito verso AXA per l'importo di Euro 923.690, pari al cosiddetto “importo riscattato” di Euro 999.613 al netto della compensazione con il debito iscritto nelle passività per Euro 75.923. Come verrà di seguito indicato, tuttavia, AXA in data 1.12.2021 ha provveduto al pagamento dell'importo maggiore di Euro 960.403 a favore di Eviva, pari al deposito cauzionale di euro 999.613, al netto del rateo di proroga della polizza fideiussoria nr 403336399 scaduto a novembre 2019 di Euro 39.210, senza pertanto compensare il debito iscritto nelle passività per Euro 75.923. Per quanto riguarda l'evoluzione del credito in esame, si riporta quanto indicato dall'attestatore nella propria relazione del 25.11.2021 “- *nell'ambito di un procedimento amministrativo innanzi al TAR Lombardia azionato da Eviva avverso – tra gli altri – un provvedimento prescrittivo adottato dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia e delle Reti (“ARERA”) contro Eviva, la società “AXA” in data 2 novembre 2018 ha rilasciato la polizza fideiussoria n. 403336399 in favore di Eviva e a beneficio di Terna S.p.A. per l'importo massimo garantito di € 2.450.639,86 (la “Polizza Fideiussoria”), ai fini della sospensione dell'esecutività del suddetto provvedimento prescrittivo;*

- *A parziale garanzia dell'eventuale escussione della Polizza Fideiussoria, Eviva in data 22 novembre 2018 sottoscriveva con AXA le polizze vita n. A/0714686 e n. A/0714688, ciascuna per un premio dell'importo pari ad € 500.000;*

- 
- *A seguito di sentenza del TAR Lombardia n. 01899/2019, sfavorevole ad Eviva, Terna procedeva ad escutere la Polizza Fideiussoria. Conseguentemente, AXA provvedeva a riscattare le Polizze Vita con accredito sul proprio conto corrente dell'importo complessivo di € 999.613,62 ("Importo Riscattato");*
  - *Nel contempo Eviva impugnava la succitata sentenza del TAR Lombardia, e con sentenza del 26 novembre 2020 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello di Eviva annullando tale sentenza;*
  - *A fronte della precisazione del credito inviata da AXA al Collegio dei Commissari in data 07 ottobre 2021, ed acquisita dallo scrivente, AXA precisava il proprio credito nel minor importo di complessivi euro 273.547,50 di cui euro 197.624 in via condizionale;*
  - *In conseguenza e per l'effetto della precisazione di quanto sopra, Terna avrebbe quindi proceduto a rimborsare ad AXA l'importo escusso di cui alla Polizza Fideiussoria, rendendo così non più necessaria la detenzione da parte di AXA dell'Importo Riscattato a titolo di collaterale della Polizza Fideiussoria;*
  - *In considerazione di tutto quanto sopra, ed in ragione del fatto che AXA, pur rimborsata dell'importo escusso, non ha ad oggi provveduto a restituire ad Eviva l'Importo Riscattato, è stato iscritto contabilmente un credito di importo pari ad euro 999.613,32 invitando AXA, con missiva inviata dai legali della procedura, a corrispondere ad Eviva l'Importo citato. Da tale importo è stato compensato prudenzialmente il debito iscritto al passivo verso AXA per premi non pagati pari a complessivi euro 75.923,50, così come precisati dal creditore/debitore al collegio dei*

*Commissari Giudiziali. A fronte di tale compensazione l'importo netto assunto ammonta a complessivi euro 923.689,82;*

- *A fronte della missiva inviata dagli advisor legali della procedura ad AXA quest'ultima ha riscontrato il sollecito di pagamento con comunicazione del 18 novembre 2021 confermando che AXA ha provveduto a dare disposizione di eseguire il pagamento in favore di EVIVA del deposito al netto del rateo di proroga della polizza fideiussoria nr 403336399 scaduto a novembre 2019 per complessivi euro 39.210,50".*

Come dalla stessa comunicato, in data 1.12.2021 AXA ha eseguito il pagamento in favore di Eviva dell'importo netto di Euro 960.403 mediante bonifico bancario con accredito sul conto acceso presso Banca del Fucino.

Tenuto conto che la comunicazione con cui AXA ha avvisato la Società della propria intenzione di provvedere al pagamento di Euro 960.403 risale al 18.11.2021 e quindi in epoca antecedente al deposito del piano, la Società avrebbe dovuto indicare per la posta in esame un attivo realizzabile di pari importo e mantenere il debito nel passivo concordatario al lordo della compensazione precedentemente appostata nel piano per Euro 75.923. Ad avviso degli scriventi, pertanto, al 30.6.2021 la posta deve essere rettificata in aumento come sopra precisato.

I restanti importi compresi nella voce in esame (*cfr.* BPM, Credito Bergamasco, Banco Posta, MPS e Fucino) quadrano con le precisazioni di credito e/o gli estratti di conto corrente oppure squadrano di poche decine Euro e quindi per differenze ritenute non significative ai fini della presente Relazione (*cfr.* Cariparma per Euro 52 e BNL per Euro 9).

Come verrà di seguito esposto nel paragrafo relativo ai crediti commerciali, si segnala che, ai fini della propria offerta, l'assuntore ha considerato fra le disponibilità di Eviva anche le somme corrisposte, in esecuzione dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti nella fase interinale, dai debitori Wind ed Europam nel secondo semestre 2021 rispettivamente di Euro 3.135.868 ed Euro 809.661, nonché l'importo del credito verso Wind (Euro 1.076.250) che in sede di concordato verrebbe compensato con la somma spettante a Wind in esecuzione del piano concordatario (il debito di Eviva nei confronti di Wind iscritto fra i creditori chirografari nella classe 1, ammonta ad Euro 4.946.000).

Infine, si segnala che gli scriventi Commissari Giudiziali, con mail inviata in data 11.1.2022 alla Società, hanno rinnovato *“la richiesta, rimasta inevasa, che la società proceda al trasferimento dei saldi di c/c a lei intestati su quello accesso presso BNL-Tribunale di Milano intestato alla procedura, limitando la giacenza all'importo strettamente necessario a garantire l'operatività ordinaria di periodo, e tanto anche in ragione di quanto previsto nell'offerta di assunzione con riferimento alle modalità di esecuzione della proposta”*, rimasta priva di riscontro.

#### **B. Conti correnti vincolati**

Ai fini di una migliore comprensione della voce in esame, si segnala fin da subito che le somme assegnate in favore di creditori di Eviva in forza di ordinanze emesse in data antecedente al deposito della domanda di concordato in bianco, ai fini del piano sono state compensate con i corrispondenti debiti iscritti nel passivo e non risultano pertanto incluse nella voce in esame.



La Società ha più volte riferito che l'unica procedura esecutiva subita definita alla data del 30 giugno 2020 (data di deposito della domanda di concordato in bianco) è quella conclusasi con ordinanza di assegnazione somme per un importo complessivo di Euro 9.079.150 emessa dal Tribunale di Milano in data 5 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento RGE n. 4335/2019 promosso da Sardinia Bio Energy Srl, riunito con il procedimento RG 5656/2019 promosso da Green Network Spa, nel quale sono intervenuti fra l'altro E-distribuzione e ING Bank.

Alla luce di quanto premesso, le somme che non sono ancora state corrisposte a favore dei creditori della Società in forza dell'ordinanza di assegnazione del 5.1.2020 sopra descritta sono state espunte dalla voce "conti correnti vincolati" mediante compensazione con i maggiori debiti iscritti nelle passività nei confronti dei creditori assegnatari.

A questo punto si rende necessaria una breve digressione in merito alla citata ordinanza del 5.1.2020, con la quale il Tribunale di Milano ha disposto che:

1) il credito vantato da EVIVA s.p.a. in liquidazione nei confronti di Banca Akros e Banca Farmafactoring ammonta ad € 736.179,86 di questi € 50.000,00 corrispondenti alle somme dovute da Akros e € 686.179,86 corrispondenti alle somme dovute da Banca Farmafactoring sia distribuito tra i creditori Green Network e E -Distribuzione s.p.a. con le seguenti modalità:

€ 8.877,98 ex art. 2770 c.c. in favore del creditore procedente Green Network s.p.a.;

€ 35.895,49 in favore di Green Network a parziale soddisfo del credito azionato;

€ 741.405,33 in favore di E- distribuzione a parziale soddisfo del credito azionato;

2) il credito vantato da EVIVA nei confronti di CSEA (€ 289.892,96), Poste Italiane (78.850,12) e Nexi (€ 18.107,12) ammonta a complessivi € 386.850,2 sia così distribuito tra i creditori Sardinia Bio Energy, E- Distribuzione e ING Bank N.V.:

€ 7.473,91 per compensi, importo comprensivo degli accessori, oltre € 166 in favore di Sardinia Bio Energy;

€ 3.151,20 in favore di Sardinia Bio Energy a parziale soddisfo del credito azionato;

€ 289.874,49 in favore di E-Distribuzione a parziale soddisfo del credito azionato;

€ 86.184,61 in favore di ING Bank N.V. a parziale soddisfo del credito azionato;

3) il credito vantato da EVIVA s.p.a. in liquidazione nei confronti di BPER (€ 703.490,92), BPM (€ 783.052,58), Credit Agricole (€ 3.487.464,60 di cui alla dichiarazione resa a Green Network ed € 783.052,57 oggetto della dichiarazione resa in favore di Sardinia Bio Energy), Ubi Banca (€ 1.279.515,19, € 6.595,19 oggetto delle dichiarazioni rese in favore di Green Network € 703.490,92 oggetto della dichiarazione resa in favore di Sardinia Bio Energy) e ING Bank N.V. (€ 159.458,22) pari a

complessivi € 7.906.120,16, e al netto delle spese di registrazione del presente provvedimento, da soddisfarsi con priorità ex art. 2770 c.c., sia così ripartito tra Sardinia Bio Energy, Green Network s.p.a., E- Distribuzione s.p.a. e ING Bank N.V.:

73,71% in favore di E- Distribuzione;

21,92% in favore di ING Bank N.V.;

3,57% in favore di Green Network;

0,80% in favore di Sardinia Bio Energy;

Dall'esame dell'ordinanza sono emersi due errori materiali nell'assegnazione delle somme dichiarate come disponibili da Banca Akros e BFF (*cfr.* capo 1 dell'ordinanza) e da CSEA (*cfr.* capo 2 dell'ordinanza).

Al capo 1 dell'ordinanza, a fronte di dichiarazioni positive per Euro 736.180 (Banca Akros Euro 50.000 e BFF Euro 686.180), il G.E. ha assegnato somme per un importo maggiore di Euro 50.000 e quindi per totali Euro 786.180 (Banca Akros per Euro 53.396 e BFF per Euro 732.784) in favore dei creditori E-distribuzione e Green Network.

Al capo 2 dell'ordinanza, a fronte di dichiarazione positiva per Euro 289.829,96 rilasciata da CSEA, il G.E. ha assegnato somme per un importo maggiore di Euro 63 e quindi per totali Euro 289.892,96 in favore dei creditori E-distribuzione, ING Bank e Sardinia Bio Energy.

Di conseguenza, il G.E. ha assegnato somme per complessivi Euro 9.079.150 a fronte di dichiarazioni positive rilasciate dagli istituti per Euro 9.029.087.

In aggiunta a quanto sopra, a riprova del fatto che trattasi di errori materiali del G.E., si precisa quanto segue:

- in data 13.10.2020 Banca Akros ha trasmesso alla Società e all'attestatore la conferma dei saldi al 30.6.2020 allegando il modulo ABI dal quale risultano somme accantonate per Euro 50.000, corrispondente alla dichiarazione rilasciata nella procedura esecutiva citata. In data 27.1.2022 Akros ha riscontrato le richieste degli scriventi confermando che *“la somma di €. 50.000,00 risulta giacente a tutt'oggi presso la scrivente”*;

- in data 13.1.2022 BFF ha trasmesso agli scriventi Commissari Giudiziali la dichiarazione positiva resa a suo tempo nella procedura esecutiva citata per l'importo complessivo di Euro 686.180;

- in data 25.1.2022 CSEA ha riscontrato le richieste degli scriventi precisando quanto segue “Nell’ordinanza di cui sopra, è stato indicato, per mero errore materiale, un debito complessivo della CSEA verso ING Bank N.V., Sardinia Bio Energy S.p.A. e E-Distribuzione S.p.A., quali creditori di EVIVA S.p.A., pari a € 289.892,96, in luogo della minor somma di € 289.829,96, ritualmente dichiarata dalla CSEA, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in data 17/10/2019”.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle differenze riscontrate ai capi 1 e 2 dell’ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020 al fine di facilitare il confronto fra i due scenari sopra indicati.

Creditore	Banca	Importo assegnato (come da dichiarazioni)	Importo assegnato (come da ordinanza)	Delta
e-distribuzione	BFF	647.101	691.051	43.950
e-distribuzione	BANCA AKROS	47.152	50.355	3.203
<b>Totale e-distribuzione</b>		<b>694.254</b>	<b>741.406</b>	<b>47.152</b>
green network	BFF	39.078	41.733	2.654
green network	BANCA AKROS	2.848	3.041	193
<b>Totale green network</b>		<b>41.926</b>	<b>44.774</b>	<b>2.848</b>
<b>Totale capo 1 ordinanza assegnazione somme</b>		<b>736.180</b>	<b>786.180</b>	<b>50.000</b>

Creditore	Banca	Importo assegnato (come da dichiarazioni)	Importo assegnato (come da ordinanza)	Delta
e-distribuzione	BANCOPOSTA	59.084	59.084	-
sardinia bio energy	BANCOPOSTA	2.200	2.200	-
ing bank	BANCOPOSTA	17.567	17.567	-
<b>Totale BANCOPOSTA</b>		<b>78.850</b>	<b>78.850</b>	<b>-</b>
e-distribuzione	CSEA	217.175	217.223	47
sardinia bio energy	CSEA	8.085	8.087	2
ing bank	CSEA	64.570	64.584	14
<b>Totale CSEA</b>		<b>289.830</b>	<b>289.893</b>	<b>63</b>
e-distribuzione	NEXI	13.568	13.568	
sardinia bio energy	NEXI	505	505	
ing bank	NEXI	4.034	4.034	
<b>Totale NEXI</b>		<b>18.107</b>	<b>18.107</b>	<b>-</b>
<b>Totale capo 2 ordinanza assegnazione somme</b>		<b>386.787</b>	<b>386.850</b>	<b>63</b>

Si segnala altresì che dall'analisi della documentazione trasmessa da BFF in data 13.1.2022, ING Bank ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione in esame, nel dettaglio avverso il capo 1 della stessa, contestando *“l'erroneità della predetta ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'intervento spiegato dall'opponente nella procedura n. 5656/2019 in ragione del mancato deposito della prova della notifica dell'intervento non titolato al debitore, con conseguente esclusione del creditore dalla distribuzione dei crediti pignorati nella predetta esecuzione, anche sotto forma di accantonamento ai sensi dell'art. 499 ultimo comma c.p.c.”* e chiedendo pertanto la sospensione del provvedimento di assegnazione somme.

Con ordinanza del 3.5.2020 il Giudice, dott.ssa Chieffo, ha disposto *“la sospensione dell'esecuzione del capo 1 dell'ordinanza del 07.02.2020 nella parte in cui è stata assegnata ad E – Distribuzione s.p.a. la somma di € 741.405,33 in luogo del minore importo di € 540.239,83 derivante dal concorso di ING Bank S.V.e nella parte in cui è stata assegnata a Green Network la somma di € 35.895,49 in luogo del minore importo di € 26.401,05 derivante dal concorso del creditore opponente e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del capo 1 dell'ordinanza limitatamente alla somma di € 201.165,5 quanto alle somme assegnate a E-Distribuzione e limitatamente alla somma di € 9.494,44 quanto alle somme assegnate a Green Network s.p.a.”*.

Contenendo il capo 1 dell'ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020 l'errore materiale di Euro 50.000 di cui si è già detto, si riscontra il medesimo errore nelle somme accantonate in forza dell'ordinanza di sospensione del 3.5.2020.

Con l'ordinanza di sospensione del 3.5.2020, il G.E. ha confermato l'assegnazione di somme a favore di E-distribuzione e Green Network per l'importo di Euro 540.240 a favore di E-distribuzione e di Euro 35.279 a favore di Green Network e ha disposto l'accantonamento di somme per Euro 201.166, il tutto per un importo complessivo di Euro 786.180 a fronte di dichiarazioni positive precedentemente rilasciate per il minor importo di Euro 736.180.

Di conseguenza, tenendo in considerazione le dichiarazioni positive rilasciate dagli istituti per il minor importo di Euro 736.180, per effetto dell'ordinanza di sospensione del 3.5.2020, mantenendo nella suddivisione dell'importo il medesimo peso percentuale di cui alle assegnazioni disposte dal G.E., dovrebbero essersi verificate le seguenti rettifiche:

- l'importo di Euro 686.180 messo a disposizione da BFF, precedentemente assegnato per Euro 647.101 a favore di E-distribuzione e per Euro 39.078 a favore di Green Network, a seguito dell'ordinanza di sospensione del 3.5.2020 dovrebbe essere stato modificato come segue:

- Euro 471.523 a favore di E-distribuzione;
- Euro 30.792 a favore di Green Network;
- Euro 183.865 accantonato per i motivi sopra esposti.

- l'importo di Euro 50.000 messo a disposizione da AKROS, precedentemente assegnato per Euro 47.152 a favore di E-distribuzione e per Euro 2.848 a favore di Green Network, a seguito dell'ordinanza di sospensione del 3.5.2020 dovrebbe essere stato modificato come segue:

- Euro 34.358 a favore di E-distribuzione;

- Euro 2.244 a favore di Green Network;
- Euro 13.398 accantonato per i motivi sopra esposti.

Non avendo ricevuto riscontro da AKROS alla richiesta del 27.1.2022, sollecitata in data 28.1.2022, non è possibile stabilire con certezza la suddivisione delle somme assegnate ai creditori e delle somme accantonate.

Si segnala, inoltre, che con la medesima ordinanza il G.E. ha assegnato alla parte interessata termine fino al 30.10.2020 per introdurre il giudizio di merito con atto di citazione. Come verrà di seguito esposto, dalle informazioni acquisite tramite BFF, è emerso che ING Bank in data 29.10.2020 ha notificato atto di citazione per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione all'ordinanza di assegnazione e che BFF non si è costituita. Non si dispone invece di informazioni in merito alla eventuale ricezione della notifica da parte di AKROS.

Passando ora alla puntuale indicazione dei pagamenti eseguiti dagli istituti in forza dell'ordinanza di assegnazione somme, si precisa quanto segue.

La Società nell'integrazione alla quarta relazione informativa del 4.12.2020 aveva riepilogato i pagamenti eseguiti fino a quella data in forza di detta ordinanza, indicandoli nell'importo complessivo di Euro 7.237.885, di cui Euro 7.185.541 corrisposti in data antecedente al 30.6.2020 (data deposito domanda ex art. 161 6° co. l. fall.) ed Euro 52.344 corrisposti a favore di ING Bank in data successiva al 30.6.2020.

Successivamente, nella nota informativa del 19.1.2022 la Società ha indicato pagamenti eseguiti dagli istituti in favore dei creditori per la somma complessiva di Euro 7.255.992, avendo nelle more ricevuto la documentazione relativa ai pagamenti

eseguiti da NEXI per Euro 18.107. Dalla lettera inviata da NEXI agli Advisor in data 5.2.2021, è emerso che nel mese di gennaio 2020 NEXI ha corrisposto l'importo complessivo di Euro 18.107 in favore dei creditori di Eviva e nel dettaglio:

- Euro 10.791 in favore di Sardinia Bio Energy (a fronte dell'assegnazione per Euro 505);

- Euro 3.282 in favore di E-distribuzione (a fronte dell'assegnazione per Euro 13.568);

- Euro 4.034 in favore di ING Bank (corrispondente all'assegnazione).

Per completezza, si riporta di seguito il dettaglio aggiornato dei pagamenti individuati dalla Società come eseguiti dalle banche in forza dell'assegnazione del 5.1.2020 per complessivi Euro 7.255.993.

Pagamenti effettuati ante domanda di concordato in bianco			
Data pagamento	Banca	Creditore	Importo corrisposto
7-feb-20	BPM	e-distribuzione	574.302
20-feb-20	UBI BANCA	e-distribuzione	1.472.331
30-mar-20	ING BANK	e-distribuzione	116.949
25-mag-20	BPM	e-distribuzione	3.915
25-mag-20	ING BANK	e-distribuzione	588
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	e-distribuzione	3.153.636
29-gen-20	NEXI	e-distribuzione	3.282
26-giu-20	UBI BANCA	e-distribuzione	10.038
7-feb-20	BPM	sardinia bio energy	6.233
20-feb-20	UBI BANCA	sardinia bio energy	15.980
30-mar-20	ING BANK	sardinia bio energy	1.269
29-gen-20	NEXI	sardinia bio energy	10.791
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	sardinia bio energy	33.986
29-gen-20	NEXI	ing bank	4.034
7-feb-20	BPM	ing bank	170.787
20-feb-20	UBI BANCA	ing bank	437.844
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	ing bank	931.230
7-feb-20	BPM	green network	27.815
20-feb-20	UBI BANCA	green network	71.309
30-mar-20	ING BANK	green network	5.664
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	green network	151.665
Totale			7.203.648
Pagamenti effettuati post domanda di concordato in bianco			
Data pagamento	Banca	Creditore	Importo corrisposto
22-ott-20	BANCO POSTA	ing bank	17.566
24-nov-20	ING BANK	ing bank	34.778
Totale			52.344
Totale pagamenti eseguiti			7.255.993



Per quanto attiene all'importo di Euro 52.344 corrisposto a favore di ING Bank in data successiva al 30.6.2020, la Società ha più volte dichiarato di essersi attivata al fine di richiedere la restituzione della somma al creditore. Allo stato, tuttavia, tale importo non risulta essere stato restituito alla Società.

Si segnala, inoltre, che dall'esame delle precisazioni di credito o delle comunicazioni inviate agli scriventi, nonché dall'esame della documentazione trasmessa dall'attestatore, sono emersi ulteriori pagamenti eseguiti dagli istituti in forza della citata ordinanza per Euro 1.007.495 rispetto a quelli indicati dalla Società, dai suoi Advisor e dall'attestatore, e nel dettaglio:

- nelle date del 13.1.2022 e 18.1.2022 BFF ha riscontrato le richieste degli scriventi allegando la dichiarazione positiva resa a suo tempo per l'importo complessivo di Euro 686.180, precisando di aver corrisposto a favore di Green Network l'importo di Euro 35.279 in data 25.1.2020;

- in data 24.1.2022 BPER ha riscontrato la richiesta degli scriventi allegando le contabili bancarie dei pagamenti eseguiti in data 23.1.2020 a favore dei creditori assegnatari (Euro 502.987 a favore di E-distribuzione, Euro 149.579 a favore di ING Bank, Euro 24.361 a favore di Green Network ed Euro 5.459 a favore di Sardinia Bio Energy);

- in data 25.1.2022 CSEA ha riscontrato la richiesta degli scriventi allegando le contabili bancarie dei pagamenti eseguiti nelle date del 20.4.2020 e 3.6.2020 a favore dei creditori assegnatari (Euro 223.407 a favore di E-distribuzione ed Euro 66.423 a favore di ING Bank) precisando altresì quanto segue: *“la CSEA ha provveduto a corrispondere quanto dovuto e di seguito riportato, ai creditori di EVIVA*

*S.p.A., intervenuti nella procedura esecutiva in oggetto, effettuando una riparametrazione del proprio debito nei confronti di quest'ultima e tenendo anche conto del pagamento effettuato da un terzo pignorato, diverso dalla CSEA, a favore di Sardinia Bio Energy S.r.l. (nella fattispecie Nexi S.p.A.) relativamente a quanto assegnatole dal Tribunale di Milano con l'ordinanza RGE 4335/2019, con riferimento alla "massa formata dai crediti pignorati" di cui al punto "2)" dell'ordinanza medesima. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la CSEA, quale terzo pignorato nella procedura esecutiva in oggetto, ha provveduto a versare tramite bonifico bancario, (i) euro 66.422,76 a favore di ING Bank N.V., avendo CSEA integrato il pagamento del 20 aprile 2020 con l'ulteriore corresponsione di € 1.852,85, derivante dalla redistribuzione tra ING Bank N.V. ed E-Distribuzione S.p.A., in proporzione ai rispettivi crediti verso EVIVA S.p.A., di quanto CSEA avrebbe dovuto erogare a Sardinia Bio Energy (pari a € 8.084,75); (ii) euro 223.407,20 a favore di E-Distribuzione S.p.A. (importo comprensivo della rimanente quota inizialmente dovuta a Sardinia Bio Energy)."*

Di conseguenza, allo stato, gli istituti bancari hanno corrisposto somme a favore dei creditori di Eviva non per Euro 7.255.993 come indicato dalla Società, bensì per Euro 8.263.488, come riepilogato nelle tabelle sottostanti. Si precisa che la prima tabella è esposta in ordine di creditore mentre la seconda in ordine di capi dell'ordinanza e che entrambe le tabelle espongono somme assegnate per l'importo di Euro 9.029.087, come risultante dalle dichiarazioni positive rilasciate dalle banche pignorate, e non l'importo di Euro 9.079.150 erroneamente indicato dal G.E..

Riepilogo assegnazioni per Euro 9.029.087							
Creditore	Banca	Importo assegnato	Rettifica per accantonamento	Importo rettificato	Importo corrisposto	Delta	Note
e-distribuzione	BFF	647.101	(175.578)	471.523	-	471.523	capo 1 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	BANCA AKROS	47.152	(12.794)	34.359	-	34.359	capo 1 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	BANCO POSTA	59.084		59.084	-	59.084	capo 2 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	CSEA	217.175		217.175	(223.407)	(6.232)	capo 2 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	NEXI	13.568		13.568	(3.282)	10.286	capo 2 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	BPM	577.188		577.188	(578.217)	(1.029)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	UBI BANCA	1.466.535		1.466.535	(1.482.368)	(15.833)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	CREDIT AGRICOLE	3.147.798		3.147.798	(3.153.636)	(5.838)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	ING BANK	117.537		117.537	(117.537)	0	capo 3 ordinanza assegnazione somme
e-distribuzione	BPER	518.543		518.543	(502.987)	15.556	capo 3 ordinanza assegnazione somme
<b>Totale e-distribuzione</b>		<b>6.811.682</b>	<b>(188.372)</b>	<b>6.623.310</b>	<b>(6.061.435)</b>	<b>561.876</b>	
sardinia bio energy	BANCO POSTA	2.200		2.200	-	2.200	capo 2 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	CSEA	8.085		8.085	-	8.085	capo 2 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	NEXI	505		505	(10.791)	(10.286)	capo 2 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	BPM	6.264		6.264	(6.253)	31	capo 3 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	UBI BANCA	15.917		15.917	(15.980)	(63)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	CREDIT AGRICOLE	34.164		34.164	(33.986)	178	capo 3 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	ING BANK	1.276		1.276	(1.269)	6	capo 3 ordinanza assegnazione somme
sardinia bio energy	BPER	5.628		5.628	(5.459)	169	capo 3 ordinanza assegnazione somme
<b>Totale sardinia bio energy</b>		<b>74.038</b>	<b>-</b>	<b>74.038</b>	<b>(73.719)</b>	<b>320</b>	
ing bank	BANCO POSTA	17.567		17.567	(17.566)	1	capo 2 ordinanza assegnazione somme
ing bank	CSEA	64.570		64.570	(66.423)	(1.853)	capo 2 ordinanza assegnazione somme
ing bank	NEXI	4.034		4.034	(4.034)	0	capo 2 ordinanza assegnazione somme
ing bank	BPM	171.645		171.645	(170.787)	858	capo 3 ordinanza assegnazione somme
ing bank	UBI BANCA	436.121		436.121	(437.844)	(1.723)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
ing bank	CREDIT AGRICOLE	936.097		936.097	(931.230)	4.868	capo 3 ordinanza assegnazione somme
ing bank	ING BANK	34.953		34.953	(34.778)	175	capo 3 ordinanza assegnazione somme
ing bank	BPER	154.205		154.205	(149.579)	4.626	capo 3 ordinanza assegnazione somme
<b>Totale ing bank</b>		<b>1.819.192</b>	<b>-</b>	<b>1.819.192</b>	<b>(1.812.241)</b>	<b>6.951</b>	
green network	BFF	39.078	(8.287)	30.792	(35.279)	(4.487)	capo 1 ordinanza assegnazione somme
green network	BANCA AKROS	2.848	(604)	2.244	-	2.244	capo 1 ordinanza assegnazione somme
green network	BPM	27.955		27.955	(27.815)	140	capo 3 ordinanza assegnazione somme
green network	UBI BANCA	71.029		71.029	(71.309)	(281)	capo 3 ordinanza assegnazione somme
green network	CREDIT AGRICOLE	152.457		152.457	(151.665)	793	capo 3 ordinanza assegnazione somme
green network	ING BANK	5.693		5.693	(5.664)	28	capo 3 ordinanza assegnazione somme
green network	BPER	25.115		25.115	(24.361)	753	capo 3 ordinanza assegnazione somme
<b>Totale green network</b>		<b>324.174</b>	<b>(8.891)</b>	<b>315.284</b>	<b>(316.094)</b>	<b>(810)</b>	
Somme accantonate	BFF		183.865	183.865		183.865	
Somme accantonate	AKROS		13.398	13.398		13.398	
<b>Totale somme accantonate</b>		<b>-</b>	<b>197.263</b>	<b>197.263</b>	<b>-</b>	<b>197.263</b>	
<b>Totale</b>		<b>9.029.087</b>	<b>(0)</b>	<b>9.029.087</b>	<b>(8.263.488)</b>	<b>765.599</b>	

Riepilogo assegnazioni per Euro 9.029.087						
Creditore	Banca	Importo assegnato	Rettifica per accantonamento	Importo rettificato	Importo corrisposto	Delta
e-distribuzione	BFF	647.101	(175.578)	471.523	-	471.523
e-distribuzione	BANCA AKROS	47.152	(12.794)	34.359	-	34.359
<b>Totale e-distribuzione</b>		<b>694.254</b>	<b>(188.372)</b>	<b>505.882</b>	-	<b>505.882</b>
green network	BFF	39.078	(8.287)	30.792	(35.279)	(4.487)
green network	BANCA AKROS	2.848	(604)	2.244	-	2.244
<b>Totale green network</b>		<b>41.926</b>	<b>(8.891)</b>	<b>33.035</b>	<b>(35.279)</b>	<b>(2.244)</b>
Somme accantonate	BFF		183.865	183.865	-	183.865
Somme accantonate	BANCA AKROS		13.398	13.398	-	13.398
<b>Totale somme accantonate</b>		-	<b>197.263</b>	<b>197.263</b>	-	<b>197.263</b>
<b>Totale capo 1 ordinanza assegnazione somme</b>		<b>736.180</b>	<b>(0)</b>	<b>736.180</b>	<b>(35.279)</b>	<b>700.901</b>
e-distribuzione	BANCO POSTA	59.084		59.084	-	59.084
e-distribuzione	CSEA	217.175		217.175	(223.407)	(6.232)
e-distribuzione	NEXI	13.568		13.568	(3.282)	10.286
<b>e-distribuzione</b>		<b>289.827</b>	-	<b>289.827</b>	<b>(226.689)</b>	<b>63.138</b>
sardinia bio energy	BANCO POSTA	2.200		2.200	-	2.200
sardinia bio energy	CSEA	8.085		8.085	-	8.085
sardinia bio energy	NEXI	505		505	(10.791)	(10.286)
<b>sardinia bio energy</b>		<b>10.789</b>	-	<b>10.789</b>	<b>(10.791)</b>	<b>(2)</b>
ing bank	BANCO POSTA	17.567		17.567	(17.566)	1
ing bank	CSEA	64.570		64.570	(66.423)	(1.853)
ing bank	NEXI	4.034		4.034	(4.034)	0
<b>ing bank</b>		<b>86.171</b>	-	<b>86.171</b>	<b>(88.023)</b>	<b>(1.852)</b>
<b>Totale capo 2 ordinanza assegnazione somme</b>		<b>386.787</b>	-	<b>386.787</b>	<b>(325.503)</b>	<b>61.284</b>
e-distribuzione	BPM	577.188		577.188	(578.217)	(1.029)
e-distribuzione	UBI BANCA	1.466.535		1.466.535	(1.482.368)	(15.833)
e-distribuzione	CREDIT AGRICOLE	3.147.798		3.147.798	(3.153.636)	(5.838)
e-distribuzione	ING BANK	117.537		117.537	(117.537)	0
e-distribuzione	BPER	518.543		518.543	(502.987)	15.556
<b>e-distribuzione</b>		<b>5.827.601</b>	-	<b>5.827.601</b>	<b>(5.834.745)</b>	<b>(7.144)</b>
sardinia bio energy	BPM	6.264		6.264	(6.233)	31
sardinia bio energy	UBI BANCA	15.917		15.917	(15.980)	(63)
sardinia bio energy	CREDIT AGRICOLE	34.164		34.164	(33.986)	178
sardinia bio energy	ING BANK	1.276		1.276	(1.269)	6
sardinia bio energy	BPER	5.628		5.628	(5.459)	169
<b>sardinia bio energy</b>		<b>63.249</b>	-	<b>63.249</b>	<b>(62.928)</b>	<b>321</b>
ing bank	BPM	171.645		171.645	(170.787)	858
ing bank	UBI BANCA	436.121		436.121	(437.844)	(1.723)
ing bank	CREDIT AGRICOLE	936.097		936.097	(931.230)	4.868
ing bank	ING BANK	34.953		34.953	(34.778)	175
ing bank	BPER	154.205		154.205	(149.579)	4.626
<b>ing bank</b>		<b>1.733.022</b>	-	<b>1.733.022</b>	<b>(1.724.218)</b>	<b>8.803</b>
green network	BPM	27.955		27.955	(27.815)	140
green network	UBI BANCA	71.029		71.029	(71.309)	(281)
green network	CREDIT AGRICOLE	152.457		152.457	(151.665)	793
green network	ING BANK	5.693		5.693	(5.664)	28
green network	BPER	25.115		25.115	(24,361)	753
<b>green network</b>		<b>282.248</b>	-	<b>282.248</b>	<b>(280.815)</b>	<b>1.434</b>
<b>Totale capo 3 ordinanza assegnazione somme</b>		<b>7.906.120</b>	-	<b>7.906.120</b>	<b>(7.902.706)</b>	<b>3.414</b>
<b>Totale</b>		<b>9.029.087</b>	<b>(0)</b>	<b>9.029.087</b>	<b>(8.263.488)</b>	<b>765.599</b>

Fatta questa doverosa premessa in merito all'ordinanza di assegnazione somme e alla composizione della voce conti correnti vincolati, si precisa che la voce conti correnti vincolati, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 2.920.953, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021, ammonta ad Euro 4.569.324 ed è rappresentata dai saldi dei conti correnti intestati alla Società vincolati in forza di pignoramenti per i quali non

sono state emesse ordinanze di assegnazione in data antecedente al deposito della domanda di concordato in bianco.

Conti Correnti Vincolati	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Banca c/vincolati a BT - BPER	123.845	-		123.845
Banca c/vincolati a BT - BPM	734.499	33.536		768.035
Banca c/vincolati a BT - BPM ex Credito Bergamasco	1.122			1.122
Banca c/vincolati a BT - CARIPARMA	1.301.661	188.500		1.490.161
Banca c/vincolati a BT - UBI BANCA	600.968	(90.144)		510.824
Banca c/vincolati a BT - UBI BANCA VINCOL.	17.980	1.516.480		1.534.460
Banca c/vincolati a BT - UBI BANCA ex Banca Etruria	6.595			6.595
Banca c/vincolati a BT - UBI BANCA ex Pop. di Bergamo	35.619	-		35.619
Banca c/vincolati a BT - BANCA AKROS	-			-
Banca c/vincolati a BT - INTESA	88.604	-		88.604
BFF Incassi su crediti non ceduti	731.089			731.089
Fondo svalutazione BFF	(34.849)			(34.849)
Lettere di assegnazione BFF non ricevute da Eviva	(686.180)			(686.180)
<b>Totale Conti Correnti Vincolati</b>	<b>2.920.953</b>	<b>1.648.371</b>	<b>-</b>	<b>4.569.324</b>

Le variazioni registrate nella voce conti correnti vincolati nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 si riferiscono principalmente a:

- riclassifica in tale posta dell'importo di Euro 1.516.480 relativo al prestito obbligazionario UBI "UBI TF 1,30% 2018-2020" sottoscritto da Eviva nel novembre 2018 per euro 1.500.000, precedentemente iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie. Il saldo rappresenta l'importo accreditato in data 9.11.2020 da UBI sul conto deposito titoli di Eviva alla naturale scadenza dei titoli e deriva dall'incasso delle cedole e dal rimborso dell'intero capitale, al netto degli oneri bancari e fiscali maturati. In data 25.1.2021 la banca ha dichiarato che l'importo in esame, unitamente ai restanti conti vincolati UBI, risulta essere oggetto dei pignoramenti promossi dai creditori DOBLONE Srl per euro 310.000 e C.En.PI Srl per euro 1.775.497;

- estensione dei pignoramenti BPM, CARIPARMA e UBI a seguito dell'incasso da parte di Eviva di ulteriori somme sui predetti conti.

Gli scriventi, al fine di verificare la posta in esame, in data 26.7.2021 (con solleciti del 31.8.2021 e del 4.10.2021) hanno chiesto alla Società “*un aggiornamento delle tabelle riportate a pagina 15 dell’integrazione alla quarta relazione informativa, ovvero un prospetto riepilogativo dei pignoramenti con separata indicazione:*

- *dei provvedimenti di assegnazione somme emessi prima del deposito del ricorso ex art. 161 6° co. l. fall.;*
- *delle somme pagate in forza delle assegnazioni prima e dopo il deposito del ricorso ex art. 161 6° co. l. fall.;*
- *delle somme eventualmente accantonate ma non pagate in forza delle assegnazioni;*
- *delle banche pignorate;*
- *dei creditori pignoranti beneficiari dei pagamenti eseguiti;*
- *dei creditori pignoranti destinatari degli accantonamenti effettuati.”*

In data 31.8.2021 la Società ha trasmesso un file con il riepilogo delle anagrafiche della maggior parte degli istituti bancari senza tuttavia fornire il prospetto di aggiornamento richiesto, pertanto gli scriventi nel medesimo giorno e poi in data 4.10.2021 hanno sollecitato la Società in tal senso.

Non ottenendo riscontro dalla Società, gli scriventi in data 6.10.2021 hanno inviato a tutti gli istituti bancari una comunicazione con la quale hanno chiesto ai medesimi di indicare:

*“- i provvedimenti di assegnazione somme emessi prima del deposito del ricorso ex art. 161 6° co. l. fall. che hanno riguardato i rapporti (conto corrente, deposito titoli) intrattenuti da Eviva con il Vostro istituto;*

- l'elenco dei creditori che hanno pignorato somme depositate da Eviva presso i Vostri istituti;

- le somme corrisposte prima e/o dopo il deposito del ricorso ex art. 161 6° co. l. fall. con indicazione dei creditori pignoranti che le hanno percepite;

- le somme eventualmente accantonate – ma non ancora corrisposte - con indicazione dei creditori pignoranti beneficiari di tali accantonamenti.”

Nonostante gli scriventi abbiano ripetutamente sollecitato gli istituti, gli istituti BANCO POSTA, CREVAL/CARIPARMA, ING Bank e UBI non hanno riscontrato la richiesta inviata dai sottoscritti, pertanto, con riferimento a tali poste i Commissari Giudiziali hanno preso visione degli estratti conto forniti dalla Società e delle eventuali precisazioni di credito inviate dagli istituti bancari all'attestatore.

Di seguito si riporta quanto emerso dalle proprie analisi:

- Banca c/vincolati a BT – BPER: gli scriventi hanno esaminato gli estratti conto e le liste movimenti del conto corrente n. 1681476, dal quale risultano effettuati accantonamenti per la somma di Euro 703.490,92 con la causale "*somma pignorata/sequestrata pig. PIG201900000000010642 del 5.4.2019*" in forza dell'ordinanza del 5.1.2020, corrispondente all'importo indicato nella dichiarazione positiva rilasciata da BPER in data 25.10.2019 nel suddetto procedimento e rettificata mediante compensazione con i corrispondenti debiti verso i creditori; nonché accantonamenti in data 12.12.2019 di ulteriori somme rispettivamente per Euro 100.000 ed Euro 23.845 con la causale generica "*somma pignorata/sequestrata pignoramento*", corrispondente all'importo che la Società ha mantenuto iscritta tra i conti vincolati. Gli scriventi, pertanto, al fine di verificare se le predette somme di Euro

123.845 siano state accantonate in forza dell'ordinanza del 5.1.2020 o in forza di ulteriori procedure non concluse prima della domanda di concordato in bianco, quindi al fine di verificare se le predette somme possano essere considerate disponibilità liquide della Società, in data 14.1.2022 hanno inviato un'ulteriore richiesta a BPER invitandola a “indicare a quale pignoramento si riferiscono gli accantonamenti effettuati sul conto corrente n. 1681476 in data 12.12.2019 rispettivamente per Euro 100.000 ed Euro 23.845,48”. In data 21.1.2022 BPER ha riscontrato la richiesta dei Commissari Giudiziali, precisando che l'importo di Euro 123.845 è stato accantonato in forza dei pignoramenti promossi dai creditori New Energy Srls e Cenpi Scrl e non in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020, pertanto la Società ha correttamente incluso tale importo tra le disponibilità liquide;

- Banca c/vincolati a BT – INTESA: gli scriventi hanno preso visione della dichiarazione positiva rilasciata da Intesa Sanpaolo (struttura di Napoli, via Toledo n. 177/178) per l'importo di Euro 88.604 nell'ambito della procedura esecutiva promossa da Italgas Reti Spa. In data 24.1.2022 Intesa ha riscontrato le ripetute richieste inviate dagli scriventi, confermando di aver accantonato somme per Euro 88.166, inferiori rispetto all'importo indicato a piano dalla Società per Euro 438;

- BFF Incassi su crediti non ceduti e fondo svalutazione BFF: l'importo iscritto con segno dare nella voce “BFF Incassi su crediti non ceduti”, al netto del relativo “fondo svalutazione BFF”, quadra con l'estratto conto al 30.6.2020 di Euro 696.240, di cui Euro 686.180 accantonato in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020. Nelle date del 13.1.2022 e 18.1.2022 BFF ha riscontrato le ripetute richieste degli scriventi allegando la dichiarazione positiva resa a suo tempo per l'importo



---

complessivo di Euro 686.180, precisando di aver già corrisposto a favore di Green Network l'importo di Euro 35.279 in data 25.1.2020 e allegando l'estratto conto aggiornato che mostra un saldo attivo di Euro 3.421, minore rispetto all'importo indicato a piano per Euro 10.060. Di conseguenza, il saldo attivo del conto BFF al 30.6.2021 deve essere rettificato al 30.6.2021 in quanto non ammonta ad Euro 10.060, come indicato nel piano, bensì ad Euro 3.421, come precisato da BFF stessa;

- Lettere di assegnazione BFF non ricevute da Eviva: la Società ha iscritto l'importo in esame a titolo di somme ancora non corrisposte da BFF in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 5.1.2020, di cui si è già detto, a favore dei creditori di Eviva e che pertanto ai fini del piano sono state compensate con i debiti iscritti nel passivo nei confronti dei creditori assegnatari. Nelle date del 13 e 18 gennaio 2022, BFF ha riscontrato le ripetute richieste inviate dagli scriventi allegando la dichiarazione positiva resa a suo tempo per l'importo complessivo di Euro 686.180 e precisando di aver corrisposto in data 25.1.2020 l'importo di Euro 35.279 a favore di Green Network. Di conseguenza, la voce in esame deve essere rettificata per Euro 35.279 al fine di tenere in considerazione l'importo già corrisposto a favore di Green Network. Si rimanda a quanto già esposto con riferimento alla sospensione dell'ordinanza con riferimento alle somme dichiarate da BFF;

- Banca c/vincolati a BT - UBI BANCA, UBI BANCA VINCOL., UBI BANCA ex Banca Etruria e UBI BANCA ex Pop. di Bergamo: in data 25.1.2021 UBI Banca ha riscontrato la richiesta di conferma saldi inviata dall'attestatore indicando la sussistenza di somme accantonate per Euro 2.085.497. L'importo iscritto a piano per Euro 2.087.498 deve pertanto essere rettificato in diminuzione per Euro 2.000.

I restanti importi compresi nella voce in esame (BPM, CARIPARMA e AKROS) quadrano con le comunicazioni inviate dagli istituti all'attestatore o ai Commissari Giudiziali.

### C. Depositi a garanzia banche

Depositi a garanzia banche	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Banca UBI conto titoli cc 1773	8.240	(8.240)	8.240	8.240
<b>Totale Depositi a garanzia banche</b>	<b>8.240</b>	<b>(8.240)</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>

La voce depositi a garanzia banche, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 8.240, è rimasta invariata anche nella nuova spalla di piano ed è rappresentata dal saldo attivo del conto titoli n. 1773.

Il conto in esame, analizzato nell'ambito dei conti correnti vincolati, ai quali si rimanda per maggiori dettagli, risulta essere compreso nell'importo di Euro 1.516.480 rimborsato da UBI in data 9.11.2020 con riferimento al prestito obbligazionario UBI "UBI TF 1,30% 2018-2020", sottoscritto da Eviva nel novembre 2018 per euro 1.500.000, precedentemente iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.

Come già esposto, il saldo del conto titoli n. 1773 al 30.6.2020 ammontava ad Euro 8.240 e al 30.6.2021 ammonta ad Euro 1.516.480 e, come dichiarato dalla stessa banca in data 25.1.2021, unitamente ai restanti conti vincolati UBI, risulta essere oggetto di pignoramenti promossi dai creditori DOBLONE Srl e C.EN.PI Srl.

Ad avviso degli scriventi, pertanto, la voce in esame deve essere rettificata dagli attivi al 30.6.2021.

**D. Depositi a garanzia terzi**

Depositi a garanzia terzi	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Depositi cauzionali Keler	6.379.078	(6.379.078)		-
Depositi cauzionali Goldman Sachs	846.026	(241)		845.785
Depositi cauzionali ED&F	671.184			671.184
Depositi cauzionali Napoletana Gas	50.841			50.841
Depositi cauzionali Snam Rete Gas	40.297			40.297
Depositi cauzionali minori	19.808	(55.367)	(87.334)	(122.893)
<b>Totale Depositi a garanzia terzi</b>	<b>8.007.233</b>	<b>(6.434.685)</b>	<b>(87.334)</b>	<b>1.485.214</b>

La voce depositi a garanzia terzi, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 8.007.233, nella nuova spalla di piano ammonta ad Euro 1.485.214 ed è rappresentata da depositi cauzionali versati da Eviva a favore dei propri distributori, fornitori o soggetti diversi.

Le variazioni (riduzioni e rettifiche in diminuzione) registrate nella voce in esame nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 si riferiscono sostanzialmente all'incasso del deposito cauzionale Keler sul conto corrente VTB del 29.1.2021.

Gli scriventi hanno verificato la sostanziale corrispondenza degli importi indicati dalla Società nel nuovo piano con la documentazione fornita dall'attestatore e/o direttamente dai creditori, come ad esempio le contabili di pagamento e le precisazioni di credito. Dalle proprie analisi è emerso quanto segue:

- Depositi cauzionali Goldman Sachs: in data 8.11.2021 Goldman Sachs ha precisato ai Commissari Giudiziali somme accantonate al 31.10.2021 per un totale di Euro 845.267, oltre all'ammontare di Euro 53.783 riferibili ad interessi, indicando così un importo maggiore di Euro 53.266 rispetto a quanto indicato nel piano (Euro 845.785). Goldman Sachs, tuttavia, ha altresì precisato che gli importi indicati sono stati versati in conti bloccati a beneficio di Eviva ai sensi delle norme e dei regolamenti "OFAC" e che nel luglio 2020 ha chiesto all'OFAC l'autorizzazione a sbloccare i

predetti fondi pertanto “*fino a quando non perverrà la menzionata autorizzazione o l’OFAC non revocherà le sanzioni che hanno richiesto a GSI [Goldman Sachs International] di bloccare i fondi, GSI non sarà in grado di rilasciare alcun importo in favore di Eviva*”. L’importo deve essere rettificato in aumento per Euro 53.266 a titolo di maggior importo precisato da Goldman Sachs;

- Depositi cauzionali ED&F: il creditore in data 29.5.20 ha indicato depositi per USD 768.510. Al tasso di cambio USD/EUR al 30.6.21 (0,84) i depositi ammonterebbero ad Euro 645.548, importo inferiore di Euro 25.636 rispetto a quello indicato nel piano (Euro 671.184). Al tasso di cambio USD/EUR al 25.1.22 (0,89) i depositi ammonterebbero ad Euro 681.507, importo superiore di Euro 13.323 rispetto a quello indicato nel piano (Euro 671.184). Trattandosi di importo soggetto a continue oscillazioni, gli scriventi non ritengono necessario apportare rettifiche alla voce;

- Depositi cauzionali Snam Rete Gas: in data 25.11.2020 il fornitore ha confermato alla Società depositi cauzionali di Euro 40.000, inferiori di Euro 297 rispetto all’importo indicato nel piano (Euro 40.297);

- Depositi cauzionali minori: nel piano risultano iscritti depositi cauzionali con segno avere per circa Euro 122 mila. Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all’attestatore di fornire chiarimenti e dettagli della posta in esame, senza tuttavia ottenere riscontro.

I restanti importi compresi nella voce in esame quadrano con le contabili di pagamento analizzate (Keler e Napoletana Gas).

**5.1.2. Crediti commerciali**

Crediti commerciali	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Crediti commerciali	27.783.628	(3.149.201)	(280.758)	24.353.669
<b>Totale Crediti commerciali</b>	<b>27.783.628</b>	<b>(3.149.201)</b>	<b>(280.758)</b>	<b>24.353.669</b>

La voce crediti commerciali, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 27.783.628, nella nuova spalla di piano, presa come riferimento dall'assuntore per la propria offerta, ammonta ad Euro 24.353.669.

Le variazioni (riduzioni e rettifiche in diminuzione) registrate nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 si riferiscono agli incassi percepiti, riepilogati sinteticamente nella tabella sottostante, ricavata dai dati e dagli schemi forniti dall'attestatore:

Categoria crediti commerciali	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	INCASSI DAL 30.06.20 AL 30.06.21	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Accordo	14.111.332	(1.051.400)	13.059.932
Altri	1.773.004	(950.466)	822.538
Coefficiente K	211	(179)	32
Concordato	-	-	-
Conguaglio SNAM	5.496.530	(478.217)	5.018.313
Contestazioni	636.234	-	636.234
Credito Dubbio	197	(197)	0
Credito Prescritto	-	-	-
Da legale	5.044.364	(551.244)	4.493.120
fallimento - insinuazione al passivo	81.844	(81.844)	(0)
Retail	606.512	(310.977)	295.535
Saldo a Debito	33.401	(5.433)	27.968
<b>Totale complessivo</b>	<b>27.783.628</b>	<b>(3.429.957)</b>	<b>24.353.671</b>

Nel periodo successivo al 30.6.2021 e fino al 31.12.2021, ultimi estratti conto disponibili, risultano incassati crediti commerciali per circa 4,6 milioni di Euro, corrispondente al 20% dell'importo indicato nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 e nel dettaglio trattasi dei seguenti incassi:

- crediti commerciali oggetto di accordi transattivi per circa 3,9 milioni di Euro (circa il 30% della sottovoce);

- crediti commerciali verso altri per circa 340 mila Euro (circa il 40% della sottovoce);

- crediti per conguagli SNAM per circa 13 mila Euro (circa lo 0,2% della sottovoce);

- crediti affidati al legale per circa 277 mila Euro (circa il 6% della sottovoce).

Come già anticipato, ai fini della propria offerta l'Assuntore ha considerato fra le disponibilità della Società anche le somme corrisposte, in esecuzione dei relativi accordi transattivi sottoscritti nella fase interinale, dai debitori Wind ed Europam successivamente al 30.6.2021 rispettivamente di Euro 3.135.868 ed Euro 809.661, nonché l'importo del credito verso Wind (Euro 1.076.250) che in sede di concordato verrebbe compensato con la somma spettante a Wind in esecuzione del piano concordatario (il debito di Eviva nei confronti di Wind iscritto fra i creditori chirografari nella classe 1, ammonta ad Euro 4.946.000).

Si ricorda che *“L'intervento dell'Assuntore è esplicitamente limitato all'importo massimo di Euro 43.544.000,00... al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l'importo della disponibilità liquida rettificata di Eviva esistente al 30 giugno 2021...al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di Omologa Definitiva secondo una logica pro rata temporis”*.

Di seguito si commenta quanto emerso dall'analisi delle principali poste comprese nella voce crediti commerciali. Gli scriventi, in particolare, hanno esaminato le principali voci nella nuova spalla di piano al 30.6.2020 e al 30.6.2021, commentando

le principali variazioni intervenute nell'anno in esame. Come ulteriore controllo della stima di realizzo della voce in esame, hanno verificato a campione le rettifiche apportate dalla Società a taluni crediti verso clienti alla data del 30.6.2020.

Si segnala, tuttavia, che non avendo a disposizione i tabulati dei crediti verso clienti relativi agli anni antecedenti al 2020, né la relativa documentazione sottostante, gli scriventi non hanno potuto effettuare un'analisi puntuale e completa delle rettifiche, né verificare la loro corretta imputazione nei bilanci degli esercizi precedenti al deposito della domanda di concordato.

- **Crediti oggetto di accordi transattivi**

I crediti oggetto di accordi transattivi, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 14.111.332, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ammontano ad Euro 13.0059.932 e risultano così costituiti:

Istanza del	Autorizzazione Tribunale del	Crediti commerciali oggetto di accordo	CREDITO LORDO	RETTIFICHE ACCORDO	CREDITO OGGETTO DI ACCORDO - SPALLA DI PIANO AL 30.6.20	INCASSI AL 30.6.2021	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	DANNO ISCRITTO NEL PASSIVO
11-ago-21	3-set-21	SIDIGAS COM SRL	1.295.319	(517.319)	778.000	(520.000)	258.000	-
9-feb-21	23-feb-21	ROSSETTO TRADE SPA	819.685	-	819.685	(410.000)	409.685	(1.116.000)
9-feb-21	23-feb-21	LA GRANDE MELA SCARL	60.785	(4.986)	55.799	(30.400)	25.399	(124.000)
16-feb-21	4-mar-21	WIND TRE SPA	8.081.868	-	8.081.868	-	8.081.868	(4.946.000)
16-feb-21	4-mar-21	SCHATTDECOR SRL	97.850	-	97.850	-	97.850	(70.489)
4-mar-21	11-mar-21	PLURISERVIZI NORD EST	4.674.367	(3.051.993)	1.622.374	-	1.622.374	-
4-mar-21	11-mar-21	HALO SPA	1.223.733	(580.000)	643.733	-	643.733	(1.447.600)
4-mar-21	11-mar-21	CAFFARO INDUSTRIE SPA	799.621	(263.254)	536.367	-	536.367	(589.380)
4-mar-21	11-mar-21	SPIN SPA	430.764	(216.714)	214.050	-	214.050	(481.844)
17-mar-21	23-mar-21	AVELEOS SPA	3.109.884	(2.959.884)	150.000	-	150.000	-
14-set-21	16-set-21	EUROPAM SRL	1.411.878	(602.217)	809.661	-	809.661	-
-	-	SOGIP SRL	301.945	-	301.945	(91.000)	210.945	-
Totale			22.307.699	(8.196.367)	14.111.332	(1.051.400)	13.059.932	(8.775.313)

Gli scriventi hanno confrontato gli importi indicati nella nuova spalla di piano al 30.6.2020 con le istanze autorizzative sottoposte al Giudice Delegato, hanno verificato gli incassi del periodo 30.6.2020-30.6.2021 e segnalano quanto emerso dalle proprie analisi:

- LA GRANDE MELA SCARL: rispetto all'importo di Euro 60.785 indicato nell'istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 23.2.2021, la Società nella spalla

di piano al 30.6.2020 indica un credito lordo di Euro 55.799. Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all'attestatore di fornire chiarimenti in merito a tale svalutazione e in data 25.1.2022 l'attestatore ha confermato la svalutazione senza tuttavia fornire chiarimenti in merito alle ragioni sottostanti. Ad avviso degli scriventi, trattandosi di credito oggetto di accordo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all'omologa, la posta deve essere rettificata in aumento per Euro 4.986 al fine di indicare al 30.6.2021 l'importo di Euro 60.785 definito con l'accordo;

- HALO SPA, CAFFARO INDUSTRIE SPA e SPIN SPA: la Società nella spalla di piano al 30.6.2020 indica crediti lordi nei confronti di HALO SPA, CAFFARO INDUSTRIE SPA e SPIN SPA per Euro 643.733, Euro 536.367 ed Euro 214.050 (complessivi Euro 1.394.150), corrispondenti ai valori dei crediti riconosciuti nell'accordo (Euro 2.454.118) al netto dei soli oneri di dispacciamento (Euro - 1.059.968) e non anche dei danni riconosciuti da Eviva (Euro -2.518.824), che invece sono stati iscritti tra le passività chirografarie della classe 1.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che rispetto ai crediti oggetto di transazioni autorizzate dal Giudice Delegato e subordinate all'omologa del concordato nella voce "crediti commerciali oggetto di accordo":

- non risulta compreso tra i crediti commerciali oggetto di accordo l'importo di Euro 85.000 relativo all'accordo sottoscritto con Rete Rinnovabile (Euro 37.209), RTR II (Euro 31.431) e RTR Rainbow I (Euro 16.360), indicato nell'istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 15.7.2021. I crediti in esame risultano ricompresi in parte nei "crediti verso altri" e in parte nei "crediti da legale", tuttavia, rispetto all'importo di Euro 85.000 (=Rete Rinnovabile Euro 37.209, RTR II Euro



31.431 e RTR Rainbow I Euro 16.360), indicato nell'istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 15.7.2021, la Società nella spalla di piano al 30.6.2020 indica un credito lordo di Euro 40.964 (=Rete Rinnovabile Euro zero, RTR II Euro 40.964 e RTR Rainbow I Euro zero), Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all'attestatore di fornire chiarimenti in merito, senza tuttavia ottenere riscontro;

- risulta invece compreso l'importo di Euro 301.945 relativo all'accordo sottoscritto con il debitore SOGIP nell'anno 2013, successivamente modificato nel corso degli anni 2014 e 2020, che pertanto non è oggetto di transazione autorizzata dal Giudice Delegato. In data 1.10.2020 Eviva e SOGIP hanno sottoscritto un piano di rientro per il pagamento del credito in esame con il quale SOGIP si è impegnata a versare a favore di Eviva l'importo di Euro 300.000 (arrotondato per difetto) in 23 rate, di cui 22 da Euro 13.000 e l'ultima da Euro 14.000. Ad avviso degli scriventi, l'importo al 30.6.2020 deve essere rettificato in diminuzione per Euro 1.945, avendo SOGIP ed EVIVA sottoscritto un accordo per Euro 300.000 a fronte di un credito iscritto per Euro 301.945.

Nel periodo successivo al 30.6.2021 e fino al 31.12.2021, ultimi estratti conto disponibili, risultano incassati crediti commerciali oggetto di accordi transattivi per circa 3,9 milioni di Euro (circa il 30% della sottovoce).

- **Crediti verso altri clienti**

Gli scriventi hanno analizzato i principali crediti iscritti nella posta in esame (circa il 53%) e segnalano quanto segue:

- E-Smart: si richiama quanto precisato dall'attestatore: *“In ordine alla posta in esame lo scrivente ha richiesto ed acquisito dettaglio della composizione della posta*

e precisamente il calcolo definitivo dei conguagli eseguito da Fasco che porta ad un importo pari ad € 225.181,02 in favore di Eviva così composto: + € 224.712,48 primo calcolo (abbiamo fatturato € 227.770,17) + € 468,54 secondo calcolo = + € 225.181,02” (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 74). Gli scriventi hanno ricevuto copia della mail con la quale EVIVA ha comunicato i suddetti conteggi all’attestatore;

- VERITAS ENERGIA S.P.A.: gli scriventi non dispongono della relativa documentazione di supporto; tuttavia, si segnala che il credito è stato interamente incassato in data 22.10.2021 mediante bonifico bancario con accredito sul conto VTB;

- RTR II S.R.L.: come già sopra esposto, il credito è oggetto di accordo transattivo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all’omologa e risulta essere stato interamente incassato in data 26.7.2021 mediante bonifico bancario con accredito sul conto della procedura acceso presso BNL;

- RETE RINNOVABILE SRL: come già sopra esposto, il credito è oggetto di accordo transattivo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all’omologa e rispetto all’importo di Euro 37.209 indicato nell’istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 15.7.2021, la Società nella spalla di piano al 30.6.2020 indica un credito lordo pari a zero. Ad avviso degli scriventi, trattandosi di credito oggetto di accordo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all’omologa, la posta deve essere rettificata in aumento per Euro 37.209 al fine di indicare al 30.6.2021 gli importi definiti con l’accordo;

- LITASCO SA: gli scriventi hanno ricevuto copia della comunicazione del 16.10.2020 con la quale LITASCO ha confermato di essere debitore di EVIVA dell’importo di Euro 113.227 iscritto a piano.

Nel periodo successivo al 30.6.2021 e fino al 31.12.2021, ultimi estratti conto disponibili, risultano incassati crediti commerciali verso altri clienti per circa 340 mila Euro (circa il 40% della sottovoce).

Per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate da EVIVA ai crediti verso altri clienti al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 15.123.294, come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti vs Altri	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
E.SMART S.R.L.	392.799	(167.618)	225.181
LITASCO SA	203.367	-	203.367
NENCINI LATERIZI S.P.A.	283.680	(283.680)	-
Di.Al. Latina S.r.l.	276.989	(276.989)	-
Simposio S.r.l.	213.113	(213.113)	-
FARAL SPA IN LIQUIDAZIONE	209.752	(209.752)	-
SPS S.P.A. SIDER PLATING SCALIGERE	201.013	(201.013)	-
CARTIERA BORMIDA SPA	188.955	(188.955)	-
FIL.MA.R. S.R.L.	186.970	(186.970)	-
2B ENERGIA S.P.A.	169.085	(169.085)	-
B.M.I. S.P.A.	168.228	(168.228)	-
CORSONNA S.P.A.	167.782	(167.782)	-
LIRI INDUSTRIALE S.P.A.	147.312	(147.312)	-
Cet Electric Srl	137.948	(137.948)	-
T.T. ELETTROMECCANICA SRL IN LIQUID	135.515	(135.515)	-
METALPRES CENZATO SPA	131.889	(131.889)	-
ZANINI S.P.A.	124.109	(124.109)	-
CEPLAST S.R.L.	118.802	(118.802)	-
OTTONE & MELODA S.P.A.	113.066	(113.066)	-
TECNOFORMING S.P.A.	111.494	(111.494)	-
EUROFLEX S.R.L.	101.167	(101.167)	-
Crediti inferiori a Euro 100 mila e superiori a Euro 50 mila	2.508.624	(2.401.451)	107.172
Crediti inferiori a Euro 50 mila e superiori a Euro 10 mila	4.716.070	(4.054.624)	661.446
Crediti inferiori a Euro 10 mila	5.985.066	(5.409.228)	575.838
<b>Totale</b>	<b>16.992.794</b>	<b>(15.219.790)</b>	<b>1.773.004</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva quanto segue:

- per quanto attiene ai crediti di importo superiore a Euro 100 mila, è stato possibile reperire, all'interno della documentazione disponibile, informazioni unicamente per il credito vantato nei confronti di E.Smart, di cui si è già detto;

- per gli altri crediti, svalutati integralmente con l'eccezione di quello vantato nei confronti di Litasco, non si dispone di ulteriori informazioni;

- a livello complessivo la Società reputa di poter incassare un importo di Euro 2.033 mila a fronte di un saldo lordo di Euro 17.157 mila; in proposito si osserva che trattasi di crediti vantati nei confronti di controparti non assoggettate a procedure concorsuali.

- **Crediti coefficiente K**

I crediti "coefficiente k" che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 211, nella nuova spalla di piano ammontano ad Euro 32 e risultano interamente riferiti al credito nei confronti di MASCHERPA TECNOLOGIE GESTIONALI S.R.

Per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate ai crediti "coefficiente k" al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 146.474, come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti coefficiente K	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
MASCHERPA TECNOLOGIE GESTIONALI S.R.	28.705	(28.494)	211
ACEA ENERGIA S.P.A.	117.980	(117.980)	-
<b>Totale</b>	<b>146.686</b>	<b>(146.474)</b>	<b>211</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva che il credito nei confronti di ACEA risulta essere stato interamente svalutato; al riguardo non si dispone di informazioni in merito alle motivazioni sottostanti a tale svalutazione.

- **Crediti per conguagli SNAM**

I crediti per conguagli SNAM, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 5.496.530, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ammontano ad Euro 5.018.313 e risultano costituiti per il 97% circa dai crediti per conguagli nei confronti di SNAM RETE GAS SPA.

In tale posta sono stati registrati i crediti per conguagli SNAM relativi ai periodi 2013-2017, 2014-2018 e 2015-2019. Si richiama a tal fine quanto indicato dal dott. Gugliotta nella relazione ex art. 161 co. 3 l.fall., seppure in sede di descrizione dei fondi rischi, con riferimento ai conguagli SNAM *“Le normative regolamentari di settore...prevedono per le società di trasporto gas la possibilità di effettuare conguagli per 5 esercizi successivi a ciascun periodo di fatturazione nei confronti delle controparti che svolgono attività di shipper, come Eviva, con il conseguente incombente per queste ultime di procedere al relativo riaddebito/riaccredito nei confronti della Clientela, in questo caso oltre 80 distributori di gas. In generale, attraverso le sessioni di aggiustamento rilasciate annualmente da Snam Rete Gas, vengono ricalcolati i consumi dei 5 anni precedenti, tenendo conto delle rilevazioni aggiornate inviate dai distributori a Snam Rete Gas. Tali aggiornamenti vengono poi utilizzati dagli shipper per conguagliare il ciclo di fatturazione emesso ai propri clienti grossisti negli ultimi 5 anni. I conguagli così ricalcolati vengono prima di tutto addebitati/accreditati da Snam Rete Gas ad Eviva attraverso l'emissione di apposite fatture e/o note di credito, e così da Eviva verso i propri clienti distributori. Le sessioni di aggiustamento sinora effettuate hanno riguardato i periodi 2013-2017, 2014-2018 e 2015-2019. Avendo cessato la distribuzione di gas nel febbraio 2019, Eviva è dunque*

ancora interessata dalle sessioni relative ai periodi 2016-2020, 2017-2021, 2018-2022 e 2019-2023...”.

Nel periodo successivo al 30.6.2021 e fino al 31.12.2021, ultimi estratti conto disponibili, risultano incassati crediti per conguagli SNAM per circa 13 mila Euro (circa lo 0,2% della sottovoce).

Infine, per quanto attiene all’analisi delle rettifiche apportate ai crediti per conguagli SNAM al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 1.001.731 come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti conguaglio SNAM	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
SNAM RETE GAS SPA	4.849.724	-	4.849.724
EUROTHERMO S.P.A.	272.615	(28.607)	244.008
EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	257.171	(109.166)	148.005
AZIENDA ENERGIA E GAS	587.310	(495.255)	92.055
E.S.TR.A. ENERGIE SRL	197.328	(120.794)	76.534
AGSM ENERGIA S.P.A.	46.259	-	46.259
FIorentina OIL COMPANY SRL	39.945	-	39.945
Nova Aeg Spa	39.757	(39.757)	-
ALEGAS S.R.L.	7.998	(7.998)	-
COLLINO COMMERCIO S.p.A.	200.154	(200.154)	-
<b>Totale</b>	<b>6.498.261</b>	<b>(1.001.731)</b>	<b>5.496.530</b>

Dall’analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva quanto segue:

- il credito nei confronti di SNAM Rete Gas (al netto delle compensazioni con le corrispondenti voci a debito) è stato ritenuto interamente esigibile;

- il credito nei confronti di Azienda Energia e Gas risulta essere stato rettificato per Euro 495.255. Si richiama quanto precisato dall’attestatore: “*Il credito in esame risulta svalutato al fine di addivenire al valore ritenuto esigibile di complessivi euro*

92.054,87” Eviva “starebbe dialogando con la controparte in merito alla correttezza del conguaglio ed ha altresì avuto un incontro con il creditore in data 4 marzo 2021 finalizzato a fornire i chiarimenti avuti nel contempo da SNAM con riferimento ai conguagli addebitati ai clienti. Il calcolo dei tre conguagli eseguito da Fasco, che tiene conto delle tre pubblicazioni Snam, porta ad un importo pari ad € 96.917,73, quale credito in favore di Eviva così composto: + € 438.679,27 primo calcolo (di cui abbiamo fatturato € 438.678,86) - € 224.019,54 secondo calcolo - € 117.742,00 terzo calcolo = + € 96.917,73. Secondo controparte il proprio debito ammonterebbe ad euro 92.000,00 e non 96.917,73” (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 71);

- i crediti nei confronti di Eurothermo, Eredi Campidonico Spa, Estra Energie Srl, Nova Aeg, Alegas e Collino Commercio risultano essere stati interamente svalutati; al riguardo non si dispone di informazioni in merito alle motivazioni sottostanti a tali svalutazioni.

- **Crediti in contestazione**

I crediti in contestazione, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 636.234, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 sono rimasti invariati e sono interamente rappresentati dal credito nei confronti di PROENERGY S.P.A. A seguito di confronto con l’attestatore, è emerso che il credito iscritto nella spalla di piano risulta essere già al netto della compensazione con il debito di Eviva nei confronti di Proenergy di Euro 41.000 e che per prudenza è stato ulteriormente rettificato per circa Euro 200 mila a fronte della richiesta di risarcimento del danno avanzata da Proenergy nei confronti di Eviva di pari importo.

Infine, per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate ai crediti in contestazione al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 713.168, come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti in contestazione	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
PROENERGY S.P.A.	881.021	(244.787)	636.234
TEA ENERGIA S.R.L.	132.766	(132.766)	-
STAFF PLAST SRL	108.210	(108.210)	-
SOCIETA' SPORTIVA ROMANA S.R.L.	88.335	(88.335)	-
+ ENERGIA S.P.A.	59.301	(59.301)	-
G.P.B. S.R.L.	26.562	(26.562)	-
SPORT SALUS SSD	24.250	(24.250)	-
JAO S.A.	14.536	(14.536)	-
G.L. COSTRUZIONI MECCANICHE DI SAGG	14.421	(14.421)	-
<b>Totale</b>	<b>1.349.402</b>	<b>(713.168)</b>	<b>636.234</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva che ad eccezione del credito vantato nei confronti di Proenergy, di cui si è già detto, i restanti crediti risultano essere stati interamente svalutati; al riguardo non si dispone di informazioni in merito alle motivazioni sottostanti a tali svalutazioni.

- **Crediti dubbi**

I crediti dubbi, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 197, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 risultano essere stati incassati.

Infine, per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate ai crediti dubbi al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 865.476, come risulta dallo schema sotto riportato.



Crediti dubbi	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANI	526.064	(525.866)	197
AVELAR ENERGY TRADING LTD	339.610	(339.610)	-
<b>Totale</b>	<b>865.674</b>	<b>(865.476)</b>	<b>197</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva quanto segue (enfasi aggiunta):

- Comando Legione Carabinieri: si richiama quanto precisato dall'attestatore in merito al credito in esame *“la maggior parte del credito è sorto tra il 2013 ed il 2015 (euro 55.596 anno 2013, euro 212.613 anno 2014, euro 293.776 anno 2015). Tenuto conto quindi dell'anzianità del credito in esame che, non risulterebbe incassato neanche parzialmente neppure alla data di rilascio della presente relazione (se non nell'importo di euro 197,43), il sottoscritto non ha alcun rilievo in merito alla svalutazione prudenziale operata dalla società, con riferimento al credito non incassato”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 71);

- Avelar Energy Trading: il credito è stato interamente svalutato in quanto, secondo quanto precisato dall'attestatore: *“La società ha prodotto allo scrivente il certificato di cancellazione della società dalla Commonwealth delle Bahamas, certificato n. 151032B, avvenuta in data 13.07.2016. A fronte della documentazione acquisita e verificata il sottoscritto conferma la posta così come assunta ai fini del computo dell'attivo concordatario”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 74).

- **Crediti affidati al legale**

I crediti affidati al legale, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 5.044.364, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ammontano ad Euro 4.493.120 e comprendono i crediti verso circa trenta clienti il cui recupero è stato affidato a legali.

Gli scriventi hanno analizzato le due poste principali comprese fra i crediti affidati al legale (ALPIQ Euro 2,6 milioni e LIRENAS Euro 900 mila), rappresentanti circa il 70% della posta, e segnalano quanto segue:

- ALPIQ: gli scriventi hanno ricevuto dall'attestatore copia della comunicazione saldi del 8.4.2020 con la quale Alpiq ha confermato che alla data del 31.12.2019 era debitrice di Eviva per l'importo di Euro 2.661.532, corrispondente alla somma iscritta a piano;

- LIRENAS: l'importo iscritto nella spalla di piano al 30.6.2020 corrisponde all'importo offerto a saldo e stralcio dal debitore in data 5.3.2021. Nel dettaglio, il debitore in data 5.3.2021 ha proposto alternativamente il pagamento rateale di Euro 1.759.478 (in rate mensili di Euro 20.000 ciascuna) o il pagamento dell'importo di Euro 900.000 entro e non oltre il 31.12.2021 a saldo e stralcio di ogni pretesa. Gli scriventi segnalano che la proposta transattiva non è poi stata formalizzata e che Eviva ha prudenzialmente iscritto tale importo a piano anche a fronte del parere reso con mail del 2.11.2021 dall'avv. Massolo nel quale ha espresso *“opinione cautamente favorevole al recupero di una somma pari ad almeno Euro 900.000 (pari all'importo offerto da controparte a saldo e stralcio). Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere ed eseguire un accordo per tale somma con la debitrice, resta la possibilità di recuperare forzosamente il credito in forma dei decreti ingiuntivi ottenuti e già esecutivi e di ulteriori pignoramenti bancari. L'incognita è rappresentata*

---

*dall'impatto della pandemia sull'attuale situazione di Lirenas, che tuttavia appare essere operativa e come tale destinataria di flussi di cassa da parte dei propri clienti, elemento che ha permesso in passato di pignorare somme rilevanti sui conti correnti bancari di Lirenas”.*

Si richiama quanto già esposto con riferimento al credito nei confronti di RTR RAINBOW I S.R.L. Come sopra esposto, il credito è oggetto di accordo transattivo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all'omologa e che rispetto all'importo di Euro 16.360 indicato nell'istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 15.7.2021, la Società nella spalla di piano al 30.6.2020 indica un credito lordo pari a zero. Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all'attestatore di fornire chiarimenti in merito, senza tuttavia ottenere riscontro. Ad avviso degli scriventi, trattandosi di credito oggetto di accordo autorizzato dal Tribunale di Milano e subordinato all'omologa, la posta deve essere rettificata in aumento per Euro 16.360 al fine di indicare al 30.6.2021 gli importi definiti con l'accordo.

Nel periodo successivo al 30.6.2021 e fino al 31.12.2021, ultimi estratti conto disponibili, risultano incassati crediti affidati al legale per circa 277 mila Euro (circa il 6% della sottovoce).

Infine, per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate ai crediti da legale al 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 5.799.490, come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti da Legale	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2.661.533	-	2.661.533
LIRENAS GMBH - STABILE ORGANIZZ.	1.800.059	(900.059)	900.000
TAGLIABUE SPA	178.915	(1.561)	177.354
GE-TRA-PACK SRL	168.556	-	168.556
CENNAMO SRL	243.162	(90.096)	153.066
PAR.CO. Spa	164.900	(40.000)	124.900
ENERGY POWER SRL	475.345	(365.345)	110.000
COGESER ENERGIA SRL	136.280	(27.257)	109.023
GOMMAGOMMA S.P.A.	107.648	(30.786)	76.862
TRADECOM ENERGIA SRL	112.289	(112.289)	-
Green Network Spa	4.153.364	(4.153.364)	(0)
BALNEA SPORT & W. DI BISOGNO & C.	129.971	(129.971)	-
LIRENAS GMBH	100.563	(100.563)	(0)
GOLDENERGY SRL	175.160	(175.160)	-
BPP S.P.A.	184.988	(184.988)	-
Altri inferiori Euro 100 mila	2.016.949	(1.453.878)	563.071
<b>Totale</b>	<b>12.809.680</b>	<b>(7.765.316)</b>	<b>5.044.364</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva che particolarmente rilevanti risultano essere le svalutazioni dei crediti vantati nei confronti di Lirenas, di cui si è già detto, e di Green Network.

Con riferimento a Green Network, si richiama quanto indicato dall'attestatore (enfasi aggiunta): *“il credito lordo iscritto nella situazione contabile al 30.06.2020 ammonta a complessivi euro 4.153.363,99 di cui euro 3.590.707,23 per fatture emesse ed euro 562.656,76 per fatture da emettere a titolo di interessi di mora. Il credito in esame viene compensato per complessivi euro 1.895.176 con la posta debiti verso fornitori e successivamente svalutato per il residuo importo di euro 2.258.187,63”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pagg. 64-65). Il credito vantato da Eviva sarebbe composto dalle seguenti voci:

- “€ 1.882.412,31 a titolo di ripetizione di un pagamento indebito (Eviva ha pagato due volte una stessa fattura), oltre ad interessi legali...”;
- “€ 1.335.403,43 quale prezzo di forniture di energia elettrica, oltre ad interessi convenzionali di mora...”;
- “€ 511,02 quale prezzo di forniture di gas naturale, oltre ad interessi legali...”;
- “€ 2.131.566,25 quali interessi complessivi maturati alla data del 30 giugno 2019...”.

In tema è opportuno richiamare il parere del legale che si occupa della pratica, Avv. Lombrassa con riferimento:

- al credito di Euro 1.882 mila da ripetizione di un pagamento: “*il credito di Green Network sarà verosimilmente riconosciuto integralmente...il credito di Eviva per doppio pagamento sarà anch'esso verosimilmente riconosciuto integralmente ed integralmente compensato con il controcredito di Green Network, salvo che nelle more (come è probabile, considerati i tempi lunghi del giudizio di Roma) non intervenga la falcidia concordataria*”;
- ai crediti per forniture (Euro 1.335 mila ed Euro 0,5 mila): “*potranno essere riconosciuti in tutto o in parte solo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio che fosse disposta*”;
- al credito per interessi (Euro 2.132 mila): “*saranno riconosciuti solo ove saranno riconosciuti i relativi crediti in linea capitale; la misura dei tassi passivi di interesse dipenderà anch'essa, in buona parte, dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio che fosse disposta*”.

La Società ha prudenzialmente svalutato l'intero credito ad eccezione di un importo di Euro 1.895 mila (principalmente relativo alla ripetizione di pagamento), successivamente compensato con la corrispondente posta a debito.

Per quanto attiene al debito nei confronti di Green Network l'attestatore precisa quanto segue: *“La società ha contabilizzato gli interessi maturandi come da previsioni degli atti ingiuntivi in essere e ha portato in riduzione del debito gli importi nel contempo assegnati e comunque tutti gli importi assegnati in esecuzione del decreto del gennaio 2021. Il debito è stato compensato con le sole posizioni creditorie ritenute esigibili dal legale e per la differenza assunto ai fini del passivo concordatario per un valore netto di euro 352.665”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 128).

Nella successiva tabella sono riepilogati i saldi a credito e debito nei confronti di Green Network:

Posizione Green Network Spa	CREDITO	DEBITO
Fatture emesse	3.590.707	(2.110.197)
Fatture da emettere	562.657	(137.544)
<b>Totale</b>	<b>4.153.364</b>	<b>(2.247.741)</b>
Compensazioni	(1.895.176)	1.895.176
<b>Residuo</b>	<b>2.258.188</b>	<b>(352.565)</b>
Svalutazione credito	(2.258.188)	

- **Crediti verso soggetti in fallimento**

I crediti verso soggetti in fallimento, che al 30.6.2020 ammontavano ad Euro 81.844, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 sono rimasti invariati e si riferiscono interamente al credito nei confronti di EN & EN Spa.

Gli scriventi hanno ricevuto copia della relazione periodica del fallimento al 30.6.2021, dalla quale è emerso che a fronte di un saldo di conto corrente per Euro 643 mila e attivo da realizzare per Euro 15 mila, il passivo che la Procedura deve ancora

soddisfare ammonta ad Euro 21 milioni, di cui Euro 3 milioni al privilegio ed Euro 18 milioni al chirografo. Allo stato non è pertanto possibile prevedere l'eventuale percentuale di soddisfacimento del credito in esame.

Per quanto attiene all'analisi delle rettifiche apportate da EVIVA ai crediti verso soggetti in fallimento 30.6.2020, gli scriventi precisano che la Società ha rettificato in diminuzione la posta in esame per complessivi Euro 16.049.973, come risulta dallo schema sotto riportato.

Crediti vs soggetti in fallimento	IMPORTO LORDO	RETTIFICHE	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20
EN & EN Spa	1.439.166	(1.357.322)	81.844
BARILE SPA	13.029	(13.029)	-
Lucas Engine Spa	7.332.907	(7.332.907)	-
GAS TRADE SRL	4.510.503	(4.510.503)	-
S.I.L.O. S.P.A. SISTEMI INTEGRATI D	617.067	(617.067)	-
C.D.I. INDUSTRIA TESSILE SURL	481.609	(481.609)	-
Lanificio Luigi Botto SpA	435.459	(435.459)	-
MEDEGHINI CASEARIA SRL IN LIQUIDAZI	390.517	(390.517)	-
MASTRI GELATIERI VENETI SRL	174.733	(174.733)	-
TECNOPULITURE S.R.L.	171.729	(171.729)	-
NEGRI ALIMENTI SPA	128.075	(128.075)	-
PAOIL INDUSTRIE S.R.L.	96.099	(96.099)	-
BENRG S.R.L.	92.216	(92.216)	-
FORNERIA GAETANO SRL	42.464	(42.464)	-
BIGELLI MARMI SRL	36.882	(36.882)	-
ZARDETTO SPUMANTI SRL	30.091	(30.091)	-
PANIFICIO MONTECARLO DI DI GENNARO	20.902	(20.902)	-
CONVERTINO S.R.L.	20.185	(20.185)	-
ARIUS S.R.L.	18.008	(18.008)	-
PRESSOFUSIONE DUE ESSE SAS DI SALAR	17.271	(17.271)	-
IMMAGINE GROUP SRL	17.227	(17.227)	-
PANE PIZZA E PAZIENZA SNC DI SQUILL	16.765	(16.765)	-
GAMAFRA S.R.L.	14.618	(14.618)	-
Azienda Agricola Pino Enrico	14.332	(14.332)	-
<b>Totale</b>	<b>16.131.853</b>	<b>(16.050.009)</b>	<b>81.844</b>

Dall'analisi della tabella e dei tabulati dei clienti forniti dalla Società si osserva che i crediti in parola risultano essere stati interamente svalutati con l'eccezione di

quello vantato nei confronti di EN & EN Spa, di cui si è già detto, e che le rettifiche più significative sono state apportate con riferimento ai crediti nei confronti del Fallimento LUCAS ENGINE Spa e del Fallimento GAS TRADE Srl. Si osserva quanto segue:

- credito verso il Fallimento LUCAS ENGINE Spa: gli scriventi hanno ricevuto copia della relazione periodica del fallimento al 30.6.2021, dalla quale è emerso che a fronte di un saldo di conto corrente di Euro 5 mila e attivo da realizzare per Euro 500 mila, il passivo che la Procedura deve ancora soddisfare ammonta ad Euro 36 milioni, di cui Euro 40 mila in prededuzione, Euro 15,4 milioni al privilegio ed Euro 21,3 milioni al chirografo. Allo stato non è pertanto possibile prevedere alcun soddisfacimento del credito in esame;

- credito verso il Fallimento GAS TRADE Srl: segnalando che trattasi in realtà del fallimento del soggetto garante di GAS TRADE Srl, si richiama quanto precisato dall'attestatore *"il credito lordo risultante dalla situazione contabile al 30.06.2020 ammonta a complessivi euro 4.510.503 (originato da un credito lordo di euro 5.423.423,76 parzialmente compensato nella situazione contabile di partenza, per complessivi euro 912.920,46 con il deposito passivo) integralmente svalutato ai fini del piano. Lo scrivente ha acquisito le conferme alle lettere di circolarizzazione del legale, incaricato nel recupero del credito in esame, avv.to Marasco, inviata dallo scrivente in data 30 marzo 2020, che si sintetizza come di seguito: i) è stato ottenuto decreto ingiuntivo e la società Eviva ha intentato un pignoramento; ii) i garanti sono falliti; iii) le quote di Gas Trade sono state sequestrate dal fallimento. Tenuto conto che la previsione d'incasso sia nulla per le ragioni sintetizzate, la società ha*



provveduto a svalutare integralmente il credito e a depositare insinuazione al passivo che è stata rigettata e confermato dal giudizio di opposizione” (cfr. Attestazione 26.3.2021, pagg. 74-75).

Per quanto riguarda i restanti crediti non si dispone della documentazione sottostante alle svalutazioni apportate.

### 5.1.3. Altri crediti e attività a breve termine

Altri crediti e attività a breve	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Crediti vs l'Erario per IRES	36	73.741	(73.740)	37
Crediti vs l'Erario per IVA in compensazione	570.477	1.360.791	(291.439)	1.639.829
Crediti FUTURI vs l'Erario per IVA (E-Distribuzione)	5.125.212	-	-	5.125.212
Crediti vs l'Erario per imposta UTF	9.749.908	(2.344.712)	(877.566)	6.527.630
Crediti vs l'Erario per rischio ripetizione accise	5.503.206	-	-	5.503.206
Crediti vs l'Erario diversi	2.385	(1.015)	-	1.370
Crediti vs Enti previdenziali	7.070	(7.018)	(52)	0
Crediti vs dipendenti Ratei e TFR	-	-	94.765	94.765
Crediti vs altri	35.075	42	-	35.117
Crediti vs Fornitori	1.085.213	(1.085.213)	-	-
<b>Totale Altri crediti e attività a breve</b>	<b>22.078.582</b>	<b>(2.003.384)</b>	<b>(1.148.032)</b>	<b>18.927.165</b>

La voce altri crediti e attività a breve termine, che al 30.6.2020 ammontava ad Euro 22.078.582, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ammonta ad Euro 18.927.165 ed è rappresentata da crediti tributari (anche futuri) verso l'Erario, crediti verso i dipendenti e crediti vero altri.

Le variazioni registrate nella voce in esame nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 si riferiscono principalmente a:

- alla maturazione di ulteriore credito IVA sulle fatture ricevute nel corso dell'anno in esame;
- all'incasso di crediti per imposta UTF per accise su gas ed energia elettrica.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno analizzato le principali poste comprese nella voce in esame e segnalano quanto emerso dalle proprie analisi:

- Crediti vs l'Erario per IVA in compensazione: trattasi del credito IVA maturato alla data del 30.6.2021 al netto delle compensazioni effettuate nel mese di maggio 2021 nell'ambito dell'accordo sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate;

- Crediti FUTURI vs l'Erario per IVA (E-Distribuzione): trattasi del credito IVA stanziato dalla Società con riferimento al fornitore E-Distribuzione. A tal fine si riporta quanto indicato dall'attestatore in merito a tale posta: *“È stato iscritto un credito iva in relazione alla posizione con il fornitore E-distribuzione S.p.A. pari ad Euro 5.125.212.*

*Riguardo a tale posizione si evidenzia infatti che E-distribuzione S.p.A. aveva emesso una nota di variazione IVA ai soli fini fiscali ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972 dell'importo di € 23.960.783,39, senza rinunciare comunque al credito non soddisfatto.*

*A fronte dell'emissione di tale nota di variazione IVA, E-distribuzione S.p.A. ha recuperato l'Iva addebitata nella fattura originaria ad Eviva, mentre quest'ultima è stata tenuta ad eliminare gli effetti della detrazione già contabilizzata riversando all'Erario l'imposta in precedenza detratta.*

*Di conseguenza, in arco piano è stato incrementato il debito commerciale verso il fornitore E-distribuzione S.p.A. dell'importo di Euro 23.960.783,39 e, come contropartita, è stato considerato un credito iva “in formazione” dell'importo di Euro 5.125.212 pari alla percentuale concordataria offerta ai creditori chirografari di tale maggior debito, e che emergerà una volta che Eviva procederà al riparto dei creditori chirografari e che E-distribuzione S.p.A. emetterà nota di variazione IVA in aumento*

(nota di debito) ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972" (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 87).

Gli scriventi in data 9.11.2021 hanno ricevuto dalla Società copia della nota di credito n. 918001860352 emessa da E-distribuzione ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9, del DPR 633/1972 in data 21.12.2018 per l'importo complessivo di Euro 132.853.751,77, di cui Euro 108.892.968,38 a titolo di imponibile ed Euro 23.960.789,39 a titolo di IVA;

- Crediti vs l'Erario per imposta UTF: trattasi di credito d'imposta maturato nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli riferibile ad accise sul gas e sull'energia elettrica relative agli anni a decorrere dal 2014. Gli scriventi hanno chiesto alla Società e all'attestatore di fornire a campione le dichiarazioni fiscali e le istanze di rimborso presentate a supporto del valore iscritto nella spalla di piano al 30.6.2020. La società nelle date del 5.11.2019 e 25.2.2020 ha conferito allo Studio Fantozzi e Associati mandato per il recupero del credito in esame e mandato fiduciario per l'incasso dello stesso sul conto corrente MPS intestato allo Studio, di cui si è già detto nel paragrafo relativo alle disponibilità liquide, al quale pertanto si rimanda per maggiori dettagli. Lo Studio Fantozzi e Associati trasferisce regolarmente gli incassi percepiti sul conto MPS a favore della Società mediante bonifico bancario sul conto intestato ad EVIVA, acceso presso Banca del Fucino. Con riferimento al valore iscritto nella spalla di piano al 30.6.2021, gli scriventi hanno esaminato gli estratti conto di Banca del Fucino e di MPS/Studio Fantozzi dal 30.6.2020 al 30.6.2021, dai quali è emerso che la Società nel periodo in esame ha incassato crediti per complessivi Euro 3.178.281. Gli scriventi, pertanto, hanno chiesto alla Società e all'attestatore di fornire

un prospetto di riconciliazione fra tale importo e quello indicato nel piano a titolo di rettifiche e bridging, pari a complessivi Euro 3.222.278, senza tuttavia ottenere riscontro.

Si segnala, inoltre, che nello svolgimento del proprio incarico il dott. Fantozzi ha rinvenuto ulteriori crediti, denominati “crediti fantasma”, rispetto a quelli indicati nella contabilità di Eviva. Nel dettaglio, con lettera del 27 ottobre 2021 lo studio Fantozzi ha precisato quanto segue: *“Per completezza di informazioni, si fa presente che nel corso della predisposizione delle varie istanze di rimborso per i crediti accise su energia elettrica e gas naturale, è emersa, con riferimento a talune province, la sussistenza di crediti per importi maggiori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità della Società e richiesti con le ordinarie istanze di rimborso (denominati, per facilità di identificazione, “crediti fantasma”).*

*Per assicurarsi che i conti ditta accise su energia elettrica e gas si chiudessero tutti, effettivamente, con un saldo a zero e non rimanessero eventuali posizioni creditorie non richieste a rimborso, si è ritenuto utile avviare, nel corso del 2021, delle istanze a tutti gli Uffici delle dogane, con il coinvolgimento delle Direzioni Interregionali, volte a richiedere una verifica sui conti ditta e una riconciliazione contabile dei crediti risultanti dai pregressi conti ditta della Società.*

*L’importo dei maggiori crediti (cd. “crediti fantasma”) che abbiamo rinvenuto ammonta, ad oggi, a Euro 258.736,04”.*

Gli scriventi hanno pertanto chiesto alla Società e all’attestatore di precisare se tali “crediti fantasma” di Euro 258.736 siano stati inseriti nell’attivo della nuova spalla di piano al 30.6.2021, senza tuttavia ottenere riscontro.

Infine, i Commissari Giudiziali hanno altresì esaminato gli estratti conto disponibili per il secondo semestre 2021 del conto acceso presso Banca del Fucino e del conto MPS/Studio Fantozzi, dai quali è emerso che Eviva nel periodo in esame ha incassato crediti per imposte UTF per circa Euro 3,7 milioni, di cui Euro 1,5 milioni su Banca del Fucino ed Euro 2,2 milioni su MPS/Fantozzi, corrispondenti al 58% circa dei crediti iscritti a piano al 30.6.2021;

- Crediti vs l'Erario per rischio ripetizione accise: trattasi del credito iscritto dalla Società a fronte del fondo rischi di Euro 25.290.471 stanziato in via chirografaria per il rischio di restituzione delle addizionali provinciali sull'accisa energia elettrica di cui agli artt. 52 e seguenti TUA indebitamente addebitate ai clienti finali negli anni 2010 e 2011. Recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di ripetizione delle addizionali provinciali applicate sulle accise abrogate nel 2012 in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), hanno confermato il diritto del fornitore di energia (Eviva) di chiedere all'Amministrazione Finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato alla stessa, solamente dopo l'esito positivo dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dagli utenti finali.

Nei casi in cui gli utenti finali abbiano chiesto nel termine prescrizione di 10 anni il rimborso delle accise indebitamente corrisposte al fornitore negli anni 2010 e 2011, Eviva nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza che l'abbia condannata alla restituzione degli importi a favore dei clienti finali, può presentare all'Amministrazione Finanziaria istanza di rimborso di quanto restituito ai clienti stessi.

Di conseguenza, la Società da un lato ha stanziato nel piano un fondo rischi da ripetizione accise di Euro 25.290.471, descritto nel capitolo 6 al quale si rimanda, calcolato – alla data del 5.11.2021 - come importo che i clienti finali potrebbero ancora richiedere ad Eviva per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 in quanto non ancora prescritte. Dall’altro lato, Eviva ha iscritto crediti tributari “futuri” nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria a titolo di somme che potrebbe eventualmente chiedere a rimborso all’Amministrazione Finanziaria, per l’importo complessivo di Euro 5.503.206, corrispondente alla percentuale offerta in via chirografaria al fondo stanziato, ovvero il 21,76% di Euro 25.290.471.

Come verrà meglio esposto nel capitolo 6, al quale si rimanda, gli scriventi hanno preso visione del prospetto Excel, fornito dalla Società, contenente il dettaglio nominativo dei clienti finali che - alla data del 5.11.2021 - potrebbero ancora chiedere la restituzione delle accise ad Eviva.

Infine, si segnala che in data 21.1.2022 la Società ha trasmesso agli scriventi Commissari Giudiziali il prospetto del fondo da ripetizione accise aggiornato alla data del 7.1.2022 dal quale è emerso che a tale data i clienti potrebbero ancora chiedere la restituzione delle accise ad Eviva per la somma di Euro 21.164.035. Di conseguenza il controcredito alla data del 7.1.2022 si è ridotto ad Euro 4.605.294;

- Crediti vs dipendenti Ratei e TFR: in data successiva al deposito della domanda di concordato in bianco, Eviva ha erroneamente liquidato a favore dei dipendenti l’importo complessivo di Euro 165.890, di cui:

- Euro 59.968 in data antecedente al 30.6.2021 a favore di dipendenti cessati a titolo di ratei 13ma, 14ma, ferie e permessi;

- Euro 34.797 in data antecedente al 30.6.2021 a favore di dipendenti ancora in forza a titolo di ratei 13ma, 14ma, ferie e permessi;
- Euro 71.125 in data successiva al 30.6.2021 a favore di dipendenti cessati a titolo di TFR.

La Società ha pertanto iscritto nel piano crediti verso dipendenti e crediti diversi per l'importo complessivo di Euro 94.765, pari agli importi corrisposti a favore dei dipendenti in data antecedente al 30.6.2021, a fronte dell'impegno dei liquidatori. Nel dettaglio, con lettera del 25.11.2021 i liquidatori, dott. Nicola Cinelli e dott. Igor Molibog, da un lato hanno dichiarato che l'importo di Euro 34.797 potrà essere recuperato da Eviva attraverso la compensazione degli importi dovuti ai dipendenti con il primo cedolino paga utile trattandosi di somme corrisposte a favore di dipendenti ancora in forza e dall'altro lato si sono dichiarati *“disponibili ad apportare liquidità sino all'importo di euro 131.092,40 qualora si rendesse necessario restituire le somme erroneamente corrisposte ai lavoratori dipendenti di Eviva (di cui euro 94.764,91 liquidati a dipendenti cessati sino al 30.06.2021 ed euro 71.124,64 liquidati a dipendenti cessati in data successiva al 30.06.2021, compensati parzialmente per euro 34.797,16), surrogandosi nel relativo titolo di credito assistito dal medesimo privilegio”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pagg. 207-208).

#### 5.1.4. Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Beni mobili	20.000	-	-	20.000
Beni immobili	144.600	-	-	144.600
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>164.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164.600</b>

La voce immobilizzazioni materiali, che nella spalla di piano al 30.6.2020 ammontava ad Euro 164.600, è rimasta invariata al 30.6.2021 ed è rappresentata da mobili e arredi e immobili.

I mobili, rappresentati da arredi ufficio e complementi, sono ubicati presso gli uffici di Milano, via Piranesi n. 10, locati a IED, e sono stati oggetto di valutazione da parte di SIVAG Spa, Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano.

Con perizia del 24.3.2021, SIVAG Spa ha stimato il valore di realizzo dei beni mobili in caso di continuità nell'importo di Euro 50.000 e il valore di realizzo in caso di dismissione e ricollocazione altrove compreso fra un minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 20.000.

La Società nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ha pertanto stanziato l'importo di Euro 20.000, corrispondente al valore massimo di realizzo dei beni mobili in caso di dismissione e ricollocazione altrove.

Gli immobili sono rappresentati da due uffici a piano terra inseriti in un complesso edilizio denominato "Il Borgo" ubicato nel Comune di Paderno Franciacorta (BS), in piazza Manifattura Augusta n. 12 e 13, e un box auto inserito in complesso residenziale R.T.A. denominato "Le Terrazze sul lago" ubicato nel Comune di Padenghe sul Garda (BS) a in Via Prais n. 2, in acquisto congiunto (multiproprietà), così identificati catastalmente:

- ufficio: Sez. NCT, Fg. 4, mapp. 204, sub. 534, Piazza Manifattura Augusta n. 12, piano T, cat A/10, cl. 2, vani 2, superficie catastale mq. 39, r.c. 371,85;

- ufficio: Sez. NCT, Fg. 4, mapp. 204, sub. 535, Piazza Manifattura Augusta n. 13, piano T, cat A/10, cl. 2, vani 2, superficie catastale mq. 124, r.c. 1.022,58;



- box: Sze NCT, Fg. 8, mapp. 293, sub. 10, Via Prais n. 2, piano T-1, cat D/2, r.c. 108.812,00 nella quota di 111/50000.

Gli immobili, liberi da iscrizioni ipotecarie, sono stati oggetto di valutazione da parte del geom. Guido Ungari, con studio in Brescia, via S. Bartolomeo n. 23/d, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 4432.

Con perizia del 19.2.2021, il geom. Ungari ha stimato i seguenti valori di vendita:

- per i due uffici ha stimato il valore di mercato nell'importo complessivo di Euro 231.000, ridotto del 30% ad Euro 161.700 in caso di pronto realizzo e ridotto del 40% ad Euro 138.600 in caso di vendita forzata;

- per il box ha stimato il valore di mercato nell'importo di Euro 10.000, ridotto del 30% ad Euro 7.000 in caso di pronto realizzo e ridotto del 40% ad Euro 6.000 in caso di vendita forzata.

La Società nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ha pertanto stanziato l'importo complessivo di Euro 144.600, corrispondente al valore di realizzo in caso di vendita forzata, di cui Euro 138.600 con riferimento agli uffici ed Euro 6.000 con riferimento al box.

### 5.1.5. Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.20	BRIDGING AL 30.06.21	RETTIFICHE ADVISOR	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Geogastock Spa - Partecipazione e Credito per finanziamenti	3.700.000	-	-	3.700.000
Ecowatt Srl	784.000	-	-	784.000
EnPlus Srl	500.000	-	-	500.000
VentoEnergia Srl	31.046	-	-	31.046
Prestito obbligatorio UBI	1.500.000	(1.500.000)	-	-
Credito IVA/rimborso	1.627.740	-	-	1.627.740
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.142.786</b>	<b>(1.500.000)</b>	<b>-</b>	<b>6.642.786</b>

La voce immobilizzazioni finanziarie, che nella spalla di piano al 30.6.2020 ammontava ad Euro 8.142.786, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 ammonta ad Euro 6.642.786.

La rettifica in diminuzione di Euro 1.500.000 si riferisce alla riclassifica dell'importo relativo al prestito obbligazionario UBI nella voce "conti correnti vincolati" di cui si è già detto. Si ricorda, infatti, che nel novembre 2018 Eviva ha sottoscritto il prestito obbligazionario UBI "UBI TF 1,30% 2018-2020" per Euro 1.500.000. In data 9.11.2020 UBI ha rimborsato a favore di Eviva l'importo di Euro 1.516.480 mediante accredito sul conto deposito titoli n. 1773. L'importo corrisposto a favore di Eviva alla naturale scadenza dei titoli deriva dall'incasso delle cedole e dal rimborso dell'intero capitale sottoscritto, al netto degli oneri bancari e fiscali nel frattempo maturati.

La voce immobilizzazioni finanziarie risulta pertanto costituita da:

- credito IVA chiesto a rimborso;
- partecipazioni.

Per quanto riguarda il credito IVA chiesto a rimborso con la dichiarazione IVA 2012 anno di imposta 2011, pari ad Euro 1.627.740, si segnala che gli scriventi hanno ripetutamente chiesto alla Società - da ultimo in data 18.1.2022 - la documentazione di supporto, ovvero, la dichiarazione IVA 2012 anno 2011 dalla quale emerge il credito, l'istanza con la quale ha chiesto a rimborso il credito e le contabili bancarie dei rimborsi ottenuti nel corso degli anni 2014 e 2015), senza tuttavia ottenere riscontro.

Si richiama a tal fine quanto precisato dall'attestatore sulla posta in esame:  
“*ERARIO C/IVA A RIMBORSO pari ad Euro 1.627.740: trattasi del residuo dell'Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante Eviva S.p.a. nella dichiarazione IVA 2012, presentata per l'annualità 2011, per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni.*”

*Lo scrivente ha analizzato la dichiarazione IVA 2012, presentata per l'annualità 2011 IVA 2012 da cui risulta la richiesta di credito a rimborso oltre che il conto 11691000 da cui risulta che il credito in commento è stato rimborsato per gli importi che seguono.*

<i>Data rimborso</i>	<i>Importo</i>
<i>11/06/2014</i>	<i>15.419.582,00</i>
<i>04/02/2015</i>	<i>6.065.565,07</i>
<i>31/07/2015</i>	<i>1.887.112,44</i>

*Conseguentemente il credito IVA residuo da rimborsare ammonta ad Euro 1.627.740. Tale importo pure risulta dal cassetto fiscale della Società come da verifica effettuata alla data di predisposizione della presente relazione” (cfr. Attestazione, 25.11.2021 pag. 119).*

Per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate, collegate e correlate, si segnala che Eviva detiene partecipazioni nelle seguenti cinque società:

- A. Geogastock Spa;
- B. Ecowatt Srl;
- C. EnPlus Srl;
- D. VentoEnergia Srl;
- E. Advise Brokerage Plan Energy.

**A. Geogastock Spa**

La Società, costituita nel 2007 per operare nel business degli stoccaggi di gas naturale in unità geologiche profonde, partecipata da Eviva al 100%, è *“titolare della concessione “Cugno le Macine Stoccaggio” nel territorio dei Comuni di Ferrandina e Salandra, in provincia di Matera”* e risulta aver elaborato *“un progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas mediante l’utilizzo di un insieme di 14 pozzi nell’ambito di giacimenti petroliferi dismessi”*.

Nella nuova spalla di piano al 30.6.2021, la partecipazione è stata interamente svalutata in quanto *“la società controllata non dispone di alcuna entrata economica ed è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva. Alla partecipazione è stato quindi attribuito un valore pari al finanziamento soci concesso alla società partecipata, che si prevede di cedere insieme alla partecipazione”* ovvero Euro 3.700.000.

La posta in esame fa riferimento a due distinte voci: la partecipazione detenuta da Eviva in Geogastock e il credito per finanziamenti concessi da Eviva in favore di Geogastock.

Per quanto riguarda la partecipazione, si segnala quanto segue.

Le quote detenute da Eviva in Geogastock sono state oggetto di pegno iscritto a favore del socio Lero Energy Holding a garanzia del finanziamento concesso alla Società in data 20.7.2018. Lero Energy Holding in data 30.3.2020 ha comunicato di avere ceduto ogni proprio diritto derivante dal finanziamento alla società Renova Resources Private Equity Ltd; in data 11.5.2020 Renova ha comunicato a Eviva di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto e credito nei confronti di Eviva derivante

dal finanziamento stesso, ivi incluso il pegno sulla partecipazione Geogastock e in data 21.5.2020 in qualità di detentrica formale del pegno, ha acconsentito alla cancellazione del vincolo pignoratorio con atto notarile.

Per quanto riguarda il finanziamento soci si segnala quanto segue.

Come meglio rappresentato nel corso della fase interinale della procedura concordataria, il 31.3.2020 Eviva e Geogastock hanno concluso, per scambio di corrispondenza, un accordo con cui Eviva si è impegnata a mettere a disposizione di Geogastock, su richiesta di quest'ultima, importi fino a complessivi Euro 650.000 in funzione del fabbisogno finanziario di Geogastock previsto da relativo budget di spesa preventivamente approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione e comunicato ad Eviva. Nel corso del 2020 Geogastock ha chiesto e ottenuto l'erogazione della somma complessiva di Euro 370.000 per la copertura di spese incluse nel budget citato ed elencate in sede di ciascuna erogazione, rimanendo così a disposizione un finanziamento residuo di Euro 280.000.

In data 15.2.2021 Geogastock ha chiesto l'erogazione dell'ulteriore somma di Euro 99.438 per il pagamento di propri fornitori *“in relazione a costi esclusivamente ordinari di mantenimento delle attività sia amministrative che di custodia del sito della società, preventivate nel budget 2020”*.

Nelle more, in data 8.2.2021 il Consiglio di Amministrazione di Geogastock ha approvato e trasmesso ad Eviva il budget 2021 che preventiva spese pari ad Euro 642.966 (IVA inclusa) fino al 31.12.2021, di cui Euro 166.313 (IVA inclusa) riferiti a costi del 2020 ancora da sostenere inclusi nel budget 2020 ed Euro 476.653 (IVA inclusa) riferiti a costi di competenza del 2021 relativi a spese operative e di gestione,

spese amministrative e fiscali, spese per imprevisti e compensi professionali. La controllata ha, inoltre, preventivato spese per il primo semestre 2022 di Euro 151.650.

Come risulta dall'istanza depositata dalla Società in data 15.3.2021, Geogastock ha chiesto l'erogazione di un nuovo finanziamento, integrativo di quello precedentemente sottoscritto, dell'importo complessivo di Euro 500.000 dato dalla differenza – arrotondata per eccesso - fra le spese da sostenere per complessivi Euro 794.616 (di cui Euro 166.313 per spese da sostenere nel 2021 ma relative all'anno 2020, Euro 476.653 per spese da sostenere nel 2021 e di competenza del 2021 ed Euro 151.650 per spese da sostenere nel primo semestre 2022) e le attuali disponibilità di Euro 306.000 (di cui Euro 280.000 a titolo di finanziamento residuo 2020 ed Euro 26.000 a titolo di cassa).

Con provvedimento del 25.3.2021 il Tribunale di Milano ha autorizzato Eviva a provvedere al pagamento diretto dei fornitori di Geogastock per Euro 99.438, come risultante dalla quinta richiesta di utilizzo somme del 15.2.2021, a poter disporre in favore di Geogastock l'importo residuo di Euro 280.000, di cui al contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 31 marzo 2020, nonché a sottoscrivere la proposta di contratto di finanziamento soci 2021 in favore di Geogastock.

La durata del finanziamento è prevista fino a giugno 2022, con rimborso integrale e pagamento degli interessi alla data di scadenza finale ovvero alla data di cessione della partecipazione di Eviva in Geogastock ad eventuali terzi acquirenti, se anteriore.

Per quanto attiene alla stima del valore di realizzo di Geogastock, in data 23.12.2020 il prof. Carlo Scarpa ha redatto la perizia di stima del valore economico di Geogastock sia in caso di continuità aziendale, sia in caso di vendita forzata.

Nella perizia emerge quanto segue con riferimento alla storia del sito: *“Il sito di stoccaggio avrebbe dovuto entrare in esercizio nel corso del 2015, tuttavia, in concomitanza con l’approvazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (Aeegsi, ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera) delle tariffe di stoccaggio relative al periodo regolatorio 2015-2018, il sito è stato escluso dal meccanismo di incentivazione previsto dalla delibera Delibera AEEGSI 182/2015 per la capacità di picco. Tale esclusione ha determinato la riduzione dei ricavi regolati attesi dell’orizzonte temporale del piano predisposto dalla Società e l’interruzione della strutturazione del finanziamento sotto forma di project financing che avrebbe dovuto supportare gli investimenti necessari per la messa in esercizio del sito in configurazione di stoccaggio. L’impossibilità di strutturare il project financing ha determinato l’interruzione del progetto di riconversione del sito. La Società nel periodo 2015- 2019 ha intrapreso una serie di azioni legali nei confronti di Arera per il riconoscimento dell’incentivazione per la capacità di picco. A dicembre 2019 il Consiglio di Stato si è espresso in via definitiva rigettando il ricorso di Eviva... Ad oggi l’azionista di Geogastock non è in grado di apportare i capitali necessari per effettuare l’investimento e, secondo quanto dichiarato dalla Società, non è stato possibile trovare sul mercato una controparte disposta a rilevare la Società e sviluppare il progetto di stoccaggio. Sulla base di quanto confermato dalla Società, il gas presente in giacimento, avente funzione di*

---

*cushion gas nella configurazione del sito come stoccaggio, può essere comunque estratto e immesso in rete, così come avveniva prima della chiusura del sito produttivo. La possibilità di estrarre il gas dalle riserve presenti è garantita dal Decreto Direttoriale del 4 febbraio 2011” (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pagg. 3-4).*

Nel proprio elaborato, il prof. Scarpa assume che *“l’unica configurazione che verrà considerata in sede di valutazione prevede che l’impianto di produzione immetta interamente il gas nella rete di trasporto e lo venda sul mercato all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV)” (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pag. 5) tenuto conto che “la configurazione del giacimento come sito di produzione prevede investimenti, per rendere operativa l’estrazione del gas, di minore entità rispetto alla configurazione come sito di stoccaggio. Sulla base delle analisi svolte dalla Società il gas, una volta estratto, può essere alternativamente immesso nella rete di trasporto e/o venduto al dettaglio in sito. L’immissione del gas nella rete di trasporto appare ad oggi la configurazione da considerare come la maggiormente prudentiale, in quanto è basata su una configurazione analoga a quella in essere durante il periodo di produzione” (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pag. 5).*

Tenuto conto che l’attivo patrimoniale di Geogastock è costituito sostanzialmente dalla concessione per lo sviluppo del sito di stoccaggio e dalle riserve di gas, il perito ha ritenuto di utilizzare come metodo di valutazione quello del Discounted Cash Flow (c.d. DCF) che prevede l’approccio *“asset side”* oppure l’approccio *“equity side”* ed è basato sulla stima dei flussi di cassa futuri derivanti dall’opzione di smobilizzo delle riserve di gas presenti nel giacimento di Grottole/Ferrandina, nonché sulla loro distribuzione futura.



Per quanto concerne la data di riferimento della valutazione e il *timing* di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il perito ha assunto:

- l'anno 2020 come anno base di valutazione;
- l'anno 2021 come termine ultimo per il completamento degli investimenti necessari alla conversione del sito;
- l'anno 2022 come inizio della produzione.

Il perito ha altresì preso come riferimento i seguenti dati forniti dalla Società:

- quantitativo di gas estraibile presente in giacimento pari a circa 450 Msmc;
- tempo di produzione del gas stimato in un orizzonte temporale di 20 anni;
- costi di investimento connessi alla configurazione di produzione e alla decisione di estendere il periodo di estrazione per poter estrarre l'intero quantitativo di gas stimato presente nei giacimenti, stimati in Euro 8,05 milioni;
- costi operativi fissi, essenzialmente legati al costo del personale impiegato nel sito di produzione e a costi amministrativi (revisori contabili, sindaci, assistenza legale), stimati in Euro 0,5 milioni all'anno;
- costi operativi variabili in funzione dei livelli di produzione, comprensivi di costi di manutenzione degli impianti di produzione e del sito e costi di smaltimento reflui, nonché costi dell'energia per il funzionamento del sito di produzione, questi ultimi stimati sulla base del consumo degli impianti necessari alla compressione e al trattamento (disidratazione) del gas naturale e del prezzo elettrico. In particolare *“il consumo di energia elettrica è stimato pari a 1.346,4 MWh/anno sulla base di una potenza impegnata di 170 kW e un funzionamento pari a 7920 ore/anno”* e *“il prezzo è basato sul dato rilevato da Arera per l'anno 2019 relativo a clienti industriali con*

---

*un consumo annuo tra i 200 e i 2.000 MWh/anno pari a 0,1883 Euro/KWh. Il dato è indicizzato, nell'orizzonte di valutazione, alla previsione del prezzo del gas" (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pag. 23);*

- costi di dismissione stimati in Euro 11,4 milioni, pari al fondo rischi e oneri stanziato in bilancio al 31.12.2018;

- prezzi all'ingrosso del gas pari *"al prezzo forward al mercato italiano all'ingrosso (il c.d. Punto di scambio virtuale o PSV) rilevato al momento della valutazione [26.11.2020] sulla piattaforma Eikon Thomson Reuters per gli anni 2021, 2022 e 2023; alla media fra lo scenario di prezzo gas per l'Europa elaborato dalla International Energy Agency ("IEA") nel World Energy Outlook pubblicato ad ottobre 2020 e lo scenario di prezzo della World Bank ("WB") pubblicato nel Commodity Market Outlook pubblicato a ottobre 2020, per gli anni 2024-2041"* (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pag. 24).

Il prof. Scarpa prosegue nel proprio elaborato ipotizzando tre differenti valorizzazioni della partecipazione (*fair value*, valore di smobilizzo in ipotesi di continuità aziendale e valore di smobilizzo in ipotesi di assenza di continuità aziendale) sulla base delle seguenti assunzioni:

- *"la società Geogastock, a seguito della vendita, estingua il debito relativo a finanziamento soci che rappresenta l'unica voce significativa di debito;*
- *crediti tributari e per imposte anticipate siano valorizzate come surplus asset;*
- *la Società nel corso del 2021 non registri ricavi da produzione; i costi di investimento siano totalmente capitalizzati e la Società sostenga costi operativi*

stimati in 250.000 Euro/anno per supportare la fase di investimento, pari alla metà dei costi operativi sostenuti a regime, così come descritti precedentemente;

- Geogastock finanzia gli investimenti necessari attraverso la negoziazione di linee di credito per un ammontare pari a 40% del totale degli investimenti ad un costo di indebitamento pari al 4%” (cfr. Perizia Scarpa 23.12.2020, pagg. 28-29).

Per quanto attiene al fair value, il perito ha ipotizzato lo sfruttamento dei pozzi fino ad esaurimento nel 2041 e lo smantellamento degli impianti nell'anno 2042 e nel dettaglio:

- utilizzando un approccio *asset side* ha stimato l'*Enterprise Value* nell'importo di Euro 12,9 milioni;

- utilizzando un approccio *equity side* ha stimato l'*Equity Value* nell'importo di Euro 6,77 milioni.

Per quanto attiene al valore di smobilizzo in caso di continuità aziendale, il perito ha ipotizzato la produzione di gas per circa 300MSmc fino al 2033 e una consistente contrazione della produzione a decorrere dal 2034 e nel dettaglio:

- utilizzando un approccio *asset side* ha stimato l'*Enterprise Value* nell'importo di Euro 5,7 milioni;

- utilizzando un approccio *equity side* ha stimato l'*Equity Value* nell'importo di Euro 3,7 milioni.

Per quanto attiene al valore di smobilizzo in caso di assenza di continuità aziendale, il perito ha ipotizzato di non poter recuperare le imposte anticipate iscritte

in bilancio, applicando uno sconto al valore di smobilizzo in caso di continuità aziendale e nel dettaglio:

- utilizzando un approccio *asset side* ha stimato l'*Enterprise Value* nell'importo di Euro 4,81 milioni;

- utilizzando un approccio *equity side* ha stimato l'*Equity Value* nell'importo di Euro 3,43 milioni.

Nella spalla di piano al 30.6.2021, pertanto, con riferimento a Geogastock è stato stimato un valore di realizzo pari ad Euro 3.700.000, corrispondente all'*Equity Value* in ipotesi di smobilizzo in caso di continuità aziendale.

In data 6.5.2021 il prof. Scarpa ha integrato la propria perizia in ordine alla effettiva plausibilità dell'ipotesi di configurazione del sito di stoccaggio in sito di produzione di gas attraverso l'estrazione dalle attuali riserve presenti nel giacimento.

Il perito ha precisato che *“in data 21 aprile 2021, Geogastock ha inviato al Ministero per la Transizione Ecologica (di seguito anche “Ministero”), Dipartimento per l'energia e il clima, una richiesta di proroga per l'inizio dei lavori di sfruttamento della concessione e contestualmente ha delineato la possibilità di rinunciare all'esercizio dell'attività di stoccaggio e di richiedere l'autorizzazione alla estrazione del gas residuale presente in giacimento (di seguito anche “cushion gas”). In data 22 aprile 2021 il Ministero ha accolto l'istanza di differimento di inizio lavori richiesta da Geogastock motivando con il “fine di consentire tale valutazione [cioè l'estrazione del cushion gas]”. Il Ministero quindi, già in questa comunicazione, non ha eccepito nessun elemento ostativo alla possibilità di riconversione del sito di stoccaggio in sito di produzione”*, che attualmente l'iter autorizzativo è in capo al Ministero e che il

---

Decreto Direttoriale del 4.2.20211 “*non definisce puntualmente la durata dell’iter procedurale, ma dalla lettura del comma 6 dell’art. 16 si può dedurre che possa concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza*” (cfr. Nota integrativa perizia Scarpa 6.5.2021, pagg. 2-3).

Il prof. Scarpa ha concluso la propria nota confermando che “*l’assunzione di riconversione del campo di stoccaggio in campo di estrazione del gas naturale appare del tutto plausibile e anzi verosimile*” (cfr. Nota integrativa perizia Scarpa 6.5.2021, pag. 3).

Tenuto conto che nel proprio elaborato il perito ha preso come riferimento il costo dell’energia per il funzionamento del sito di produzione attualmente basato sul dato ARERA del 2019, il Punto di Scambio Virtuale (c.d. PSV) basato sulle quotazioni pubblicate il 26.11.2020 e i prezzi elaborati dalla International Energy Agency (“IEA”) e dalla World Bank (“WB”) basati su scenari pubblicati ad ottobre 2020, al fine di aggiornare le stime all’anno di deposito del piano, gli scriventi hanno ripetutamente chiesto alla società di fornire il bilancio provvisorio di Geogastock al 30.6.2020, la situazione patrimoniale di Geogastock aggiornata al 2021, l’aggiornamento del costo dell’energia e del prezzo all’ingrosso del gas, nonché il conseguente aggiornamento tassi di cambio e inflazione, senza tuttavia ottenere riscontro. Gli scriventi hanno altresì ripetutamente chiesto alla Società di fornire, sempre con esito negativo, copia della concessione di Stoccaggio “Cugno le Macine Stoccaggio” relativa al giacimento gas di Grottole/Ferrandina, copia della perizia del prof. Scarpa del 2018, nonché copia dell’*impairment test* eseguito dal prof. Scarpa nel corso dell’anno 2019.

Alla luce di quanto sopra, gli scriventi hanno posto a confronto il Conto Economico per gli anni dal 2014 al 2018, ultimo bilancio depositato, e lo Stato Patrimoniale per gli anni dal 2014 al 2020, dove i dati relativi agli anni 2019 e 2020 sono stati desunti dall'attestazione del 26.3.2021.

Geogastock Spa					
Conto Economico	2014	2015	2016	2017	2018
Incrementi di immobilizzazioni	1.084.474	-	-	-	-
Altri ricavi	202.000	-	-	9.897.148	23.791
Valore della produzione	1.286.474	-	-	9.897.148	23.791
Materie prime	3.413	-	-	-	-
Servizi	201.479	341.640	416.515	249.849	179.251
Godimento beni di terzi	22.347	1.149	3.734	3.674	3.088
Personale	378.954	395.449	241.692	113.323	-
Ammortamenti e svalutazioni	3.158	9.893.602	345	262	-
Oneri diversi di gestione	224.357	6.426	15.262	8.360	21.506
Costi della produzione	833.708	10.638.266	677.548	375.468	203.845
<b>Risultato Operativo</b>	<b>452.766</b>	<b>(10.638.266)</b>	<b>(677.548)</b>	<b>9.521.680</b>	<b>(180.054)</b>
Proventi (oneri) finanziari	(979.542)	(1.170.006)	(788.467)	(485.085)	(473.561)
Imposte sul reddito	(113.851)	75.860	-	-	-
<b>Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>(412.925)</b>	<b>(11.884.132)</b>	<b>(1.466.015)</b>	<b>9.036.595</b>	<b>(653.615)</b>

Geogastock Spa							
Stato Patrimoniale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Immobilizzazioni immateriali	9.615.035	-	-	9.893.257	9.893.257	-	-
Immobilizzazioni materiali (altri beni)	21.501.041	21.500.696	21.500.351	21.500.089	21.500.000	-	-
Immobilizzazioni materiali (altre)	1.262.980	1.262.980	1.262.980	1.262.980	1.262.980	-	-
Immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	22.763.000	22.763.000
Immobilizzazioni finanziarie	-	49.131	49.131	-	-	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>32.379.056</b>	<b>22.812.807</b>	<b>22.812.462</b>	<b>32.656.326</b>	<b>32.656.237</b>	<b>22.763.000</b>	<b>22.763.000</b>
Creditri tributari	2.096.351	2.108.472	1.968.113	1.895.972	1.923.550	1.747.000	1.736.000
Altri crediti di interesse minore	787.785	665.056	579.706	589.161	620.654	570.000	570.000
<b>Totale Crediti</b>	<b>2.884.136</b>	<b>2.773.528</b>	<b>2.547.819</b>	<b>2.485.133</b>	<b>2.544.204</b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.306.000</b>
Disponibilità liquide	16.015	1.737	77.868	185.409	486.875	118.000	47.000
Ratei e risconti attivi	-	3.311	287	2.897	-	2.000	-
<b>Totale Attivo</b>	<b>35.279.207</b>	<b>25.591.383</b>	<b>25.438.436</b>	<b>35.329.765</b>	<b>35.687.316</b>	<b>25.200.000</b>	<b>25.116.000</b>
Capitale sociale e riserve	403.492	400.569	516.437	400.002	9.436.595	8.783.000	(1.896.000)
Utile (perdita) dell'esercizio	(412.925)	(11.884.132)	(1.466.015)	9.036.595	(653.615)	(10.679.000)	(305.000)
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>(9.433)</b>	<b>(11.483.563)</b>	<b>(949.578)</b>	<b>9.436.597</b>	<b>8.782.980</b>	<b>(1.896.000)</b>	<b>(2.201.000)</b>
Fondi per rischi e oneri	12.498.167	11.646.176	11.589.438	11.460.198	11.395.288	11.191.000	11.042.000
TFR	95.449	92.926	38.026	-	-	-	-
Finanziamento soci	17.100.000	21.999.506	11.545.200	13.234.597	14.699.318	-	15.551.067
Altri debiti di interesse minore	5.595.024	3.336.338	3.215.350	1.198.373	809.730	-	723.933
Debiti	-	-	-	-	-	15.905.000	-
<b>Totale Debiti</b>	<b>22.695.024</b>	<b>25.335.844</b>	<b>14.760.550</b>	<b>14.432.970</b>	<b>15.509.048</b>	<b>15.905.000</b>	<b>16.275.000</b>
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Passivo</b>	<b>35.279.207</b>	<b>25.591.383</b>	<b>25.438.436</b>	<b>35.329.765</b>	<b>35.687.316</b>	<b>25.200.000</b>	<b>25.116.000</b>

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate, si può osservare quanto segue

- si rileva una sostanziale inattività della Società: le uniche componenti reddituali positive riguardano *“la capitalizzazione dei costi relativi al personale dipendente esclusivamente impegnato nel progetto di riconversione degli impianti per*

*lo stoccaggio del gas e dei relativi oneri accessori*”, pari ad Euro 1,1 milioni nel 2014, nonché i *“ripristini di valore [delle immobilizzazioni immateriali, costituite dai costi capitalizzati] a seguito degli effetti del test di impairment aggiornato sull’impianto”*, pari ad Euro 9,9 milioni nel 2017; dal lato dei costi, si rilevavano invece *“i normali costi richiesti dalla gestione dell’attività sociale quindi relativi a quelli del personale, dei servizi e degli oneri finanziari”*, oltre alla svalutazione di immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 9,9 milioni nel 2015. La Società evidenzia perdite in tutti gli esercizi (con un massimo di Euro -11,9 milioni nel 2015 in occasione della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali) con l’eccezione del 2017 allorquando l’utile di esercizio, pari ad Euro 9 milioni, deriva pressoché integralmente dal ripristino di valore delle immobilizzazioni rettificate in precedenza;

- l’attivo di Geogastock era costituito prevalentemente dal gas presente nel giacimento (valutato in Euro 21,5 milioni) e dai crediti tributari; al passivo si rileva principalmente il debito nei confronti di Eviva per i finanziamenti ricevuti e i fondi rischi (principalmente i costi di chiusura mineraria e gli oneri di bonifica).

Per quanto attiene alla cessione della partecipazione in esame, si segnala che in data 31.7.2018 Eviva ha conferito incarico allo Studio Colombo & Associati di Milano per un’operazione di cessione di Geogastock o di uno qualsiasi dei suoi *assets* e successivamente, in data 29.6.2020, ha conferito incarico esclusivo al medesimo studio come Advisor per fornire servizi di consulenza e *investment banking* in relazione ad una o più transazioni relative alla cessione di Geogastock o di uno qualsiasi dei suoi *assets*.

L'incarico avente durata di un anno, salvo comunicazione scritta di rinnovo, prevedeva una *success fee* da pagare entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della transazione determinata come somma di una *success fee* fissa di Euro 300.000 (oltre IVA se prevista) e una *success fee* variabile pari al 2% del valore eccedente l'importo di Euro 35.000.000. Solo nel caso di conclusione di una transazione con uno o entrambi gli azionisti di Eviva (Renova e/o Gazprom), la *success fee* sarebbe stata determinata nell'importo fisso di Euro 200.000 (oltre IVA se prevista).

Nel corso dell'incontro tenutosi in data 7.10.2021 il dott. Colombo, dello Studio Colombo & Associati, ha illustrato agli scriventi Commissari Giudiziali l'attività espletata a decorrere dal secondo semestre 2018 al fine di reperire potenziali soggetti interessati all'acquisto di Geogastock.

Infine, per quanto attiene ad eventuali offerte di acquisto, si segnala quanto segue.

In data 25.1.2021 Eviva ha ricevuto da Adoria Partners Srl un'offerta non vincolante per l'acquisto della partecipazione in Geogastock al prezzo di Euro 15.000.000, dal quale devono essere decurtati i costi per il ripristino del sito stimati in Euro 8.500.000, così per netti Euro 6.500.000, avente validità sino al 2.2.2021.

L'offerta era condizionata:

- all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale all'estrazione del gas;
- al completamento da parte di Adoria della *due diligence*, con particolare riferimento alla stima della quantità di gas presente in giacimento e alla stima dei costi di dismissione del sito;
- alla definizione dei termini dell'accordo di acquisto.



In data 26.3.2021, Adoria ha riformulato l'offerta non vincolante per l'acquisto della partecipazione in Geogastock al medesimo prezzo, avente validità sino al 31.5.2021. L'offerta risultava sempre condizionata:

- all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale all'estrazione del gas;
- al completamento della *due diligence*, con particolare riferimento alla stima della quantità di gas presente in giacimento e alla stima dei costi di dismissione del sito;
- all'analisi contabile e fiscale dei rendiconti finanziari relativi agli anni 2019 e 2020.

In merito a tale ultima offerta presentata da Adoria, si richiama quanto esposto dalla Società nell'integrazione del 11.5.2021 *“si evidenzia che, come ha correttamente sottolineato il Tribunale di Milano, anche sulla scorta delle considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale, la concessione ministeriale all'estrazione di gas risulti essere, ad oggi, condizione sospensiva dell'offerta di Adoria Partners s.r.l., la quale garantirebbe ad Eviva un realizzo di Euro 6.500.000,00 dalla vendita della partecipazione medesima. Tuttavia, in ragione del fatto che l'offerta di Adoria Partners s.r.l. non è irrevocabile, non è cauzionata ed è condizionata, pertanto, non presenta i canoni minimi di affidabilità normalmente imposti dal Tribunale, il valore della partecipazione in Geogastock è integralmente svalutata ai fini del piano; tuttavia il credito per finanziamenti vantato nei confronti della partecipata è stato svalutato sino all'importo di Euro 3.700.000 pari al valore del capitale proprio della società nell'ipotesi di vendita forzata della partecipazione all'asta”* (cfr. Integrazione proposta 11.5.2021, pag.6).

Successivamente all'ammissione di Eviva alla procedura di concordato preventivo e nel dettaglio in data 29.9.2021, è pervenuta alla Procedura l'offerta di acquisto della partecipazione e del credito per finanziamento soci formulata in data 28.9.2021 da parte della società Fergas Srl al prezzo di Euro 4.445.000, già dedotti i costi stimati in Euro 10.857.000 per il ripristino del sito, dal quale tuttavia dovrà essere dedotto altresì *“l'importo dei debiti, delle passività anche potenziali e degli importi che devono essere garantiti dalla Società con apposite fideiussioni della Società come prevedibili al momento del trasferimento delle quote.”*

L'offerta, come viene di seguito esposto, risulta essere condizionata e subordinata ad una serie di assunzioni. L'offerta *“è proposta da Fergas S.r.l. e confermata da United Hydrogen Limited, una società di nuova costituzione con sede in Gran Bretagna che è interessata a investire con Fergas S.r.l. per sviluppare congiuntamente investimenti nella filiera dell'idrogeno e del gas è basata sulle seguenti assunzioni ed è vincolante subordinatamente all'accertamento in modo soddisfacente da parte della nostra società che siano corrette:*

*1. sussistenza e perdurante validità della concessione denominata "Cugno Le Macine Stoccaggio" (la "Concessione") per lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di "Grottole Ferrandina", situato nel sottosuolo della provincia di Matera, per una durata residua di almeno anni 11 sino a Agosto 2032, rinnovabile per altri dieci anni, senza che vi siano: (i) inadempimenti agli obblighi di concessione o cause di decadenza per mancato inizio lavori o altre cause; (ii) oneri o impegni di investimento diversi da quelli previsti nella Concessione ai sensi dell'Articolo 18 del decreto Legislativo 625/1996 (Euro 1480 per Kmq all'anno) e dell'Articolo 2 comma*

558 e 559 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244 (0,0001 Eurocent per kWh, all'anno), da adempiere o pagamenti pendenti da effettuare salva la eventuale emissione da parte della esponente di nuove garanzie nei limiti di cui al punto 11 sotto;

2. *esistenza di tutte le condizioni legali e fattuali per convertire immediatamente la concessione di stoccaggio in concessione per l'estrazione del cushion gas ai sensi dell'Articolo 16 comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 Febbraio 2021, senza che sia necessario procedere a valutazioni ambientali e senza nuovi iter autorizzativi, e con la concessione da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Decreto Ministeriale 4 Febbraio 2011 di un programma di coltivazione che, senza investimenti che eccedano Euro 5.700.000, permetta l'estrazione di almeno 450 MSMc;*

3. *ottenimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di espressa proroga dell'inizio lavori, con fissazione di una nuova scadenza del termine compatibile con l'inizio dei lavori da parte di Geogastock a fine 2022/inizio 2023;*

4. *disponibilità trascritta nei pubblici registri immobiliari sino ad Agosto 2042 di tutti i diritti sui terreni necessari per l'esercizio dell'attività della Concessione nonché per l'estrazione e la successiva vendita del gas estratto, senza diritti pregiudizievoli di terzi e con l'integrale già avvenuto pagamento di ogni importo dovuto per l'acquisizione di tale disponibilità;*

5. *insussistenza di impegni validi e vincolanti con i Comuni o altri Enti locali interessati direttamente o indirettamente dalla Concessione e conseguente insussistenza di debiti e/o obblighi di pagamento, presenti e/o futuri, verso gli stessi e conferma che l'accordo datato 9 Giugno 2010 per le compensazioni ambientali non è*

*più valido e efficace e che gli Enti locali non richiedano la stipula di impegni anche ai sensi dell'Articolo 1 comma 5 della l. 239/2004 o di altre disposizioni;*

*6. completamento delle attività di bonifica ambientale sui siti contaminati, rilevati dal precedente concessionario Eni S.p.A., con l'ottenimento dei "Certificati di Avvenuta Bonifica" per ciascuno di essi e l'assenza di qualsiasi residuo obbligo o responsabilità in relazione alla bonifica derivante da disposizioni di legge o da accordi contrattuali con terzi;*

*7. conclusione del procedimento per la connessione alla rete di trasporto di SNAM Rete Gas per il punto di consegna/riconsegna gas e possibilità quindi di immettere nella rete pubblica e dispacciare il gas estratto e di commercializzarlo;*

*8. ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative nonché dei consensi da parte del gestore della linea di trasmissione nazionale per l'alimentazione elettrica della Centrale di compressione e trattamento in alta tensione;*

*9. insussistenza di vincoli, oneri, pesi, gravami o pretese di terzi sulla partecipazione;*

*10. insussistenza di circostanze che a seguito del trasferimento della titolarità di Geogastock S.r.l. possano causare la decadenza dalla concessione o oneri supplementari per le attività previste nella concessione o per l'estrazione;*

*11. il costo stimato per il ripristino a fine vita dell'impianto è di Euro 10.857.000 e l'insieme in aggregato dell'importo delle riserve a bilancio, più l'importo delle garanzie che dovranno essere previste non supererà tale importo;*

*12. la Società non ha dipendenti e non vi sono responsabilità della Società nei confronti di eventuali ex dipendenti;*

13. correttezza di quanto riportato nel bilancio al 31 dicembre 2018, ultimo bilancio disponibile al Registro Imprese, e sua sostanziale conformità anche alla situazione attuale;

14. messa a disposizione per le verifiche di tutta la documentazione necessaria.”

L’offerta così formulata è “valida, irrevocabile e vincolante fino al 15 Febbraio 2022” ed è condizionata “alla sua approvazione da parte degli organi della procedura di concordato preventivo ai sensi delle applicabili disposizioni di cui alla Legge fallimentare e altre disposizioni applicabili e, ove richiesto, all’esperimento della procedura c.d. "Golden Power" di cui al D.L. 21/2012 e sue s.s.m.m. con esito positivo, quest’ultimo da intendersi come: (i) l’assenza di opposizione o imposizione di impegni da parte della competente autorità; o (ii) lo spirare dei termini previsti dal citato D.L. 21/2012 senza che venga esercitato il potere di opposizione o imposizione di impegni da parte della competente autorità”.

#### **B. Ecowatt Srl**

La società, controllata al 50,97% da Eviva, è “proprietaria di un impianto di produzione di energia da fonte idroelettrica situato in Val Rezzo-Porlezza (CO) con potenza di 5MWh”, riscattato nel 2018 al termine del contratto di locazione finanziaria, e svolge “l’attività di promozione, realizzazione e gestione di iniziative imprenditoriali nell’ambito dell’uso del territorio e delle risorse idriche con particolare riferimento alla produzione di energia e alla razionalizzazione del suo utilizzo”. In particolare, “attualmente Ecowatt S.r.l. ...è attiva nel settore delle energie

*rinnovabili e si occupa della gestione dell'impianto idroelettrico sito nel Comune di Porlezza (CO) e della cessione dell'energia elettrica ivi prodotta".*

Si precisa fin da subito che la centrale idroelettrica entrata in funzione nel mese di novembre 2006 è soggetta a concessione fino al 26.2.2031 e che nel mese di ottobre 2018 è terminato il periodo durante il quale Ecowatt ha potuto beneficiare dei Certificati Verdi.

Le partecipazioni detenute da Eviva in Ecowatt e in EnPlus, di cui si dirà nel seguito, sono oggetto di sequestro conservativo richiesto da uno dei creditori maggiori della Società, Shell Energy Europe Limited. Con ordinanza del 19.11.2018 il Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di Eviva sino alla concorrenza di Euro 39 milioni, sequestro richiesto dal creditore Shell Energy Europe Limited (Tribunale di Milano, sez. XI, G.U. dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, R.G. 51370/2018). In data 17.12.2018 Shell ha notificato a Eviva atto di sequestro ex art. 2471 c.c. delle quote dalla stessa detenute in Ecowatt per il valore nominale di Euro 52.010, sequestro successivamente eseguito in data 4.1.2020. Da ultimo, con provvedimento del 24.1.2019, il Tribunale di Milano ha nominato il dott. Alessandro Sabatino quale custode della partecipazione in esame.

Per quanto attiene al valore di realizzo della partecipazione in esame, si precisa che nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 la Società ha indicato l'importo di Euro 784.000, corrispondente al valore medio di smobilizzo stimato da Deloitte Financial Advisory Srl.

In data 11.12.2020 Deloitte Financial Advisory Srl ha redatto la perizia di stima delle partecipazioni detenute da Eviva nelle società Ecowatt ed EnPlus rispettivamente

alle date del 31.10.2020 e 31.12.2019 arrivando così a determinare il valore di mercato delle partecipazioni *“in ipotesi c.d. “stand alone”, ossia considerando le Società nella loro condizione attuale, prescindendo da ogni considerazione concernente potenziali sinergie derivanti da future riorganizzazioni e ristrutturazioni”* quindi a prescindere *“dalla natura delle parti, dalla loro forza contrattuale, dagli specifici interessi perseguiti e da eventuali negoziazioni fra le stesse intervenute”*, nonché il valore di smobilizzo delle partecipazioni *“alla luce del processo di liquidazione alla quale è soggetta EVIVA”* (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pagg.6-7).

Deloitte evidenzia sin da subito i limiti del proprio incarico tenuto conto che *“il lavoro si fonda esclusivamente su informazioni non prodotte e/o verificate autonomamente ed in modo indipendente. La stima pertanto è stata effettuata assumendo la correttezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni forniteci. In particolare, non sono state svolte procedure autonome di revisione contabile sui dati delle Società, né verifiche o accertamenti circa l’eventuale sussistenza di passività potenziali di natura fiscale, contrattuale e previdenziale o legate a rischi di qualsiasi tipologia che non siano stati portati a nostra conoscenza”* (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pagg. 8-9).

Con particolare riferimento a Ecowatt, Deloitte effettua la propria stima al 31.10.2020 andando ad analizzare dati prospettici dal 2020 al 2031 (termine del contratto di concessione) forniti dal management di Eviva, ove i ricavi sono stati stimati *“utilizzando la relazione ricavi = prezzo \* quantità prendendo come riferimento:*

- per il prezzo di vendita dell'energia elettrica, i prezzi prospettici previsti dalla borsa elettrica European Energy Exchange («EEX») fino all'anno 2025. Dal 2026 i prezzi annuali sono stati stimati a partire dall'ultimo dato disponibile del 2025 alla luce del CAGR del periodo esplicito 2021-2025 dei prezzi medesimi (+1,2% su base annua);
- per le quantità di energia prodotta e venduta, un importo costante calcolato prendendo come riferimento la produzione media degli ultimi 14 anni di esercizio della centrale idroelettrica (pari a 9.015 MWh). Tale quantità è stata fornita dal Management ed è stata considerata rappresentativa della produzione media reale dell'impianto” (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pagg.22-23).

Sulla base di quanto sopra esposto, per la stima del *fair value* della partecipazione, Deloitte ha adottato come metodo principale il metodo reddituale “*unlevered*” basato sull'attualizzazione dei flussi di NOPAT che Eviva sarà in grado di generare fino alla scadenza della concessione (26.2.2031) e come metodo di controllo il metodo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili con determinazione dell'*enterprise value*, con applicazione del metodo EV/EBITDA.

Per quanto attiene alla stima del valore di *fair value* tramite la metodologia reddituale “*levered*”, si precisa che a fronte di flussi di NOPAT per il periodo 2019-2031 di Euro 1.635.000, PFN di Euro 625.000 e *Surplus Assets* per Euro 484.000, Deloitte ha stimato:

- flussi di NOPAT attualizzati per Euro 1.287.000;
- *equity value* per Euro 2.396.000;



- *equity value* pro quota al 50,97% per Euro 1.221.000 (corrispondente alla quota detenuta da Eviva in Ecowatt).

Deloitte ha inoltre effettuato un'analisi di sensitività sull'*equity value* pro quota al 50,97% di Euro 1.221.000, variando in aumento e in diminuzione la quantità di energia prodotta e venduta di dieci punti percentuali, e ha ottenuto un valore minimo di Euro 1.089.000 e un valore massimo di Euro 1.354.000.

In estrema sintesi, pertanto, Deloitte ha individuato il valore di *fair value* nell'importo di Euro 1.221.000, stimato con il metodo principale, in un *range* compreso fra Euro 1.089.000 ed Euro 1.354.000.

Applicando, invece, il metodo di controllo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili, Deloitte ha ottenuto un valore di *fair value* in un *range* compreso fra Euro 1.035.000 ed Euro 1.210.000.

Per la stima del valore di smobilizzo, al valore di *fair value* individuato nell'importo di Euro 1.221.000, Deloitte ha applicato percentuali di sconto a rettifica in diminuzione e nel dettaglio:

- percentuale di sconto di *Marketability* pari al 27,63%, ottenendo così un valore di Euro 884.000;

- percentuale di sconto rinveniente dall'analisi dei prezzi operati con le aste competitive giudiziarie per la cessione di complessi aziendali o partecipazioni pari al 43,9%, ottenendo così un valore di Euro 685.000.

Di conseguenza, Deloitte ha individuato il valore di smobilizzo in un *range* compreso fra un minimo di Euro 685.000 e un massimo di Euro 884.000, il cui valore

medio arrotondato per difetto di Euro 784.000 corrisponde al valore iscritto nella nuova spalla di piano al 30.6.2021.

Applicando, invece, il metodo di controllo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili, Deloitte ha ottenuto il valore di smobilizzo in un *range* compreso fra Euro 580.000 ed Euro 678.000.

Tenuto conto che la perizia di Deloitte è stata redatta prendendo come riferimento la data del 31.10.2020, al fine di aggiornare le stime all'anno di deposito del piano, gli scriventi fin dal mese di ottobre 2021 hanno chiesto alla Società di fornire la situazione patrimoniale di Ecowatt aggiornata al 2021, il contratto di concessione avente scadenza il 26 febbraio 2031, evidenza del termine dei benefici dei Certificati Verdi nel mese di ottobre 2018, l'aggiornamento delle proiezioni economiche e l'aggiornamento del prezzo unico nazionale (c.d. PUN), senza tuttavia ottenere riscontro.

Alla luce di quanto sopra, gli scriventi hanno posto a confronto il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per gli anni dal 2014 al 2020.

Ecowatt Srl							
Conto Economico	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi vendite e prestazioni	892.376	328.642	312.883	269.486	395.641	421.302	322.026
Altri ricavi	1.771.462	635.400	824.146	598.398	391.893	1.843	193.479
Valore della produzione	2.663.838	964.042	1.137.029	867.884	787.534	423.145	515.505
Servizi	208.565	149.353	136.519	195.070	128.940	152.018	187.687
Godimento beni di terzi	691.985	695.952	703.323	715.657	661.792	-	-
Ammortamenti e svalutazioni	157.560	170.937	159.972	173.793	72.178	363.639	205.715
Oneri diversi di gestione	122.710	164.106	90.273	120.579	42.438	49.759	115.776
Costi della produzione	1.180.820	1.180.348	1.090.087	1.205.099	905.348	565.416	509.178
<b>Risultato Operativo</b>	<b>1.483.018</b>	<b>(216.306)</b>	<b>46.942</b>	<b>(337.215)</b>	<b>(117.814)</b>	<b>(142.271)</b>	<b>6.327</b>
Proventi (oneri) finanziari	(28.582)	(29.603)	(28.948)	(28.838)	(24.239)	11	8
Imposte sul reddito	268.554	(98.949)	(72.969)	(132.077)	(77.700)	40.256	39.623
<b>Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>1.185.882</b>	<b>(146.960)</b>	<b>90.963</b>	<b>(233.976)</b>	<b>(64.353)</b>	<b>(182.516)</b>	<b>(33.288)</b>

Ecowatt Srl							
Stato Patrimoniale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Immobilizzazioni immateriali	440.221	376.525	216.552	74.761	10.354	9.616	8.878
Immobilizzazioni materiali	9.252	9.012	9.012	9.012	190.627	286.363	351.827
Immobilizzazioni finanziarie	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>457.556</b>	<b>393.620</b>	<b>233.647</b>	<b>91.856</b>	<b>209.064</b>	<b>304.062</b>	<b>368.788</b>
Crediti vs clienti	2.198.265	660.130	1.147.613	34.273	412.798	1.667	49.686
Crediti vs controllanti	167.408	342.485	158.655	335.498	582.154	611.979	113.778
Altri crediti di interesse minore	231.971	227.083	218.788	495.708	153.501	86.629	280.838
<b>Totale Crediti</b>	<b>2.597.644</b>	<b>1.229.698</b>	<b>1.525.056</b>	<b>865.479</b>	<b>1.148.453</b>	<b>700.275</b>	<b>444.302</b>
Disponibilità liquide	78.311	413.047	322.707	1.085.415	749.501	886.863	864.686
Ratei e risconti attivi	341.003	266.082	213.254	138.332	22.152	22.765	24.310
<b>Totale Attivo</b>	<b>3.474.514</b>	<b>2.302.447</b>	<b>2.294.664</b>	<b>2.181.082</b>	<b>2.129.170</b>	<b>1.913.965</b>	<b>1.702.086</b>
Capitale sociale e riserve	1.877.007	2.162.890	2.015.932	2.106.892	1.872.916	1.808.563	1.626.047
Utile (perdita) dell'esercizio	1.185.882	(146.959)	90.963	(233.976)	(64.353)	(182.516)	(33.288)
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>3.062.889</b>	<b>2.015.931</b>	<b>2.106.895</b>	<b>1.872.916</b>	<b>1.808.563</b>	<b>1.626.047</b>	<b>1.592.759</b>
Debiti vs soci per finanziamenti	-	-	-	150.000	150.000	150.000	-
Debiti vs controllanti	252.330	237.246	155.761	106.533	106.633	106.533	-
Altri debiti di interesse minore	159.095	49.270	32.008	51.633	63.974	31.385	109.327
<b>Totale Debiti</b>	<b>411.425</b>	<b>286.516</b>	<b>187.769</b>	<b>308.166</b>	<b>320.607</b>	<b>287.918</b>	<b>109.327</b>
Ratei e risconti passivi	200	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Passivo</b>	<b>3.474.514</b>	<b>2.302.447</b>	<b>2.294.664</b>	<b>2.181.082</b>	<b>2.129.170</b>	<b>1.913.965</b>	<b>1.702.086</b>

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate, si può osservare quanto segue:

- nel periodo successivo al 2014, Ecowatt presenta un risultato operativo complessivamente negativo, a causa, da un lato, della riduzione dei ricavi e, dall'altro, dell'incidenza dei canoni di leasing e, una volta riscattato l'impianto, delle svalutazioni sui crediti verso la controllante; mentre la situazione a livello di risultato d'esercizio si presenta pressoché inalterata, stante la sostanziale irrilevanza della gestione finanziaria e delle imposte;

- al 31 dicembre 2020 l'attivo di Ecowatt risulta essere costituito da immobilizzazioni materiali per Euro 352 mila (riscatto dal leasing dell'impianto idroelettrico e relativi costi capitalizzati), da crediti per Euro 444 mila (di cui Euro 50 mila verso clienti ed Euro 114 mila verso Eviva) e, infine, da disponibilità liquide per Euro 865 mila; al passivo si rilevano debiti pari ad Euro 109 mila.

**C. EnPlus Srl**

La società, partecipata da Eviva al 33,3%, svolge “attività di progettazione, sviluppo, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel comune di San Severo (FG)”.

La costruzione dell'impianto in parola era finanziata da “un pool di 7 banche, costituito da Bayerische Landesbank – Milan Branch, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., BNP Paribas ..., Mediocreval S.p.A., Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A., Portigon AG... – Milan Branch e Intesa Sanpaolo S.p.A. ”, con le quali EN Plus stipulava in data 26.9.2008 i seguenti contratti di finanziamento (c.d. *Facility Agreement*):

- “una linea c.d. *Term Loan*, per un importo fino a Euro 266.800.000, a copertura del 76% dei costi di progetto inclusi i costi finanziari;
- una linea c.d. *IVA Loan*, per un importo fino a Euro 60.100.000, a copertura del 100% dell'IVA del progetto;
- una linea c.d. *Working Capital*, per un importo fino a Euro 3.000.000, a copertura delle eventuali esigenze di circolante”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che dai bilanci di Eviva risulta che EnPlus (in qualità di *producer*) in data 26.9.2008 stipulava con Eviva, Alpiq Italia Spa, Avelar Energy Ltd, En&En Spa e ATEL Holding A.G. un “*Tolling Agreement...volto ad assicurare ad EnPlus, a carico dei soci, un costante flusso di forniture di gas per alimentare la Centrale di San Severo e, quindi, l'equilibrio economico nel tempo di EnPlus (la materia prima acquistata dai soci e necessaria ad assicurarne il funzionamento della Centrale di San Severo a regimi di efficienza industriale non viene ceduta ad EnPlus, che, quindi, opera quale mero trasformatore del gas ricevuto*

*in energia elettrica; il rischio della fluttuazione dei prezzi di gas e energia elettrica ed il rischio di controparte restano esclusivamente in capo ai soci, i quali pagano ad EnPlus corrispettivi mensili di trasformazione, denominati Tolling Fees, quantificati anche in funzione della necessità di assicurare una remunerazione minima dell'investimento, garantire la stabilità economica nel tempo della centrale e rimborsare il Facility Agreement”.*

Infine, in data 21.12.2012 EnPlus stipulava con le altre società del gruppo Alpiq ed Eviva un patto parasociale denominato “*Amended and Reinstated Quotaholders Agreement*”.

Per quanto attiene alla partecipazione in En Plus è opportuno fornire una breve sintesi dei rapporti intercorsi fra Eviva e l'altro socio (Alpiq Italia). In particolare, dal Bilancio 2019 di Eviva si apprende quanto segue (enfasi aggiunta): “***La partecipazione di Eviva in EnPlus è oggetto di una controversia con il gruppo Alpiq, che viene nel seguito riassunta nei suoi aspetti di maggiore rilevanza:***

a. *Il 29 marzo 2018, l'assemblea dei soci di EnPlus ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, e ha deliberato la distribuzione di dividendi in favore dei soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni in EnPlus, per un importo complessivo pari ad Euro 9 milioni. Tuttavia, **l'importo spettante ad Eviva a titolo di dividendi, pari ad Euro 2.997 migliaia, non è stato corrisposto da EnPlus in quanto i Lenders ne hanno impedito la distribuzione, ritenendo che Eviva fosse una “Sanctioned Person” a causa delle Sanzioni OFAC nei confronti del suo beneficiario economico ultimo ed unico al tempo.***

b. A seguito del mancato pagamento dei dividendi a suo favore, non condiviso dopo l'uscita di Eviva dal perimetro delle Sanzioni OFAC, **Eviva ha sospeso il pagamento di quanto dovuto ad EnPlus a titolo di Tolling Fee** (corrispettivo per i servizi di tolling resi da EnPlus) ai sensi del Tolling Agreement, per un importo complessivo di Euro 4.585.455,30 (la "Tolling Fee"). Il 6 novembre 2018, **EnPlus ha contestato ad Eviva l'inadempimento all'obbligo di pagamento della Tolling Fee**. Il 16 novembre 2018, Eviva ha risposto, (i) contestando la richiesta di pagamento della Tolling Fee; (ii) contestando che si fosse verificato un inadempimento qualificato ("Event of Default") ai sensi del Tolling Agreement, (iii) diffidando EnPlus dal porre in essere le azioni previste dal Tolling Agreement in caso di inadempimento qualificato; (iv) contestando che Eviva fosse assoggettata alle Sanzioni OFAC; e (v) richiedendo l'attivazione della procedura prevista dall'art. 19 del Tolling Agreement, che prevede negoziati in buona fede tra le parti per negoziare modifiche al Tolling Agreement volte a preservarne l'originale intento commerciale in caso di mutamenti del quadro normativo applicabile. EnPlus non ha ritenuto che la vicenda rientrasse nel campo d'applicazione dell'art. 19 del Tolling Agreement e, pertanto, in data 23 novembre 2018, ha inviato ad Eviva, Alpiq Italia ed Alpiq Holding A.G. ("Alpiq Holding") una comunicazione con la quale **ha richiesto a quest'ultima di effettuare il Main Parent Step-in conformemente al Tolling Agreement, in ragione del supposto perdurante inadempimento di Eviva alle proprie obbligazioni di pagamento della Tolling Fee**. Lo stesso 23 novembre 2018, Alpiq Holding ha confermato la propria intenzione di effettuare il Main Parent Step-in e **designato Alpiq Italia quale soggetto subentrante nella posizione contrattuale di Eviva ai sensi del Tolling**

**Agreement.** EnPlus ha dunque richiesto ad Alpiq Italia di farsi carico degli importi scaduti e non pagati da Eviva in forza del Tolling Agreement e contestualmente ha richiesto alla stessa Alpiq Italia di accollarsi il proprio debito verso Eviva a titolo di dividendi. Alpiq Italia ha confermato la propria disponibilità a saldare i debiti scaduti di Eviva. A oggi, a quanto consta, il Tolling Agreement prosegue regolarmente tra EnPlus, in qualità di producer, e Alpiq Italia, in qualità di toller unico.

c. Assumendo il supposto inadempimento rilevante (“Event of Default”) da parte di Eviva, con comunicazione del 23 novembre 2018, inoltre, **Alpiq Italia ha esercitato l’opzione di acquisto prevista dall’art. 10.3 del Quotaholders Agreement, che prevede il diritto di Alpiq Italia ad acquistare la partecipazione di Eviva in EnPlus a fronte di un corrispettivo di Euro 500 migliaia, ed ha convocato Eviva di fronte ad un notaio per perfezionare il trasferimento delle quote in data 30 novembre 2018. Eviva ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di opzione, ritenendola infondata e abusiva, e si è pertanto rifiutata di dar seguito al trasferimento della partecipazione a favore di Alpiq Italia, a cui era stata invitata.**

d. Il 14 dicembre 2018, Alpiq Energia ha unilateralmente pagato gli importi a carico di Eviva nei confronti di EnPlus a titolo di (i) Tolling Fee dovute da Eviva ai sensi del Tolling Agreement ad EnPlus fino alla 6 novembre 2018, (ii) Tolling Fee maturate a carico di Eviva successivamente a tale data e (iii) importi dovuti a titolo di rimborso pro quota dei costi sostenuti sui servizi ausiliari.

In data 12 marzo 2019 EnPlus ha tenuto un Consiglio di Amministrazione, nel corso del quale la maggioranza dei componenti del Consiglio ha deciso (i) di utilizzare parte della liquidità della società **per il rimborso volontario anticipato in giugno 2019**

*di parte dell'importo del finanziamento concesso dai Lenders per Euro 24.000 migliaia, (ii) la conseguente chiusura parziale delle coperture dal rischio di variazione dei tassi di interesse con corrispondente pagamento di una penale di Euro 1.800 migliaia e (iii) la conseguente **riduzione della Tolling Fee di cui beneficiava la stessa EnPlus**. I consiglieri di amministrazione designati da Eviva in capo al Consiglio di Amministrazione di EnPlus hanno **più volte contestato tale delibera** ritenendo in particolare che la stessa **non fosse supportata da motivazioni sufficienti a chiarire i benefici alla società nel procedere con il rimborso anticipato, e nel rinunciare a una parte rilevante della Tolling Fee pagata alla società**. Inoltre, i medesimi consiglieri di amministrazione hanno richiesto più volte – senza successo - una revisione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2019 di EnPlus approvata nel Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2020 e nella successiva Assemblea dei Soci dello 8 luglio 2020 per riportarvi una descrizione a loro opinione adeguata ed esaustiva sulle decisioni prese dal consiglio stesso in sede di rimborso anticipato del finanziamento. Il Comitato dei Liquidatori ha ritenuto opportuno richiedere un approfondimento giuridico circa le problematiche inerenti i rapporti con EnPlus e Alpiq Italia, affidandosi ad un professionista di primaria levatura, il quale ha fornito ad Eviva due pareri pro veritate, rispettivamente in data 31 ottobre 2019 e 6 novembre 2020. Sulla base di quanto sopra, con atto del 27 novembre 2020 **Eviva ha proceduto ad agire in giudizio per l'impugnazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di EnPlus**".*

Nel dettaglio, a fronte dei pareri rilasciati dal prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro nelle date del 31.10.2019 e 6.11.2020, Eviva in data 27.11.2020 ha



depositato atto di citazione nei confronti di EnPlus Srl e Alpiq Energia Italia Spa (Tribunale di Milano, R.G. 44268/2020, Giudice dott.ssa Daniela Marconi), avente ad oggetto:

- in primo luogo, l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria di EnPlus Srl assunta l'8.7.2020 con la quale è stato approvato il bilancio della Società chiuso al 31.12.2019, depositato il 5.8.2020;

- in secondo luogo, l'azione di responsabilità avviata nei confronti di Alpiq Energia Italia Spa, *“in quanto soggetto che (ora) esercita “in solitario” su EN PLUS S.r.l. attività di direzione e coordinamento”* (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pag. 4).

La ragione dell'impugnazione della delibera assembleare è triplice: *“(a) violazione della legge e delle norme dello statuto sociale di EN PLUS S.r.l. relative all'approvazione del bilancio d'esercizio; (b) violazione delle norme che prescrivono chiarezza, verità e precisione del bilancio d'esercizio in tutte le sue componenti, compresa la nota integrativa; (c) violazione dei diritti di informazione del socio EVIVA S.p.A., esercitati dal Dott. Sabatino, in quanto custode sequestrario della quote di questa in EN PLUS S.r.l.”* (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pagg. 3-4).

Con riferimento al punto a), nell'atto di citazione si legge quanto segue: *“La deliberazione impugnata è stata in effetti assunta, con il solo voto favorevole di ALPIQ e il voto contrario di EVIVA S.p.A., dopo che tre tentativi precedenti si erano conclusi con il rigetto della proposta di approvazione del bilancio; rigetto determinato dal voto contrario di EVIVA S.p.A. ...malgrado le reiterate richieste del custode sequestrario e dei consiglieri di EN PLUS S.r.l. designati dal socio di minoranza di seguire questo iter...ALPIQ ENERGIA ha pensato bene di poter ignorare EVIVA S.p.A., e quindi di*

*non ascoltare neppure che cosa EVIVA S.p.A. e il custode giudiziario della quota di quest'ultima in EN PLUS S.r.l., Dott. Sabatino, avevano da dire sulle ragioni per le quali EVIVA S.p.A. non poteva dare il proprio voto favorevole a un bilancio presentato per quattro volte "tal quale", senza alcuna variazione e senza alcuna condivisione del Consiglio di Amministrazione di EN PLUS S.r.l.. Ripresentare "tal quale" il bilancio bocciato all'assemblea è, in sé, una violazione procedimentale della legge...La deliberazione di approvazione del bilancio assunta l'8 Luglio 2020 è dunque invalida e deve essere annullata" (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pagg. 5-7).*

Con riferimento ai punti b) e c), nell'atto di citazione si legge quanto segue: *"Il voto contrario del custode sequestratario della quota di EN PLUS S.r.l., era motivato, tra l'altro, dalle carenze della nota integrativa; carenze che il Dott. Sabatino non ha mancato di segnalare, chiedendo che fossero eliminate. Anche i componenti del consiglio di amministrazione di EN PLUS S.r.l., i Dottori Cinelli e Cutrona, avevano fatto loro le indicazioni e le richieste del Dottor Sabatino, sollecitandone l'esame prima ancora che l'accoglimento. Del tutto vanamente, poiché ALPIQ ENERGIA si è mostrata del tutto insensibile alle richieste...".* Nel dettaglio, trattasi delle carenze riscontrate con riferimento *"all'operazione di rimborso anticipato del finanziamento bancario in essere a favore di EN PLUS S.r.l. deliberato dal Consiglio di Amministrazione di EN PLUS S.r.l. e attuato nei mesi successivi. Si tratta di una operazione che, per dimensioni e per le sue implicazioni, rappresenta un avvenimento di straordinario rilievo ai fini dell'attività di EN PLUS S.r.l. e dei risultati economici della società, nel contesto particolare di una joint venture tra i gruppi ALPIQ e EVIVA. L'operazione è stata rappresentata dal Consiglio di Amministrazione di EN*

*PLUS S.r.l., vale a dire dal socio dominante ALPIQ ENERGIA, come particolarmente vantaggiosa per EN PLUS S.r.l., facendo riferimento in particolare al risparmio di oneri finanziari che il rimborso avrebbe consentito. Anche ammettendo, per assurdo, che effettivamente si trattasse di un'operazione vantaggiosa, le dimensioni quantitative e la natura qualitativa della medesima (si noterà che la liquidità di cui EN PLUS S.r.l. disponeva era frutto delle tolling fees corrisposte dai suoi soci) erano tali da imporre, nella nota integrativa, una compiuta illustrazione delle ragioni e degli effetti dell'operazione. Il vizio della nota integrativa, che è componente essenziale del bilancio d'esercizio, comporta il fallimento dell'obiettivo, proprio del bilancio, di fornire ai soci e al pubblico, un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, del reddito economico e della situazione finanziaria della società. Ciò determina l'annullabilità del bilancio, che, con la presente azione, si fa valere. Al medesimo risultato conduce la violazione dei diritti di informazione del socio che, del tutto vanamente, ha chiesto che gli fossero forniti i chiarimenti richiesti e ai quali aveva diritto. La violazione del diritto ad un'informazione veritiera e comprensibile comporta un vizio del bilancio che ne determina l'annullabilità” (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pagg. 7-9).*

Per quanto riguarda, invece, l'azione di responsabilità promossa ex art. 2497 c.c. nei confronti di Alpiq Energia Italia, socio di controllo di EnPlus, si segnala che *“Tale azione si connette a un anticipato rimborso di finanziamenti bancari ricevuti da EN PLUS S.r.l. in un contesto che ha provocato un peggioramento dei conti di EN PLUS S.r.l., un sensibile miglioramento dei conti di ALPIQ e un catastrofico effetto sui conti di EVIVA S.p.A.” (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pag. 4).*

Richiamando l'atto di citazione per maggiori dettagli, *“La deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di EN PLUS S.r.l. di rimborsare anticipatamente il debito bancario, ha determinato un effetto positivo dal punto di vista dei costi finanziari (circa 3,1 milioni di Euro fino al 2025), ma ha anche prodotto un effetto negativo sul risultato economico di EN PLUS S.r.l. (riduzione dei profitti netti aggregati fino al 2025 di circa 40 milioni di Euro), come risulta dall'elaborazione dei dati forniti dal Consiglio di Amministrazione in tale occasione”* (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pag. 9).

E ancora *“Il Consiglio di Amministrazione di EN PLUS S.r.l. ha acriticamente ritenuto che il rimborso anticipato alle banche rappresentasse il miglior impiego possibile del surplus di cassa esistente all'epoca. Non ha fornito alcuna rappresentazione delle pur evidenti e possibili alternative...la delibera di rimborso parziale anticipato del Facilities Agreement...poggia su presupposti di fatto acriticamente assorbiti dall'organo amministrativo: la presunta e indimostrata condizione di Sanctioned Person attribuita dalle banche ad EVIVA S.p.A”* (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pagg. 21-23).

In conclusione, *“Il Consiglio di Amministrazione di EN PLUS S.r.l. ha omesso di considerare...i pur ben visibili effetti negativi sulla redditività aziendale che il rimborso avrebbe comportato nell'arco temporale sino alla fine del progetto...di circa 40,1 milioni di Euro...Tale svantaggio per EN PLUS S.r.l. corrisponde ad un pari vantaggio per il socio ALPIQ ENERGIA che, subentrato nella posizione di EVIVA S.p.A. nel Contratto di Tolling per effetto dell'esercizio del Main Parent Step-in da parte di ALPIQ. La scelta è dunque ingiustificabile dal punto di vista dell'interesse*

*sociale di EN PLUS S.r.l., che ha subito un danno di circa 40 milioni di Euro. Si tratta con ogni evidenza di una decisione adottata nell'esclusivo interesse della società che esercita direzione e coordinamento su EN PLUS S.r.l., in totale conflitto con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale” (cfr. Atto di citazione 27.11.2020, pag. 24).*

Parallelamente, si ricorda che con delibera del 29.3.2018 l'Assemblea dei soci di EnPlus ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, nonché la distribuzione degli utili in favore dei soci, per complessivi Euro 9.000.000, di cui Euro 2.997.000 spettanti ad Eviva, detenendo quest'ultima una quota del 33,3%.

Nonostante i numerosi solleciti da parte di Eviva, EnPlus non ha versato detti utili in favore di Eviva, la quale in data 11.3.2021 ha notificato a EnPlus decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento di Euro 2.997.000, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., compensi e spese, rimborso forfetario, IVA e CPA.

Infine, si ricorda che con ordinanza del 19.11.2018 il Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di Eviva sino alla concorrenza di Euro 39 milioni, richiesto dal creditore Shell Energy Europe Limited (Tribunale di Milano, sez. XI, G.U. dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, R.G. 51370/2018). In data 17.12.2018 Shell ha notificato a Eviva atto di sequestro ex art. 2471 c.c. delle quote dalla stessa detenute in EnPlus per il valore nominale di Euro 8.491.500,00, sequestro successivamente eseguito in data 18.1.2020. Da ultimo, con provvedimento del 24.1.2019, il Tribunale di Milano ha nominato il dott. Alessandro Sabatino quale custode della partecipazione in esame.

Fatte queste doverose premesse, per quanto attiene al valore di realizzo della partecipazione, si precisa che nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 la Società ha indicato l'importo di Euro 500.000, pari al prezzo previsto dall'opzione di acquisto di Alpiq Italia.

Come anticipato, in data 11.12.2020 Deloitte Financial Advisory Srl ha redatto la perizia di stima delle partecipazioni detenute da Eviva nelle società Ecowatt ed EnPlus rispettivamente alle date del 31.10.2020 e 31.12.2019, arrivando così a determinare il valore di mercato e il valore di smobilizzo delle partecipazioni.

Si richiama quanto già esposto nell'analisi della partecipazione detenuta in Ecowatt Srl con riferimento ai limiti riscontrati da Deloitte nello svolgimento del proprio incarico e si segnala che Deloitte ha effettuato le proprie analisi “*assumendo che la società EVIVA sia socia di En Plus*” e precisando che “*i fatti relativi alla call option del socio di maggioranza non sono stati considerati nel corso del processo valutativo*” (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pag. 8).

In aggiunta a quanto sopra, Deloitte segnala altresì che “*Con particolare riferimento alle proiezioni economiche di En Plus, predisposte dal management della Società ed allegate al verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2019 e messe a nostra disposizione dal Management del Cliente, Deloitte ha assunto che le stesse siano congrue e ragionevoli e che siano state preparate sulla base di presupposti che riflettono, alla data della presente Relazione, le migliori stime e giudizi disponibili circa i risultati futuri di En Plus, sebbene le previsioni economiche e finanziarie non siano state assoggettate a procedure di revisione e valutazione internazionalmente riconosciute (e.g. ISAE 3400)...le assunzioni considerate dal*

---

*management di En Plus nella predisposizione delle proiezioni economiche della Società non includono specifiche considerazioni in relazione ai potenziali impatti sull'andamento dei prezzi dell'energia legati all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-Sars-19" (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pag. 9).*

Deloitte effettua la propria stima al 31.12.2019 analizzando il Conto Economico prospettico per il periodo dal 2020 al 2025 fornito dal management di Eviva e allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.3.2019, segnalando che *"in merito ai dati prospettici riportati in tabella non si ha nessun dettaglio circa la descrizione e la natura delle assunzioni sottostanti...Il Management di EVIVA ha dichiarato di non avere a disposizione, ovvero di non essere a conoscenza dell'esistenza di previsioni economiche diverse, ovvero più aggiornate"* (cfr. Perizia Deloitte 11.12.2020, pag. 31).

Sulla base di quanto sopra esposto, per la stima del *fair value* della partecipazione, Deloitte ha adottato come metodo principale il metodo reddituale *"levered"* basato sull'attualizzazione dei risultati d'esercizio prospettici e come metodo di controllo il metodo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili con determinazione dell'*enterprise value*, con applicazione del metodo EV/EBITDA.

Per quanto attiene alla stima del valore di *fair value* tramite la metodologia reddituale *"levered"*, si precisa che a fronte di flussi di reddito prospettici per il periodo 2020-2025 di Euro 39.473.000, flusso di reddito terminale nel 2025 di Euro 8.032.000, costo del capitale proprio del 11% e crescita perpetua di 1,3 punti percentuali, Deloitte ha stimato:

- flussi di reddito attualizzati per Euro 28.618.000;
- valore terminale attualizzato per Euro 47.232.000;
- *equity value* per Euro 75.851.000;
- *equity value* pro quota al 33,3% per Euro 25.258.000 (corrispondente alla quota detenuta da Eviva in EnPlus).

Deloitte ha inoltre effettuato un'analisi di sensitività sull'*equity value* pro quota al 33,3% di Euro 25.258.000, variando in aumento e in diminuzione il costo del capitale proprio di un punto percentuale, e ha ottenuto un valore minimo di Euro 22.856.000 e un valore massimo di Euro 28.218.000.

In estrema sintesi, pertanto, Deloitte ha individuato il valore di *fair value* nell'importo di Euro 25.258.000, stimato con il metodo principale, in un range compreso fra Euro 22.856.000 ed Euro 28.218.000.

Applicando, invece, il metodo di controllo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili, Deloitte ha ottenuto un valore di *fair value* in un range compreso fra Euro 24.302.000 ed Euro 29.512.000.

Per la stima del valore di smobilizzo, al valore di *fair value* individuato nell'importo di Euro 25.258.000, Deloitte ha applicato percentuali di sconto a rettifica in diminuzione e nel dettaglio:

- percentuale di sconto di *Marketability* pari al 27,63%, ottenendo così un valore di Euro 18.280.000;
- percentuale di sconto rinveniente dall'analisi dei prezzi operati con le aste competitive giudiziarie per la cessione di complessi aziendali o partecipazioni pari al 43,9%, ottenendo così un valore di Euro 14.157.000.



Di conseguenza, Deloitte ha individuato il valore di smobilizzo in un range compreso fra un minimo di Euro 14.157.000 e un massimo di Euro 18.280.000 e così per un valore medio arrotondato per difetto di Euro 16.218.000.

Applicando, invece, il metodo di controllo dei multipli di Borsa e dei multipli da transazioni comparabili, Deloitte ha ottenuto il valore di smobilizzo in un range compreso fra Euro 13.622.000 ed Euro 16.542.000.

Tenuto conto che la perizia di Deloitte è stata redatta prendendo come riferimento la data del 31.12.2019, al fine di aggiornare le stime all'anno di deposito del piano, gli scriventi fin dal mese di ottobre 2021 hanno chiesto alla Società di fornire l'aggiornamento delle proiezioni economiche, l'aggiornamento del prezzo unico nazionale (c.d. PUN) e la situazione patrimoniale della partecipata aggiornata al 2021, senza tuttavia ottenere riscontro.

Alla luce di quanto sopra, gli scriventi hanno posto a confronto il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per gli anni dal 2014 al 2020.

EnPlus Srl							
Conto Economico	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi vendite e prestazioni	48.725	45.999	41.765	50.836	50.376	39.425	43.443
Altri ricavi	1.807	2.223	3.818	1.451	1.447	1.466	1.743
Valore della produzione	50.532	48.221	45.583	52.287	51.823	40.891	45.187
Materie prime	809	631	460	430	832	841	761
Servizi	11.231	11.039	10.263	11.382	11.616	10.233	11.446
Godimento beni di terzi	7	10	10	2		6	4
Ammortamenti e svalutazioni	15.724	15.786	15.703	15.724	15.788	16.467	16.182
Variazioni materie	(22)	196	95	54	(13)	105	(184)
Oneri diversi di gestione	291	292	294	253	269	280	261
Costi della produzione	28.039	27.954	26.824	27.845	28.492	27.932	28.470
<b>Risultato Operativo</b>	<b>22.493</b>	<b>20.267</b>	<b>18.759</b>	<b>24.442</b>	<b>23.331</b>	<b>12.959</b>	<b>16.717</b>
Proventi (oneri) finanziari	(10.174)	(9.507)	(8.839)	(8.088)	(7.336)	(7.928)	(4.939)
Proventi straordinari	209	80	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito	5.158	3.158	2.983	4.522	4.264	1.426	2.863
<b>Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>7.370</b>	<b>7.681</b>	<b>6.937</b>	<b>11.832</b>	<b>11.731</b>	<b>3.606</b>	<b>8.915</b>

EnPlus Srl							
Stato Patrimoniale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Immobilizzazioni immateriali	17	7	4	4	6	3	9
Immobilizzazioni materiali (impianti)	233.203	218.266	203.269	188.542	175.934	161.992	146.257
Immobilizzazioni materiali (altre)	7.908	7.628	8.026	7.935	7.673	6.398	6.831
Immobilizzazioni finanziarie	3	3	3	3	3	3	3
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>241.130</b>	<b>225.903</b>	<b>211.302</b>	<b>196.483</b>	<b>183.615</b>	<b>168.396</b>	<b>153.100</b>
Rimanenze	1.539	1.344	1.438	1.384	1.397	1.292	1.477
Crediti tributari	23.098	22.448	20.993	16.662	12.587	11.275	8.193
Crediti per imposte anticipate	3.499	1.553	8.195	5.463	4.464	3.282	2.510
Altri crediti di interesse minore	9.991	5.778	7.557	4.050	4.727	2.994	7.883
<b>Totale Crediti</b>	<b>36.588</b>	<b>29.779</b>	<b>36.745</b>	<b>26.175</b>	<b>21.779</b>	<b>17.551</b>	<b>18.586</b>
Disponibilità liquide	17.576	24.970	32.125	41.206	39.395	19.718	24.602
Ratei e risconti attivi	52	30	8	9	5	5	-
<b>Totale Attivo</b>	<b>296.885</b>	<b>282.026</b>	<b>281.618</b>	<b>265.257</b>	<b>246.191</b>	<b>206.962</b>	<b>197.765</b>
Capitale sociale e riserve	65.711	63.581	71.262	70.199	73.031	84.762	88.368
Riserva copertura flussi finanziari	-	-	(21.166)	(17.291)	(14.136)	(10.393)	(7.949)
Utile (perdita) dell'esercizio	7.370	7.681	6.937	11.832	11.731	3.606	8.915
Patrimonio Netto	73.081	71.262	57.033	64.740	70.626	77.975	89.334
Fondi per rischi e oneri	550	-	29.357	22.751	18.600	13.657	10.442
Debiti vs banche	196.027	181.759	166.759	150.807	134.219	95.429	80.599
Altri debiti di interesse minore	5.967	9.191	10.102	10.039	7.274	5.876	4.320
<b>Totale Debiti</b>	<b>201.994</b>	<b>190.950</b>	<b>176.861</b>	<b>160.846</b>	<b>141.493</b>	<b>101.305</b>	<b>84.919</b>
Ratei e risconti passivi	21.261	19.814	18.367	16.920	15.473	14.026	13.070
<b>Totale Passivo</b>	<b>296.885</b>	<b>282.026</b>	<b>281.618</b>	<b>265.257</b>	<b>246.191</b>	<b>206.962</b>	<b>197.765</b>

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate, si può osservare quanto segue:

- EnPlus presenta margini positivi a livello sia di risultato operativo sia di risultato d'esercizio in tutto il periodo esaminato;

- l'attivo di EnPlus era costituito prevalentemente dalla centrale termoelettrica di proprietà e dai relativi crediti d'imposta, nonché dalle disponibilità liquide; dal lato del passivo si rilevano principalmente i finanziamenti concessi dalle banche (per la costruzione della suddetta centrale), nonché gli strumenti derivati a copertura del relativo rischio di tasso d'interesse.

#### D. *Vento Energia Srl*

La società, partecipata da Eviva al 34,45%, “*svolge la progettazione, la costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica, idroelettrica e/o da altre fonti rinnovabili. La società è proprietaria di un parco eolico nel comune di Troia San Vincenzo (FG) della potenza complessiva di 7,5 MWh grazie a 5 turbine eoliche di 1,5 MWh di potenza ciascuna*”.

Nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 Eviva ha indicato il valore di realizzo di Euro 31.046, pari al valore nominale della partecipazione detenuta nel capitale sociale della società stessa.

Si segnala che, mentre la Società precisa che *“le partecipazioni detenute da Eviva sono state oggetto di perizia ad esclusione di Vento Energia S.r.l. alla quale, ai fini del Piano, è stato attribuito un valore di Euro 31.046, pari al valore nominale della partecipazione nel capitale sociale di tale società”* (cfr. Proposta 26.3.2021, pag. 104), l’attestatore dichiara quanto segue *“È stata redatta una perizia per stimare il valore della società. La perizia è stata redatta in un’ottica “merchant” senza tenere conto di particolari situazioni o accordi tra i soci, al fine di definire l’Equity Value dell’intero asset attraverso il metodo DCF ottenuto attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi in un arco temporale 2019-2031, utilizzando un WACC del 5,2%. I flussi di cassa sono stati stimati da Eviva. Il sottoscritto attestatore ha preso visione della suddetta perizia redatta in data 19 luglio 2019 dalla società di consulenza di diritto svizzero denominata Stan2 Services Sagl, nelle persone degli Ing. Stefano Colombo e Angelo Fasoli. La società di consulenza ed i suoi periti hanno una vasta esperienza nel settore energetico con specifiche competenze sia tecniche che finanziarie. Il valore stimato dell’Equity value della società Vento Energia S.r.l. è pari a 981.000 Euro...”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 118).

A decorrere dall’8.10.2021 gli scriventi Commissari Giudiziali hanno ripetutamente chiesto alla Società di fornire copia delle *“perizie relative alle partecipazioni sopra indicate a supporto dei valori di iscrizione nei bilanci di Eviva a*

partire dall'esercizio 2013", nonché il bilancio di Vento Energia relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 e la situazione patrimoniale della partecipata aggiornata al 2021.

La Società ha trasmesso il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 ma non la situazione patrimoniale aggiornata al 2021 né la citata perizia.

Alla luce di quanto sopra, non avendo a disposizione né la perizia né una situazione patrimoniale aggiornata, gli scriventi non possono che esporre gli schemi di bilancio per gli anni dal 2017 al 2020.

<b>Vento Energia Srl</b>				
<b>Conto Economico</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ricavi vendite e prestazioni	1.597.902	630.360	606.731	354.948
Altri ricavi	185	142.114	49.579	78.673
Valore della produzione	1.598.087	772.474	656.310	433.621
Servizi	467.678	616.671	500.362	412.010
Godimento beni di terzi	54.422	69.035	46.602	46.632
Personale	127	121	54	163
Ammortamenti e svalutazioni	109.861	39.420	38.341	177.937
Altri accantonamenti	56.944	56.944	56.944	-
Oneri diversi di gestione	30.025	19.830	13.241	11.519
Costi della produzione	719.057	802.021	655.544	648.261
<b>Risultato Operativo</b>	<b>879.030</b>	<b>(29.547)</b>	<b>766</b>	<b>(214.640)</b>
Proventi e oneri finanziari	(299)	(310)	(363)	(362)
Imposte sul reddito	247.286	(141)	3.360	328
<b>Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>631.445</b>	<b>(29.716)</b>	<b>(2.957)</b>	<b>(215.330)</b>

Vento Energia Srl				
Stato Patrimoniale	2017	2018	2019	2020
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	427.223	388.527	350.186	312.685
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>427.223</b>	<b>388.527</b>	<b>350.186</b>	<b>312.685</b>
Crediti vs clienti	232.636	265.650	311.596	158.388
Crediti tributari	330.568	188.933	291.724	357.366
Crediti per imposte anticipate	-	1.638	1.310	983
Crediti vs altri	198.522	144.575	2.671	2.769
<b>Totale Crediti</b>	<b>761.726</b>	<b>600.796</b>	<b>607.301</b>	<b>519.506</b>
Disponibilità liquide	510.828	256.135	204.313	132.699
Ratei e risconti attivi	36.319	41.604	40.631	18.532
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.736.096</b>	<b>1.287.062</b>	<b>1.202.431</b>	<b>983.422</b>
Capitale sociale	90.000	90.000	90.000	90.000
Riserva legale	18.000	18.000	18.000	18.000
Altre riserve	498.206	729.650	699.932	696.978
Utile (perdita) dell'esercizio	631.445	(29.716)	(2.956)	(215.330)
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.237.651</b>	<b>807.934</b>	<b>804.976</b>	<b>589.648</b>
Fondi per rischi e oneri	113.889	170.833	227.778	227.778
Debiti vs fornitori	118.247	301.227	162.501	157.521
Debiti tributari	253.605	1.677	1.677	2.253
Debiti vs istituti prev.e ass.	7.919	2.366	2.474	3.222
Debiti vs altri	4.785	3.025	3.025	3.000
<b>Totale Debiti</b>	<b>384.556</b>	<b>308.295</b>	<b>169.677</b>	<b>165.996</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.736.096</b>	<b>1.287.062</b>	<b>1.202.431</b>	<b>983.422</b>

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate, si può osservare quanto segue:

- nel periodo in esame, la situazione a livello sia di risultato operativo sia di risultato d'esercizio si presenta in costante peggioramento fino al 2020, quando si assesta su un valore negativo rispettivamente per Euro 214 mila ed Euro 215 mila;

- al 31.12.2020 l'attivo di Vento Energia risulta essere costituito da immobilizzazioni materiali per Euro 312 mila, da crediti per Euro 519 mila (di cui Euro 158 mila verso clienti ed Euro 357 mila per tributi) e, infine, da disponibilità liquide per Euro 133 mila; al passivo si rilevano debiti pari ad Euro 166 mila (di cui Euro 158 mila verso fornitori) e fondi per rischi e oneri per Euro 278 mila.

Nel bilancio d'esercizio al 31.12.2020 di Vento Energia, redatto nel presupposto della continuità aziendale e depositato in data 21.5.2021, si legge quanto segue: *“Va qui rilevato che, sull'esercizio 2020, ha pesato la congiuntura negativa causata dalla crisi pandemica da Corona virus che, avendo prodotto un crollo dei prezzi dell'energia, ha di fatto dimezzato il fatturato della società. Segnali di risalita dei prezzi in questi primi mesi del 2021 si possono scorgere e questo fa auspicabilmente pensare ad una ripresa del fatturato da vendita dell'energia. E' da dire tuttavia che l'impianto Troia 1, entrato in esercizio nel 2005, è ormai al suo sedicesimo anno di produzione. Dunque, pur avendo prodotto, in questi anni, soddisfacenti utili distribuiti ai soci, ad oggi sta manifestando una crescita dei costi di gestione e di manutenzione straordinaria, destinati a salire ulteriormente. In particolare, è ragionevole prevedere, nel prossimo futuro, la sostituzione di main components (main bearings, moltiplicatori di giri, inverter, ecc.), con potenziali, significative perdite nei futuri esercizi. E' dunque da prevedere, in una logica di medio periodo, che si debba andare incontro a processi di investimento per l'ammodernamento dell'impianto di produzione, qualora vi siano spazi per una sostituzione /potenziamento dell'impianto eolico secondo le normative vigenti per l'incentivazione delle FER, ovvero, in alternativa, programmare lo smantellamento dell'impianto”* (cfr. Bilancio d'esercizio di Vento Energia al 31.12.2020, pag. 5). Con particolare riferimento al fondo rischi e oneri, Vento Energia precisa che *“il Fondo presente in bilancio è stato alimentato con accantonamenti per futuri costi di smantellamento e ripristino del sito (decommissioning) a seguito di valutazioni*

*tecniche e conseguenti valorizzazioni della dismissione dell'impianto"* (cfr. Bilancio d'esercizio di Vento Energia al 31.12.2020, pag. 13).

Infine, si segnala che in data 1.12.2021 è pervenuta alla Procedura l'offerta di acquisto della partecipazione in esame per l'importo di Euro 150.000 da parte della società Sistemi Energetici Spa - P.IVA 03231620711 - con sede legale in Foggia (FG), via Mario Forcella n. 14, già proprietaria della restante quota del 65,55% del capitale di Vento Energia Srl, avente efficacia sino al 31.3.2022.

**E. *Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico***

La società, controllata al 100% da Eviva, ha svolto *"attività di commercializzazione di gas metano, di energia elettrica e di altri prodotti energetici...a grossisti e clienti finali"* sino al 11.12.2017, data di messa in liquidazione.

Alla luce di quanto sopra, nella nuova spalla di piano al 30.6.2021 non è stato stimato alcun valore di realizzo, anzi è stato stanziato un fondo di Euro 50.000 a titolo di oneri da sostenere per terminare la liquidazione e chiudere definitivamente la società in esame.

Gli scriventi a decorrere dall'8.10.2021 hanno chiesto alla Società di fornire aggiornamenti sullo stato di liquidazione e una situazione patrimoniale aggiornata al 2021, senza tuttavia ottenere riscontro, pertanto, non è possibile fornire aggiornamenti in merito alla posta in esame.

## 5.2. Upsides

Nella proposta del 26.3.2021 la Società ha evidenziato altresì *“la possibilità che si verificano scenari ed eventi positivi (cosiddetti “upsides”) che migliorerebbero in modo sensibile la soddisfazione dei creditori chirografari”* (cfr. Proposta 26.3.2021, pag. 141).

Si segnala fin da subito che gli *upsides*, sia quelli già indicati dalla Società nella proposta del 26.3.2021, sia quelli individuati dagli scriventi Commissari Giudiziali, saranno esaminati nel capitolo relativo all’ipotesi alternativa fallimentare.



## **6. ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI: IL PASSIVO**

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella procedura di concordato preventivo non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensì una verifica amministrativa effettuata al solo fine di determinare quali creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione del concordato, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza e misura dei crediti e sull'applicazione dei diritti di prelazione (Cfr., per tutti, Cass.14/02/2002 n. 2104; Cass. 17/06/1995 n. 6859).

Le questioni relative alla sussistenza, entità e rango dei crediti debbono pertanto essere risolte negli ordinari giudizi di cognizione promossi dal creditore avanti il giudice competente.

Ciò premesso, l'analisi dei debiti concordatari e la loro quantificazione è stata eseguita con il supporto delle scritture contabili, comparate con le dichiarazioni di credito sollecitate con l'avviso ai creditori ex art. 171, co. 2, L.F..

Le divergenze tra le due fonti sono state risolte a beneficio del creditore, quando le pretese - per le maggiori somme o per il riconoscimento del privilegio - sono state opportunamente documentate.

Le operazioni di verifica circa i dati esposti nel Ricorso sono state effettuate secondo una metodologia di controllo che prevede:

- l'accertamento del titolo dei privilegi;
- la rispondenza con le scritture contabili e con la situazione contabile al

30 giugno 2020 aggiornata al 30 giugno 2021, data immediatamente successiva

all'apertura della procedura, nonché data di riferimento della proposta dell'assuntore, rettificata dalla Società ai fini concordatari;

- la verifica dei debiti tributari anche sulla scorta delle dichiarazioni di credito ricevute dall'Agenzia delle Entrate;

- la richiesta di informative e specifiche alla Società su questioni, situazioni e voci;

- il riscontro alla luce delle comunicazioni e/o atti, a vario titolo, indirizzate dai creditori, con l'avvertenza che:

- sono state operate le rettifiche relative alle richieste dei creditori la cui pretesa risulti da documenti e/o atti riconducibili a Eviva ancorché la posizione non risulti contabilizzata dalla Società;

- non sono state operate le rettifiche relative alle richieste dei creditori che, senza fornire i giustificativi, hanno indicato un importo inferiore a quello appostato dalla Società ove quest'ultimo trovi riscontro in documenti, emessi dal creditore medesimo, contabilizzati dalla Società;

- non sono state operate le rettifiche relative alle richieste dei creditori che hanno presentato meri estratti conti senza fornire i giustificativi.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato l'esigenza di rettifiche, quali:

- il declassamento a chirografari (per il totale dell'importo indicato o per parte di esso) di creditori impropriamente indicati tra i privilegiati con particolare riferimento alle richieste di privilegio IVA di rivalsa, che non può essere accordato per quanto esposto nella relazione dell'esperto ex art. 160 II comma L.F. alla quale si rimanda;

---

- l'esclusione di creditori che risultano già saldati;
- per quanto riguarda le precisazioni pervenute, se di importo superiore rispetto al debito privilegiato indicato a piano dalla Società, il Collegio dei Commissari ha valutato di mantenere appostato l'importo del piano e di considerare la differenza nel fondo dedicato fino a concorrenza dell'importo precisato rettificando l'eventuale maggior valore del medesimo fondo.

Al contrario, nel caso di precisazione per importo inferiore, il valore indicato a piano è stato rettificato sulla base della precisazione stessa con l'eventuale eliminazione del fondo appostato per il creditore.

#### **6.1. Le passività del Concordato**

Nel seguito vengono analizzate le singole poste del passivo oggetto di assunzione ricomprese nella spalla del nuovo piano al 30/06/2020, aggiornata al 30/06/2021, e rappresentanti l'onere in capo all'assuntore.

Si segnala che il passivo nella spalla di piano al 30/06/2021 ammonta ad Euro 446.696.219 come di seguito rappresentato.

Passivo concordatario	Categ.	Importo	Soddisfacimento	Importo
<b>Debiti in prededuzione</b>		<b>20.829.337</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.829.337</b>
Professionisti per assistenza CP	Fondi	761.660		761.660
Compenso CG e LG	Fondi	3.153.423		3.153.423
Oneri di liquidazione	Fondi	11.434.954		11.434.954
TFR impiegati e anticipo imposte TFR	Fondi	52.176		52.176
Fondo success fee liquidatori	Fondi	1.270.000		1.270.000
Oneri Geogastock	Fondi	697.002		697.002
Oneri ABP	Fondi	50.000		50.000
Fondo rischi generico	Fondi	1.000.000		1.000.000
Fondo oneri T.AG	Fondi	-		-
Fondo costituzione/ manutenzione Trust	Fondi	400.000		400.000
Omposta di registro assunzione	Fondi	779.553		779.553
Debiti commerciali	D. comm.	847.710		847.710
Altri debiti prededucibili	Altri	382.860		382.860
				-
<b>Debiti Privilegiati</b>		<b>52.965.796</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.965.796</b>
Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	Fondi	2.146.354		2.146.354
Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	Altri	206.687		206.687
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	D. comm.	525.909		525.909
Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.	D. comm.	104.907		104.907
Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.	Fondi	2.447.153		2.447.153
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.	D. comm.	29.691		29.691
Privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c.	Altri	106.709		106.709
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.	Fondi	263		263
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.	Altri	18.109		18.109
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IRES	Altri	11.157.038		11.157.038
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IRAP	Altri	32.021		32.021
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IVA	Altri	36.074.392		36.074.392
Privilegio ex art. 2778 n. 18 e 19 c.c. per sanzioni e int. mora		-		-
Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.		-		-
Privilegio ex art. 2764 c.c.	D. comm.	20.000		20.000
Agenzia delle Dogane	Fondi	18.664		18.664
Agenzia delle Dogane	Altri	64.624		64.624
Interessi di dilazione	Fondi	13.274		13.274
				-
<b>Creditori Chirografari - Classe 1</b>		<b>160.486.707</b>	<b>21,76%</b>	<b>34.921.757</b>
Debiti commerciali	D. comm.	72.227.596		15.716.657
Altri debiti e passività a breve termine	Altri	13.746.099		2.991.138
Fondo rischi fiscali chirografari	Fondi	-		-
Debiti finanziari	D. fin.	656.404		142.833
Fondo ripetizione accise	Fondi	25.290.471		5.503.183
Fondo interessi chirografari	Fondi	1.747.019		380.150
Altri Fondi rischi chirografari	Fondi	46.819.118		10.187.796
				-
<b>Creditori Chirografari - Classe 2</b>		<b>147.552.417</b>	<b>21,39%</b>	<b>31.568.045</b>
Green Network Spa	D. comm.	352.665		75.451
E-distribuzione Spa	D. comm.	145.439.504		31.115.998
Sardinia Bio Energy	D. comm.	477.126		102.078
Fondo interessi chirografari	Fondi	1.283.122		274.517
				-
<b>Creditori Chirografari - Classe 3</b>		<b>53.796.702</b>	<b>21,01%</b>	<b>11.304.901</b>
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	D. fin.	40.711.051		8.555.067
ING Bank N.V.	D. fin.	13.085.650		2.749.834
				-
<b>Creditori Postergati</b>		<b>11.065.259</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Renova	D. fin.	11.065.259		-
<b>Totale Passivo da soddisfare</b>		<b>446.696.216</b>		<b>151.589.835</b>

Nel prosieguo, vengono specificamente esaminate alcune posizioni debitorie in relazione ad alcune delle quali sono state operate rettifiche.

## 6.2. I debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c.

In questa categoria sono compresi i debiti verso dipendenti, professionisti, agenti e artigiani, che rappresentano circa il 1,2% del debito totale (Euro 5.460.702 come appostato a piano, Euro 5.160.408 come rettificato dal Collegio dei Commissari).

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le singole posizioni debitorie rappresentate dalla Società e rettificate dal Collegio dei Commissari Giudiziali sulla base delle precisazioni di credito pervenute.

### 6.2.1. Debiti verso dipendenti

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Debiti verso dipendenti</b>	<b>-2.353.041</b>
<i>Fondo contenzioso ex CEO</i>	-1.200.000
<i>Fondo rischio cong. fiscali/contribut. incent. 19 dip rimasti</i>	-412.849
<i>Fondo oneri risoluzione personale</i>	-282.766
<i>Fondo TFR impiegati</i>	-250.738
<i>Altri debiti - ratei f.ndo 13<sup>ma</sup></i>	-48.305
<i>Altri debiti - ratei f.ndo 14<sup>ma</sup></i>	-285
<i>Altri debiti - ratei f.ndo ferie</i>	-114.098
<i>Altri debiti - ratei f.ndo ROL</i>	-9.261
<i>Altri debiti - ratei f.ndo permessi/ex festività</i>	-34.739
<b>Totale Debiti verso dipendenti</b>	<b>-2.353.041</b>

In particolare, in questa categoria è stato anche appostato prudenzialmente il fondo a copertura del rischio contenzioso in essere con il Sig. Carlo Maria Bagnasco, ex ceo della Società per un importo di Euro 1.200.000.

Il dirigente ha radicato una causa contro Eviva impugnando il licenziamento.

Con sentenza n. 2367/2020 pubblicata il 10/12/2020 (RG n. 8573/2018) il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'ex dirigente dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato e condannando Eviva al pagamento di Euro 339.455,52 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre un'incidenza sul TFR per Euro 25.144,85, Euro 339.455,52 a titolo di indennità supplementare oltre interessi e rivalutazione su tali importi dal dovuto al saldo effettivo, Euro 250.000 a titolo di bonus per l'anno 2017, Euro 18.518,51 lordi a titolo di incidenza del predetto bonus TFR e refusione delle spese legali liquidate in Euro 12.609 oltre spese generali ed oneri.

In data 12/03/2021 Eviva ha proposto impugnazione avverso la sentenza avanti la Corte d'Appello di Milano e la prima udienza è stata fissata per il giorno 10 gennaio 2022 poi rinviata al 19 aprile 2022. Il Collegio dei Commissari ritiene congrua tale appostazione.

E' stato poi ricompreso un ulteriore fondo a copertura degli oneri di risoluzione rapporti con il personale quantificato sulla base di accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali. L'entità pari ad Euro 282.766 è comprensiva di tutte le indennità spettanti e degli incentivi definiti per il personale in carico attualmente e si ritiene correttamente individuata (Euro 84.785 quantificato per i n. 7 impiegati in carico ed Euro 197.981 quantificato per i n. 2 dirigenti).

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo oneri risoluzione rapporto personale</b>	<b>-282.766</b>
<i>Bini</i>	-2.885
<i>Cavallotti</i>	-29.101
<i>Dell'Asta</i>	-5.272
<i>Losego</i>	-20.581
<i>Mognoni</i>	-15.302
<i>Scarpella</i>	-7.566
<i>Gemma</i>	-4.077
<i>Bartolomeo</i>	-142.791
<i>Massimo</i>	-55.191
<b>Totale Fondo oneri risoluzione rapporto personale</b>	<b>-282.766</b>

Sempre in questa categoria è stato appostato un fondo rischio per conguagli fiscali e contributivi stimato a favore del personale dipendente ancora in forza pari ad Euro 412.849.

I restanti importi (totale Euro 457.426) fanno riferimento alle competenze maturate dai dipendenti fino alla data di redazione del piano (ferie, Rol, 13ma, 14ma, TFR).

### 6.2.2. Debiti verso professionisti

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	RETTIFICHE APPORTATE SULLA BASE DELLE PRECISAZIONI	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso professionisti	-525.909	88.943	-436.966

In tale categoria (All. 1 - Dettaglio nominativo Debiti verso professionisti) sono stati appostati i debiti per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (art. 2751 bis. n. 2 c.c.).

In merito ad alcune specifiche posizioni si segnala quanto segue.

Il credito precisato dall'Avv. Pasquale Gerardo Marasco è ricompreso integralmente nel fondo oneri di liquidazione (debito prededucibile) e pertanto escluso dalla voce debiti verso professionisti.

Il credito precisato dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners è stato rettificato dell'importo dell'IVA in quanto non emessa parcella definitiva ma soltanto avviso di parcella; per poter prendere in considerazione l'esistenza del credito per IVA richiesto occorre che risulti un regolare documento dal quale tale credito emerga. L'imponibile, maggiorato di cassa di previdenza, è stato ripartito in base all'attività svolta nel periodo fino al 30 giugno 2020 (Euro 41.600 credito privilegiato) e l'attività svolta nel periodo successivo (Euro 10.400 credito in prededuzione), importo quest'ultimo ricompreso nel fondo oneri di liquidazione.

Il credito precisato dall'Avv. Paolo Breno richiesto totalmente al privilegio è stato considerato tale soltanto per l'importo pari ad Euro 182.395,22 trattandosi di credito relativo agli ultimi due anni di attività professionale prestata nei confronti di Eviva, mentre l'importo di Euro 308.403,39 è stato considerato credito chirografario essendo riferibile ad attività svolta nel periodo antecedente gli ultimi due anni.

La restante parte è stata imputata a fondo chirografario rischi diversi vista anche la comunicazione dell'Avv. Breno inoltrata alla società in data 14/10/2019 con la quale l'avvocato espressamente aderiva all'eccezione di prescrizione.

Il debito appostato per l'Avv. Davide Epicoco è stato rettificato dal Collegio dei Commissari sulla base della precisazione pervenuta dall'avvocato con conseguente azzeramento del fondo rischi stimato.



**6.2.3. Debiti verso agenti**

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	RETTIFICHE APPORTATE SULLA BASE DELLE PRECISAZIONI	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso Agenti	-2.552.060	211.350	-2.340.710

In tale categoria (All. 2 - Dettaglio nominativo Debiti verso Agenti) sono stati appostati i debiti per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo (art. 2751 bis. n. 3 c.c.).

In questa categoria la Società ha altresì inserito un apposito fondo rischi privilegiato pari ad Euro 2.447.153 rettificato in Euro 2.174.935 dal Collegio dei Commissari a fronte di oneri di scioglimento dei rapporti con gli agenti e rappresenta il potenziale rischio a cui è soggetta la Società ed è quantificato sulla scorta dei pareri rilasciati dall'Avv. Alberto Venezia professionista incaricato da Eviva.

Per quanto riguarda le precisazioni pervenute di importo superiore rispetto al debito privilegiato indicato a piano dalla Società, il Collegio dei Commissari ha valutato di mantenere appostato l'importo del piano e di considerare la differenza nel fondo fine rapporto agenti fino a concorrenza dell'importo precisato rettificando l'eventuale maggior valore del medesimo fondo.

Al contrario, nel caso in cui la precisazione sia stata di importo inferiore, il valore indicato a piano è stato rettificato sulla base della precisazione con l'eventuale eliminazione del fondo appostato per il creditore.

Infine, è stato escluso il privilegio richiesto dagli agenti che esercitano l'attività sotto forma di Società di Capitali (Cass. S.U. 16/12/2013 n. 27986; Cass. 30/09/2015 n. 19550) mentre è stato riconosciuto all'agente persona fisica o alle società di persone

“che esercitino l’attività propria dell’agente qualora sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale” (Cass. 19550/2015).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del Fondo stanziato dalla Società che comprende altresì la quota chirografaria riferita ai rischi connessi a rapporti di agenzia non assistiti dal privilegio nei termini che precedono.

Il dettaglio nominativo di detto Fondo con la distinzione tra creditore privilegiato e chirografario viene allegato alla presente relazione (All. 3 - Dettaglio nominativo Fondo fine rapporto agenti).

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	VALORE FONDO RETTIFICATO DAI COMMISSARI	VALORE FONDO POST RETTIFICA DAI COMMISSARI
Fondo fine rapporto agenti	-6.437.950	1.839.187	-4.598.763

#### 6.2.4. Debiti verso artigiani

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Debiti verso Artigiani	-29.691

In tale categoria (All. 4 - Dettaglio nominativo Debito verso Artigiani) sono stati appostati i debiti dell’impresa artigiana nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (art. 2751 bis. n. 5 c.c.).

Non essendo pervenuta alcuna precisazione di credito da parte di artigiani viene considerato l’importo accantonato a piano.

### **6.3. I debiti, previdenziali, erariali e doganali**

I debiti previdenziali, erariali e verso enti locali ammontano ad Euro 47.471.819 e rappresentano circa l'11% del debito societario.

Si segnala che Regione Veneto ha precisato un credito di Euro 39.086,10 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c.c.. Tale debito trae origine da tre atti di contestazione di violazione, due dei quali regolarmente notificati alla Società e uno in corso di notifica, riferibili a parziali o omessi versamenti di ratei di acconto dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. Il debito non risulta nominativamente appostato a piano e si ritiene che possa essere ricompreso tra le passività elencate nella tabella riportata al punto 6.3.4.

#### **6.3.1. L'accordo raggiunto e autorizzato con Agenzia delle Entrate**

In data 18/03/2021 il Tribunale di Milano ha autorizzato la sottoscrizione, avvenuta poi in data 23/03/2021, di un accordo che ha previsto la definizione del contenzioso tributario in essere.

Sulla base di tale accordo è stato cristallizzato con l'Agenzia delle Entrate il debito fiscale in Euro 55.170.842,33 di cui Euro 49.790.950,13 avente natura privilegiata.

L'Agenzia delle Entrate, con la propria precisazione di credito, ha indicato debiti per tributi ed interessi di mora pari ad Euro 1.344.600,25 e prudenzialmente a piano è stato considerato un maggior debito – superiore di Euro 183.066,51 alla precisazione di credito pervenuta (totale Euro 56.698.509,09 di cui Euro 50.577.677,98 avente natura privilegiata).

L'accordo in parola è stato stipulato dalla Società con la finalità di ridurre la pretesa del fisco a vantaggio dei creditori chirografari sociali, sia dal punto di vista della certezza dell'importo, che della percentuale di soddisfazione offerta e delle tempistiche di pagamento.

Il debito verso l'Agenzia delle Entrate è poi stato ridotto di Euro 3.499.457,38 a seguito della compensazione ai sensi degli articoli 56 e 169 L.F. effettuata da parte dell'Agenzia delle Entrate e di Euro 16.987,51 per effetto del pagamento, autorizzato dal Tribunale, della prima rata per il perfezionamento degli atti oggetto di accertamento con adesione.

La compensazione in parola ha riguardato i seguenti crediti tributari:

- Euro 1.007.928,71 per IVA a credito maturata dal 01/01/2020 sino al 30/06/2020;
- Euro 1.436.230,00 per IVA a credito maturata nell'anno 2019;
- Euro 123.885,00 per l'eccedenza risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per l'anno 2016;
- Euro 514.473,00 per il versamento dell'acconto IRAP anno 2017;
- Euro 371.672,17 per il versamento dell'acconto IRES anno 2017;
- Euro 31.589,83 per l'eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione CNM 2020 per l'anno 2019;
- Euro 13.678,67 relativi al credito 770 autonomi per l'anno 2019.

In ragione di quanto precede, il debito erariale ammonta ad Euro 53.180.684,88 di cui Euro 47.263.450,72 avente natura privilegiata.

Si precisa che, contestualmente all'incremento del debito verso l'erario per contenzioso, è corrisposto un decremento dei corrispondenti fondi rischi.

### 6.3.2. I debiti previdenziali

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Debiti Previdenziali</b>	<b>-106.709</b>
<i>Debiti verso Inps</i>	-43.705
<i>Debiti verso Ente Bilaterale</i>	-6.148
<i>Debiti verso Enasarco</i>	-15.635
<i>Debiti v/fondo M. Negri</i>	-11.325
<i>Debiti v/fondo Pastore</i>	-8.484
<i>Debiti v/fondo Fon.te</i>	-12.668
<i>Debiti ass. Assitalia</i>	-5.635
<i>Debiti vs solidar. 1166</i>	-1.707
<i>Debiti trattenute sindacali</i>	-264
<i>Debiti v/fondo est</i>	-982
<i>Debiti trattenute sindacali</i>	-157
<b>Totale Debiti Previdenziali</b>	<b>-106.709</b>

L'importo da tabella corrisponde ai debiti verso i vari enti previdenziali al mese di giugno 2020; non è stata prevista dalla Società alcuna sanzione in quanto saldati alla naturale scadenza.

Si segnala tra questi la precisazione pervenuta dal Fondo Negri che coincide con quanto appostato a piano (Euro 11.325), mentre per quanto riguarda il debito verso l'Associazione Pastore, è stato mantenuto prudenzialmente quanto indicato a piano (Euro 8.484) nonostante la precisazione di credito pervenuta fosse di importo inferiore (Euro 5.526).

**6.3.3. I debiti erariali**

<b>Voce Passivo</b>	<b>SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21</b>
<b>Debiti per tributi diretti</b>	<b>-50.393</b>
<i>Anticipo imposte rivalutaz. TFR</i>	-263
<i>Erario c/ to rit.lav.autonomi</i>	-18.109
<i>Debiti vs l'erario per chiusura contenzioso - privilegio IRAP</i>	-32.021
<b>Totale Debiti per tributi diretti</b>	<b>-50.393</b>
<b>Voce Passivo</b>	<b>SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21</b>
<b>Debiti chiusura contenzioso IVA</b>	<b>-36.074.392</b>
<i>Debiti vs l'Erario per chiusura contenzioso - privilegio IVA</i>	-36.074.392
<b>Totale Debiti chiusura contenzioso IVA</b>	<b>-36.074.392</b>
<b>Voce Passivo</b>	<b>SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21</b>
<b>Debiti chiusura contenzioso IRES</b>	<b>-11.157.038</b>
<i>Debiti vs l'Erario per chiusura contenzioso - privilegio IRES</i>	-11.157.038
<b>Totale Debiti chiusura contenzioso IRES</b>	<b>-11.157.038</b>

La Società è stata destinataria di una serie di avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni emessi dal competente Ufficio dell' Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto IVA, IRES e IRAP, in relazione agli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

La Società ha instaurato una serie di giudizi contro l' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia aventi ad oggetto avvisi di accertamento nonché

avvisi di irrogazione delle sanzioni notificate in relazione ai periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013.

Nelle more della presentazione della domanda di concordato definitiva, ci sono state interlocuzioni tra la società e l'amministrazione finanziaria, al fine di valutare ipotesi di definizione da perfezionare.

Come già detto, con provvedimento emesso in data 18/03/2021 il Tribunale di Milano ha autorizzato la Società a definire l'accordo con l'Erario.

Il debito verso l'amministrazione finanziaria è quindi stato recepito all'interno del passivo concordatario.

#### 6.3.4. I debiti per accise

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Debiti verso Agenzia delle Dogane</b>	<b>-83.288</b>
<i>Contenzioso UTF Agenzia delle Dogane per accisa</i>	-18.664
<i>Debiti c/ to accise liquidate in cartella</i>	-2.778
<i>Debiti c/ to accise avvisi e pvc</i>	-61.846
<b>Totale Debiti verso Agenzia delle Dogane</b>	<b>-83.288</b>

In tale categoria, tra gli altri, è stato appostato l'importo pari ad Euro 18.664 derivante dal contenzioso con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Milano 1: il giudizio è relativo all'impugnazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative prot. n. 277100-321-2016 del 28 settembre 2016, per violazioni rilevate in materia di accise sull'energia elettrica, per Euro 18.663,78. La Società presentava ricorso con istanza ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con

sentenza n. 4573/02/17 aveva accolto il ricorso della Società, disponendo la rideterminazione, da parte dell'Ufficio, delle sanzioni irrogate previa applicazione del cumulo giuridico. L'Agenzia delle Dogane ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 949/ 2019 depositata il 1° marzo 2019, ha accolto l'appello erariale.

Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 27 settembre 2019 e depositato il 14 ottobre 2019. Si rimane in attesa della fissazione dell'udienza e della sentenza.

#### 6.4. Altri debiti privilegiati

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso locatore di immobile	-20.000		-20.000
<i>Frigoriferi Milanesi Srl</i>	-20.000	-922.715	-20.000
<b>Totale Debiti verso locatore di immobile</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>

La società Frigoriferi Milanesi Srl, locatrice degli uffici ove aveva sede Eviva, ha precisato un credito di Euro 922.715,37 al privilegio speciale ex art. 2764 c.c..

Si rileva che soltanto Euro 20.000 sono da considerarsi credito privilegiato (speciale) nei limiti del valore di realizzo indicato da Sivag Spa come da perizia del 24/03/2021 di cui si è già detto nel capitolo 5.

Il residuo è da considerare credito chirografario e come tale è stato inserito nell'elenco di cui si dirà infra.



Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo dilazione interessi privilegiati</b>	<b>-13.274</b>
2751 bis n. 1	-590
2751 bis n. 2	-132
2751 bis n. 3	-640
2751 bis n. 5	-7
2778 n. 1	-27
2778 n. 18	-22
2778 n. 19	-9.043
2778 n. 18 e 19 sanz. e int su deb. Trib	-2.788
art 2764 cc	-5
Agenzia delle Dogane	-21
<b>Totale fondo dilazione interessi privilegiati</b>	<b>-13.274</b>

In tale fondo sono stati accantonati gli interessi di dilazione privilegiati in particolare sugli importi di debito IVA ed IRES che devono ritenersi congrui in ragione delle tempistiche previste per l'adempimento.

#### **6.5. I debiti chirografari**

I debiti chirografari ammontano complessivamente ad Euro 361.835.825, e rettificati dal Collegio dei Commissari in Euro 351.523.475 e rappresentano circa l'80% del totale del passivo.

Tali debiti, che includono anche la quota dei creditori muniti di privilegio speciale declassati al chirografo, sono stati suddivisi in tre classi per le quali si prevede un soddisfacimento medio del 21,5% e in particolare:

- Classe 1 – creditori chirografari: percentuale massima del 21,76%
- Classe 2 – creditori potenzialmente revocabili: percentuale massima del 21,39%

- Classe 3 – creditori garantiti da terzi: percentuale massima del 21,01%

Di seguito la suddivisione delle tre classi come previste a piano:

<b>Debiti chirografari</b>	<b>-361.835.824</b>
<u>Classe 1 - Creditori chirografari</u>	
<i>Debiti commerciali</i>	-72.227.596
<i>Altri debiti e passività a breve termine</i>	-13.746.098
<i>Debiti finanziari</i>	-656.404
<i>Fondi rischi</i>	-73.856.608
<u>Classe 2 - Crediti potenzialmente revocabili</u>	
<i>Green Network Spa</i>	-352.665
<i>E-distribuzione Spa</i>	-145.439.504
<i>Sardinia Bio Energy</i>	-477.126
<i>Fondo interessi chirografari</i>	-1.283.122
<u>Classe 3 - Creditori garantiti da terzi</u>	
<i>SMK-Sphere LLC (già Rosbank)</i>	-40.711.051
<i>ING Bank N.V.</i>	-13.085.650

Si procederà di seguito all'analisi delle singole voci del passivo chirografario come sopra individuato.

### 6.5.1. Debiti finanziari – Classe 1

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
<b>Debiti finanziari - Classe 1</b>	<b>-656.404</b>		<b>-656.709</b>
<i>Debiti bancari per linee commerciali</i>	-5.924		-5.924
<i>Mediofactor Spa</i>	-11.619		-11.619
<i>BCC factoring Spa</i>	-5.111		-5.111
<i>Farma Factoring</i>	-27.092		-27.092
<i>Groupama assicurazioni Spa</i>	-581.373	-507.989	-507.989
<i>MB Credit Solutions (ex Creval)</i>	-22.254	-20.019	-20.019
<i>Axa Assicurazioni</i>	0	-273.547	-75.924
<i>Bper</i>	-3.031		-3.031
<b>Totale Debiti finanziari - Classe 1</b>	<b>-656.404</b>		<b>-656.709</b>

I crediti di Groupama Assicurazioni Spa e di MB Credit Solutions Spa sono stati rettificati sulla base delle precisazioni pervenute con l'esclusione del privilegio

per la quota relativa all'IVA di rivalsa non sussistendo beni di proprietà della Società sul quale il privilegio possa esercitarsi.

Per quanto riguarda la posizione Groupama come già analiticamente esposto nel capitolo 5 la Società ha riclassificato nelle passività con segno meno il saldo Groupama Factor di Euro 46.017 mantenendo iscritto nell'attivo il fondo svalutazione.

Il Collegio dei Commissari successivamente ha rettificato il credito Groupama come da precisazioni.

Con riferimento alla genesi della posizione Axa Assicurazioni Spa si richiama quanto già riportato nel capitolo 5.

Il Collegio dei Commissari ha rettificato tale posta in Euro 75.923,50.

#### 6.5.2. Debiti verso fornitori – Classe 1

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	RETTIFICHE APPORTATE SULLA BASE DELLE PRECISAZIONI	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti commerciali - Classe 1	-72.227.596	1.027.536	-71.200.060

I debiti verso fornitori (All. 5 - Dettaglio nominativo Debiti verso fornitori) appostati in questa classe sono stati imputati dalla Società al netto delle partite aperte a credito verso gli stessi. Tali importi sono poi stati rettificati dal Collegio dei Commissari sulla base delle precisazioni ricevute in diminuzione per circa Euro 1 milione.

Anche per questa voce (come per la categoria Debiti verso agenti), in caso di precisazioni pervenute di importo superiore rispetto al debito indicato a piano dalla Società, il Collegio dei Commissari ha valutato di mantenere appostato l'importo del piano e di considerare la differenza nel fondo fine rapporto agenti chirografario o nel

fondo danni a clienti a seconda del fornitore specifico fino a concorrenza dell'importo precisato rettificando l'eventuale maggior valore del relativo fondo.

In tal senso si è operato per le posizioni Facile.it Spa, Wp Energy Srl, Aco Service Srl, Saf Energia Srl, Suntrading Spa, Consorzio Acquisti Energia & Multiutility.

Al contrario, nel caso in cui è stato precisato un importo inferiore, il valore indicato a piano è stato rettificato sulla base della precisazione con l'eventuale eliminazione del fondo appostato per il creditore (e così per le posizioni Eco Trade Srl, Power Srl, Chetariffa.it Srl).

Si evidenzia che per i principali creditori che compongono questa categoria (Shell Energy Europe Limited, Tag Trans Austria Gasleitung Gmbh, Unareti Spa, C.En.P.I. Srl, Ireti Spa, Fenice Services AG, 2i Rete Gas Spa, Ecowatt Srl, Inrete Distribuzione Energia Spa), rappresentanti circa l'82% del totale della stessa, quando non sono state trasmesse le precisazioni di credito, il Collegio dei Commissari ha mantenuto appostato l'importo previsto a piano.

Si segnala che per quanto riguarda la posizione di Unareti Spa, quest'ultima ha trasmesso una precisazione di credito di importo superiore rispetto a quanto indicato nel piano non avendo tenuto conto della compensazione con il deposito cauzionale e dell'intervenuta emissione di una nota di credito, che invece il Collegio dei Commissari ha inteso recepire.

Si segnala, inoltre, come rilevante la posizione "CAEM - Consorzio acquisti Energia & Multiutility" la cui precisazione pervenuta è di Euro 1.921.933. Per questo

debito è stato mantenuto l'importo a piano di Euro 646.293 e la differenza di Euro 1.275.640 è stata accantonata a fondo danni a clienti.

### 6.5.3. Altri debiti e passività a breve – Classe 1

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	RETTIFICHE APPORTATE SULLA BASE DELLE PRECISAZIONI	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Altri debiti e passività a breve - Classe 1	-13.746.098	-11.183.178	-24.929.277

Anche i debiti appostati in questa categoria (All. 6 - Dettaglio nominativo altri debiti e passività a breve) sono stati rettificati dal Collegio dei Commissari sulla base delle precisazioni ricevute in diminuzione per circa Euro 1 milione e riclassificati dal fondo rischi chirografari per circa 10 milioni.

In particolare, vengono dettagliate le seguenti posizioni oggetto di rettifica da parte del Collegio dei Commissari:

- Industrie Ilpea Spa: con precisazione la società specifica di “*non essere mai stata fornitore di Eviva Spa ma solo cliente*”. Chiesto spiegazioni ad Eviva, questa risponde che l'importo a piano corrisponde ad un accantonamento prudenziale (oneri di distribuzione rimborsati da E-distribuzione ad Eviva eventualmente da rimborsare ad Industrie Ilpea Spa). Dato il tenore della precisazione pervenuta, si è ritenuto di stornare l'importo accantonato pari ad Euro 815.231;
- Società Esercizio Locale Gas Srl: da comunicazione di Eviva del 13/12/2021 emerge un importo accantonato a piano errato in quanto questa società è debitrice di Eviva per Euro 24.804,19 e non creditrice nonostante la precisazione pervenuta.

Tale importo deriva da Euro 56.972,27 di debiti per note credito da emettere per conguagli SNAM, al netto di un credito di Euro 26.538,17 per rimborsi di coefficiente K ed al netto di Euro 55.238,29 del credito compensato dalla controparte. Il debito appostato a piano di Euro 191.708 è stato pertanto stralciato.

- Società Locale Gas Srl: data la precisazione pervenuta, e data la risposta di Eviva del 13/12/2021 si ritiene corretto quanto precisato dal fornitore e pertanto è stato inserito l'importo di Euro 139.920 come rettifica in aumento.
- Carelli Srl / Gottardo Spa: da precisazione di credito hanno dichiarato di nulla avere a pretendere da Eviva e pertanto i rispettivi importi a piano (Euro 14.793 e Euro 12.168) sono stati eliminati.

In tale categoria il Collegio dei Commissari ha ritenuto di ricomprendere anche il debito verso Arera di cui si dirà nel paragrafo successivo.

#### 6.5.4. Fondi per rischi chirografari

Di seguito vengono dettagliati i singoli fondi chirografari – Classe 1.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Fondo rischi addizionali provinciali	-25.290.471
<i>Rischi addizionali provinciali</i>	- 25.290.471
<b>Totale Fondo rischi addizionali provinciali</b>	<b>-25.290.471</b>

In tale fondo è stato appostato l'importo derivante da un potenziale rischio di restituzione delle addizionali provinciali sull'accisa energia elettrica di cui agli artt. 52

e seguenti TUA indebitamente addebitate ai clienti finali con riferimento agli anni 2010 e 2011.

Tanto in forza di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto illegittima tale prassi, per il che ogni utente che ha pagato le addizionali negli anni in questione potrebbe potenzialmente richiedere il rimborso delle stesse.

Il diritto alla restituzione, peraltro, si connota come un'azione di indebito arricchimento soggetta a prescrizione decennale, che per quanto attiene al caso in esame deve intendersi compiuta con il termine del 31 dicembre 2021, in difetto di validi atti interruttivi della stessa da parte del creditore.

Gli scriventi hanno preso visione del prospetto Excel, fornito dalla Società, contenente il dettaglio nominativo dei clienti finali che - alla data del 5/11/2021 - potevano ancora chiedere la restituzione delle accise ad Eviva, confermando il dato appostato a piano.

Il Collegio dei Commissari, peraltro, segnala che alla data della redazione della presente il valore del fondo si è ulteriormente decrementato di Euro 4.126.436,00. Tale ultimo importo fa riferimento alla quota parte di rischio ormai prescritto.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	RETTIFICHE APPORTATE SULLA BASE DELLE PRECISAZIONI	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
<b>Fondo rischio sanzioni ARERA</b>	-12.220.914	0	0
<i>Rischio sanzioni ARERA</i>	- 12.220.914	-	-
<b>Totale Fondo rischio sanzioni ARERA</b>	-12.220.914	0	0

A seguito dell'avvio di un procedimento da parte di Arera per l'accertamento di violazioni in materia di trasparenze della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas e di fatturazione dei consumi energetici, la Società ha accantonato l'importo derivante dal rischio di sanzioni amministrative e pecuniarie.

Arera, infatti, con delibera del 16/06/2020, ha accertato le violazioni commesse da parte di Eviva e ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di Euro 6.864.000.

Oltre a quanto descritto, tale fondo ricomprende anche i procedimenti amministrativi in tema di certificati verdi: il GSE in data 24/11/2006 ha sanzionato Eviva richiedendo il pagamento del corrispettivo di n. 566 certificati verdi (poi ridotti a 449).

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) a definizione del procedimento instaurato nei confronti di Eviva sulla base della predetta nota del GSE ha sanzionato Eviva al pagamento dell'importo di Euro 2.929.725 oltre interessi per un totale di Euro 5.566.447 parzialmente già corrisposto da Eviva per Euro 2.812.536 in data successiva al 30/06/2021.

Tale fondo ricomprende altre violazioni minori contestate da Arera ad Eviva.

Il Collegio dei Commissari, sulla base di quanto sopra delucidato, rileva come il Fondo rischio sanzioni Arera in realtà sia un debito certo ed esigibile e pertanto rettifica tale fondo iscrivendo il medesimo importo nella categoria "Altri debiti e passività a breve Classe 1".



Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	VALORE FONDO RETTIFICATO DAI COMMISSARI	VALORE FONDO POST RETTIFICA DAI COMMISSARI
<b>Fondo danni a clienti</b>	<b>-16.932.436</b>		<b>-16.802.704</b>
<i>Wind Tre Spa</i>	- 4.946.000		-4.946.000
<i>Cenpi</i>	- 3.597.786		-3.597.786
<i>Caem</i>	- 1.280.000	-1.275.640	-1.275.640
<i>Consorzio Energia Verona Uno</i>	- 1.480.000		-1.480.000
<i>Galata Spa</i>	- 975.116		-975.116
<i>Caffaro Industrie Spa</i>	- 589.380		-589.380
<i>Halo Spa</i>	- 1.447.600		-1.447.600
<i>Spin Spa</i>	- 481.844		-481.844
<i>Goldenergy Srl</i>	- 400.000		-400.000
<i>Consorzio Multienergia</i>	- 242.000		-242.000
<i>Ge-tra-pack Srl</i>	- 56.185		-56.185
<i>Penny market Srl</i>	- 165.529		-165.529
<i>Wp energy</i>	- 391.000	-400.628	-400.628
<i>Milano gas e luce Srl</i>	- 33.801		-33.801
<i>Consorzio energia oggi</i>	- 428.000		-428.000
<i>Ecotrade</i>	- 135.000	0	0
<i>Schattdecor Srl</i>	- 70.489		-70.489
<i>E.P.M. Spa</i>	- 8.525		-8.525
<i>Cave del Ticino + Cave di Cameri</i>	- 64.000		-64.000
<i>Blue power</i>	- 127.050		-127.050
<i>New washing Srl</i>	- 13.132		-13.132
<b>Totale Fondo danni a clienti</b>	<b>-16.932.436</b>		<b>-16.802.704</b>

In tale fondo sono stati accantonati gli importi derivanti da contestazioni pervenute e/o che potrebbero essere avanzate da parte dei clienti per i presunti danni subiti in ragione della cessazione anticipata dei contratti di approvvigionamento energetico.

Il danno si assume determinato, ove provato, dai maggiori oneri sostenuti dai clienti, costretti ad approvvigionarsi da altro fornitore, a causa delle meno favorevoli condizioni del mercato successivamente all'interruzione dei rapporti con la Società.

Per la quantificazione del potenziale rischio la società ha richiesto una perizia al dott. Guido Cervigni che ha utilizzato come metodologia per il calcolo del danno la differenza tra l'esborso del cliente per la fornitura, qualora Eviva avesse onorato il

contratto e l'esborso sostenuto dal cliente per una nuova fornitura con le stesse caratteristiche.

Nel fondo danni a clienti è stato, tra gli altri, appostato un potenziale danno riferibile a C.En.P.I. pari ad Euro 3.597.786 derivante dalla differenza tra il rischio massimo stimato dal perito (Euro 4.333.000) e l'importo a credito verso i consorziati C.En.P.I. (Euro 735.214).

C.En.P.I. nella propria precisazione di credito non fa riferimento a questo presunto danno ma precisa soltanto il credito derivante dalle proprie fatture, accantonato da Eviva nella categoria "Debiti commerciali – Classe 1".

Il Collegio dei Commissari, vista la perizia del dott. Cervigni, ha ritenuto di mantenere prudenzialmente appostato il potenziale rischio nonostante la mancata richiesta nella precisazione.

Analogamente, il Consorzio Energia Verona Uno ha trasmesso la propria precisazione di credito (totale Euro 253.763,91) specificando come danno solamente il "danno da defixing" quantificato in Euro 240.000.

La Società ha appostato a piano tale danno oltre a quello oggetto di transazione (Euro 1.240.000), autorizzata dal Tribunale in data 23/02/2021, tra Eviva e i consorziati di Consorzio Energia Verona Uno (Rossetto Trade e La Grande Mela).

Anche in questo caso, il Collegio dei Commissari, alla luce della transazione autorizzata dal Tribunale, ha ritenuto di mantenere prudenzialmente appostato il potenziale rischio nonostante la mancata richiesta nella precisazione.

Per quanto riguarda la posizione Wind si segnala che ai fini della propria offerta, l'assuntore ha considerato fra le disponibilità di Eviva anche le somme

corrisposte, in esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto nella fase interinale, dal debitore nel secondo semestre 2021 di Euro 3.135.868, nonché l'importo del credito verso Wind (Euro 1.076.250) che in sede di concordato verrebbe compensato con la somma spettante a Wind in esecuzione del piano concordatario (il debito di Eviva nei confronti di Wind iscritto fra i creditori chirografari nella classe 1, ammonta ad Euro 4.946.000).

Il Collegio dei Commissari ritiene di condividere l'appostazione del credito già incassato, considerando che il pagamento effettuato da Wind rimarrà acquisito all'attivo della Società anche in ipotesi di mancata omologa del Concordato e/o risoluzione della transazione.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Fondo rischio causa Alpiq	<b>-100.000</b>
<i>Rischio causa Alpiq</i>	<i>-100.000</i>
<b>Totale Fondo rischio causa Alpiq</b>	<b>-100.000</b>

La Società ha prudenzialmente accantonato (senza peraltro fornire chiarimenti in merito alla natura prededucibile o chirografaria) Euro 100.000 a fronte di un eventuale contenzioso che possa derivare dal rifiuto da parte di Eviva di trasferire la partecipazione nella società EnPlus Srl alla società Alpiq Italia Srl (unico altro socio) la quale ha esercitato il diritto di opzione call previsto da un patto parasociale.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo rischi causa Terna</b>	<b>-2.446.440</b>
<i>Rischi causa Terna</i>	- 2.446.440
<b>Totale Fondo rischi causa Terna</b>	<b>-2.446.440</b>

L'importo di tale fondo è stato prudenzialmente accantonato a seguito:

- della notifica in data 01/06/2021 della Delibera 217/2021/E con la quale Arera ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento volto a pervenire ad un'istruttoria sugli oneri di sbilancio relativi al periodo gennaio 2015 – luglio 2016;
- della notifica in data 08/07/2021 della Delibera 289/2021/E con la quale Arera ha informato che il procedimento si concluderà entro il 28/02/2022;
- della nota del 29/07/2021 n. 0030137 con la quale Arera ha comunicato ad Eviva i nuovi criteri di calcolo imponendo a Terna il calcolo dell'eventuale sanzione.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo rischi conguagli SNAM</b>	<b>-3.614.856</b>
<i>Rischi conguagli SNAM</i>	- 3.614.856
<b>Totale Fondo rischi conguagli SNAM</b>	<b>-3.614.856</b>

L'importo accantonato fa riferimento al potenziale conguaglio a debito del gas delle sessioni annuali di aggiustamento relative ai periodi 2016-2020, 2017-2021, 2018-2022, 2019-2023.

In merito alla natura di tali conguagli si rimanda alla descrizione riportata al punto 5.1.2..

Non è stato possibile per il Collegio dei Commissari, data la peculiarità della posta, formulare un giudizio tecnico in merito alla congruità di tale voce o stimare le sue possibili future variazioni.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	VALORE FONDO RETTIFICATO DAI COMMISSARI	VALORE FONDO POST RETTIFICA DAI COMMISSARI
<b>Fondo spese legali di soccombenza chirografario</b>	<b>-2.996.041</b>		<b>0</b>
<i>DLA Avv. Federico Strada</i>	-25.609	0	0
<i>Avv. Ferrario</i>	-5.000	0	0
<i>Studio legale Vagaggini</i>	-234.109	0	0
<i>Avv. Caiazzo</i>	-103.236	0	0
<i>Studio Spolidoro</i>	-800.000	0	0
<i>Avv. Venezia</i>	-101.109	0	0
<i>Avv. Lombrassa</i>	-172.488	0	0
<i>Avv. Marasco</i>	-21.387	0	0
<i>Avv. Bisceglia</i>	-174.695	0	0
<i>Avv. Todarello</i>	-181.623	0	0
<i>ICC Parigi</i>	-50.000	0	0
<i>Rischio add. Acc. 21/10/10</i>	-674.900	0	0
<i>Consorzio Verona Uno</i>	-21.364	0	0
<i>Rischi add. Acc anagrafiche non in db</i>	-46.780	0	0
<i>Negoz. Ass. non seguite da giud</i>	-83.942	0	0
<i>Potenziali oneri a fronte di ulteriori proc. per restit. Add. Pron. accise</i>	-299.799	0	0
<b>Totale fondo spese legali di soccomb. Chirograf.</b>	<b>-2.996.041</b>		<b>0</b>

In tale fondo, sulla base del principio della prudenza, la Società ha appostato i costi per i procedimenti giudiziari pendenti o minacciati nei confronti di Eviva.

Come già detto, il Collegio dei Commissari ritiene di dover rettificare l'appostazione del fondo tra i debiti prededucibili non avendo evidenza che le imputazioni delle spese legali ipotizzate in caso di soccombenza si riferiscano tutte a giudizi radicati prima del deposito del ricorso ex art. 161, VI comma L.F..

E' fin d'ora rilevabile che le spese relative ai giudizi riferiti al rimborso accise provinciali nonché quelle inerenti l'arbitrato promosso da Alpiq e il contenzioso in

appello avverso la sentenza Bagnasco sono stati promossi in data successiva, per il che anche l'eventuale condanna di Eviva al pagamento delle spese di controparte costituirebbe un debito prededucibile. Deve, peraltro, essere opportunamente segnalato che per quanto riguarda i giudizi relativi alle istanze di rimborso delle accise provinciali che sono già approdati in decisione, le corti di merito hanno nella maggior parte dei casi statuito per la compensazione integrale delle spese di lite, quindi è ipotizzabile che il fondo possa essere in qualche modo sovrastimato ma è da ritenersi sicuramente capiente.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo interessi su debiti chirografari</b>	<b>-1.747.019</b>
<i>Debiti commerciali</i>	-1.760.106
<i>Interessi di mora</i>	76.108
<i>Altri debiti e passività a breve termine</i>	-63.021
<b>Totale fondo interessi su debiti chirografati</b>	<b>-1.747.019</b>

Il fondo ricomprende la quantificazione degli interessi convenzionali o legali dovuti ai creditori chirografari dalla scadenza del debito alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, VI° comma L.F..

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo rischi aggiuntivo chirografario</b>	<b>-2.000.000</b>
<i>Rischi aggiuntivo</i>	- 2.000.000
<b>Totale Fondo aggiuntivo chirografario</b>	<b>-2.000.000</b>

Si tratta di un ulteriore fondo stimato in via prudenziale e qualora non si dovessero manifestare sopravvenienze per le quali tale fondo è stato creato, il relativo

importo, in tutto o in parte, non verrà destinato al maggior soddisfacimento del ceto chirografario, per le ragioni già descritte nel capitolo che ha esaminato l'offerta dell'Assuntore.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo clienti saldo avere</b>	<b>-3.030.773</b>
<i>Fatture emesse di importo inferiore ad Euro 250,00 cad</i>	-2.787.780
<i>Fatture da emettere di importo inferiore ad Euro 250,00 cad</i>	-242.993
<b>Totale fondo clienti saldo avere</b>	<b>-3.030.773</b>

In questo fondo sono stati appostati i debiti certi verso clienti di importo inferiore ad Euro 250,00. L'elenco nominativo e dettagliato delle singole posizioni è allegato alla presente relazione (All. 7 – Fondo clienti Saldo Avere).

La Società ha operato questa scelta nell'intento di semplificare le operazioni di voto in ragione dell'elevato numero di creditori ricompresi nell'elenco.

Il Collegio dei Commissari, tuttavia, ritiene che trattandosi di debiti certi gli stessi debbano essere ricompresi tra quelli sussumibili in Classe 1 e come tali chiamati ad esprimere il proprio voto.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	VALORE FONDO RETTIFICATO DAI COMMISSARI	VALORE FONDO POST RETTIFICA DAI COMMISSARI
Attivo	Importi	Importi	Importi
<b>Fondo rischi diversi</b>	<b>-725.003</b>		<b>-796.607</b>
<i>Stima conguagli Terna da ricevere negli anno 2021-2024</i>	-100.000		-100.000
<i>Am.to Paolo Breno - q.ta prescritta al chirografo</i>	-147.592	-219.195	-219.195
<i>Doblone</i>	-310.000		-310.000
<i>Vari</i>	-167.412		-167.412
<b>Totale Fondo rischi diversi</b>	<b>-725.003</b>		<b>-796.607</b>

In particolare, il Fondo è stato appostato a copertura del rischio di soccombenza nei giudizi radicati da Doblone Srl nei confronti di Eviva avanti il Tribunale di Brescia tenendo anche conto delle precisazioni formulate dal legale di controparte.

#### 6.5.5. Debito verso il fornitore Green Network Spa – Classe 2

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso Green Network Spa - Classe 2	-352.665		-352.665
<i>Green Network Spa</i>	-352.665	-2.193.794	-352.665
<b>Totale Debiti vs Green Network Spa - Classe 2</b>	<b>-352.665</b>		<b>-352.665</b>

In merito alla posizione Green Network Spa si fa riferimento a quanto già dettagliato nel paragrafo “Crediti Commerciali”.

Si ribadisce che per quanto attiene al debito nei confronti di Green Network l’attestatore precisa quanto segue: *“La società ha contabilizzato gli interessi maturandi come da previsioni degli atti ingiuntivi in essere e ha portato in riduzione del debito gli importi nel contempo assegnati e comunque tutti gli importi assegnati in esecuzione del decreto del gennaio 2021. Il debito è stato compensato con le sole posizioni creditorie ritenute esigibili dal legale e per la differenza assunto ai fini del passivo concordatario per un valore netto di euro 352.665”* (cfr. Attestazione 25.11.2021, pag. 128).

Nella successiva tabella sono riepilogati i saldi a credito e debito nei confronti di Green Network:



Posizione Green Networl Spa	CREDITO	DEBITO
Fatture emesse	3.590.707	(2.110.197)
Fatture da emettere	562.657	(137.544)
<b>Totale</b>	<b>4.153.364</b>	<b>(2.247.741)</b>
Compensazioni	(1.895.176)	1.895.176
<b>Residuo</b>	<b>2.258.188</b>	<b>(352.565)</b>
Svalutazione credito	(2.258.188)	

### 6.5.6. Debito verso il fornitore E-distribuzione Spa – Classe 2

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso E-distribuzione Spa - Classe 2	-145.439.504		-141.608.640
<i>E-distribuzione Spa</i>	-145.439.504	-141.608.640	-141.608.640
<b>Totale Debiti vs E-distribuzione Spa - Classe 2</b>	<b>-145.439.504</b>		<b>-141.608.640</b>

La cifra oggetto di precisazione del credito trasmessa dal fornitore è comprensiva di interessi di mora fatturati pari ad Euro 1.989.065,46 e non fatturati pari ad Euro 12.402.275,90.

Il debito nei confronti di E-Distribuzione si è nel tempo formato ed è stato fatto oggetto, prima di un piano di rientro e poi di contenzioso con il creditore (contenzioso ampliamento già dettagliato nel paragrafo “3.4.1 La crisi economico finanziaria di Eviva”).

### 6.5.7. Debito verso Sardinia Bio Energy – Classe 2

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti verso Sardinia Bio Energy - Classe 2	-477.126		-477.126
<i>Sardinia Bio Energy</i>	-477.126	-477.126	-477.126
<b>Totale Debiti vs Sardinia Bio Energy - Classe 2</b>	<b>-477.126</b>		<b>-477.126</b>

Il credito oggetto di precisazione deriva da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 cpc al netto del pagamento ricevuto a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 5/01/2020 oltre interessi moratori al 30/06/2020.

#### 6.5.8. Debiti finanziari verso SMK Sphere LLC (già Rosbank) – Classe 3

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Debiti vs SMK-Sphere LLC - Classe 3</b>	<b>-40.711.051</b>
<i>SMK-Sphere LLC</i>	<i>-40.711.051</i>
<b>Totale Debiti vs SMK-Sphere LLC - Classe 3</b>	<b>-40.711.051</b>

Tale debito è stato iscritto per crediti di regresso ed è relativo al debito per escussione delle garanzie concesse in favore di Eviva ed assunte in ragione del contratto “agreement n. RNV/ES/16” del 26/08/2019 con il quale la Società richiedeva a Rosbank una linea di credito atta a supportare il rilascio di garanzie bancarie.

Tutte le garanzie emesse ai sensi di detta linea di credito erano contro-garantite da Renova Holding.

Nella seguente tabella si propone l'evoluzione del debito finanziario di Eviva nei confronti di Rosbank per il periodo dal 19 novembre 2018 (data della messa in liquidazione della Società) sino al 30 giugno 2020.

**L'evoluzione del debito verso Rosbank dal 19 novembre 2018 al 30 giugno 2020**

<i>Importi in Euro</i>	<u>da 01/01/2018</u> <u>a 19/11/2018</u>	<u>da 20/11/2018</u> <u>a 31/12/2018</u>	<u>da 01/01/2019</u> <u>a 31/12/2019</u>	<u>da 01/01/2020</u> <u>a 30/06/2020</u>
<b>Debiti Finanziari Rosbank - Saldo Iniziale</b>	-	<b>13.661.109</b>	<b>34.407.976</b>	<b>30.998.498</b>
Escussione garanzia Rosbank-Sogen da Alpiq AG	4.893.865	-	-	-
Escussione garanzia Rosbank-Sogen da Trafigura	8.767.244	-	-	-
Escussione garanzia Rosbank-Sogen da EDF	-	20.544.848	-	-
Escussione garanzia Rosbank-Sogen da Gazprom	-	-	7.492.545	-
Garanzia Rosbank-Sogen da AlpiqAG-COPERTURA RENOVA	-	-	(3.928.167)	-
Gar.Rosbank-Sogen da Trafigura-COPERTURA DA RENOVA	-	-	(7.137.092)	-
Commissioni garanzie bancarie Rosbank/Sogen	-	202.019	163.236	-
Interessi di Mora	-	-	-	9.712.553
<b>Debiti Finanziari Rosbank - Saldo Finale</b>	<b>13.661.109</b>	<b>34.407.976</b>	<b>30.998.498</b>	<b>40.711.051</b>

Dalla lettura di quanto sopra riportato emerge che il debito finanziario nei confronti di Rosbank deriva principalmente dall'escussione delle seguenti garanzie prestate dalla Banca:

- nel 2018, prima della messa in liquidazione, della fidejussione prestata ad Alpiq A.G. per Euro 4,9 milioni e da quella prestata a Trafigura per Euro 8,8 milioni;
- nel 2018, dopo la messa in liquidazione, della fidejussione prestata a EDF per Euro 20,5 milioni;
- nel 2019, della fidejussione prestata a Gazprom per Euro 7,5 milioni;
- oltre a ciò, Rosbank addebitava commissioni e interessi di mora per complessivi Euro 10,1 milioni (di cui Euro 9.713 mila nel periodo fra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020);
- le garanzie prestate da Rosbank erano controgarantite da Renova la quale, nel 2019, copriva (parzialmente) le garanzie escusse per Euro 11,1 milioni (di cui Euro 3,9 milioni per la fidejussione ad Alpiq AG ed Euro 7,1 milioni per la fidejussione a favore di Trafigura).

La copertura di cui all'ultimo punto dell'elenco precedente determinava l'evoluzione del debito nei confronti di Renova.

**Il debito finanziario verso Renova per la copertura delle fidejussioni Rosbank escusse dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020**

<i>Importi in Euro</i>	<u>31/12/2019</u>	<u>30/06/2020</u>
<b>Debiti Finanziari Renova - Saldo Iniziale</b>	-	<b>11.065.259</b>
Garanzia Rosbank-Sogen da AlpiqAG-COPERTURA RENOVA	3.928.167	-
Gar.Rosbank-Sogen da Trafigura-COPERTURA DA RENOVA	7.137.092	-
<b>Debiti Finanziari Renova - Saldo Finale</b>	<b>11.065.259</b>	<b>11.065.259</b>

**6.5.9. I debiti finanziari verso ING Bank N.V. – Classe 3**

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	PRECISAZIONE DI CREDITO	VALORE RETTIFICATO DAI COMMISSARI
Debiti vs ING Bank N.V. - Classe 3	-13.085.650		-13.335.249
ING Bank N.V.	-13.085.650	-13.335.249	-13.335.249
<b>Totale Debiti vs ING Bank N.V. - Classe 3</b>	<b>-13.085.650</b>		<b>-13.335.249</b>

Il credito di ING Bank N.V. è stato rettificato sulla base della precisazione pervenuta ed è relativo al contratto denominato “Euro 35.000.000 Uncommitted Guarantee Facility” con il quale ING acconsentiva ad emettere nell’interesse della Società e a beneficio di terzi fornitori di quest’ultima garanzie a copertura dell’adempimento delle obbligazioni di Eviva fino alla concorrenza dell’importo di Euro 35 milioni.

Il credito oggetto di precisazione fa riferimento alla sommatoria del capitale a titolo di regresso ai sensi dell’art. 4.6 del contratto, oltre commissioni, interessi, costi legali e spese di lite liquidate in Sentenza al netto degli incassi ricevuti dai terzi pignorati.

Con riferimento a quanto sopra riportato, si osserva quanto segue:

- il debito di Eviva nei confronti di ING si origina nel 2019 principalmente dall'escussione di garanzie fidejussorie da parte di Terna, Sardinia Bio Energy ed altri fornitori minori (per complessivi Euro 14,2 milioni);
- oltre a ciò, in tale esercizio, ING addebitava a Eviva commissioni per Euro 76 mila e, pertanto, il debito al 31 dicembre 2019 era pari ad Euro 14,3 milioni; nel primo semestre 2020, ING addebitava ad Eviva "*interessi pass. di mora creditori aderenti*" per Euro 0,6 milioni e spese legali per Euro 0,2 milioni; nello stesso periodo, erano assegnate somme e crediti pignorati per complessivi Euro 2 milioni; il debito al 30 giugno 2020 di Eviva nei confronti della Banca si riduceva pertanto a Euro 13,1 milioni.

#### **6.6. I debiti postergati**

Il debito postergato nei confronti del socio Renova è pari ad Euro 11.065.258,56 ed è relativo al debito derivante dall'escussione delle garanzie prestate in favore della Società nell'interesse di Rosbank volte a contro-garantire l'impegno di Rosbank (tema già trattato nella descrizione del debito vs Rosbank).

Con "*letter Deed*" tra Renova e Rosbank del 23/04/2019 veniva confermato il subentro di Renova Holding nel debito di Eviva per la parte di Euro 11.065.258,56, e con lettera di Renova Holding veniva notificato il subentro nel credito di Rosbank per euro 11.065.258,56.

Infine con lettera di Eviva a Renova Holding è stato richiesto di voler accettare la postergazione del credito e Renova ha inoltrato formale accettazione di postergazione ad Eviva.

In data 06/12/2021 il Collegio dei Commissari ha depositato in Tribunale nota informativa nella quale sono state svolte alcune osservazioni in merito alla modifica del piano e della proposta e tra queste è stato rilevato come la dichiarazione di postergazione del credito rilasciata da Renova facesse espresso riferimento all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e non anche all'omologa della domanda di concordato preventivo.

In risposta alla suddetta nota informativa la società ha trasmesso le proprie delucidazioni: *“Come noto era inizialmente intenzione di Eviva richiedere al Tribunale di Milano l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F. con conseguente necessità di allegare allo stesso espressa accettazione da parte della società Renova Holding Ltd di subordinare la soddisfazione del proprio credito rispetto a quella degli altri creditori della Società. Nonostante la decisione di accedere ad una procedura di concordato preventivo, nell'ambito della quale il credito vantato da Renova Holding Ltd sarebbe stato postergato ex lege in quanto controllante di Eviva stessa, la Società ha comunque deciso di allegare l'impegno in parola al fine di dissipare ogni perplessità in ordine alla postergazione del suddetto credito. A ciò si aggiunge il fatto che al fine di suffragare ulteriormente l'esistenza nel caso di specie di una postergazione legale, la Società aveva incaricato l'avv. Stefano Lombrassa dello Studio Grimaldi al fine di redigere un parere pro veritate riguardo alla questione in parola che ha confermato la predetta postergazione e che si allega alla presente nota.*

*Peraltro, si evidenzia che anche l'attestatore, relativamente alla postergazione del credito vantato da Renova, non ha espresso alcun rilievo, ove dall'analisi dei libri*

sociali e contabili, pure risulta che al momento in cui tale credito è sorto, così come previsto dall'art. 2467 del c.c., Eviva si trovava già in uno stato caratterizzato da un eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio netto e con una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

**6.7. Le spese in prededuzione: le spese di funzionamento e le spese di giustizia ex art. 163 L.F.**

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo oneri assistenza professionale</b>	<b>-761.660</b>
<i>Dott. Gugliotta Gianpiero</i>	-151.320
<i>Avv. Portinaro Daniele</i>	-346.840
<i>Dott. Pettinato Fabio</i>	-260.000
<i>Varie</i>	-3.500
<b>Totale Fondo oneri assistenza professionale</b>	<b>-761.660</b>

Si tratta dei compensi previsti (e per la maggior parte già corrisposti nel corso del secondo semestre 2021) per la predisposizione dell'attestazione della nuova proposta di concordato preventivo oltre ai compensi previsti per i professionisti che hanno assistito la Società nella redazione del nuovo piano in particolare:

- Avv. Portinaro Daniele: è stato conferito all'Avvocato l'incarico professionale avente ad oggetto l'assistenza finalizzata alla modificazione, integrazione e predisposizione del nuovo piano e della proposta di concordato preventivo a seguito del ricevimento dell'offerta pervenuta dall'assuntore (compenso forfettario pari ad Euro 230.000 oltre spese generali ed oneri);

- Dott. Fabio Pettinato: è stato conferito al Dottore l'incarico di assistere la società nella definizione delle linee guida del nuovo piano e nella determinazione del debito concorsuale e nella definizione del fabbisogno concordatario e nella predisposizione del nuovo piano e proposta assistendo l'Organo Amministrativo, l'Advisor legale e gli organi della procedura (compenso pattuito pari ad Euro 140.000 oltre oneri);
- Dott. Gianpietro Gugliotta: è stato conferito al Dottore l'incarico di modificare il piano e la proposta di concordato originaria rilasciando attestazione ex art. 161 comma 3 (compenso pattuito Euro 130.000 oltre oneri).

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo compenso Commissari Giudiziali</b>	<b>-3.153.423</b>
<i>Compenso Commissari Giudiziali</i>	<i>-3.153.423</i>
<b>Totale Fondo compenso Commissari Giudiziali</b>	<b>-3.153.423</b>

Si tratta dei compensi indicati a piano (e fatta salva la loro liquidazione da parte del Tribunale) per il Collegio dei Commissari Giudiziali determinati secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25/01/2012 n. 30 maggiorati del contributo integrativo previdenziale. L'importo appostato è stato determinato in Euro 3.090.348 per l'intero Collegio oltre Euro 62.964 (e non Euro 63.075) relativamente al compenso già corrisposto al pre-commissario Dott. Avv. Carlo Pagliughi, per l'attività da questo prestata nella fase "prenotativa" del concordato sino al decreto di ammissione.



Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo oneri di liquidazione</b>	<b>-11.434.954</b>
<i>Personale</i>	-2.323.033
<i>Locazione noleggi e leasing</i>	-288.781
<i>Costi generali amministrativi</i>	-8.640.522
<i>Oneri finanziari</i>	-182.618
<b>Totale Fondo oneri di liquidazione</b>	<b>-11.434.954</b>

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Oneri di liquidazione - debiti in prededuzione</b>	<b>-1.282.745</b>

La società ha ritenuto di suddividere in due distinte voci del passivo gli oneri di liquidazione, appostandone una parte a fondo e una parte a debito.

La funzione di tale appostazione è quella di accogliere l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere sino all'omologa del concordato e per la successiva fase di esecuzione dello stesso.

Gli scriventi, acquisiti i mandati professionali e i contratti dei servizi relativi a locazioni, noleggi, leasing, IT, nonché i contratti per la consulenza esterna contabile e fiscale, ritengono che lo stanziamento possa considerarsi idoneo anche in funzione di eventuali sopravvenienze passive prededucibili.

Tale appostazione è stata anche condivisa dall'Assuntore.

Si riporta in allegato il dettaglio della voce a debito (All. 8 - Dettaglio oneri di liquidazione).

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo rischi integrazione compenso liquidatori</b>	<b>-1.270.000</b>
<i>Molibog Igor</i>	-510.000
<i>Cinelli Nicola</i>	-510.000
<i>Ciaci Giacomo</i>	-250.000
<b>Totale fondo rischi integrazione compenso liquidatori</b>	<b>-1.270.000</b>

Con delibera del febbraio 2019 i soci hanno previsto un compenso variabile per i Liquidatori in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F..

Nello specifico, la delibera prevedeva una *success fee* di Euro 1.000.000 per ciascun Liquidatore in caso di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., che sarebbe stata ridotta ad Euro 500.000 in caso di omologa di un piano di concordato preventivo.

Considerato che il Comitato dei Liquidatori aveva già intrapreso le trattative per addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., il Comitato dei Liquidatori ha già anticipato alla Società che intende far valere giudizialmente il proprio diritto a ricevere la *success fee* originariamente prevista di Euro 1.000.000.

Per le ragioni di cui sopra nel fondo oneri di liquidazione è già stata appostata la *success fee* di Euro 500.000 per ciascun liquidatore e nel fondo rischi in esame è stata stanziata l'ulteriore somma di Euro 500.000 richiesta da ciascun Liquidatore.

L'importo di Euro 250.000 è stato appostato quale compenso variabile spettante all'ex liquidatore Giacomo Ciaci a seguito dell'accordo di transazione sottoscritto con lo stesso.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo oneri Geogastock</b>	<b>-697.002</b>
<i>Oneri Geogastock</i>	- 697.002
<b>Totale Fondo oneri Geogastock</b>	<b>-697.002</b>

Tale fondo è relativo alle spese necessarie al sostenimento della società partecipata sino alla data di assunzione della stessa non disponendo questa di nessuna entrata economica.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo oneri Advise Brokerage Plan Energy Srl</b>	<b>-50.000</b>
<i>Oneri Advise Brokerage Plan Energy Srl</i>	- 50.000
<b>Totale Fondo oneri Advise Brokerage Plan Energy Srl</b>	<b>-50.000</b>

Tale accantonamento si riferisce ai costi stimati per terminare la liquidazione della società partecipata Advise Brokerage Plan Energy Srl.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21	VALORE FONDO RETTIFICATO DAI COMMISSARI	VALORE FONDO POST RETTIFICA DAI COMMISSARI
<b>Fondo spese legali di soccombenza prededucib.</b>	<b>0</b>		<b>-2.996.041</b>
<i>DLA Avv. Federico Strada</i>	0	-25.609	-25.609
<i>Avv. Ferrario</i>	0	-5.000	-5.000
<i>Studio legale Vagaggini</i>	0	-234.109	-234.109
<i>Avv. Caiazza</i>	0	-103.236	-103.236
<i>Studio Spolidoro</i>	0	-800.000	-800.000
<i>Avv. Venezia</i>	0	-101.109	-101.109
<i>Avv. Lombrassa</i>	0	-172.488	-172.488
<i>Avv. Marasco</i>	0	-21.387	-21.387
<i>Avv. Bisceglia</i>	0	-174.695	-174.695
<i>Avv. Todarello</i>	0	-181.623	-181.623
<i>ICC Parigi</i>	0	-50.000	-50.000
<i>Rischio add. Acc. 21/10/10</i>	0	-674.900	-674.900
<i>Consorzio Verona Uno</i>	0	-21.364	-21.364
<i>Rischi add. Acc anagrafiche non in db</i>	0	-46.780	-46.780
<i>Nego. Ass. non seguite da giud</i>	0	-83.942	-83.942
<i>Potenziati oneri a fronte di ulteriori proc. per restit. Add. Prov. accise</i>	0	-299.799	-299.799
<b>Totale fondo spese legali di soccomb. Preded.</b>	<b>0</b>		<b>-2.996.041</b>

L'importo indicato in tale fondo è stato oggetto di rettifica da parte del Collegio dei Commissari in quanto appostato a piano come fondo chirografario spese legali di soccombenza.

Per le ragioni dettagliate in precedenza, si riporta in fondo spese legali di soccombenza nominativo che il Collegio dei Commissari ha rettificato come spese prededucibili.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo rischi generico in prededuazione</b>	<b>-1.000.000</b>
<i>Rischi generico in prededuazione</i>	- 1.000.000
<b>Totale Fondo rischi generico in prededuazione</b>	<b>-1.000.000</b>

Si tratta di un ulteriore fondo stimato in via prudenziale e qualora non si dovessero manifestare sopravvenienze per le quali tale fondo è stato creato, il relativo importo, in tutto o in parte, non verrà destinato al maggior soddisfacimento del ceto chirografario, per le ragioni già evidenziate nel capitolo dedicato all'esame dell'offerta di assunzione.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
<b>Fondo costituzione / manutenzione Trust</b>	<b>-400.000</b>
<i>Costituzione / manutenzione Trust</i>	- 400.000
<b>Totale fondo costituzione / manutenzione Trust</b>	<b>-400.000</b>

Si tratta dei costi stimati per la costituzione e manutenzione del Trust prevista per un quinquennio la cui funzionalità sarà quella di trasferire allo stesso le risorse che residueranno a seguito del riparto a favore di tutti i creditori nelle tempistiche previste nel piano.

Il trustee provvederà a pagare i creditori sopravvenuti nella misura loro spettante.

In data 26/11/2021 lo Studio Limito & Radice ha comunicato alla Società la propria disponibilità, nella persona dell'avv. Dario Radice, ad assumere l'incarico di Trustee del costituendo Trust di garanzia dettagliando i seguenti compensi:

- compenso una tantum forfettario pari ad Euro 150.000 oltre oneri e rimborso spese;
- compenso a partire dal secondo anno di costituzione fino al termine del quinquennio previsto pari ad Euro 30.000 oltre oneri annui.

Voce Passivo	SPALLA NUOVO PIANO al 30.06.21
Fondo per imposta di registro su assunzione	-779.553
<i>Imposta di registro su assunzione</i>	- 779.553
<b>Totale fondo per imposta di registro su assunzione</b>	<b>-779.553</b>

Tale importo fa riferimento all'imposta di registro sul decreto di omologa.

Il Collegio dei Commissari rileva che, a proprio parere, i costi di costituzione e manutenzione del Trust, nonché l'imposta di registro sull'assunzione non dovrebbero essere oneri da addebitare alla Società, ma degli stessi dovrebbe farsi integrale carico l'Assuntore, liberando in proporzione l'Apporto Massimo Garantito al servizio delle percentuali di soddisfo proposte al ceto chirografario con l'offerta di assunzione.

## 6.8. Il passivo concordatario aggiornato

Passivo concordatario	Categ.	Ipotesi NUOVO concordato	Rettifiche commissari
		Importo	Importo
<b>Debiti in prededuzione</b>		<b>20.829.337</b>	<b>23.825.378</b>
<i>Professionisti per assistenza CP</i>	Fondi	761.660	761.660
<i>Compenso CG e LG</i>	Fondi	3.153.423	3.153.423
<i>Oneri di liquidazione</i>	Fondi	11.434.954	11.434.954
<i>TFR impiegati e anticipo imposte TFR</i>	Fondi	52.176	52.176
<i>Fondo success fee liquidatori</i>	Fondi	1.270.000	1.270.000
<i>Oneri Geogastock</i>	Fondi	697.002	697.002
<i>Oneri ABP</i>	Fondi	50.000	50.000
<i>Fondo rischi generico</i>	Fondi	1.000.000	1.000.000
<i>Fondo oneri TAG</i>	Fondi	-	-
<i>Fondo costituzione / manutenzione Trust</i>	Fondi	400.000	400.000
<i>Omposta di registro assunzione</i>	Fondi	779.553	779.553
<i>Debiti commerciali</i>	D. comm.	847.710	847.710
<i>Altri debiti prededucibili</i>	Altri	382.860	382.860
<i>Fondo spese legali di soccombenza prededucibile</i>	Fondi	-	2.996.041
<b>Debiti Privilegiati</b>		<b>52.965.796</b>	<b>52.665.502</b>
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.</i>	Fondi	2.146.354	2.146.354
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.</i>	Altri	206.687	206.687
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.</i>	D. comm.	525.909	436.966
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.</i>	D. comm.	104.907	165.775
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.</i>	D. comm.	2.447.153	2.174.935
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.</i>	D. comm.	29.691	29.691
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c.</i>	Altri	106.709	106.709
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.</i>	Fondi	263	263
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.</i>	Altri	18.109	18.109
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IRES</i>	Altri	11.157.038	11.157.038
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IRAP</i>	Altri	32.021	32.021
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.- Chiusura contenzioso IVA</i>	Altri	36.074.392	36.074.392
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 e 19 c.c. per sanzioni e int. mora</i>		-	-
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.</i>		-	-
<i>Privilegio ex art. 2764 c.c.</i>	D. comm.	20.000	20.000
<i>Agenzia delle Dogane</i>	Fondi	18.664	18.664
<i>Agenzia delle Dogane</i>	Altri	64.624	64.624
<i>Interessi di dilazione</i>	Fondi	13.274	13.274
<b>Creditori Chirografari - Classe 1</b>		<b>160.486.707</b>	<b>153.755.622</b>
<i>Debiti commerciali</i>	D. comm.	72.227.596	71.200.060
<i>Altri debiti e passività a breve termine</i>	Altri	13.746.099	24.929.277
<i>Fondo rischi fiscali chirografari</i>	Fondi	-	-
<i>Debiti finanziari</i>	D. fin.	656.404	656.709
<i>Fondo ripetizione aaize</i>	Fondi	25.290.471	25.290.471
<i>Fondo interessi chirografari</i>	Fondi	1.747.019	1.747.019
<i>Altri Fondi rischi chirografari</i>	Fondi	46.819.118	29.932.086
<b>Creditori Chirografari - Classe 2</b>		<b>147.552.417</b>	<b>143.721.553</b>
<i>Green Network Spa</i>	D. comm.	352.665	352.665
<i>E-distribuzione Spa</i>	D. comm.	145.439.504	141.608.640
<i>Sardinia Bio Energy</i>	D. comm.	477.126	477.126
<i>Fondo interessi chirografari</i>	Fondi	1.283.122	1.283.122
<b>Creditori Chirografari - Classe 3</b>		<b>53.796.702</b>	<b>54.046.300</b>
<i>SMK-Sphere LLC (già Rosbank)</i>	D. fin.	40.711.051	40.711.051
<i>ING Bank N.V.</i>	D. fin.	13.085.650	13.335.249
<b>Creditori Postergati</b>		<b>11.065.259</b>	<b>11.065.259</b>
<i>Renova</i>	D. fin.	11.065.259	11.065.259
<b>Totale Passivo da soddisfare</b>		<b>446.696.216</b>	<b>439.079.615</b>

## 7. CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI SULLE PROSPETTIVE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NEL CONCORDATO

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell'attivo di cui alla proposta dell'assuntore e del passivo così come rettificato dagli scriventi Commissari Giudiziali.

Voce Attivo	Importo
<b>Cassa e Disponibilità liquide</b>	<b>103.024.136</b>
<i>Conti correnti</i>	96.961.358
<i>Conti correnti vincolati</i>	4.569.324
<i>Depositi a garanzia banche</i>	8.240
<i>Depositi a garanzia terzi</i>	1.485.214
<b>Crediti commerciali</b>	<b>5.021.779</b>
<i>Incasso Wind</i>	3.135.868
<i>Incasso Europam</i>	809.661
<i>Compensazione Wind</i>	1.076.250
<b>Apporto assuntore</b>	<b>43.543.922</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>151.589.837</b>

Passivo concordatario	Categ.	Importo	Soddisfamento	Importo
<b>Debiti in prededuzione</b>		<b>23.825.378</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.825.378</b>
Professionisti per assistenza CP	Fondi	761.660		761.660
Compenso CG e LG	Fondi	3.153.423		3.153.423
Oneri di liquidazione	Fondi	11.434.954		11.434.954
TFR impiegati e anticipo imposte TFR	Fondi	52.176		52.176
Fondo success fee liquidatori	Fondi	1.270.000		1.270.000
Oneri Geogastock	Fondi	697.002		697.002
Oneri ABP	Fondi	50.000		50.000
Fondo rischi generico	Fondi	1.000.000		1.000.000
Fondo oneri TAG	Fondi	-		-
Fondo costituzione/manutenzione Trust	Fondi	400.000		400.000
Omposta di registro assunzione	Fondi	779.553		779.553
Debiti commerciali	D. comm.	847.710		847.710
Altri debiti prededucibili	Altri	382.860		382.860
Fondo spese legali soccombenza	-	2.996.041		2.996.041
<b>Debiti Privilegiati</b>		<b>52.665.502</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.665.502</b>
Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	Fondi	2.146.354		2.146.354
Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	Altri	206.687		206.687
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	D. comm.	436.966		436.966
Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.	D. comm.	165.775		165.775
Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.	Fondi	2.174.935		2.174.935
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.	D. comm.	29.691		29.691
Privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c.	Altri	106.709		106.709
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.	Fondi	263		263
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.	Altri	18.109		18.109
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IRES	Altri	11.157.038		11.157.038
Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.- Chiusura contenzioso IR-AP	Altri	32.021		32.021
Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.- Chiusura contenzioso IV-A	Altri	36.074.392		36.074.392
Privilegio ex art. 2778 n. 18 e 19 c.c. per sanzioni e int. mora		-		-
Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.		-		-
Privilegio ex art. 2764 c.c.	D. comm.	20.000		20.000
Agenzia delle Dogane	Fondi	18.664		18.664
Agenzia delle Dogane	Altri	64.624		64.624
Interessi di dilazione	Fondi	13.274		13.274
<b>Creditori Chirografari - Classe 1</b>		<b>153.755.622</b>	<b>21,36%</b>	<b>32.848.124</b>
Debiti commerciali	D. comm.	71.200.060		15.211.076
Altri debiti e passività a breve termine	Altri	24.929.277		5.325.854
Fondo rischi fiscali chirografari	Fondi	-		-
Debiti finanziari	D. fin.	656.709		140.298
Fondo ripetizione accise	Fondi	25.290.471		5.403.019
Fondo interessi chirografari	Fondi	1.747.019		373.231
Altri Fondi rischi chirografari	Fondi	29.932.086		6.394.647
<b>Creditori Chirografari - Classe 2</b>		<b>143.721.553</b>	<b>21,36%</b>	<b>30.704.460</b>
Green Network Spa	D. comm.	352.665		75.343
E-distribuzione Spa	D. comm.	141.608.640		30.253.061
Sardinia Bio Energy	D. comm.	477.126		101.932
Fondo interessi chirografari	Fondi	1.283.122		274.124
<b>Creditori Chirografari - Classe 3</b>		<b>54.046.300</b>	<b>21,36%</b>	<b>11.546.372</b>
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	D. fin.	40.711.051		8.697.449
ING Bank N.V.	D. fin.	13.335.249		2.848.923
<b>Creditori Postergati</b>		<b>11.065.259</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Renova	D. fin.	11.065.259		-
<b>Totale</b>		<b>439.079.615</b>		<b>151.589.837</b>

Dalla tabella sopra riportata risulta quanto segue:



- la proposta dell'Assuntore, ancorché formalmente non garantisca la percentuale minima del 20%, risulta conforme al requisito dell'art. 160, ultimo comma L.F.;
- la percentuale media minima di soddisfacimento del ceto chirografario risulta pari al 21,36% a seguito delle rettifiche apportate al passivo dai Commissari;
- si ricorda che in ogni caso la percentuale media massima di soddisfacimento offerta dall'Assuntore è quella del 21,5%, che fin d'ora appare raggiungibile tenendo conto della parziale intervenuta liberazione di alcuni fondi rischi (che potrebbero ulteriormente liberarsi rendendo ancora più probabile il raggiungimento della percentuale massima. E comunque ribadendo ulteriormente che il superamento della percentuale media del 21,5% corrisponde ad un beneficio per l'Assuntore in termini di risparmio dell'apporto finanziario).

## **8. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL'IPOTESI DI FALLIMENTO RISPETTO ALLA PROPOSTA CONCORDATARIA**

### **8.1. Premessa**

Nel panorama della disciplina fallimentare così come emergente a seguito nelle molteplici riforme intervenute a partire dal 2005 e, in particolare, in quello del concordato preventivo, l'importanza determinante del ruolo dei creditori ai fini dell'approvazione della proposta (presupposto imprescindibile per la successiva omologazione) si esplica essenzialmente nella valutazione della "convenienza" della proposta stessa.

La convenienza del concordato è il risultato di un giudizio prognostico in forza del quale il creditore matura il convincimento che il grado di soddisfacimento del proprio diritto di credito per effetto della esecuzione del concordato sarà superiore rispetto a quello che si potrebbe realizzare laddove il concordato non fosse approvato e omologato.

Appare pertanto essenziale che, nella relazione *ex art. 172 l. fall.*, siano offerti ai creditori tutti gli elementi utili per consentire la corretta e consapevole espressione del voto.

L'art. 172 l.fall. prevede, peraltro, nella sua attuale formulazione, che "*nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi*".

Nei paragrafi che seguono, pertanto, i Commissari riportano le proprie valutazioni in merito alle concrete possibilità di realizzo degli attivi nell'ambito di una

eventuale procedura fallimentare, avuto anche riguardo alle possibili azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi da parte dell'eventuale curatela.

## **8.2. Attivo nell'ipotesi fallimentare**

Eviva ha cessato la propria attività sin dai primi mesi dell'anno 2019, operando anche la progressiva dismissione della propria struttura operativa, sia commerciale che amministrativa, e tale circostanza non rende ipotizzabile che nell'ambito di una liquidazione fallimentare si possa procedere con la cessione dell'azienda nel suo complesso ed è, pertanto, necessario esaminare la liquidazione del patrimonio della società sotto il profilo di una realizzazione "atomistica" dello stesso.

Si impone, per questo, l'analisi, anche comparativa rispetto alla soluzione concordataria, delle singole voci che compongono l'attivo di Eviva, come contabilmente individuate nel precedente Capitolo 5 e rettifiche dagli scriventi Commissari Giudiziali.

### **8.2.1. Attivo contabile**

Di seguito si esaminano le poste dell'attivo in un'ottica di liquidazione delle stesse nell'alternativa fallimentare.

#### **Cassa e disponibilità liquide**

Come riportato nelle analisi del capitolo 5, le disponibilità liquide ammontano ad Euro 103.162.271.

Il dato ragionevolmente non dovrebbe variare nell'ipotesi fallimentare, al netto delle uscite in prededuzione che si renderanno necessarie sino all'eventuale

dichiarazione di fallimento, alle quali comunque farà da corollario una pari riduzione del passivo prededucibile, e che non si discostano in previsione da quelle su indicate nei capitoli 6 e 7.

### **Crediti commerciali**

Nell'alternativa fallimentare, si assumono come interamente realizzabili i crediti commerciali appostati dalla Società a piano per complessivi Euro 24.400.746.

Peraltro, per una percentuale significativa, l'effettivo incasso è collegato all'esito vittorioso di giudizi in corso o da promuovere.

Una non marginale componente di tale posta (per Euro 11.781.326) è poi collegata ad accordi transattivi descritti nel capitolo 2 la cui efficacia (e conseguente possibilità di incasso) è subordinata all'omologa del concordato. L'alternativa fallimentare comporterebbe la caducazione di dette intese transattive, con ciò determinando, non tanto il venir meno della possibilità di incasso del credito, ma la necessità di accertarne l'entità e l'effettiva esistenza a seguito di un contenzioso, con la conseguente alea in termini di risultato e tempi.

Deve, inoltre, essere nuovamente evidenziato che la Società, dopo la messa in liquidazione e con il deposito del ricorso per concordato preventivo "in bianco", ha operato un'importante svalutazione di crediti commerciali (nell'ordine di circa 50 milioni di Euro) come evidenziato nella seguente tabella ripresa da pag. 81 della Relazione di Attestazione del 25/11/2021:

Credit amount	Posizioni		Total gross	Nettings and other adjustments	Total gross adjusted	Bad debt provision	Ret Advisor	Total net 2020	%	Importo Coperto Lordo	Importo Coperto Netto	%	%	Incassi 2021	
	Numero Posizioni	Analizzate													
"> =5.000.000"	3	3	22.729.960	27% (2.465.461)	20.264.499	(7.332.907)	-	12.931.592	47%	22.729.960	12.931.592	27%	47%	(3.135.868)	
"> = 4.000.000"	3	3	13.338.234	16% (1.895.176)	11.443.058	(9.820.684)	(0)	1.622.374	6%	13.338.234	1.622.374	16%	6%	-	
"> = 1.000.000"	7	7	12.941.571	15%	0	12.941.571	(6.916.801)	-	6.024.770	22%	12.941.571	6.024.770	15%	22%	(1.411.504)
"> = 500.000"	6	6	4.230.767	5%	-	4.230.767	(2.146.229)	-	2.084.538	8%	4.230.767	2.084.538	5%	8%	(410.197)
"> = 250.000"	14	12	4.912.837	6%	-	4.912.837	(3.466.281)	-	1.446.556	5%	4.352.167	1.446.556	5%	5%	(581.153)
"> = 100.000"	36	11	5.559.606	7%	-	5.559.606	(4.617.167)	(56.144)	886.294	3%	1.720.392	809.760	2%	3%	(345.910)
"> = 50.000"	52	4	3.606.990	4%	(105.940)	3.501.050	(3.130.023)	(1.546)	369.482	1%	329.981	206.511	0%	1%	(201.233)
"> = 10.000"	297	45	6.677.765	8%	18.663	6.696.428	(5.415.142)	(84.277)	1.197.009	4%	1.079.499	365.719	1%	1%	(607.599)
"> = 1.000"	1.712	42	5.195.919	6%	1.231	5.197.150	(4.508.657)	(111.662)	576.831	2%	260.622	27.033	0%	0%	(499.902)
"< = 1.000"	5.539	3	1.307.873	2%	(1.748)	1.306.125	(1.177.038)	(93.972)	35.076	0%	33	-	0%	0%	(32.453)
Retail	1	-	14.474.111	17%	(426.426)	14.047.685	(13.441.173)	-	606.512	2%	-	-	0%	0%	(453.987)
"< 0"	4.516	6	(9.961.812)	-12%	2.594	(9.959.218)	-	-	2.594	0%	(209.264)	-	0%	0%	(2.594)
ALTRO	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0%	-
<b>Totale</b>	<b>12.186</b>	<b>142</b>	<b>85.013.821</b>	<b>100%</b>	<b>(4.872.263)</b>	<b>80.141.558</b>	<b>(61.972.101)</b>	<b>(347.600)</b>	<b>27.783.628</b>	<b>100%</b>	<b>60.773.963</b>	<b>25.518.853</b>	<b>71%</b>	<b>92%</b>	<b>(7.682.401)</b>

In merito a tale svalutazione l'Attestatore riferisce:

*“Per tutti i crediti sono state indagate le ragioni delle svalutazioni operate dalla società ed acquisita la documentazione giustificativa a supporto;*

*Per tutti i crediti si sono operate indagini circa la possibilità di recupero, ovvero in merito alla residua possibilità di incasso, anche attraverso le procedure alternative ovvero l'indagine degli incassi successivi intervenuti dopo il 30 giugno 2020 (puntualmente sino ad ottobre 2021 recependo anche gli ulteriori incassi sino ad ottobre 2021) o attraverso l'indagine del merito delle società creditrici”.*

Il Collegio dei Commissari ha ripetutamente richiesto alla Società e all'Attestatore di meglio chiarire quanto precede, ricevendo unicamente:

i) Dalla Società mail 5.1.2022 del seguente tenore:

*“Con riferimento alla svalutazione dei crediti, precisiamo che le verifiche svolte dall'attestatore hanno riguardato a campione 142 posizioni creditorie secondo quanto anche specificato dall'attestatore nella mail qui allegata. La documentazione di supporto ho inteso vi sia già stata fornita dall'attestatore, che rimane comunque (come dallo stesso rappresentato) a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Ad ogni modo, per tali crediti l'importo considerato ai fini del piano è stato*

---

*quantificato sulla base delle informazioni analitiche riferibili a ciascuna posizione e, conseguentemente, delle realistiche prospettive di incasso; il tutto in ottica di prudenza ed in continuità con i criteri adottati per la redazione dei bilanci intermedi di liquidazione; criteri condivisi, ai fini del piano, anche con l'Attestatore. Per quanto invece attiene ai crediti "retail", trattandosi di un grande numero di posizioni di basso ammontare, in logica prudenziale sono stati interamente svalutati fatta eccezione per gli importi il cui incasso, anche sulla base dei dati consuntivati successivamente alla data di riferimento, è risultato certo. Tale approccio è stato applicato in continuità sin dall'inizio della liquidazione, in accordo anche con la Società di revisione, in quanto, alla luce degli importi storicamente degli incassi rispetto al valore nominale complessivo dei crediti, è stato ritenuto essere il più prudente. Per il recupero di detti crediti, la Società si sta comunque avvalendo dei servizi di Deloitte Business Solutions sulla base dei mandati già a vostre mani";*

ii) Dall'Attestatore mail 10.1.2022 in questi termini:

*"In ordine alla sottostante richiesta siamo a precisarVi che quando nell'attestazione abbiamo fatto richiamo alle procedure alternative (in ambito di veridicità del dato, per esempio, alla posta crediti verso clienti) ci siamo riferiti al principio di revisione ISA ITALIA 505 (intitolato conferme esterne) e precisamente: "Nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma esterna positiva, il revisore deve svolgere procedure alternative. Le procedure di revisione alternative devono essere tali da fornire elementi probativi riguardanti le asserzioni di bilancio ugualmente validi rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le richieste di conferma". Nel caso di crediti svalutati quando abbiamo citato procedure alternative ci siamo riferiti alla*

---

*verifica degli incassi eventualmente pervenuti con data successiva alla data di riferimento del piano ed anche in alcuni casi, espressamente descritti nell'attestazione (e riferiti solo alle 142 posizioni analizzate puntualmente), si è presa visione di tutta la documentazione atta a fornire elementi probativi dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti (copia fatture, copia istanza di ammissione al passivo, copia sentenze fallimento, copia cancellazione RI, copia provvedimento ammissione passivo, relazioni legali). Le procedure alternative da noi richiamate sono pertanto altre rispetto a quelle esplorate dalla società volte alla verifica dell'esigibilità ed al possibile recupero alternativo dei crediti, che sulla base dei colloqui intercorsi e della documentazione acquisita nel corso del nostro mandato, sarebbero riconducibili essenzialmente a: - Incarichi specificatamente conferiti a legali per il recupero di singoli crediti (analizzati puntualmente a seguito di circolarizzazione dei legali). Al riguardo Vi segnaliamo che ove il recupero risultava possibile l'attestatore ha richiesto che non venisse svalutato il credito; Incarico conferito a Deloitte per tutti gli altri crediti. A tal riguardo si segnala che sono stati analizzati tutti gli incassi intervenuti sino ad ottobre 2021. Si precisa infine come sicuramente a Voi noto che i crediti da incassare hanno tutti un'anzianità minima riferibile al 2018 (anno in cui è cessata l'attività d'impresa)".*

Di fatto nessun chiarimento o documentazione sono stati forniti, né dalla Società, né dall'Attestatore, in grado di adeguatamente supportare i Commissari Giudiziali nell'analisi della posta e tantomeno sono state fornite indicazioni su quali fossero le cd. "procedure alternative" esplorate dalla Società per determinare l'impossibilità di realizzo dei crediti poi interamente svalutati.

In assenza dei predetti elementi valutativi non può, dunque, essere escluso che nell'ipotesi fallimentare i crediti oggi svalutati possano generare attivo, vuoi perché direttamente incassati dalla curatela, vuoi perché oggetto di cessione in blocco.

Tanto è più evidente se si considera, come riportato nel capitolo riferito alla disamina dell'attivo, che nel periodo di *bridging* (30.6.2020-30.6.2021) sono stati incassati – seppur in percentuale modesta – crediti dei quali era stata prevista a piano l'integrale svalutazione.

Ciò precisato, nello scenario fallimentare la curatela potrebbe realizzare crediti per la minor somma di Euro 15.410.455 a causa del venir meno dei menzionati accordi transattivi.

#### **Altri crediti e attività a breve termine**

Innanzitutto, va considerato che i debiti tributari, come maturati *ante* deposito della domanda di concordato, per effetto del descritto accordo transattivo con Agenzia delle Entrate (che ne ha determinato la “cristallizzazione”, sia nell'ipotesi concordataria, che nello scenario fallimentare) e in ragione della liquidità di cassa già presente sui conti correnti della Società, verrebbero integralmente soddisfatti anche in un eventuale fallimento.

In virtù di tale premessa è, dunque, ragionevole ipotizzare che i crediti da utilizzare in compensazione per IVA maturata a debito in prededuzione, così come l'imposta chiesta a rimborso per accise indebitamente versate, si possano realizzare anche nell'alternativa fallimentare.



Discorso diverso per quanto riguarda le poste dei “*crediti futuri per stanziamenti IVA fornitori*” (euro 5.125.212) e i crediti “*erario per rischio ripetizione accise*” (Euro 5.503.206).

Con riferimento alla prima posta, si rimanda alla descrizione contenuta al paragrafo 5.1.3 e si osserva che l’esistenza di detta creditoria è correlata alla percentuale che verrà effettivamente pagata ai creditori chirografari in sede di riparto.

Detta percentuale non è allo stato determinabile nell’ipotesi fallimentare e comunque si tratta di una posta che sorge man mano che si eseguono riparti parziali a favore del ceto chirografario.

Quanto alla seconda posta “*erario per rischio ripetizione accise*”, si richiama la descrizione operata nel paragrafo 5.1.3 ai fini di individuarne la natura.

Dalla predetta disamina emerge che per ottenere dall’Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto versato al cliente finale in restituzione delle accise indebitamente corrisposte, sembra essere imprescindibile, alla luce dell’attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale, fare ricorso ad un giudizio ordinario che con sentenza definitiva accerti il diritto di ripetizione dell’indebito del cliente finale (tanto è stato confermato anche nel parere *pro veritate* rilasciato alla Società dall’Avv. Salvatore Taverna in data 25 maggio 2020).

Questo è certamente praticabile per una società in bonis e/o in concordato preventivo, mentre nel caso di fallimento, ove l’accertamento del diritto del cliente finale al predetto rimborso è demandato alla verifica dei crediti e così all’ammissione o meno al passivo della procedura, non sembrerebbe potersi attuare.

Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo pacificamente non ha valenza extra concorsuale (al pari del decreto che dovesse decidere di un'eventuale opposizione allo stato passivo) e così non parrebbe poter costituire valido titolo per chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Per tale ragione, il Collegio dei Commissari reputa opportuno prudenzialmente non tenere conto di tale posta creditoria riducendo corrispondentemente la voce "*altri crediti e attività a breve termine*" realizzabili in sede fallimentare.

### **Immobilizzazioni materiali**

Per la composizione di detta posta di attivo, si rimanda al paragrafo 5.1.4.

I valori assunti a piano sulla base della perizia redatta dal Geom. Guido Ungari verrebbero ragionevolmente confermati, tenendo conto dei ribassi dallo stesso operati con riferimento all'ipotesi di realizzo in uno scenario di vendita competitiva. L'effettiva possibilità di incasso è, invece, demandata all'esito della gara, non potendosi escludere, per le dinamiche che sottendono alle vendite fallimentari, che l'aggiudicazione possa essere effettuata anche a valori inferiori e certamente in tempi non comparabili con quanto indicato nella proposta concordataria.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Si richiama la descrizione di cui al paragrafo 5.1.5. sulla composizione e la natura di detta posta di attivo.

Quanto al valore della partecipazione detenuta al 100% nella società Geogastock S.p.a. e al credito di euro 15.551.067 per finanziamenti erogati alla controllata dal 2008 al 2020, si ricorda che la Società nel piano ha interamente azzerato

detta posta, non disponendo la controllata di alcuna entrata economica ed essendo interamente sostenuta da finanziamenti da parte di Eviva.

Alla partecipazione è stato, quindi, attribuito un valore pari al finanziamento soci concesso alla società partecipata, che si ritiene possa essere realizzato in caso di vendita e determinato sulla base della perizia valutativa e come tale recepito nell'offerta di assunzione in euro 3.700.000.

Al fine di rappresentare il realizzo del valore della partecipazione e del credito in ambito di liquidazione alternativa fallimentare, l'Attestatore ha ipotizzato un incasso pari a euro zero per la partecipazione e di euro 2.572.500 per il credito, non ravvisando differenze in termini di realizzo della partecipazione in sede concordataria e assumendo per il credito *“il valore del perito in ipotesi di cessione in asta con assenza di continuità della controllata, con la previsione di abbattimento del 25%”* (cfr. pag. 11 e 12 della Valutazione Alternativa fallimentare).

In particolare, sempre con riguardo al credito, l'attestatore ha precisato che *“tale stima si basa sull'assunto che, tenuto conto della differenza di stima in caso di continuità di Euro 3,7 milioni rispetto all'assenza di continuità di Euro 3,43 milioni, pari a nominali Euro 270.000, e tenuto conto che al fine di sostenere la continuità della controllata siano necessari Euro 260.000 all'anno, in ipotesi alternativa fallimentare, il curatore, senza avere certezza della temporalità di realizzo della partecipata, decisa di non sostenere finanziariamente più la controllata”* (cfr. pag. 12 della Valutazione Alternativa fallimentare).

Ed invero, come sopra esposto, ai fini della valorizzazione della partecipazione nella controllata Geogastock, la Società ha conferito incarico al Prof. Scarpa, il quale

ha rappresentato, in ipotesi di cessione della partecipazione mediante asta competitiva, le proprie valutazioni che sono state così riassunte dall'attestatore (cfr. pag. 12

Valutazione Alternativa Fallimentare):

- sul presupposto della continuità di Geogastock:

<b>Valore di liquidazione di GGS (Milioni di Euro)</b>	<b>Enterprise Value</b>	<b>Equity Value</b>
Approccio	Asset Side	Equity Side
Flussi di cassa	FCFO	FCFE
Costo del Capitale	WACC	KEL
<b>Valore</b>	<b>5,27</b>	<b>3,7</b>

- in ipotesi di assenza di continuità (assumendo l'impossibilità di ottenere il rimborso delle imposte anticipate registrate a bilancio):

<b>Valore di liquidazione in assenza di continuità di GGS (Milioni di Euro)</b>	<b>Enterprise Value</b>	<b>Equity Value</b>
Approccio	Asset Side	Equity Side
Flussi di cassa	FCFO	FCFE
Costo del Capitale	WACC	KEL
<b>Valore</b>	<b>4,81</b>	<b>3,43</b>

Al riguardo, gli scriventi Commissari Giudiziali evidenziano preliminarmente che la valutazione di detta voce di attivo trae origine da una perizia – quella, per l'appunto, del Prof. Scarpa – che fa riferimento a dati non aggiornati, in quanto risalenti al 2020 e che non tiene conto del fatto che il mercato del gas nella situazione attuale ha subito considerevoli apprezzamenti.

Conseguentemente il relativo valore di realizzo in ipotesi liquidatoria, che andrebbe a ristorare parzialmente il finanziamento concesso dal socio, potrebbe, a parere degli scriventi, aumentare, fermo restando che:

- i) l'attuale concessione ministeriale prevede unicamente la possibilità per Geogastock di stoccaggio e non anche l'estrazione del gas e non si hanno allo stato

---

conferme dell'intervenuta modifica di detta autorizzazione, per le quali la Società solo informalmente riferisce essere stato avviato l'iter;

ii) è in ogni caso necessario che la Società continui a sostenere finanziariamente la controllata per consentirne l'operatività ordinaria e così il mantenimento della predetta concessione che prevede la continuità aziendale, il che ovviamente potrebbe determinare un aggravio delle spese prevedibili in sede fallimentare (stimate dallo stesso Attestatore in non meno di euro 270.000,00 annui).

Che il mercato in ipotesi possa manifestare interesse all'acquisto anche a prezzi superiori rispetto a quelli indicati a piano è dimostrato da alcune proposte sia informali che formali ricevute dalla Società.

E di fatti, da ultimo, è stata trasmessa agli scriventi un'offerta di acquisto della partecipazione e del credito per finanziamento soci formulata dalla società Fergas S.r.l. al prezzo di euro 4.445.000 (già al netto dei costi stimati in euro 10.857.000 per il ripristino del sito), dal quale tuttavia l'offerente precisa che deve essere dedotto, l'importo dei debiti, delle passività anche potenziali e degli importi che devono essere garantiti dalla Società con apposite fideiussioni.

Tale offerta è stata considerata irricevibile, sia perché formulata in pendenza di una proposta di assunzione della totalità degli attivi di Eviva, che soprattutto in quanto subordinatamente condizionata all'accertamento di tutta una serie di accadimenti meglio descritti nella stessa e testualmente riportati al paragrafo 5.1.5., ma offre un indizio che dalla dismissione di questo *asset* è ipotizzabile si possa ricavare maggiore attivo rispetto a quello stimato.

Va da sé che l'effettiva possibilità di incasso del valore della partecipazione e il suo ammontare restano demandati all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 107 l. fall..

In merito, invece, al valore della partecipazione al 50,97% in **Ecowatt S.r.l.**, valorizzata a piano per euro 784.000,00, corrispondente al valore medio di smobilizzo stimato da Deloitte Financial Advisory S.r.l., si osserva che l'attestatore nella valutazione alternativa fallimentare ha assunto il diverso "*valore di euro 685.000,00 quale valore di smobilizzo minimo in caso di vendita forzata anche per il tramite di aste, come da perizia dell'Esperto*" (cfr. pag. 12 Valutazione Alternativa Fallimentare).

Il valore corrisponde, di fatti, a quanto ottenuto da Deloitte, applicando la percentuale di sconto rinveniente dall'analisi dei prezzi operati con le aste competitive giudiziarie per la cessione di complessi aziendali o partecipazioni pari al 43,9%.

Gli scriventi Commissari Giudiziali non rilevano, allo stato, ragioni per discostarsi da detto valore e, pertanto, ritengono lo stesso realizzabile anche in ipotesi fallimentare, ovviamente con i rischi connessi agli esiti di una vendita competitiva.

Quanto alla partecipazione al 33,3% in **Enplus S.r.l.** valorizzata a piano per euro 500.000,00 pari al prezzo previsto dall'opzione di acquisto di Alpiq Italia, si segnala che detto importo è stato confermato anche dall'attestatore nell'ipotesi alternativa fallimentare "*al fine di omogeneizzare il presente elaborato rispetto alle assunzioni prudenziali di cui al piano e rendere conseguentemente confrontabili le due ipotesi alternative*" (cfr. pag. 13 Valutazione Alternativa Fallimentare).

Richiamando qui quanto già riferito con riguardo all'arbitrato incardinato dalla Società durante la procedura di concordato preventivo contro Alpiq Italia, anche in questo caso, gli scriventi Commissari Giudiziali non rinvencono allo stato ragioni per discostarsi dalla valorizzazione effettuata dall'attestatore in ambito fallimentare, fatto salvo quanto si dirà *infra* con riferimento agli *upsides*.

Per quanto attiene, invece, alla partecipazione al 34,45%, in Vento Energia S.r.l. valorizzata dalla Società in euro 31.046,00 (valore confermato dall'Attestatore anche nell'alternativa fallimentare), gli scriventi Commissari Giudiziali ricordano, come già sopra esposto, che in data 1° dicembre 2021 è pervenuta un'offerta di acquisto della partecipazione in esame avente efficacia sino al 31 marzo 2022 per l'importo di euro 150.000,00 da parte della società Sistemi Energetici S.p.a., già proprietaria della restante quota del 65,55% del capitale di Vento Energia S.r.l.

Conseguentemente ritengono di poter assumere come base d'asta in un ipotetico scenario di vendita competitiva il valore di euro 150.000,00, sebbene – anche in questo caso – l'effettiva possibilità di incasso resta demandata all'esito della gara, non potendosi escludere che l'aggiudicazione possa essere effettuata anche a valori inferiori.

Il dato attinente al prestito obbligazionario UBI per euro 1.500.000,00 è stato valorizzato, invece, nella voce delle disponibilità liquide, essendo stato rimborsato da UBI in data 9 novembre 2020 mediante accredito dell'importo di euro 1.516.480,00 sul conto deposito titoli n. 1773.

Con riguardo, infine, al credito IVA chiesto a rimborso con la dichiarazione IVA 2012 anno di imposta 2011, pari ad Euro 1.627.740, si ribadisce che gli scriventi

hanno ripetutamente chiesto alla Società la documentazione di supporto ovvero la dichiarazione IVA 2012 anno 2011 dalla quale emergerebbe il relativo credito, l'istanza con la quale sarebbe stato richiesto a rimborso il credito e le contabili bancarie dei rimborsi ottenuti nel corso degli anni 2014 e 2015, senza tuttavia ottenere riscontro.

In mancanza della documentazione di supporto, anche nell'alternativa fallimentare si ritiene prudenzialmente opportuno non valorizzare detta posta, nonostante l'Attestatore abbia apprezzato la stessa per l'intero importo indicato dalla Società a piano, in quanto *“realizzabile per compensazione (con debiti soddisfatti al 100%) o tramite rimborso, così come assunto a piano, non ravvisando differenze in termini di realizzo della stessa”* (cfr. pag. 13 Valutazione Alternativa Fallimentare).

### **Upsides**

La Società nella redazione della prima proposta di concordato ha dato atto di quanto segue (Pag. 141):

*“... si evidenzia la possibilità che si verifichino scenari ed eventi positivi (cosiddetti “upsides”) che migliorerebbero in modo sensibile la soddisfazione dei creditori chirografari. Precisamente, a seguito dell'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate e del pagamento degli importi definitivi nella conciliazione giudiziale, la Società avrebbe diritto a richiedere, in ossequio a quanto disposto dall'art. 30 ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la restituzione degli importi pagati al solo titolo di IVA ai soggetti originariamente controparti nelle operazioni contestate mediante gli avvisi di accertamento. Di conseguenza, Eviva, una volta effettuato il pagamento del debito avente natura privilegiata, richiederà alle controparti l'importo dell'IVA pagata all'Amministrazione finanziaria, ammontante complessivamente ad Euro*



28.539.394. Per tale attività, ..., la Società ha già incaricato lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, il quale ha richiesto un compenso a successo pari all'1% dell'importo recuperato. Pertanto, si può ipotizzare l'incremento dell'attivo a favore dei creditori a seguito dell'incasso dell'intero credito IVA, nonché l'incremento del passivo in prededuzione per il compenso spettante allo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati, residuando un incremento dell'importo corrisposto ai creditori chirografari di Euro 28.254.000. In secondo luogo, con riferimento alla partecipazione nella società EnPlus s.r.l., la Società è in procinto di promuovere una causa nei confronti del socio Alpiq Italia s.r.l., al fine di accertare la nullità della clausola di esclusione del socio esercitata e di scongiurarne così l'applicazione, che, come noto, comporterebbe la liquidazione della quota detenuta da Eviva all'importo di Euro 500.000, a fronte di un valore di perizia pari ad Euro 16.219.000. Per promuovere la predetta causa, Eviva ha incaricato il prof avv. Spolidoro, i cui onorari sono stati appostati nel piano. Peraltro, si segnala che Alpiq Italia s.r.l. si è resa informalmente disponibile a definire in via bonaria la controversia e ad acquistare la quota oggetto di controversia al prezzo di Euro 5.000.000. Considerato tutto quanto sopra, si può stimare uno scenario migliorativo che prevede un incremento dell'attivo del maggior valore della quota (Euro 5.000.000 a fronte degli attuali Euro 500.000 appostati nel piano) ed il decremento del passivo a seguito del mancato esperimento dell'azione legale, portando ad un incremento complessivo dell'importo che sarà corrisposto ai creditori chirografari di Euro 5.157.801....Ancora, la società Adoria Partners S.r.l., in data 26 marzo 2021, ha formulato un'offerta non vincolante per l'acquisto della partecipazione in Geogastock S.p.A., per il prezzo di Euro 6.500.000, con validità sino

---

*al 31 maggio 2021. In data 18 marzo 2021 il Comitato dei Liquidatori ha incontrato gli amministratori della società Adoria Partners S.r.l., ai quali è stato richiesto di presentare un'offerta irrevocabile per l'acquisto della quota, adeguatamente cauzionata, in modo da poter procedere con solerzia all'esperimento della procedura competitiva per l'assegnazione della quota. Nel piano è previsto un valore della quota pari ad Euro 3.700.000, corrispondente al valore di vendita forzata della partecipazione all'asta, stimato dal Prof. Scarpa, in ipotesi di continuità aziendale. Pertanto, qualora si concretizzasse la vendita della partecipazione alla società Adoria Partners S.r.l., l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di Euro 2.800.000. Infine, come già esposto, Eviva ha effettuato delle transazioni con i cosiddetti "clienti danneggiati", ovvero con i clienti che hanno subito un danno dall'anticipata interruzione della fornitura di energia elettrica e gas da parte di Eviva. Con tali clienti è stato infatti raggiunto un accordo, autorizzato dal Tribunale, che prevede, in sintesi, il riconoscimento del danno subito da parte del cliente e la compensazione tra il credito vantato dalla Società e la somma che sarà pagata al cliente per il danno subito al chirografo sulla base della percentuale concordataria offerta, nonché il pagamento del residuo credito da parte del cliente ad Eviva. Per alcuni di tali creditori danneggiati, la transazione prevedeva altresì la compensazione tra il credito vantato dalla Società e gli oneri di dispacciamento, ovvero gli oneri dovuti al gestore della rete elettrica Terna S.p.A. Conseguentemente a tale compensazione, è sorto in capo ad Eviva un credito da restituzione di tali oneri nei confronti di Terna per il medesimo importo. In merito a tale credito di restituzione, nell'accordo è previsto altresì che (i) Eviva effettuerà tutte le azioni necessarie, ivi*

*compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali, per il recupero del credito nei confronti di Terna (ii) ogni importo relativo alle eventuali spese legali sarà a carico del cliente danneggiato (iii) nel caso in cui Eviva non incassi il credito da Terna, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (1) tre mesi prima delle data finale del piano concordatario, come eventuale prorogata, o (2) il 30 settembre 2023, il cliente danneggiato acquisterà da Eviva il credito da oneri di dispacciamento per l'ammontare ancora non incassato, pari al suo valore nominale, con spese per la cessione del credito a carico del cliente danneggiato. In conclusione, nello scenario migliorativo oggetto di analisi, si ipotizza l'intero incasso degli oneri di dispacciamento da Terna S.p.A., il che comporterebbe un incremento dell'importo corrisposto ai creditori chirografari di Euro 3.158.575. Tutto ciò premesso, qualora si manifestassero tutti e quattro gli eventi positivi sopra individuati, l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di Euro 40.020.9982”*

**Come già evidenziato nel Capitolo 5, dell'eventuale realizzarsi di tali ipotesi incrementali dell'attivo nello scenario concordatario beneficerebbe unicamente l'Assuntore, mentre in caso di fallimento il ricavato sarebbe messo al servizio del debito concorsuale.**

Occorre, tuttavia, osservare e precisare quanto segue:

**a) Credito per rimborso Iva** nella proposta di incarico redatta dallo studio Pirola

& Pennuto in data 23 febbraio 2020 si legge:

*“...EVIVA S.p.A. in liquidazione (nel seguito, “EVIVA” o “Società”) ha ricevuto, a valere dal 2016 e sino al 2020, numerosi avvisi di accertamento da parte*

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti (nel seguito, “Ufficio”), atti riconducibili a due differenti contestazioni da cui sono scaturiti altrettanti filoni di contenzioso tributario:

- il “Contenzioso Green Network”, derivante dall’impugnazione di atti di accertamento (con riferimento alle annualità dal 2010 al 2013) nell’ambito dei quali è stata contestata l’(in)esistenza da un punto di vista oggettivo di operazioni di trading di energia elettrica effettuate tra EVIVA e Green Network S.p.A. (operatore di mercato e trader, quale EVIVA, tutt’oggi in attività, nel seguito indicato come “GN”);
- il “Contenzioso Laghi”, derivante dall’impugnazione di atti di accertamento emessi dall’Ufficio con riferimento alle annualità 2013 e 2014 (per il 2015, gli atti non sono ancora stati impugnati posto che è in corso apposita procedura di accertamento con adesione) nell’ambito dei quali è stata contestata l’(in)esistenza oggettiva di operazioni di compravendita di energia elettrica poste in essere tra EVIVA ed alcune società appartenenti al proprio gruppo (nel seguito, le “Laghi”, cessate all’inizio del 2016 a seguito della messa in liquidazione).

In entrambe le fattispecie di accertamento l’Ufficio disconosceva, sia pur con motivazioni differenti, sia le operazioni secondo cui EVIVA acquistava dalle proprie controparti (GN o le Laghi) un determinato quantitativo di energia elettrica sia le operazioni in senso inverso, vale a dire quelle in cui le controparti di EVIVA (GN o le Laghi) acquistavano dalla Società un determinato quantitativo di energia elettrica.

---

*Con riferimento alle predette operazioni, pertanto, e in particolare con riguardo a quelle di acquisto (o riacquisto) di energia elettrica da GN e dalle Laghi, veniva disconosciuta (tra l'altro) la detrazione dell'IVA corrisposta da EVIVA alle controparti, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, per complessivi Euro 28.539.394,50, mantenendo invece ferma la debenza dell'IVA versata da EVIVA in merito alle fatture di vendita (e rivendita), rivalsata sulle citate controparti, in forza del principio di cartolarità di cui all'art. 21, c. 7, del D.P.R. 633/1972.*

*Nell'ambito dell'accordo in corso di finalizzazione con l'Ufficio (nel seguito, "Accordo"), che la Società intende sottoscrivere, previa autorizzazione del Tribunale, per addivenire ad una soluzione immediata della pretesa fiscale correlata ai contenziosi sopra citati (diversamente profilandosi il rischio di fallimento delle iniziative volte a liquidare la società in bonis), è stato previsto, tra'altro, il pagamento da parte della Società dell'intera IVA accertata, nonché degli interessi e delle sanzioni (ridotte) i cui importi vengono riepilogati nella tabella riportata di seguito...*

*A fronte del versamento da parte di EVIVA, a fronte dell'ACCORDO, dell'IVA a suo tempo detratta, l'Erario si ritrova ad avere incassato **due volte** la medesima imposta posto che anche le controparti della Società (GN e le Laghi) hanno corrisposto a loro volta l'IVA, dando luogo ad un indebito arricchimento dell'Erario nonché ad una palese violazione del principio di neutralità alla base della succitata imposta.*

*Pertanto, alla luce di tale scenario, risulta possibile per EVIVA agire per il recupero dell'IVA che, come detto, di fatto, è stata versata due volte all'Erario, procedendo come segue.*

*A) Recupero dell'IVA versata con riferimento agli atti relativi al Contenzioso GN Ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. 633/19721, "nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa".*

*Specifica quindi il comma 3 del predetto articolo di legge che "la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale".*

*Nel caso delle operazioni in esame, occorre precisare che quest'ultima eventualità è esclusa, alla stregua delle seguenti ragioni:*

*1) è stata esclusa ogni possibile ipotesi di frode (fiscale, oltre che di altra natura), a seguito dell'archiviazione (non opposta da parte dell'Ufficio) del procedimento penale in capo ai legali rappresentanti della Società;*

*2) come ammesso e non contestato dall'Ufficio, tutte le operazioni contestate sono state regolarmente registrate e le relative imposte debitamente dichiarate e versate da entrambe le parti coinvolte; in particolare, l'IVA è stata sempre addebitata nell'ambito delle fatture ritenute fittizie, corrisposta dall'acquirente al cedente e, quindi, versata da quest'ultimo all'Erario. Nessun risparmio d'imposta, né – per*

*quanto di interesse – conseguentemente nessuna frode fiscale, sono quindi ravvisabili.*

*Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma qui in commento, a seguito del pagamento dell'IVA a valle dell'Accordo con riferimento agli atti interenti il contenzioso GN, la Società può richiedere a GN la restituzione dell'IVA rivalsa tale in fattura. GN potrà, a sua volta, richiedere a rimborso l'IVA all'Erario entro due anni dall'avvenuta restituzione ad EVIVA dell'importo pagato a titolo di rivalsa.*

*È peraltro ragionevole attendersi, tuttavia, che GN, nonostante quanto previsto dall'art. 30-ter, possa opporsi alla richiesta di restituzione dell'IVA avanzata da EVIVA (per oltre 22 milioni di Euro), implicando tale restituzione una successiva azione da parte di GN nei riguardi dell'Erario per recuperare quanto eventualmente corrisposto alla Società, rendendo necessaria l'instaurazione di un contenzioso civilistico (il cui esito, peraltro, non dovrebbe che condurre ad altra soluzione che la restituzione dell'IVA ad EVIVA).*

*B) Recupero dell'IVA versata con riferimento agli atti relativi al Contenzioso Laghi. Al fine di recuperare l'IVA versata da EVIVA a seguito dell'avvenuta definizione degli atti relativi al Contenzioso Laghi non risulterebbe possibile applicare quanto previsto dall'art. 30-ter posto che EVIVA non può richiedere la restituzione alle Laghi dell'IVA rivalsatale, essendo queste ultime società estinte. Pertanto, la Società dovrebbe attivarsi richiedendo direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA, dovendosi ritenere tale azione l'unico modo perché risulti*

*rispettato il principio di neutralità, previsto quale principio fondante dell'IVA dall'art. 203 della Direttiva 2006/112/CE2.*

*Fermo restando quanto sopra, è peraltro plausibile attendersi, in ogni caso, che la richiesta di rimborso di EVIVA non venga accolta immediatamente dall'Erario, rendendo necessaria l'instaurazione di un contenzioso tributario al fine di far valere la pretesa della Società"*

Ne deriva che sotto il profilo strettamente giuridico sussiste indubbiamente la possibilità che il credito possa venire ad esistenza.

Peraltro, l'effettivo riconoscimento e il conseguente diritto al rimborso risultano subordinati, *da un lato* all'integrale pagamento del debito tributario accertato in sede di accordo transattivo (evento che si può fin d'ora considerare certo anche in ipotesi di fallimento) e *dall'altro* al definitivo accertamento della pretesa creditoria nei confronti di Green Network e dell'Agenzia dell'Entrate, che, per quanto condivisibilmente indicato nel parere che precede, potrà ottenersi solo all'esito di contenziosi ordinari e tributari, con il conseguente dilatarsi dei tempi di incasso (ovvero della possibilità di operare la cessione del credito) e aumento dei costi prededucibili (considerato che il mandato conferito a Pirola & Pennuto deve ritenersi valido solo nell'ipotesi concordataria).

Anche sotto il profilo della quantificazione la posta presenta margini di incertezza tenendo conto, in particolare, che in data 11 novembre 2021 Green Network ha depositato avanti il competente Tribunale di Roma domanda di concordato preventivo "in bianco", e che così ad oggi non si conoscono neppure le percentuali di soddisfo che verranno offerte al ceto chirografario (in cui si deve presumere



rientrerebbe l'eventuale credito di Eviva, dovendosi considerare che le pretese nei confronti di Green Network dovrebbero farsi valere a titolo di ripetizione di indebitto, con conseguente esclusione della natura privilegiata della posta).

In ogni caso, non si conoscono nemmeno le prospettive di soddisfacimento del ceto privilegiato offerte da Green Network in sede concordataria.

**b) Partecipazione Geogastock:**

Della possibilità di ottenere dalla cessione della partecipazione/finanziamento della controllata un incasso superiore a quello appostato nello scenario concordatario e delle problematiche a ciò connesse si è riferito nel paragrafo che precede al quale interamente si rimanda;

**c) Partecipazione EnPlus:**

Come ampiamente e dettagliatamente descritto nel Capitolo 5, Alpiq Italia ha esercitato l'opzione di acquisto, prevista dall'art. 10.3 del Quotaholders Agreement, che prevede il diritto di detta società ad acquistare la partecipazione di Eviva in EnPlus a fronte di un corrispettivo di euro 500.000.

Non avendo ottenuto il trasferimento della partecipazione, Alpiq ha promosso un giudizio arbitrale in merito al quale l'avv. prof. Spolidoro, che assiste Eviva, ha così riferito indirizzando comunicazione in data 8.10.2021 all'Attestatore: *"...Si tratta di una causa passiva, il cui grado di rischio è possibile. La domanda di Alpiq, cui aderisce En Plus è di ottenere la dichiarazione dell'avvenuto trasferimento della partecipazione di Eviva in En Plus a proprio favore per il corrispettivo, da versare, di Euro 500.000; in subordine la parte attrice chiede che sia pronunciata una decisione costitutiva del trasferimento della partecipazione. Eviva chiede il rigetto delle*

*domande in primo luogo deducendo la nullità della clausola del contratto che attribuisce un'opzione call ad Alpiq, facendo valere la violazione o l'elusione di una norma imperativa (art. 2473 bis c.c.) che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza prevalente, codifica il principio dell'equa valorizzazione delle partecipazioni sociali. In subordine Eviva sostiene che la clausola ha la sostanza di una penale contrattuale nella misura in cui consente ad Alpiq di sanzionare il mancato rispetto da parte di Eviva delle sue obbligazioni Tolling verso EnPlus con l'acquisto a prezzo vile di una partecipazione il cui valore effettivo, anche utilizzando valori a libro, è superiore di diversi milioni. L'arbitrato si trova in una fase preliminare. La Case Management Conference si terrà il 26 ottobre 2021".*

In merito all'esito di detta udienza ai Commissari sono state fornite le seguenti informazioni dal legale della Società: "...Il giudizio arbitrale si trova ancora nelle fasi iniziali. In particolare, è pendente una nostra istanza di "biforcazione" del procedimento, finalizzata ad ottenere la trattazione e decisione in via preliminare su (i) l'ammissibilità dell'intervento di Alpiq Italia e En Plus nel giudizio arbitrale, e soprattutto (ii) la nostra eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande di Alpiq Energia volte ad ottenere il trasferimento alla stessa della quota di Eviva in En Plus, fondata sugli artt. 168 e 169 e 45 l.f.. Il contraddittorio sull'istanza di "biforcazione" si è esaurito oggi con il deposito delle repliche di Alpiq Energia, Alpiq Italia e En Plus. Il Collegio Arbitrale poi deciderà e in base alla decisione verrà stilato il calendario del procedimento".

Il Collegio dei Commissari Giudiziali poi non ha evidenza di offerte transattive formulate da Alpiq Energia per la definizione del contenzioso e l'acquisto della partecipazione che avvalorino quanto sostenuto in punto dalla Società.

Risulta così evidente che la sopravvenienza attiva collegata a questo *upside* è connotata da un non marginale grado di incertezza ed è collegata all'esito del giudizio arbitrale, che anche in caso di fallimento dovrebbe essere coltivato, con il conseguenziale rischio connesso e la certezza di costi prededucibili.

Si aggiunga poi che ove effettivamente fosse accertata la nullità della clausola che attribuisce ad Alpiq il diritto all'opzione call, la liquidazione in sede fallimentare della partecipazione dovrà essere effettuata attraverso una vendita competitiva a norma dell'art. 107 l. fall., il cui prezzo base potrebbe anche essere individuato in quello risultante dalla perizia Deloitte, redatta nel 2019 e probabilmente necessaria di un aggiornamento, con riferimento al valore di smobilizzo (euro 13-16.000.000), ma senza certezza di reale incasso di tale importo, tenuto conto delle dinamiche che sottendono alle vendite forzate.

#### **d) Oneri dispacciamento Terna**

La sopravvenienza attiva a tale titolo oltre che essere caratterizzata da un normale grado di incertezza circa gli esiti delle richieste di rimborso, è collegata alla definitività degli accordi transattivi intervenuti tra la Società e i clienti danneggiati, per la quasi totalità subordinati all'omologa del concordato preventivo.

Ne deriva che non potendosi confermare che in caso di fallimento la curatela possa raggiungere con le controparti analoghe definizioni transattive, si ritiene che tale

ipotesi migliorativa dell'attivo fallimentare difficilmente possa realizzarsi, con particolare riguardo alla sua quantificazione.

**Oltre** a quanto evidenziato dalla società, il Collegio dei Commissari Giudiziali ha individuato come potenziale fonte di una sopravvenienza attiva a favore dell'Assuntore nell'ipotesi concordataria, ma realizzabile anche in sede fallimentare, l'emissione da parte della Società di note di variazione iva con riferimento ai crediti (ad oggi stimabili in € 16 milioni ca) vantati nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali, per la parte che non dovesse trovare soddisfo in sede di riparto.

Trattasi, in tutta evidenza, di una posta attiva ad oggi non determinabile con precisione, ma che pare opportuno porre all'attenzione dei creditori per una completa informativa, in vista del voto.

### **8.2.2. Azioni revocatorie azionabili in sede fallimentare**

In caso di fallimento, il curatore può intraprendere azioni revocatorie volte ad accertare l'inefficacia di atti o pagamenti compiuti dalla società fallita in pregiudizio delle ragioni creditorie.

In particolare, il curatore può esperire:

- l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. e 66 l. fall.;
- le azioni revocatorie fallimentari di cui agli artt. 64 e ss. l. fall.

L'azione revocatoria ordinaria non è un istituto fallimentare, bensì nasce come azione di tutela dei singoli creditori, disciplinata dall'art. 2901 c.c. e come tale viene regolata a prescindere dall'accertamento di uno stato di insolvenza.

L'art. 66 l. fall., peraltro, prevede che quando il debitore venga dichiarato fallito, l'azione possa essere esercitata – in luogo ed in sostituzione dei creditori nella

loro collettività – dal curatore, che può sia proseguire le cause già avviate, accettandole nello stato processuale in cui si trovano, sia avviare una nuova iniziativa revocatoria. Poiché, inoltre, il curatore esercita la stessa azione che spetta al creditore, l'accoglimento dell'iniziativa è subordinato ai requisiti civilistici, sia sotto il profilo processuale, sia quanto alla prova dei presupposti sostanziali, costituiti dall'*eventus damni* e, altresì, per gli atti a titolo gratuito, dalla *scientia damni* in capo al debitore, cui si aggiunge, per gli atti a titolo oneroso, l'onere di provare analogo stato soggettivo in capo all'*accipiens*.

L'azione revocatoria fallimentare è, invece, lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

La legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi gli atti a titolo gratuito (art. 64 l. fall.), i pagamenti (art. 65 l. fall.) o gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 l. fall.).

Con particolare riferimento a questi ultimi (atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie), l'art. 67, comma 1, l. fall. distingue quattro categorie di atti compiuti dal fallito nell'anno o nei sei mesi anteriori al fallimento, per le quali può esercitarsi azione revocatoria, a meno che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore: - atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; - atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri

mezzi normali di pagamento; - pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti; - nonché, pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.

Il comma 2 dell'art. 67 l. fall. indica, invece, come revocati, “*se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore*”, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Ciò premesso, si rileva che dall'esame della documentazione sociale, non sono emerse azioni revocatorie esperibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., fatta salva, sotto il profilo unicamente temporale, la revocabilità degli atti di vendita che hanno interessato il patrimonio immobiliare della Società (ossia n. 11 immobili nel Comune di Paderno Franciacorta e n. 2 immobili nel Comune di Padenghe sul Garda) nel periodo a cavallo tra il 2017 ed il 2019, con una conseguente diminuzione del valore delle immobilizzazioni materiali di circa 790 mila euro.

L'effettiva possibilità di esercizio della predetta azione trova, tuttavia, i suoi limiti nell'essere state tali vendite effettuate nell'ambito del processo di liquidazione della società e a prezzi che debbono ritenersi congrui rispetto ai valori di bilancio.

Al contrario, vi sono stati pagamenti nei confronti di fornitori e istituti di credito passibili di inefficacia ai sensi dell'art. 67 l. fall., sia sotto il profilo temporale, in quanto eseguiti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo con riserva, sia con riguardo al requisito oggettivo, trattandosi di atti solutori, e soggettivo, essendo stati compiuti in forza dell'ordinanza di

assegnazione somme emessa dal Tribunale di Milano in data 5 gennaio 2020 nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, parzialmente incapiante con riferimento agli importi azionati dal creditore procedente e dagli intervenuti.

Di seguito il dettaglio di tali poste:

Pagamenti effettuati ante domanda di concordato in bianco			
Data pagamento	Banca	Creditore	Importo corrisposto
7-feb-20	BPM	e-distribuzione	574.302
20-feb-20	UBI BANCA	e-distribuzione	1.472.331
30-mar-20	ING BANK	e-distribuzione	116.949
25-mag-20	BPM	e-distribuzione	3.915
25-mag-20	ING BANK	e-distribuzione	588
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	e-distribuzione	3.153.636
29-gen-20	NEXI	e-distribuzione	3.282
3-giu-20	CSEA	e-distribuzione	223.407
23-gen-20	BPER	e-distribuzione	502.987
26-giu-20	UBI BANCA	e-distribuzione	10.038
7-feb-20	BPM	sardinia bio energy	6.233
20-feb-20	UBI BANCA	sardinia bio energy	15.980
30-mar-20	ING BANK	sardinia bio energy	1.269
29-gen-20	NEXI	sardinia bio energy	10.791
23-gen-20	BPER	sardinia bio energy	5.459
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	sardinia bio energy	33.986
29-gen-20	NEXI	ing bank	4.034
7-feb-20	BPM	ing bank	170.787
20-feb-20	UBI BANCA	ing bank	437.844
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	ing bank	931.230
20-apr-20	CSEA	ing bank	64.570
3-giu-20	CSEA	ing bank	1.853
23-gen-20	BPER	ing bank	149.579
21-mag-20	BFF	green network	35.279
7-feb-20	BPM	green network	27.815
20-feb-20	UBI BANCA	green network	71.309
30-mar-20	ING BANK	green network	5.664
23-gen-20	BPER	green network	24.361
8-giu-20	CREDIT AGRICOLE	green network	151.665
Totale			8.211.143
Pagamenti effettuati post domanda di concordato in bianco			
Data pagamento	Banca	Creditore	Importo corrisposto
22-ott-20	BANCO POSTA	ing bank	17.566
24-nov-20	ING BANK	ing bank	34.778
Totale			52.344
Totale pagamenti eseguiti			8.263.488

A tali pagamenti va, inoltre, sommato l'importo di euro 198.433,00, già individuato dall'attestatore quale astrattamente revocabile (cfr. pag. 30 della Valutazione Alternativa Fallimentare), relativo a rimesse che avrebbero ridotto, ai sensi dell'art. 67 e 70 l. fall., in modo consistente e durevole l'esposizione nei confronti della Banca Popolare di Milano nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo con riserva.

Debbono per questo ritenersi fondatamente esistenti i presupposti perché la curatela possa agire per il recupero di detti importi.

Ovviamente non può essere sottaciuta la circostanza che, ove non dovessero intervenire accordi transattivi (che, tuttavia, per prassi consentirebbero minori incassi), si determinerà la necessità di promuovere una causa nei confronti di ogni singolo creditore soggetto a revocatoria, con inevitabile incertezza circa gli esiti (ove sopraggiungessero modifiche dell'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente) e dilatarsi dei tempi, nonché mancanza di garanzia, in caso di pronuncia favorevole, dell'effettivo incasso delle somme.

Infatti, la posta astrattamente revocabile nei confronti di Green Network (pari ad Euro 316.094) sconta la circostanza che detta Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo avanti il Tribunale di Roma e quindi si reputa opportuno operarne l'integrale svalutazione in un'ottica di liquidazione fallimentare.

Inoltre, il residuo importo complessivamente assoggettabile a revocatoria di Euro 8.145.827 in ottica fallimentare si ritiene opportuno valorizzarlo con una



riduzione quantomeno del 30% che tenga conto delle spese legali necessarie per promuovere l'azione e di possibili accordi transattivi.

L'esame invece, degli estratti conto bancari riferiti ai sei mesi anteriori al deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma L.F. ha rilevato unicamente l'esistenza di pagamenti a favore di creditori privilegiati e, in ogni caso, esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. poiché connessi alla normale operatività della Società.

Anche con riguardo all'accordo transattivo e ai conseguenti pagamenti intervenuti nei confronti dell'ex liquidatore e dirigente, Dott. Giacomo Ciacci, nell'aprile 2020, non si ravvisano elementi che connotino l'atto di eccessiva onerosità e comunque attengono a pagamenti a favore di creditore assistito da privilegio *ex art. 2751 bis*, comma 1, n. 1, c.c. che troverebbero integrale soddisfacimento in ipotesi fallimentare, con l'unica eccezione della modesta somma di euro 20.000,00 riconosciuta a fronte della cessazione anticipata dalla carica di liquidatore.

Nessuna azione appare, invece, esperibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall. anche a fronte dell'analisi operata dagli scriventi in riferimento degli accordi transattivi stipulati dalla società nell'anno anteriore al deposito del ricorso prenotativo, che hanno interessato, più che altro, i lavoratori dipendenti e le organizzazioni sindacali ed erano volti a definire, con reciproche convenienze, le problematiche connesse ai licenziamenti collettivi operati da Eviva dopo la messa in liquidazione.

### **8.2.3. Azioni risarcitorie azionabili in sede fallimentare**

#### **L'azione di responsabilità verso l'organo gestorio e liquidatorio**

Giova ricordare che ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. gli amministratori delle società per azioni rispondono per i danni da questi cagionati sia alla società (art. 2393 c.c.) sia alla massa dei creditori (2394 c.c.).

In caso di fallimento, è ormai *ius receptum* ex art. 2394 *bis* c.c. che il curatore cumuli in sé la legittimazione ad agire per entrambe le azioni, dovendo ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli ex amministratori può essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione dei creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori, per violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero inerenti all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta).

Con riferimento, invece, al tema della prescrizione e degli effetti preclusivi eventualmente maturati – riflessione certamente opportuna ai fini della valutazione della possibile soccombenza della procedura nelle promuovende azioni – si ricorda che l'art. 2394 c.c., nel prevedere che l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, richiama la funzione di garanzia patrimoniale generica del patrimonio sociale *ex art. 2740 c.c.*

Di conseguenza, la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui l'attivo si è palesato in modo oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, come inadoneo a soddisfarli.

Tale momento coincide normalmente, in base ad una presunzione semplice, con la dichiarazione di fallimento, ma ciò non esclude che il *deficit* si sia manifestato in un momento anteriore, e il relativo onere probatorio incombe su chi allega la circostanza (cfr. Cass. Civ., n. 31204/2017).

A tal proposito si rammenta che *"L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma della L. Fall., art. 146, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui alla L. Fall., art. 5, derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (Cass. 24715/ 2015; Cass. 13378/ 2014)"* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 28617/2019).

---

*Peraltro, ai sensi dell'art. 2941, n. 7), c.c., la prescrizione rimane sospesa "tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".*

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, si deve perciò tenere conto – nella ipotesi in cui venisse incardinata l'azione sociale – della data di cessazione della carica; mentre, in relazione a quella che avrebbero potuto avanzare i creditori, al verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza.

Quanto sopra è confermato dalla nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1641 del 23.1.2017 a fronte della quale: (i) in caso di azione di responsabilità esercitata dal fallimento, l'azione sociale e quella dei creditori sociali possono essere esercitate unitariamente dal curatore e che detta unitarietà tuttavia non toglie che le azioni esercitate mantengano le loro caratteristiche proprie, anche quanto a regime di prescrizione; (ii) l'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione della carica, mentre quella dei creditori sociali in cinque anni, in concreto, dal manifestarsi della insufficienza del patrimonio.

Come esposto nel capitolo dedicato all'analisi delle cause e circostanze della crisi, nelle proprie prospettazioni la ricorrente ha ommesso ogni considerazione in merito alla possibilità che ulteriori approfondimenti delle vicende che ne hanno caratterizzato il dissesto possano giustificare pretese risarcitorie nei confronti di coloro che si dimostrassero responsabili.

In sede di valutazione dell'alternativa fallimentare rispetto all'ipotesi concordataria, l'Attestatore, precisando che le azioni risarcitorie presentano un'alea di incertezza nella quantificazione del danno, ha concluso per l'assenza di *“operazioni degne di nota ai fini che qui interessano per materialità e sostanza delle operazioni”* (cfr. pag. 35 della Valutazione Alternativa Fallimentare).

Il Tribunale con il decreto di ammissione, invece, riferendosi alle condotte dei Liquidatori sociali ha ritenuto di evidenziare: *“...quanto all'assenza di estremi per la introduzione dell'azione di responsabilità, a tacer d'altro, basta esaminare il ritardo nella presentazione della presente procedura da parte dei coliquidatori che, dopo avere deliberato il ricorso urgente al concordato con riserva e poi auspicabilmente all'accordo di ristrutturazione, nel novembre 2018 in seguito all'input dell'assemblea, hanno poi inspiegabilmente atteso oltre un anno per confermare la delibera precedente del tutto chiara e operativa, nel febbraio 2020 e poi hanno ulteriormente atteso sino a giugno 2020 per depositare il 161 sesto comma l.f. producendo sicuramente un aggravio della posizione passiva”*

Il Collegio dei Commissari, pertanto, ha effettuato una più approfondita analisi, **riportata nel Capitolo 3 e relative conclusioni al paragrafo 3.4.3. al quale interamente si rimanda, rilevando quantomeno in termini dubitativi e probabilistici la permanenza del requisito di continuità aziendale e la positività del patrimonio netto a partire dall'esercizio 2016.**

I fatti riportati nel precedente Capitolo 3, al quale si fa integrale rimando, con riguardo alle analisi di bilancio riferite agli anni 2015-2018, consentono di ritenere che

risulterebbero in astratto esperibili, in prima ipotesi, sia l'azione sociale di responsabilità sia quella spettante ai creditori.

Deve, peraltro, fin d'ora evidenziarsi che, pur pervenendo a tali conclusioni, gli scriventi hanno già rilevato che, in ragione delle carenze documentali indicate nel capitolo dedicato alle cause della crisi (con particolare riguardo alla svalutazione crediti e alla formazione del debito nei confronti di E-Distribuzione) sussistano oggettive difficoltà nel fornire la prova della quantificazione dell'effettivo danno derivante dalle predette condotte e della sua riferibilità, anche sotto il profilo temporale della sua formazione, ai singoli soggetti.

In questo quadro, non vi sarebbero problemi sotto il profilo della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità (sociale e/o dei creditori sociali), atteso che, come sopra brevemente esposto, l'art. 146 l. fall. attribuisce espressamente tale prerogativa al curatore.

Tuttavia, l'effettivo espletamento di dette azioni e così della possibilità di ottenere un concreto beneficio per la massa dei creditori è subordinata alla capienza patrimoniale dei potenziali convenuti, individuati al Capitolo 1, sottolineando che alcuni di essi non sono cittadini comunitari né hanno domicilio in Italia.

Le indagini patrimoniali condotte dagli scriventi per il tramite di agenzia specializzata su tutto il territorio nazionale con riguardo a tutti i componenti dell'organo gestorio e di vigilanza nonché di controllo (l'elaborato non viene offerto in produzione per ragioni di riservatezza) hanno permesso di appurare che oggi i soggetti coinvolti non sono intestatari di immobili o comunque risultano proprietari di beni gravati da iscrizioni ipotecarie volontarie e/o giudiziarie di importo tale da

determinarne con tutta probabilità un significativo abbattimento del valore di realizzo nel caso di vendita forzata.

Nel caso di concordato deve, al contrario, rilevarsi che:

(i) l'assemblea dei soci non ha deliberato, a quanto consta, l'esercizio dell'azione di responsabilità;

(ii) la proposta e il piano non contemplan la cessione del credito risarcitorio derivabile dall'esercizio dell'azione di responsabilità;

(iii) l'azione sociale di responsabilità, appunto in quanto non deliberata, non risulta ad oggi esperibile se non nel caso di successivo eventuale fallimento, con tutti i *caveat* di cui si è detto *supra*.

Per quanto attiene alla azione dei creditori (fermo restando l'esercizio in forma individuale *ex art. 2395 c.c.* da parte dei singoli creditori), nel caso di concordato potrebbe ritenersi esperibile dal Commissario Giudiziale nella sola ipotesi espressamente menzionata dall'art. 240 l. fall., con esclusivo riferimento, pertanto, a fatti che costituiscono reato.

Sotto questo profilo, peraltro, non si può escludere che eventuali indagini in sede penale possano condurre a delineare fattispecie potenzialmente idonee a fondare altrettante responsabilità nei confronti degli organi sociali, rendendo sotto questo profilo nel caso di specie e in via del tutto ipotetica preferibile la soluzione fallimentare che consentirebbe al curatore di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni (incontrando, tuttavia, i limiti di capienza patrimoniale dei soggetti astrattamente imputabili di cui sopra si è riferito).

Infine, quanto alla posizione dei Liquidatori Sociali, la Società allo stato appare essere stata gestita secondo i canoni di una liquidazione caratterizzata da notevoli complessità, attesa la natura dell'attività esercitata ed i volumi d'affari di Eviva.

In questo ambito, si è tentato di regolare la crisi attraverso l'avvio di un processo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis l. fall.*, senza provocare un passivo incrementale all'infuori dei costi di assistenza professionale.

### **L'azione di responsabilità verso l'organo di controllo**

Ai sensi dell'art. 2407 c.c., i sindaci rispondono per le condotte imputabili esclusivamente agli stessi (responsabilità esclusiva), nonché con riferimento ai comportamenti posti in essere dagli amministratori in relazione ai quali i sindaci non hanno esercitato i propri poteri di intervento (responsabilità concorrente).

Per quanto attiene alla responsabilità esclusiva dei sindaci occorre considerare la verità delle loro attestazioni, tra le quali è ricompresa la relazione del collegio al bilancio di esercizio (art. 2429 c.c.), e le verbalizzazioni eseguite sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio (art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.).

La fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 2407 c.c. sancisce una responsabilità dei sindaci concorrente con quella dell'organo di gestione che presuppone: (i) l'esistenza di un comportamento illecito degli amministratori; (ii) il prodursi di un danno; (iii) l'omessa vigilanza con professionalità e diligenza dei sindaci; (iv) la presenza di una relazione causa-effetto tra la mancata vigilanza o il comportamento negligente dei sindaci ed il danno; (v) l'evitabilità del danno attraverso l'utilizzo della diligenza professionale richiesta ai sindaci.



L'inadempimento dei sindaci per violazione del dovere di controllo sussiste tanto nel caso in cui non abbiano rilevato illiceità ed irregolarità poste in essere dagli amministratori, quanto nel caso in cui pur avendole rilevate, non si siano tempestivamente attivati per prevenirne o limitarne le conseguenze pregiudizievoli.

Anche quadro appena delineato, l'esito favorevole di un'eventuale azione e il concreto beneficio per i creditori del fallimento è strettamente correlato all'assolvimento dell'onere probatorio, in capo alla curatela, in ordine all'adempimento dei loro compiti di controllo e vigilanza sull'operato degli amministratori in carica, sollecitando l'adozione di provvedimenti e di strumenti per affrontare la crisi e segnalando ai terzi, con le Relazioni ai bilanci, la situazione in cui versava la Società.

Ciò, nel caso di specie, rende ovviamente del tutto incerto il risultato, sia con riguardo alla prova della omessa corretta vigilanza, che sotto il profilo dell'effettivo risarcimento del danno, tenuto conto delle verifiche patrimoniali effettuate dagli scriventi sui potenziali soggetti convenuti, individuati al capitolo 1, e non potendosi in questa sede appurare se gli stessi abbiano stipulato valide coperture assicurative e con quali limiti di indennizzo.

#### **L'azione di responsabilità verso la società di revisione**

Come noto, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 39/2010, i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della Società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

La norma, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della dottrina prevalente, delinea nei confronti dei soci e dei terzi estranei al contratto di revisione, la concorrente responsabilità di natura aquiliana della società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall'inosservanza dei doveri che regolano l'attività di revisione in modo tale da assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio (v. Cass. 18.7.2002, n. 10403; Cass. 21.6.2019, n. 16780).

La responsabilità in questione, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità civile per fatto proprio dei revisori, colposo o doloso, commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile loro demandato e come tale presuppone, in estrema sintesi, l'accertamento:

- dell'inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi di revisione, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione contenuta nelle scritture contabili e trasfusa nei bilanci;

- del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;

- del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest'ultimo costituisca, ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.

Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

Ed è, quindi, estranea alla fattispecie di responsabilità desumibile dalla previsione richiamata la sua ricostruzione sia come mera proiezione in termini di responsabilità oggettiva della responsabilità degli amministratori per gli atti di gestione rivelatisi dannosi per la società, sia come semplice misura sanzionatoria della violazione dei doveri che governano l'attività del revisore, aggiuntiva rispetto a quella amministrativa o penale.

Anche in questo caso, l'esito vittorioso dell'azione nei confronti della società di revisione appare strettamente correlato all'assolvimento dell'onere probatorio, in capo alla curatela, in ordine ai profili sopra indicati, che allo stato non pare facilmente realizzabile.

E di fatti, posto che il compito principale della società di revisione è la verifica dei bilanci d'esercizio che trova espressione nel rilascio della relativa relazione, può risultare difficile accertare se i bilanci rappresentino effettivamente, sotto tutti i profili, in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società controllata, allorquando dalla documentazione che costituisce la base per la predisposizione dei medesimi (quale, a titolo esemplificativo, i pareri resi dai legali incaricati da Eviva) non emergano delle criticità o delle irregolarità tali da richiedere ulteriori controlli e/o verifiche.

### **Le altre azioni risarcitorie**

Non paiono sussistere allo stato altre azioni risarcitorie azionabili in sede fallimentare all'infuori di quelle di cui si è già riferito nei paragrafi precedenti.

#### **8.2.4. Azioni recuperatorie azionabili in sede fallimentare**

Non sono differenti rispetto all'incasso dei crediti di cui si è già riferito nel paragrafo 5.1.2.

#### **8.3. Passivo nell'ipotesi fallimentare**

Nel caso di specie appare altresì opportuno fornire ai creditori la valutazione prospettica di quella che potrebbe essere l'evoluzione del passivo nell'ipotesi fallimentare, tenendo, in particolare, conto dell'incidenza che nello stesso avrebbero le spese di procedura aventi natura prededucibile.

Il passivo individuato per rappresentare il fabbisogno concordatario, come analiticamente esaminato nel Capitolo 6 dagli scriventi Commissari Giudiziali rettificato, può essere sintetizzato come segue:

Appare in tutta evidenza come il complessivo importo sopra individuato non è composto solo da debiti "certi" e non contestati, ma è nella sua maggior parte determinato dallo stanziamento di fondi finalizzati alla copertura di rischi di diversa natura, vuoi perché legati all'esito di contenziosi pendenti o promuovendi, vuoi perché l'effettiva sopravvenienza del debito è demandata ad iniziative, non prevedibili con sufficiente grado di certezza, del creditore.

L'analisi dei Commissari Giudiziali, nell'ottica comparativa tra la soluzione concordataria e quella della liquidazione, è, dunque, orientata alla valutazione di detti

fondi sia sotto il profilo della loro effettiva permanenza, che della quantificazione nell'ipotesi fallimentare.

### **8.3.1. Costi da sostenere in prededuzione**

Eviva ha previsto lo stanziamento, con riferimento alla situazione al 30.6.2021, di complessivi euro 20.829.338, per la maggior parte costituiti dagli oneri di liquidazione, dai compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la Società nella predisposizione della domanda di concordato e nelle spese della procedura.

Gli scriventi Commissari Giudiziali hanno rettificato il predetto importo in Euro 23.825.378 come esposto nel capitolo 6.

Prima di procedere all'analisi in dettaglio di detta voce, deve essere necessariamente precisato che con riferimento al secondo semestre 2021, la Società ha già effettuato pagamenti (a favore di professionisti, dipendenti, finanziamento Geogastock e comunque connessi all'ordinario funzionamento della società) che hanno ridotto il debito prededucibile appostato al fabbisogno concordatario.

Del pari, va sottolineato come, anche dopo la messa in liquidazione, Eviva ha avuto la necessità di mantenere in essere, sia pure in misura ridotta, una struttura contabile/amministrativa per poter effettuare la complessa attività di recupero crediti e soprattutto quella di riconciliazione delle poste contabili collegata ai conguagli comunicati dalle società fornitrici di gas e di elettricità, alla quale consegue, altresì, quella di emissione delle relative fatture/note di credito a conguaglio.

Per ovviare alla carenza di personale, conseguente ai licenziamenti e alle dimissioni intervenuti dopo la messa in liquidazione, Eviva, anche con il nulla osta degli organi della procedura, ha affidato la maggior parte di tali attività in *outsourcing*.

Il riferimento è ai contratti stipulati con Deloitte per la fornitura di servizi amministrativi in sostituzione di dipendenti dimessisi nel corso della procedura concordataria e di recupero dei crediti *retail*, nonché ai servizi prestati dallo Studio Pirola Pennuto Zei per l'assistenza fiscale, oltre che ai servizi informatici e di IT (gestione server).

E', dunque, ipotizzabile (se non certo) che anche il Curatore possa essere costretto a dotarsi di analoga struttura operativa per poter completare, anche sotto il profilo fiscale, la predetta attività ricognitiva e l'incasso dei crediti.

Ne consegue che anche nell'ipotesi fallimentare deve essere necessariamente prevista l'incidenza di costi operativi prededucibili di non modesta entità, tra cui quelle per TFR e anticipo imposte TFR dei residui impiegati in forza presso la Società anche successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo con riserva stimati in euro 52.176,00.

### **Spese legali**

Come descritto nei capitoli che precedono, Eviva ha previsto lo stanziamento di un fondo, interamente prededucibile, per la copertura delle spese legali riferite al contenzioso passivo/attivo già in essere o che si prevede sarà necessario affrontare.

Nell'ipotesi fallimentare, tutti i contenziosi attivi e passivi in essere verrebbero necessariamente interrotti ed eventualmente proseguiti dalla procedura. Quest'ultima ipotesi vale per i giudizi in cui la Società è parte attrice diversi dalle opposizioni a

decreto ingiuntivo per i quali le previsioni di spese legali pertanto possono ritenersi confermate.

Per i giudizi in cui la Società è parte convenuta e/o opponente nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, è ragionevole ritenere che le stesse non saranno riassunte, ma le pretese dei creditori verranno fatte valere nell'ambito della verifica dei crediti.

Il che non può far escludere che il fallimento debba fare ricorso all'assistenza tecnica di legali nell'ipotesi in cui la verifica o meno dell'ammissione del credito dovesse essere demandata all'esito di giudizi in opposizione ex art. 98 l. fall..

Si ritiene così di ipotizzare che anche in caso di fallimento la procedura potrebbe essere chiamata a sostenere spese legali per l'importo già stimato con riguardo al fabbisogno concordatario.

Discorso diverso riguardo al fondo "*spese legali per soccombenza*", che – per le ragioni già esposte con riguardo all'attivo nell'ipotesi fallimentare – non si prevede di dover sostenere, non essendo più necessario per il creditore promuovere un giudizio ordinario per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle accise indebitamente versate, per il quale sarà sufficiente l'ammissione al passivo fallimentare.

### **Compenso dei Commissari Giudiziali**

Nell'ipotesi di mancata omologa del concordato preventivo, sia questa conseguente al mancato raggiungimento delle maggioranze in sede di votazione o all'esito del giudizio ex art. 180 l. fall., il compenso spettante ai Commissari Giudiziali,

dovrà comunque essere liquidato con riferimento all'attività effettivamente prestata e comunque costituirà un debito prededucibile della Società anche in caso di fallimento.

Si consideri, poi, che a carico della massa dei creditori del fallimento dovrà essere posto, sempre con la prededucibilità, il compenso spettante al Curatore, che, parametrato agli attuali valori di attivo e passivo, poco si discosta dalla previsione di spesa indicata al fabbisogno quale fondo a copertura delle spese di procedura.

Ne deriva che sotto questo profilo l'eventuale dichiarazione di fallimento non determinerebbe un risparmio per i creditori.

### **Fondo success fee liquidatori**

Per quanto attiene il presente fondo, i Commissari Giudiziali hanno già svolto le loro osservazioni al Capitolo 6 che precede.

La dichiarazione di fallimento, ad avviso degli scriventi, dovrebbe comportare il venir meno, e così l'integrale azzeramento della posta, del diritto dei Liquidatori Sociali ad ottenere il premio previsto nella delibera del 21 febbraio 2019, con la quale i soci hanno attribuito al Comitato dei Liquidatori, tra l'altro, una componente di compenso variabile subordinata al buon esito della procedura concorsuale, sia con riferimento all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del Debito, che del Concordato Preventivo.

Ne consegue che in caso di fallimento la posta andrebbe totalmente svalutata in linea con quanto indicato dall'Attestatore nella valutazione "alternativa fallimentare".

### **Oneri Geogastock**



Come indicato il finanziamento alla controllata appostato al fabbisogno, come autorizzato dagli organi della procedura, è stato già in massima parte erogato e dunque tale voce di spesa non impatterebbe in caso di fallimento sul passivo concorsuale.

Deve, invece, ipotizzarsi che anche il Curatore, per mantenere inalterato il valore della partecipazione, possa essere chiamato ad effettuare ulteriori finanziamenti per garantire, fino alla cessione, l'operatività di Geogastock e scongiurare il rischio di essere chiamato a fare fronte agli oneri di smantellamento e ripristino dell'area per il venir meno della concessione ministeriale.

Si rende, pertanto, opportuno prevedere una voce di spesa anche nell'ipotesi fallimentare assimilabile all'attuale Fondo rischi generico quantificato in un milione di euro.

#### **Fondo Oneri ABP**

Trattasi dei costi stimati in euro 50.000,00 per terminare la liquidazione e cessare definitivamente la partecipata Advise brokerage Plan Energy S.r.l. (in breve, "ABP") in liquidazione e a socio unico, di cui Eviva è socio.

Gli scriventi ritengono di mantenere detta posta nella misura stimata da Eviva anche in sede fallimentare, dovendo comunque procedersi, anche in questo caso, a portare a termine la liquidazione della partecipata e a cancellare la stessa dal Registro delle Imprese.

#### **Fondo Rischi generico**

Trattasi, come sopra esposto, di una posta stimata in via prudenziale dalla Società in euro 1 milione destinata a coprire eventuali e ad oggi non note

sopravvenienze passive individuata per la prima volta in sede di modifica della proposta concordataria del 26 novembre 2021.

Trattandosi di un fondo previsto a copertura di eventuali sopravvenienze passive prededucibili non individuate, non è, allo stato, possibile considerarlo come componente del passivo di un fallimento.

Conseguentemente, nell'alternativa fallimentare, gli scriventi ritengono di dover azzerare detta posta debitoria.

### **Fondo Oneri TAG**

Come sopra esposto, nell'ambito dello svolgimento della propria attività d'impresa, Eviva aveva concluso in data 23 novembre 2012 con Trans Austria Gasleitung GmbH (per brevità, anche solo "TAG") un contratto avente ad oggetto la capacità di importazione di 153.918 kWh/h di gas in Italia.

A fronte della disponibilità di tale capacità di trasporto, Eviva si era impegnata a corrispondere a TAG un canone mensile fisso determinato sulla base di parametri stabiliti dall'Autorità Austriaca di regolamentazione del mercato del gas.

In forza di tale impegno, Eviva versava a TAG un deposito cauzionale pari ad euro 1.945.584,00.

Successivamente all'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva, Eviva veniva autorizzata dal Tribunale a sottoscrivere con TAG un accordo transattivo prevedente: *i)* la compensazione del deposito cauzionale di euro 1.945.584,00 con l'intero credito di TAG per canoni insoluti di euro 1.258.277,83 maturati fino al 6 novembre 2020 con conseguente riduzione del credito di Eviva per deposito cauzionale pari ad euro 687.306,17; *ii)* la definizione del danno

di TAG per la risoluzione anticipata dal contratto in euro 6.663.251,92; *iii*) la compensazione parziale del danno di TAG di euro 6.663.251,92 con il residuo della cauzione di euro 687.306,17 con conseguente riduzione del danno di TAG ad euro 5.975.945,75 da soddisfarsi al chirografo secondo la percentuale concordataria.

L'efficacia del predetto accordo transattivo è condizionata all'omologa del concordato preventivo, tranne che per la compensazione del deposito cauzionale con i canoni che avrebbe avuto efficacia al momento della stipula dell'accordo.

Sul punto, l'Attestatore, in sede di valutazione dell'alternativa fallimentare, afferma quanto segue: *“tenuto conto che: - L'efficacia dell'accordo per la parte afferente alla quantificazione del danno risulta condizionato all'emissione del decreto di omologa del concordato; - Alla luce della previsione di cui sopra l'accordo in esame sottoscritto ed autorizzato in pendenza di procedura NON può essere considerato opponibile in caso di procedura alternativa fallimentare in quanto qualora non si verificasse la condizione non diverrebbe efficace [...] Preso atto dello scenario che si verrebbe a creare alla dichiarazione di fallimento, ovvero:*

- *La conferma circa l'esistenza di un credito di Eviva verso Tag per deposito cauzionale attivo pari ad Euro 1.945.584,00;*
- *La conferma circa l'esistenza di un debito di Eviva verso TAG per canoni insoluti di Euro 1.258.277,83 maturati fino al 6.11.2020;*
- *L'emersione di un potenziale debito di Eviva verso TAG a titolo di danno per risoluzione anticipata del contratto quantificabile in Euro 6.663.251,92;*

- *Il diritto alla compensazione in capo al debitore TAG ai sensi dell'art. 56 LF del deposito cauzionale di Euro 1.945.584,00 con l'intero credito di TAG;*

*ai fini di rappresentare il realizzo ipotetico della posta in esame in ambito di liquidazione alternativa fallimentare procede assumendo il massimo rischio possibile, quale fondo in via prededucibile, pari ad euro 5.975.945,75. Detto importo deriva dal danno richiesto da TAG in Euro 6.663.251,92, e precisato anche nell'accordo, al netto del residuo deposito cauzionale attivo in capo ad Eviva, in Euro 687.306,17 (originario deposito cauzionale Euro 1.945.584,00) post utilizzo in compensazione con l'intero credito di TAG per canoni insoluti di Euro 1.258.277,83 maturati fino al 6.11.2020" (cfr. pag. 20 Valutazione Alternativa Fallimentare).*

Gli scriventi Commissari Giudiziali condividono le conclusioni cui è giunto l'Attestatore su detta posta debitoria nell'alternativa fallimentare e, in aggiunta, evidenziano che essendo la risoluzione del contratto intervenuta dopo il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (ossia il 6 novembre 2020) e non essendo stato il contratto in questione oggetto di apposita istanza di sospensione e/o scioglimento *ex art. 169 bis l. fall.*, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, le pretese creditorie di TAG sarebbero da ritenersi prededucibili, in virtù del principio di consecuzione tra procedure concorsuali.

Conseguentemente, nell'ipotesi fallimentare gli scriventi valorizzano tale posta per euro 5.975.945,75 in via prededucibile.

### **Fondo Costituzione Trust – Imposta di Registro**

Trattasi, in tutta evidenza, di debiti che verrebbero meno in caso di fallimento, con conseguente azzeramento delle relative poste.

### **8.3.2. Debiti privilegiati**

Tenuto conto che il debito tributario trae origine dall'accordo transattivo meglio descritto al Capitolo 2 che precede, e che tale intesa ha il carattere della definitività non risultando subordinata all'omologa del concordato, è corretto ipotizzare che il debito privilegiato pari ad Euro 48.340.088 come indicato a piano e rettificato dal Collegio dei Commissari in Euro 48.312.012, compreso quello determinabile *ex art. 2751 bis c.c.*, appostato al fabbisogno concordatario non subirebbe variazioni anche in caso di fallimento.

#### **Fondi privilegiati**

Come esposto nel Capitolo 6, nella domanda di concordato preventivo modificata in data 26 novembre 2021, la Società stanZIA i seguenti fondi privilegiati che sono stati così rettificati dagli scriventi:

- Fondo dipendenti *ex art. 2751 bis*, comma 1, n. 1, c.c. per euro 2.146.354;
- Fondo agenti per trattamento di fine rapporto *ex art. 2751 bis*, comma 1, n. 3, c.c. per euro 2.174.935;
- Fondo Agenzia delle Entrate (grado 18) per euro 263;
- Fondo Agenzia delle Dogane per euro 18.664;
- Fondo interessi privilegiati per euro 13.274;

e così per un totale di Euro 4.353.490.

In un'ottica prudenziale gli scriventi Commissari ritengono di considerare detti importi anche nell'alternativa fallimentare, in quanto gli stessi saranno oggetto di esame in sede di verifica del passivo dietro presentazione di relativa domanda di ammissione.

### **8.3.3. Debiti chirografari**

Si ricorda che i debiti chirografari stanziati a piano per Euro 286.696.095 sono stati rettificati dal Collegio dei Commissari in Euro 293.270.777 sulla scorta di quanto riferito nel capitolo 6.

Ciò premesso, occorre previamente ricordare l'operatività, nell'alternativa fallimentare rispetto a quella concordataria, del principio di cristallizzazione del passivo secondo il quale a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, i creditori sociali acquisiscono il diritto a partecipare alla distribuzione dell'attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base del credito esistente al momento della dichiarazione di fallimento, stante il fatto che ai sensi dell'articolo 52 l. fall. *“il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”* e **solo a seguito dell'accertamento in sede di verifica dei crediti e di ammissione da parte del Giudice Delegato allo stato passivo del fallimento.**

La necessità del formale accertamento del passivo previsto dalla norma fallimentare, potrebbe, dunque, comportare una riduzione anche sensibile del debito chirografario in ragione della mancata presentazione di domande di insinuazione al passivo, con riferimento ai numerosi crediti anche indicati nei fondi (accise Euro 25.290.471 e Fondo clienti saldi avere Euro 3.030.773) di modesto importo contabilmente individuati a piano.

Peraltro, nell'analisi comparativa qui sottoposta all'attenzione dei creditori, non potendosi effettuare a prioire una svalutazione nei termini che precedono, il dato del passivo chirografario viene mantenuto inalterato.

Qui di seguito, invece, viene effettuata un'analisi dei fondi chirografari appostati al passivo concordatario nell'alternativa fallimentare.

#### **Fondo rischi generico**

Trattandosi di un fondo previsto per Euro 1 milione a copertura del tutto eventuali sopravvenienze passive non individuate, non è allo stato possibile considerarlo come componente del passivo fallimentare.

#### **Fondo rischio accise**

La presente voce del passivo pari ad Euro 25.290.471 risulta già considerevolmente ridotta con riferimento al 31.12.2021 che determinava il termine ultimo per comunicare alla società atti interruttivi della prescrizione ovvero promuovere giudizi volti ad ottenere la restituzione delle accise provinciali indebitamente pagate nel corso del 2010 e del 2011.

L'importo rideterminato in euro 21.164.035 costituisce una posta debitoria che potrebbe venir accertata anche in sede di verifica del passivo fallimentare e come tale prudentemente dev'essere mantenuta sotto il profilo comparativo.

Come detto esistono, peraltro, numerose posizioni creditorie a tale titolo per importi inferiori ad euro 1.000,00 per le quali è ipotizzabile che non vengano presentate istanze di ammissione al passivo con potenziale considerevole riduzione di detta voce di passivo.

#### **Fondo rischi risarcimento danni a clienti**

L'intervenuta interruzione delle forniture a seguito della messa in liquidazione di Eviva ha sicuramente determinato un obbligo risarcitorio in capo alla società nei confronti della clientela con conseguente quantificazione del danno pari al differenziale tra il costo della fornitura previsto a contratto e quello effettivamente corrisposto al cliente ad altri operatori del settore ai quali si è dovuto rivolgere in conseguenza dell'inadempimento di Eviva.

Come descritto nel capitolo 6 al quale si rimanda la Società ha stanziato un fondo a copertura del rischio quantificandolo in Euro 16.932.436 rettificato dal Collegio dei Commissari in Euro 16.802.704 che appare coerente sulla base delle indicazioni fornite alla Società dai professionisti che l'assistono.

Inoltre, la Società nel corso della procedura e su autorizzazione degli organi della procedura ha già raggiunto intese transattive, peraltro subordinate alla definitiva omologa del concordato preventivo, che nella maggioranza dei casi consentono ad Eviva di non subire l'integrale compensazione del proprio credito per effetto del risarcimento riconosciuto alla controparte, ma anzi di ottenerne, seppur in termini percentuali, il pagamento.

Con la dichiarazione di fallimento, detti accordi verrebbero meno, con il fondato rischio che vengano insinuati al passivo importi maggiori rispetto a quanto oggi indicato dalla Società o invocati maggiori crediti risarcitori in compensazione *ex art. 56 l. fall.*, con conseguente proporzionale riduzione dell'attivo.

### **Fondo conguagli SNAM**

Anche questa è una posta in divenire e pertanto si ritiene di mantenere la stessa anche nell'ipotesi fallimentare (Euro 3.614.856).



### **Fondo spese soccombenza**

La Società, a richiesta dei commissari, ha precisato la composizione del fondo chirografario per rischi sanzionatori e di causa, come segue: *“per quanto attiene il fondo spese legali di soccombenza, l’importo di euro 2.996.021 è stato stimato come segue:*

- *euro 1.869.256 di spese legali di soccombenza stimate per i singoli contenziosi in essere come da file di dettaglio allegato;*
- *euro 826.986 (€ 674.900 + € 21.364 + € 46.780 + € 83.942) di spese legali di soccombenza stimate nominativamente a fronte di varie richieste di rimborso di addizionali provinciali accise con importo precisato dalla controparte, come da dettaglio allegato;*
- *Un ulteriore importo di euro 299.799 di possibili oneri per spese legali di soccombenza a fronte di eventuali ulteriori futuri procedimenti per restituzione di addizionali provinciali accise, che avrebbero potuto essere avviati; tale importo inizialmente stimato in euro 300.000 è poi stato leggermente modificato con la revisione dei conteggi nominativi per mantenere invariato l’importo totale del fondo già incluso nel piano”.*

Si rimanda all’analisi del passivo per il dettaglio.

In sede fallimentare, in ragione dell’effetto interruttivo sui processi che la dichiarazione comporta e la conseguente devoluzione alla verifica del passivo dell’accertamento del credito, è ragionevole ipotizzare che non sussista un onere di pagamento delle spese legali di controparti, se non nel caso in cui nelle more sia intervenuta una sentenza di definitiva di condanna.

### **Fondo rischi causa Terna**

Come esposto al Capitolo 6, il fondo in questione è teso a coprire il rischio di nuove sanzioni stimato in euro 2.446.439,61 che Arera dovesse emettere entro il 28 febbraio 2022 a seguito dell'avvio di un nuovo procedimento volto a pervenire ad un'ulteriore istruttoria sugli oneri di sbilancio relativi al periodo gennaio 2015 – luglio 2016.

Trattasi, quindi, di una posta in divenire che si ritiene prudenzialmente di mantenere anche nell'ipotesi fallimentare.

### **Fondo interessi creditori chirografari**

La previsione a piano di considerare un fondo per la copertura di eventuali sopravvenienze passive collegate ad interessi come maturati sul debito chirografario dalla scadenza alla data di deposito del ricorso *ex art. 161, comma 6, l. fall.* (euro 3.030.142) risponde ad un corretto criterio di stima e il relativo credito troverebbe possibile collocazione nell'alternativa ipotesi fallimentare, fermo restando che anche questa posta potrebbe subire una diminuzione in ragione della mancata insinuazione al passivo da parte di alcuni creditori.

### **Fondo clienti saldo avere**

Il fondo in oggetto per un totale di Euro 3.030.773 include i crediti inferiori a euro 250,00 come contabilmente individuati a favore di qualche decina di migliaia di creditori.

Come già precisato, proprio l'esiguità e la frammentazione di tali crediti, tuttavia, rende ipotizzabile che in caso di fallimento, gli stessi non vengano insinuati

al passivo, con pressoché integrale svalutazione del fondo, che, tuttavia, per ragioni di prudenza si ritiene opportuno confermare nella sua quantificazione.

#### **Fondo rischi aggiuntivo**

Trattasi di una passività solo ipotetica stanziata per Euro 2 milioni a copertura di rischi non preventivabili e ragionevolmente che non si concretizzeranno.

Nell'ipotesi concordataria, dunque, ove come presumibile il fondo non dovesse essere utilizzato, costituisce un potenziale risparmio per l'Assuntore che non sarà chiamato all'esborso.

La posta, peraltro, non può assumersi al passivo fallimentare, stante la sua indeterminatezza

#### **8.3.4. Debiti postergati**

Come esposto nel Capitolo 6.4.4., trattasi del debito nei confronti di Renova Holding Ltd pari ad euro 11.065.258,56 per crediti di regresso in seguito dell'escussione di garanzie rilasciate a favore di banche creditrici di Eviva.

Anche in caso di dichiarazione di fallimento, la posta avrebbe natura postergata, a mente dell'art. 2467 c.c.

#### **8.4. Considerazioni finali**

Per tutto quanto precede, considerando le potenziali riduzioni del passivo e l'incremento dell'attivo segnalati, è dunque ipotizzabile che nel caso fosse avviata la liquidazione fallimentare le previsioni di soddisfo del ceto chirografario potrebbero essere anche migliorative rispetto a quelle offerte dall'Assuntore.

Di contro l'offerta di assunzione è indubbio che presenti i seguenti vantaggi:

1) la determinazione certa dell'attivo indicato a fabbisogno, garantito, per quanto riguarda l'apporto massimo da fideiussione bancaria di primario istituto di credito;

2) la condivisione da parte dell'Assuntore dell'attivo e del passivo a seguito di preliminare attività di due diligence (*"In tale contesto, DKEP, dopo aver manifestato il proprio interesse in relazione ad un possibile intervento di assunzione nell'ambito del concordato preventivo di Eviva, ha concluso con Eviva, in data 21 luglio 2021, un accordo di esclusiva, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo, finalizzato a (i) verificare le tematiche OFAC/KYC su EVIVA ("KYC") nonché (ii) effettuare una "Due Diligence", con l'obiettivo di presentare una eventuale proposta di assunzione entro il 27 agosto 2021. A seguito del positivo esito sia dell'attività di KYC che della Due Diligence, DKEP..."*) cfr. offerta DKEP 27.8.2021, richiamata nella definitiva offerta di assunzione 26.11.2021), con particolare riguardo agli stanziamenti al fabbisogno prededucibile (si aggiunga che per i pagamenti a tale titolo effettuati dopo il 30.6.2021 la Società ha sempre chiesto e ottenuto il benestare dell'Assuntore). Elementi che rendono presumibile che non possano esservi scostamenti tali da inficiare le previsioni di pagamento offerte;

3) la tempistica di ripartizione dell'attivo concordatario, indicata in 120 giorni dalla definitività dell'omologa (così ragionevolmente prevedibile, in assenza di opposizioni, non oltre il primo trimestre 2023) appare sicuramente di maggior vantaggio rispetto all'alternativa fallimentare.

Infatti, nel fallimento lo scenario di riparto finale per i creditori chirografari è incerto nel *quantum* (ancorché come detto potenzialmente migliorativo), ma certamente molto dilatato nei tempi, sia per l'alto livello, anche solo potenziale, di contenzioso (attivo e passivo), sia per la complessità tecnico-giuridica che caratterizza la composizione dell'attivo di Eviva, con particolare riferimento al realizzo di assets che comportano la necessità di utilizzare risorse tecnico-amministrative e effettuare investimenti.

I creditori per questo con il loro voto sono chiamati di fatto a scegliere tra una soluzione, quella concordataria, che garantisce il soddisfo, nella misura percentuale offerta dall'Assuntore, in tempi certi e contenuti, rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare che potrebbe in ipotesi offrire maggior soddisfacimento ma in tempi certamente più lunghi e non determinabili.

## **9. ADUNANZA ED OPERAZIONI DI VOTO**

### **9.1. Adunanza**

Si rammenta che l'adunanza dei creditori sarà tenuta il giorno 22 marzo 2022 alle ore 12:00 dinanzi al Giudice Delegato e che, ai fini di un'informata espressione del consenso, i voti espressi prima dell'adunanza saranno ritenuti validi solo se prevenuti almeno dopo la data di deposito della presente relazione ex art. 172 l.fall. da parte del Collegio dei Commissari Giudiziali.

Come già illustrato con la comunicazione ex art. 171 l.fall. è possibile delegare un terzo che presenzi in propria rappresentanza all'adunanza dei creditori (all'uopo è necessario che il delegato esibisca: procura non autenticata, il proprio documento di identità, copia del documento di identità del delegante ed eventuale visura camerale aggiornata comprovante i poteri del delegante).

Per essere approvato, il concordato preventivo deve essere votato favorevolmente dai creditori chirografari, per titolo o causa anteriore al concordato, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso specifico, essendo previste tre classi di creditori, il concordato è approvato se, oltre a suddetta maggioranza, si registri l'approvazione nella maggioranza delle classi; ciò significa che, nell'ipotesi in cui si dovesse registrare un eguale numero di classi favorevoli e di classi contrarie, il concordato non potrebbe essere considerato approvato.

### **9.2. Creditori ammessi al voto**

L'elenco completo dei creditori è riprodotto nell'allegato 9.

Ai soli fini della determinazione delle maggioranze previste dall'art. 177 l.fall. e senza alcun pregiudizio dei creditori sia in ordine all'effettivo ammontare dei loro crediti sia in ordine ai privilegi dagli stessi dichiarati, **è stato predisposto l'elenco che costituisce l'allegato n. 10**: in adunanza il Giudice delegato potrà ammettere in tutto o in parte i crediti oggetto di contestazione ex art. 176 l.fall. ai soli fini del voto.

Nell'elenco di cui sopra sono stati inseriti anche quei creditori che, pur trovandosi in contenzioso e per i quali la Società ha costituito appositi fondi rischi, tuttavia risultano aver ottenuto provvedimenti giudiziari provvisoriamente esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze parziali, sentenze di primo grado ancorché non passate in giudicato, ecc.) che li legittimano all'esercizio del voto, impregiudicato l'esito finale del contenzioso in corso.

Non sono, invece, stati inseriti tra i creditori ammessi al voto quelli che, avendo posizioni in contenzioso, hanno raggiunto intese transattive, autorizzate dal Tribunale o dal Giudice Delegato, la cui efficacia è, tuttavia, subordinata all'omologa del concordato. Si tratta in particolare di ROSSETTO TRADE SPA, LA GRANDE MELA SCARL, SCHATTDECOR SRL, HALO SPA, CAFFARO INDUSTRIE SPA, SPIN SPA, CONSORZIO ENERGIA OGGI, CONSORZIO ACQUISTI ENERGIA & MULTIUTILITY, TRANS AUSTRIA GASLEITUNG GMBH.

Fa eccezione il debito nei confronti di WIND TRE SPA che il Collegio dei Commissari ritiene opportuno ammettere al voto in Classe 1 sulla scorta di quanto letteralmente previsto dall'art. 3.4 dell'accordo stipulato con la Società in data 18/06/2021 (*“Qualora Wind Tre sia ammessa al voto per un importo inferiore al Credito Verso Eviva o, comunque, il Credito Verso Eviva sia soddisfatto in una misura*

---

*inferiore al 20%, Wind Tre pagherà ad Eviva esclusivamente il Credito Da Differenza, al netto della compensazione tra l'importo del "Credito Eviva da Differenza" (i.e. Euro 4.946.000,00) e il 20% del "Credito Verso Eviva" (i.e. Euro 4.946.000 – 989.200) entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Efficacia con conseguente rinuncia da parte di Eviva a ottenere qualsivoglia altro importo").*

È poi opportuno segnalare che l'ammissione al voto dei creditori ritenuti chirografari non pregiudica il diritto degli stessi a far valere eventuali cause di prelazione.

Si ricorda, invece, che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Da ultimo, si fa presente che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 177, l. fall. sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze: il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Nei fatti ciò porta ad escludere dal voto unicamente il credito vantato da RENOVA HOLDING (euro 11.065.000).

Si rammenta che saranno ritenute valide espressioni di voto anche quelle che dovessero pervenire alla casella pec della procedura ([cp47.2020milano@peconcordati.it](mailto:cp47.2020milano@peconcordati.it)) dopo il deposito della presente relazione e sino



alla data dell'adunanza, mentre degli eventuali voti trasmessi in data antecedente non si potrà tenere conto e dovranno eventualmente essere nuovamente espressi.

La maggioranza potrà essere raggiunta in adunanza e, ove non si avveri tale circostanza, ai sensi dell'art. 178 l. fall.

**I creditori che non esercitano il voto in adunanza possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica (all'indirizzo pec della Procedura cp47.2020milano@pecconcordati.it) entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale.**

Si evidenzia che la norma prevede la necessità che i creditori formulino la propria eventuale adesione in modo espresso; pertanto, i creditori che non esprimeranno il proprio voto non verranno considerati come favorevoli ai fini della determinazione delle maggioranze (secondo la logica del silenzio-rifiuto).

In ogni caso, si segnala che l'elenco predisposto dagli scriventi potrà subire modifiche, anche in corso di adunanza, per effetto di provvedimenti del Giudice Delegato

### **9.3. Voto dei creditori e classi**

Con l'esclusione dal voto, ai sensi dell'art. 177, l.fall. della totalità dei creditori assistiti da privilegio generale o speciale e dei postergati, le classi ammesse al voto sono le seguenti:

- CLASSE 1: creditori chirografari ab origine, titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nelle Classi 2 e 3;

- CLASSE 2: creditori chirografari potenzialmente assoggettabili a revocatoria nell'ipotesi di fallimento della Società;
- CLASSE 3: creditori chirografari il cui credito risulta garantito da terzi.

## 10. CONCLUSIONI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli scriventi Commissari Giudiziali riportano ai creditori le seguenti conclusioni:


- quanto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori (fattibilità economica della proposta) si rinvia alle conclusioni riportate nel capitolo 7;
- quanto all'analisi degli elementi di convenienza della proposta concordataria e dell'alternativa fallimentare si rimanda alle considerazioni svolte nel capitolo 8 e nelle relative conclusioni (paragrafo 8.4).

\*\*\*\*\*

Gli scriventi Commissari Giudiziali ritengono che la presente relazione fornisca ai creditori elementi informativi funzionali a raggiungere un proprio autonomo convincimento in merito all'eventuale convenienza economica della proposta concordataria formulata da Eviva S.p.a. in Liquidazione, anche in relazione all'alternativa fallimentare e conseguentemente all'espressione di un voto informato e consapevole in sede di adunanza dei creditori fissata, lo ricorda, per il giorno **22 marzo 2022 alle ore 12,00.**


Milano, 03 Febbraio 2022

Dott. Carlo Pagliughi



*i Commissari*

Dott. Claudio Bollea



Avv. Luigi Carlo Ravarini



## **ELENCO ALLEGATI**

- 1) Elenco nominativo debiti verso professionisti;
- 2) Elenco nominativo debiti verso agenti;
- 3) Elenco nominativo fondo fine rapporto agenti;
- 4) Elenco nominativo debiti verso artigiani;
- 5) Elenco nominativo debiti verso fornitori – Classe 1;
- 6) Elenco nominativo altri debiti e passività a breve – Classe 1;
- 7) Elenco nominativo fondo clienti saldo avere;
- 8) Dettaglio oneri di liquidazione – Debiti in prededuzione;
- 9) Elenco creditori;
- 10) Elenco creditori ammessi al voto.